



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 242 del 7/6/2019 recante:  
"Preso atto proposta Piano regionale (triennio 2019/2021) legge regionale  
18/2009 "Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale,  
economico e culturale delle Comunità locali"  
relatore: F. SERGIO

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/6/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/6/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	16/06/2019
SEDE	
PARERE PREVISTO	I Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Parere n. 50/10^ pag. 5  
*Preso atto proposta Piano regionale (triennio 2019/2021) legge regionale 18/2009 "Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali"*

## Normativa comunitaria

Direttiva n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013 pag. 31  
*DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)*

Direttiva n. 2013/32/UE del 26 giugno 2013, pag. 62  
*DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).*

Direttiva n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000 pag. 115  
*Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*

## Normativa nazionale

Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018 pag. 127  
*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.*

D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018 pag. 166  
*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.*

D.Lgs. n. 220 del 22 dicembre 2017 pag. 241  
*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.*

Legge n. 47 del 7 aprile 2017 pag. 247  
*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.*

Legge n. 46 del 13 aprile 2017. pag. 260

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.*

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017. pag. 270

*Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.*

D.Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 pag. 302

*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.*

D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005. pag. 342

*Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.*

D.Lgs. n. 215 del 9 luglio 2003. pag. 355

*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.*

Legge n. 328 del 8 novembre 2000 pag. 364

*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999. pag. 398

*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*

D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. pag. 480

*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*

D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. pag. 651

*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*

Legge n. 40 del 6 marzo 1998. pag. 822

*Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*

### **Normativa regionale**

L.R. n. 13 del 16 maggio 2018 pag. 874

*Rafforzamento del comitato dei garanti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali).*

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009 pag. 876  
*Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.*

L R n 25 del 19 ottobre 2004. Statuto Regione Calabria. - Art. 2 pag. 885  
*Art. 2 -(Principi e finalità)*

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003 pag. 887  
*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*

### **Documentazione citata**

Decreto del Presidente della Regione n. 44 del 15 febbraio 2019 pag. 939  
*Costituzione Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Art. 5 legge 18/2009 e ss.mm.ii.*

Dir.P.C.M. 6 agosto 1998. pag. 942  
*Disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la L. 6 marzo 1998, n. 40 , recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*



**PARERE**N.ro 50/10<sup>a</sup>**1<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE**
**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

 Consiglio Regionale della Calabria  
 PROTOCOLLO GENERALE

 Prot. n. 17378 del 11.06.2019

 Classificazione 01.15.01

 Deliberazione n. 242 della seduta del 07 GIU. 2019
**Oggetto:** Presa atto proposta Piano regionale (triennio 2019/2021) Legge R. 18/09 "Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali".

 Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) IL DIRIGENTE GENERALE  
Dot.ssa Angela Robbe

 Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO

 Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Dot. Roberto Cosentino

 Dirigente/i Settore/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) IL DIRIGENTE  
Dot.ssa Edith Maeri

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente		X
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

 La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

 Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
 \_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_  
 IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
 (Dot. Filippo De Cello)

**LA GIUNTA REGIONALE****Visti:**

- la Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il D.lgs. del 25 luglio del 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione", regolamenti di attuazione e s.m.i.;
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- il D.lgs. 215 del 9/06/2003 "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
- il D.lgs. 140 del 30/05/2005 "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri";
- la Legge 13 aprile 2017, n. 46 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00059);
- la Legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062)";
- il D.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";
- la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (18G00161) (GU n.281 del 3-12-2018)";
- la Legge n. 328 del 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. della Regione Calabria n. 23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";
- lo Statuto della Regione Calabria che all'art. 2 (Principi e finalità) prevede il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi;
- la L.R. della Regione Calabria n. 18/2009 "Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali";
- la L.R. della Regione Calabria n. 13/2018 "Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali)";
- il Decreto del Presidente della Regione n. 44 del 15/02/2019, con il quale è stato costituito il Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati" previsto dall'Art. 5 della Legge 18/2009 e ss.mm.ii.;

**Considerata** l'entità assunta dal fenomeno dell'immigrazione sul territorio regionale, sia sotto il profilo dell'aumento demografico che sotto il profilo dell'accoglienza emergenziale;

**Che** per quanto riguarda l'accoglienza, la Calabria ha assunto un ruolo di primaria importanza nell'ambito del sistema nazionale;

**Visto** che con il passare degli anni si sono consolidate sul territorio valide esperienze di accoglienza divenute anche modello di buona prassi per realtà extraregionali, come si evince tra l'altro dal numero di posti assegnati alla Calabria nell'ambito del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, ora SIPROIMI, gestito dal Ministero dell'Interno,

**Visto** che la L.R. 18/09 si prefigge l'obiettivo di promuovere il sistema regionale integrato di accoglienza ed il sostegno di azioni indirizzate all'inserimento socio-lavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria;

**Rilevato** che all'Art. 2 della L.R. n. 18/2009 è previsto quale strumento di programmazione della suddetta Legge, il Piano regionale triennale da predisporre a cura degli uffici regionali competenti, in collaborazione con i dipartimenti interessati tenendo conto della programmazione regionale in materia di interventi sociali e sanitari, di formazione e di sviluppo dell'imprenditoria locale;

**Visto** il Piano regionale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, elaborato dagli Uffici competenti in collaborazione con i dipartimenti interessati tenendo conto della programmazione e della disponibilità di risorse;

**Preso** atto della valutazione al piano da parte del Comitato dei Garanti di cui all'Art. 5 della Legge 18/2009 e ss.mm.ii.;

**Che** la Legge prevede all'art. 2 che il Piano regionale sia sottoposto a parere vincolante della Commissione Consiliare competente;

**Preso atto:**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo di spesa U9120401001, per Euro 1.000.000,00;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore a Lavoro e Welfare, Savina Angela Antonietta Robbe, a voti unanimi,

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate, quale parte integrante e sostanziale, di:

**Di** prendere atto della proposta di Piano regionale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, Legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 "Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali" s.m.i;


**Di** trasmettere la presente delibera alla Commissione competente del Consiglio Regionale a cura a del Dipartimento proponente al fine del rilascio del necessario parere;

**Di** disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale

della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.


IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale  
Avv. Ennio Antonio Apicella




IL PRESIDENTE

Il Presidente  
Il P.S.




Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ~~11 GIU. 2019~~ al Dipartimento/i interessato/i ~~X~~ al Consiglio Regionale ~~X~~

L'impiegato addetto



**UNIONE EUROPEA**  
**Fondo Sociale Europeo**



**REGIONE CALABRIA**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Legge Regionale 12 giugno 2009, n. 18 “Accoglienza dei richiedenti  
Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle  
Comunità locali”**

**PIANO REGIONALE**

**Triennio 2019-2021**


Il Dirigente  
Dott. ...

## REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

**INDICE**

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
2. IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA IN ITALIA .....	6
3. IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA IN CALABRIA .....	11
4. L'AZIONE REGIONALE E LA LEGGE 18/2009 .....	15
5. IL PIANO TRIENNALE REGIONALE ACCOGLIENZA.....	17
5.1 STRATEGIA.....	17
5.2 OBIETTIVI .....	18
5.3 LINEE DI INTERVENTO .....	19
6. BENEFICIARI.....	20
7. DESTINATARI.....	20
8. RISORSE FINANZIARIE, TECNICHE E ORGANIZZATIVE .....	20
10. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE .....	21

REGIONE CALABRIA  
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI



## 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

### A. INTERNAZIONALI

- “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (Risoluzione 217(III)<sup>1</sup>;
- Convenzione relativa allo status dei rifugiati, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, ratificata dall’Italia con la legge del 24 luglio 1954 n.722<sup>2</sup>;
- Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989;
- Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, resa esecutiva in Italia dalla Legge n. 523 del 1992<sup>3</sup>;
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (...); per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria. Adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 2000, ratificati e resi esecutivi con Legge 16 marzo 2006 n. 146;

### B. EUROPEI

- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’ordinamento italiano con legge 848/1955;
- “Carta Europea dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea” approvata dal Parlamento dell’Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000;
- Regolamento (CE) N. 343/2003 del Consiglio del 18 Febbraio 2003 c.d. Regolamento Dublino 2 “Criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo”;
- Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide;

### C. NAZIONALI

- Costituzione Italiana - Principi Fondamentali.
- LEGGE 28 febbraio 1990, n. 39 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo”;
- LEGGE 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- D.lgs. del 25 luglio del 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la

<sup>1</sup> La *Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo* approvata a Parigi dall’assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948.

<sup>2</sup> La *Convenzione* di Ginevra è stata ratificata dall’Italia con la Legge 24 luglio 1954, n. 722, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951*. Anche le modifiche apportate alla Convenzione dal Protocollo di New York sono state recepite nel nostro ordinamento con la legge 14 febbraio 1970, n. 95.

<sup>3</sup> La *Convenzione* di Dublino è stata ratificata con la Legge 23 dicembre 1992, n. 523, *Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990*.

## REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

- disciplina dell'immigrazione", regolamenti di attuazione e s.m.i.;
- DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  - LEGGE 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
  - LEGGE 11 agosto 2003, n. 228. "Misure contro la tratta di persone;
  - DPR 16 settembre 2004, n. 303 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato";
  - D.lgs. 30 maggio 2005 n.140, "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri";
  - D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
  - D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 "Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare e s.m.i";
  - Ministero dell'Interno – D.M. del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2007, Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione;
  - Ministero dell'Interno - Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo - 7 marzo 2007;
  - D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
  - D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato";
  - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, "Vademecum per l'accoglienza dei profughi", 21 luglio 2011;
  - D.lgs. 28 giugno 2012, n. 108 "Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 108, da' attuazione alla direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati (direttiva sulla "Carta Blu")
  - D.lgs 21 febbraio 2014, n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (14G00028)";
  - D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti di protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";
  - D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.(Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015);
  - D.lgs 29 ottobre 2016, n. 203 "Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali" ;
  - D.lgs. 4 marzo 2017, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla


IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Lucia Paganò



- prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”;
- LEGGE 13 aprile 2017, n. 46 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale. (17G00059);
  - LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062)”;
  - D.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;
  - LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (18G00161) (GU n.281 del 3-12-2018)”;

#### D. REGIONALI

- Statuto della Regione Calabria che all’art. 2 (Principi e finalità) prevede il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l’effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi;
- Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”, in attuazione della legge n.328/2000.
- Legge Regionale 12 giugno 2009, n. 18 “Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali”;
- Legge Regionale n. 28/2004 “ Istituzione garante per l’infanzia e l’adolescenza”
- Legge Regionale 12 febbraio 2016, n. 3 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare)”;
- Legge Regionale n.1/2018 “Istituzione del Garante Regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”;



## 2. IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA IN ITALIA

Nel corso dell'ultimo ventennio l'immigrazione in Italia ha assunto dimensione permanente e strutturale. Al 01.01.2018 la popolazione straniera residente si è attestata all'8,5% del totale (+1,9 rispetto al 2016), con una distribuzione per aree che vede il Nord (sia Ovest che Est) primeggiare (33,4 e 24,3%), ma con un andamento in flessione rispetto all'aumento nelle aree del Centro (26%) e del Sud (11,8)<sup>4</sup>.

In termini di valori assoluti i residenti stranieri totali risultano 5.144.000, di cui 3,7 mln non-comunitari, 2/3 dei quali titolari di permesso permanente; 1,5 sono invece gli italiani di origine straniera.

Un volume di presenze con forte impatto sociale ed economico: 1/10 della popolazione scolastica è costituita da alunni stranieri o di origine straniera: 1,3 mln sono nati in Italia. Per quanto riguarda la parte economica, gli occupati non italiani sono il 10,5% del totale e sono impiegati, prevalentemente, in settori ad alta intensità di lavoro e profili a basso livello di qualificazione: "16,6% costruzioni, 16,9% nell'agricoltura, 18,5% negli alberghi e ristorazione, 71% nei servizi domestici"<sup>5</sup>. Secondo gli studi specialistici, i lavoratori stranieri sono la parte più colpita dal differenziale salariale e da scarsa mobilità professionale: elementi tipici di un mercato rigidamente stratificato come quello italiano. In ogni caso, nel rapporto costi-benefici sul quale tanto si dibatte, il saldo dell'immigrazione fornito dall'INPS risulta positivo: gli stranieri contribuiscono infatti con 19,2 mld di introiti a fronte di 17,5 mld di spesa pubblica.

A caratterizzare l'attenzione politica e le strategie di intervento sono stati negli ultimi anni, però, i flussi migratori cosiddetti non programmati, che hanno riguardato la Penisola a causa anche della sua peculiare configurazione territoriale nel Mediterraneo. Si è passati da migrazioni in entrata di ordine economico e di ricongiungimento familiare, a quelle contrassegnate soprattutto da flussi motivati dalla ricerca di asilo, connesse alle gravi crisi umanitarie che si sono succedute nel tempo e che hanno ridefinito, più nella percezione collettiva che nei dati statistici<sup>6</sup>, l'immagine dell'Italia da "Paese di transito" per i rifugiati a "Paese di asilo permanente"<sup>7</sup>.

Un flusso che ha origine alla fine degli anni ottanta proveniente da Paesi europei, Albania ed ex-Jugoslavia, e che si allarga all'Iraq tra il '99 e il 2000. Dal 2001 al 2013, sebbene le domande di asilo nel nostro Paese abbiano registrato cifre modeste (19.000 mediamente all'anno) se comparate con i Paesi del centro e nord Europa, si sono però distinte sia per l'elevato numero di Paesi di origine coinvolti, sia per l'eterogeneità dei fattori che sono alla base dei movimenti migratori: agli iracheni, si sono infatti aggiunti gli eritrei, i somali e dal 2008 la composizione per provenienza è andata ulteriormente ampliandosi con coloro che provenivano dall'Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Costa d'Avorio, Nigeria e Ghana<sup>8</sup>.

A partire, soprattutto dal 2014, parallelamente ad un restringimento dei canali di ingresso legali, si incrementa il numero di coloro che presentano richiesta di protezione internazionale. Dai richiedenti asilo provenienti dai principali Paesi coinvolti in conflitti armati tra Stati, si affiancano quelli in fuga da instabilità politica, conflitti interni (politico-civili o tra gruppi di appartenenza), ma anche le vittime delle conseguenze dei cambiamenti climatici che molto spesso hanno aggravato e acuitizzato

<sup>4</sup> Fonte: Demo Istat, <http://demo.istat.it/strasa2018/index.html>

<sup>5</sup> Centro Studi e Ricerche IDOS, *Dossier Statistico Immigrazione*, 2018, p. 257.

<sup>6</sup> A. Balduzzi, *Come relativizzare e capire la presunta invasione migratoria dal paese nordafricano verso l'Italia*, in Limes 24.09.2018, <http://www.limesonline.com/la-vera-fuga-dei-migranti-dalla-tunisia-sbarchi-italia/108769?prv=true>; M. Ambrosini, *Flussi migratori: 2018 stabile*, 09.01.2018, in <https://www.lavoce.info/archives/50502/flussi-migratori-un-2018-all'insegna-della-stabilita/>

<sup>7</sup> Monia Giovannetti, *L'orizzonte dell'asilo e della protezione dello straniero*, in "Questione Giustizia" 2/2018.

<sup>8</sup> Commissione Nazionale Asilo, *Quaderno statistico dal 1990 al 2018*, in [http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/quaderno\\_statistico\\_per\\_gli\\_anni\\_1990-2018.pdf](http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/quaderno_statistico_per_gli_anni_1990-2018.pdf)

lo stato di povertà assoluta già presente in molti Paesi. Tra il 2014 e il 2017 il numero di persone che hanno fatto richiesta di protezione internazionale è raddoppiato, passando da poco più di 63.000 a oltre 130.000 nel 2017<sup>9</sup>, quest'ultimo, in assoluto, l'anno con il maggior numero di istanze mai registrate in Italia. Da allora, e a partire dalla stipula del *Memorandum d'intesa tra Italia e Libia* (2 febbraio 2017), si è progressivamente assistito ad una drastica riduzione delle richieste d'asilo che, appunto, già nel 2018 risultano essere pari a 53.596 (- 59% rispetto al 2017).

Con l'emergere delle migrazioni forzate che mutano lo scenario di contesto, tenuto conto delle spontanee esperienze decentrate di accoglienza, nel 2001 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) - ha proceduto alla sottoscrizione di un apposito protocollo per la realizzazione di un sistema pubblico strutturato e integrato di accoglienza, denominato "*Programma Nazionale Asilo*" (PNA)<sup>10</sup>. Detto Piano viene pensato per garantire il coinvolgimento delle istituzioni centrali e periferiche, e gli *stakeholders* competenti, in un'ottica di condivisione delle scelte e delle responsabilità, con l'obiettivo di promuovere un modello di accoglienza il più possibile rispondente alle esigenze di categorie diverse di beneficiari. Si procedeva, pertanto, alla sperimentazione di una metodologia in base alla quale si sono successivamente costituiti sistemi di accoglienza istituzionalizzati e più strutturati. Con la legge sull'immigrazione (*Legge n. 189/02 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"*), infatti, il sistema viene giuridicamente formalizzato con l'istituzione dello SPRAR "*Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati*". Nel quadro dell'approvazione della stessa legge viene costituita, altresì, la struttura di coordinamento del sistema - *il Servizio Centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli Enti locali* - la cui gestione è affidata dal Ministero dell'Interno all'ANCI con apposita convenzione.

Il processo avviato è incardinato su un procedimento che mira al rafforzamento di una *governance* dell'immigrazione incentrata sulla logica di sussidiarietà, ovvero su una strategia di sistema che non può che coinvolgere tutti i livelli di governo, tanto più quelli di prossimità che, nel 2017, porterà all'adozione del Piano Nazionale per l'Integrazione<sup>11</sup>. L'architrave su cui poggia quest'ultimo documento di indirizzo istituzionale è la garanzia dell'effettività dei diritti costituzionalmente riconosciuti. Pertanto, la gestione del pluralismo - sia esso culturale, linguistico che religioso -, derivante dall'immigrazione, deve tradursi in politiche di integrazione, ovvero in "un'azione sistematica multilivello alla quale contribuiscono Regioni, Enti locali e Terzo settore, tutti chiamati a sviluppare un'azione coordinata che consenta, attraverso politiche orientate a valorizzare le specificità, il pieno inserimento degli stranieri nelle comunità di accoglienza"<sup>12</sup>.

Lo SPRAR (ora SIPROIMI e della cui trasformazione si parlerà nel proseguo), è composto "*dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono: il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e*

<sup>9</sup> Commissione Nazionale Asilo, *op. cit.*

<sup>10</sup> E. Ghizzi Gola, *Il quadro normativo del sistema di accoglienza dei richiedenti e titolari protezione internazionale*, in "ADIR - L'Altro Diritto", 2015, <http://www.adir.unifi.it/rivista/2015/ghizzi/cap1.htm>

<sup>11</sup> Il D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 prevede che il Tavolo di Coordinamento Nazionale, insediato presso il Ministero dell'Interno, predisponga ogni due anni, salva la necessità di un termine più breve, un Piano Nazionale degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. Nel dettaglio, il Piano individua le linee d'intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei titolari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, all'accesso, all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione, nonché al contrasto delle discriminazioni.

<sup>12</sup> Ministero dell'Interno, *Piano Nazionale d'Integrazione dei titolari di protezione internazionale*, Ottobre 2017, p. 5.

REDAZIONE  
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

## REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello; la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza; il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata"; le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti "enti gestori", soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi; la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione"<sup>13</sup>.

Dalla **Tabella 1 - I numeri dello SPRAR (gennaio 2019)** - è possibile estrapolare nel dettaglio i dati elaborati dal Ministero dell'Interno e dal Servizio Centrale, relativi ai progetti territoriali, agli Enti locali titolari dei progetti, ai posti finanziati dalla composizione di base della rete SPRAR. A gennaio 2019, risultano attivi 875 progetti (671 ordinari, 155 per minori non accompagnati MSNA, 49 per persone con disagio mentale o disabilità) affidati a 746 enti locali titolari di progetto (645 Comuni, 19 Province, 28 Unioni di Comuni, comprese le ex Comunità Montane e le Unioni Montane di Comuni, e 54 altri enti tra Aziende Sociali Consortili, Ambiti Territoriali, Comuni Associati, Comunità Comprensoriali, Consorzi, Distretti Sanitari, Società della Salute), coinvolgendo in totale oltre 1.800 Comuni. Risultano così finanziati 35.650 posti (31.216 ordinari, 3.730 per minori non accompagnati, 704 per persone con disagio mentale o disabilità)<sup>14</sup>.

**Tabella 1: I numeri dello SPRAR (gennaio 2019)**  
I numeri della rete SPRAR/SIPROIMI - Progetti Territoriali gennaio 2019

<b>PROGETTI</b>	<b>875</b>	671 ordinari 155 per minori non accompagnati (compresi 24 progetti FAMI) 49 per persone con disagio mentale o disabilità
<b>ENTI LOCALI TITOLARI DI PROGETTO</b>	<b>746</b>	645 Comuni 19 Province 28 Unioni di Comuni (Comprese Comunità Montane e Unioni Montane di Comuni) 54 Altri Enti (Aziende sociali consorziali, Ambiti territoriali, Comuni associati, Comunità comprensoriali, Consorzi, Distretti sanitari, Società della salute) <i>Oltre 1.800 comuni coinvolti in totale</i>
<b>POSTI FINANZIATI</b>	<b>35.650</b>	31.216 ordinari 3.730 per minori non accompagnati (compresi 413 posti FAMI) 704 per persone con disagio mentale o disabilità

REGIONE	TOTALE (con posti aggiuntivi)	di cui per Disagio Mentale o disabilità fisica	di cui Minori* non accompagnati	numero Enti locali titolari di progetto	numero progetti
ABRUZZO	746	0	92	14	17
BASILICATA	660	10	122	19	24
CALABRIA	3.537	87	414	109	123
CAMPANIA	2.883	0	209	86	89
EMILIA ROMAGNA	3.038	73	540	23	35
FRIULI VENEZIA GIULIA	429	20	70	12	12
LAZIO	4.467	35	71	48	55
LIGURIA	1.021	0	87	26	27
LOMBARDIA	2.422	13	281	56	65
MARCHE	1.325	13	72	22	26
MOLISE	1.028	0	101	30	33
PIEMONTE	1.986	26	92	37	40
PUGLIA	3.445	169	371	92	112
SARDEGNA	400	0	32	17	17
SICILIA	4.756	209	529	82	112
TOSCANA	1.837	43	184	29	36
TRENTINO ALTO ADIGE	392	0	37	8	9
UMBRIA	469	6	63	14	17
VALLE D'AOSTA	25	0	0	1	1
VENETO	784	0	63	21	25
<b>TOTALI</b>	<b>35.650</b>	<b>704</b>	<b>3.730</b>	<b>746</b>	<b>875</b>

\*Comprensivi di 413 posti finanziati dal FAMI in 24 progetti

<sup>13</sup> Cfr: <https://www.sprar.it/la-storia>;

<sup>14</sup> Cfr: <https://www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar>.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Lucia Maori

Lo SPRAR, collocato all'interno della più ampia struttura del sistema d'accoglienza pensata per operare su tre principali livelli (soccorso e prima assistenza, prima accoglienza, seconda accoglienza) e garantire il supporto necessario a iniziare un percorso d'inclusione nella società italiana<sup>15</sup>, è destinato ad assumere il ruolo di primo piano nel sistema. Come sopra richiamato, la strategia definita nel "Piano nazionale d'integrazione per i titolari di protezione internazionale" del Ministero dell'Interno, mira infatti a utilizzare nel migliore dei modi il periodo di accoglienza, prevedendo che alcune attività di supporto all'integrazione siano offerte fin da subito anche ai richiedenti oltre che ai beneficiari di protezione internazionale, nelle more del superamento della parte emergenziale del sistema (CAS) e dei grandi numeri (CARA), in favore dello SPRAR, quale sistema di accoglienza diffusa ed integrata, attraverso l'ampliamento dell'adesione dei Comuni ai progetti locali fino a farlo diventare un unico sistema di accoglienza.

Una strategia basata su un sistema definito di "rete policentrica di servizi" e, come detto, sul principio della sussidiarietà, attraverso il riconoscimento, a norma di legge, del ruolo di tutti gli attori istituzionali coinvolti nei processi d'integrazione dei migranti: Stato, Regioni e Autonomie locali con il supporto delle associazioni del settore.

L'obiettivo era quello di portare a piena attuazione l'Intesa sancita in Conferenza unificata nel 2014 e l'accoglienza più orientata all'integrazione, elevando anche il livello dei servizi offerti nei CAS, attraverso:

- la creazione delle condizioni che consentano il precoce avvio del percorso d'integrazione sin dalla prima accoglienza, in particolare includendo l'insegnamento della lingua e l'orientamento culturale sin dall'inizio;
- l'implementazione dei servizi volti all'integrazione in tutte le strutture, con particolare attenzione ai CAS, specialmente nei casi in cui essi svolgano il ruolo di centri di seconda accoglienza;
- la previsione nei bandi per la gestione dei centri di accoglienza di figure professionali competenti, in grado di lavorare in contesti multiculturali e di mediazione sociale, assicurando particolare attenzione a situazioni di vulnerabilità, alle differenze di genere e all'unità dei nuclei familiari.


L'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, oggi Legge 132/2018, è però destinato a produrre un drastico ridimensionamento della portata operativa e della visione ispiratrice dello SPRAR, ora SIPROIMI (*Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati*), considerato a livello europeo una buona prassi di integrazione oltre che di accoglienza.

Il succitato provvedimento normativo interviene, innanzitutto, abrogando l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari con l'introduzione di fattispecie a carattere temporaneo quali i cosiddetti "casi speciali" e la "protezione speciale". Senza voler entrare nel merito di disquisizioni attorno ai requisiti e presupposti applicativi della protezione umanitaria (P.U.)<sup>16</sup>, al suo valore giuridico costituzionale e di tutela ampia ed effettiva dei diritti umani fondamentali, né nel merito del dibattito attorno alla dinamica italiana dei riconoscimenti delle P.U. che parrebbero giustificare l'odierna revisione normativa<sup>17</sup>, appare, tuttavia, opportuno riflettere sui possibili effetti della

<sup>15</sup> Ministero dell'Interno, *op. cit.*, Ottobre 2017.

<sup>16</sup> Per una trattazione più approfondita si rimanda, tra gli altri, a: C. Padula, *Quale sorte per il permesso di soggiorno umanitario dopo il dl 113/18*, in "Questione Giustizia", <http://questionegiustizia.it/articolo/quale-sorte-per-il-permesso-di-soggiorno-umanitario-dopo-il-dl-1132018-21-11-2018.php>; F. Gallo, *Asilo, Protezione internazionale: Disposizioni generali (artt. 1-2 d.lg. n. 251/2007), Valutazione delle domande di protezione internazionale (artt. 3-6 d.lg. n. 251/2007); Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (artt. 1-3, 5, 5-bis d.lg. n. 142/2015)*, in D. Manzione (a cura di), *Codice dell'Immigrazione e Asilo*, Giuffrè Editore, 2018; M. Acierio, *La protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani*, in "Questione Giustizia 2/2018"; N. Zorzella, *La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano*, in "Diritto, Immigrazione, Cittadinanza", Fascicolo 1/2018.

<sup>17</sup> Secondo quanto riportato nelle FAQ di recente pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno, la revisione normativa è motivata dal fatto che "l'ampia discrezionalità, insieme ad una interpretazione estensiva della giurisprudenza, aveva portato ad una applicazione così eterogenea che contrastava addirittura con la stessa *ratio* giuridica della tutela, che comunque presupponeva casi di



riforma; interrogarsi, cioè, sulle possibili conseguenze che la rivisitazione in atto dell'impianto normativo potrebbe generare in termini di riduzione delle forme di tutela e delle eventuali vulnerabilità generabili da un restringimento dei diritti sociali esercitabili. Non è un caso, infatti, che autorevoli organizzazioni, prime fra tutti l'UNHCR, sul punto abbiano sottolineato che "pur considerando lo sforzo del Governo di regolamentare entro parametri definiti (...) le forme di protezione nazionali complementari, l'UNHCR ritiene che l'implementazione della norma, introdotta al fine di circoscrivere l'ambito di valutazione della P.U., possa risultare difficoltosa e creare situazioni di incertezza e potenziale disparità di trattamento"<sup>18</sup>.

In secondo luogo, ed in questo ambito si focalizza il maggiore attenzionamento per gli effetti generabili, la legge 132/2018 introduce una chiara distinzione tra l'accoglienza dei richiedenti asilo nei centri *ex art. 9 e 11 del D. Lgs. 142/2015* e quella dei beneficiari di protezione internazionale e dei minori non accompagnati all'interno della rete SPRAR, ora SIPROIMI.

Il disposto normativo prevede che i centri governativi, riservando le attività di integrazione e di inclusione sociale ai soli beneficiari di protezione internazionale (esclusi pertanto dall'accoglienza nel SIPROIMI i titolari dell'abolita protezione umanitaria, degli attuali permessi per casi o protezione speciale e dei richiedenti asilo), diventino luoghi dove gli stessi siano destinati a permanere per tutta la durata della procedura di asilo, anche in caso di presentazione di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

Di fatto, la norma, nel prevedere tale indirizzo, riconsegna un ruolo primario ai centri collettivi di grandi dimensioni, abbassando inoltre i livelli di servizio offerti, che finiscono con l'essere circoscritti ai servizi primari<sup>19</sup>.

L'inevitabile conseguenza dell'entrata in vigore della succitata legge è quella di fare lievitare il numero delle persone senza alcun riferimento sul territorio, a seguito della loro fuoriuscita dal sistema di accoglienza, proprio quando il Rapporto 2017 del Sistema Centrale quantificava che sul totale dei 39.995 accolti, il 36,1% era costituito da richiedenti protezione internazionale (-13,6% rispetto all'anno precedente) e il 36% è titolare di protezione umanitaria (+ 38,1% sul dato del 2016): persone, queste ultime, destinate, appunto, a perdere il diritto alla permanenza nel sistema e a creare un bacino di persone, di fatto, senza dimora.

---

eccezionale e temporanea gravità. Nel tempo si era così determinata una situazione paradossale: un altissimo numero di permessi di soggiorno per c.d. motivi umanitari, comprensivi delle più svariate ipotesi, che comunque non hanno portato all'inclusione sociale e lavorativa dello straniero".

<sup>18</sup> UNHCR, *Nota tecnica Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113*, p. 3.

<sup>19</sup> ASGI, *Manifeste illegittimità costituzionali delle norme del decreto-legge 4.10.2018, n. 113 concernenti permessi di soggiorno per motivi umanitari, protezione internazionale e cittadinanza*, 15-10-2018, pp. 22/25: La riforma pare ritornare ad una fase precedente in cui i CAS sono il "non" sistema di accoglienza per la generalità dei richiedenti asilo, in violazione della Direttiva UE sull'accoglienza che consente simili riduzioni di *standard* soltanto per periodi temporanei e per eventi imprevedibili, mentre le strutture dello SPRAR sono sempre più riservate a minori (non sempre), a titolari di protezione internazionale e spesso a chi si trova in condizioni (spesso familiari) disperate. Pertanto, la valutazione secondo cui in fondo lo SPRAR non sia interamente abrogato, ma sia soltanto trasformato appare fuorviante, perché omette di considerare che ciò che ha reso lo SPRAR un sistema efficiente e razionale è proprio la caratteristica del sistema SPRAR finora vigente di sistema unico di accoglienza dentro un'unica logica di gestione territoriale per tutti gli asilanti indigenti.

IL DIRIGENTE  
Dott. Luca Maeri

### 3. IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA IN CALABRIA

Fra le venti regioni italiane, la Calabria si colloca al tredicesimo posto per numero di residenti stranieri. Al 01 gennaio 2018 la popolazione straniera è pari a 108.494 unità, circa il 5,2% della popolazione complessiva (*fonte Demoistat*)<sup>20</sup>, con un *trend* di crescita che si conferma positivo rispetto agli anni precedenti e con punte di incidenza che superano il 20%. Se si scorporano le due parti della popolazione residente calabrese (cittadini italiani e residenti stranieri), si può osservare come nell'arco di otto anni (2008-2016) la popolazione italiana sia notevolmente diminuita, mentre di contro quella straniera sia aumentata. Relativamente al genere<sup>21</sup>, le donne rappresentano il 49% dei residenti stranieri; per quanto riguarda le nazionalità, invece, i rumeni occupano il primo posto con quasi 1/3 dell'intero gruppo, seguiti dai marocchini e da altri due gruppi europei (bulgari e ucraini); con riguardo alle tipologie di permesso di soggiorno, infine, il 52% dei cittadini residenti non appartenenti alla UE è in possesso di un titolo di lungo periodo.

Guardando, invece, alla distribuzione territoriale delle presenze straniere, il fenomeno è però articolato in misura diversa nelle cinque province calabresi. I due terzi circa dei residenti stranieri in Calabria risulta, infatti, concentrato nelle province di Cosenza e Reggio Calabria; seguono quella di Catanzaro e, con un notevole distacco, per i valori assoluti nettamente inferiori, le due province di Crotone e Vibo Valentia. Una distribuzione che rispecchia in larga misura le dimensioni della popolazione residente nei diversi contesti provinciali e che tiene conto, altresì, delle interrelazioni tra sviluppo demografico e produttività economica.

**Tabella 2: Classifica per province della popolazione straniera residente in Calabria all'1.01.18**

Provincia	Popolazione Straniera			% sul Tot. Pop. Residente
	Maschi	Femmine	Totale	
Catanzaro	9.571	9.569	19.140	5,3%
Cosenza	16.997	18.562	35.559	5,0%
Crotone	8.306	4.483	12.789	7,3%
Reggio Calabria	16.540	16.330	32.870	6,0%
Vibo Valentia	3.918	4.218	8.136	5,1%
<b>Totale</b>	<b>55.332</b>	<b>53.162</b>	<b>108.494</b>	<b>5,5%</b>

Fonte: ns elaborazione su dati Demo Istat

Come noto, infatti, i cittadini stranieri non comunitari (residenti e non) sul territorio offrono un notevole apporto in termini di forza lavoro nei settori prevalenti dell'economia calabrese legati principalmente all'agricoltura, al turismo stagionale, all'assistenza domestica, con impieghi - al pari del panorama nazionale - nelle mansioni meno qualificate. I principali settori di impiego della manodopera straniera sono: l'agricoltura, i servizi alle famiglie e i servizi commerciali e turistici.

Altrettanto positiva è una certa vivacità dell'imprenditorialità straniera: negli elenchi Camerali le imprese gestite a titolo individuale, o a maggioranza di cittadini nati all'estero, nel 2016 risultano essere 14.367 (rispetto al 2015 si registra un incremento in termini assoluti di 609 unità), costituendo il 7,8% del tessuto produttivo regionale, in prevalenza nei settori del commercio e dei servizi.

Vi è però un discrimine evidentemente tra le grandi aree urbane, dove si concentrano gli immigrati

<sup>20</sup> Demo Istat, *Demografia in cifre - Cittadini stranieri - Popolazione residente straniera al 01 gennaio 2018*

<sup>21</sup> Centro Studi e Ricerche IDOS, *Dossier Statistico Immigrazione 2018*, Arti Grafiche Picene.



## REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

impiegati nel settore dei servizi alla persona e commerciali, e i comuni rurali, dove si concentra la manodopera straniera impiegata in agricoltura. Tendenzialmente, l'agricoltura rappresenta il primo settore di impiego per gli immigrati nella provincia di Crotona e secondo settore in tutte le altre (Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia), mentre i servizi alla persona rappresentano il primo settore nelle tre grandi città calabresi Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro.

Rispetto alle altre regioni, in Calabria la questione lavorativa degli immigrati appare più articolata, alla luce degli indici e delle variabili socio-economiche della realtà regionale. Crisi economica, condizioni di lavoro particolarmente fragili, disoccupazione, scarsa competitività d'impresa, lavoro sommerso e presenza della criminalità organizzata sono fattori che rendono estremamente precario il tessuto sociale ed il mercato del lavoro regionale. I più esposti in tali contesti, sono proprio gli immigrati, costretti a svolgere i lavori più usuranti, pericolosi e mal retribuiti, che nel settore agricolo sfociano in forme di vero e proprio sfruttamento e di tratta<sup>22</sup> e per tali ragioni oggetto di necessario attenzionamento istituzionale.

Al pari di quanto accade nelle altre regioni d'Italia, anche in Calabria, infatti, la componente straniera nella manodopera agricola mostra una crescita tendenziale, rappresentando il secondo settore di assorbimento della forza lavoro straniera e il 28% della manodopera totale, con un'incidenza sul totale degli addetti che risulta più che triplicata nel periodo 2008/2015.

**Tabella 3: Incidenza del numero di occupati stranieri sul totale degli occupati in Calabria e in Italia. Anni 2008 e 2015**

	Anno 2008			Anno 2015		
	V.A.	Occupati stranieri %	Occupati italiani %	V.A.	Occupati stranieri %	Occupati italiani %
Calabria	50.200	5,6	94,4	56.400	12,6	87,4
Italia	826.200	0,5	99,5	41.100	4	96

Fonte: Rielaborazione su dati Flai Cgil – Op. Cit., p. 65

Motivi demografici, progressiva dequalificazione dell'intero settore agricolo, intermittenza ed instabilità dell'offerta, mancanza di alternative, sono tutti fattori che in un processo di vicendevole rinforzo fanno sì che, specie nelle fasi di raccolta e in misura minore nelle fasi di lavorazione dei campi, i lavoratori stranieri stiano progressivamente sostituendo il bracciantato agricolo calabrese, senza che al valore economico che detta forza lavoro porta con sé per la sopravvivenza di un settore produttivo, si associ il riconoscimento di un valore sociale. Anzi, proprio il contesto caratterizzato da condizioni lavorative di sfruttamento, o da pratiche illecite e assenza di riconoscimento dei diritti, ha generato la formazione di insediamenti spontanei o abusivi, di ghetti, tendopoli, che loro malgrado diventano l'unico luogo dove trovano dimora e socializzazione, non solo i braccianti ma anche chi è fuoriuscito dal sistema di accoglienza o non ha alternative abitative e lavorative.

Tutto ciò genera problematiche complesse, in cui condizione sociale di irregolarità, informalità, estrema mobilità si associa a situazioni lavorative caratterizzate da forme di sfruttamento ed illegalità (caporalato, sfruttamento, tratta di esseri umani)<sup>23</sup>, in un circuito di emergenza,

<sup>22</sup> Carchedi F., Galati M., Saraceni I. (a cura di), *Lavoro indecente I braccianti Stranieri nella piana Iamantina*, 2017, Soveria Mannelli, Rubettino Editore.

<sup>23</sup> L'impiego degli stranieri in agricoltura, la presenza del CARA secondo in Europa per capienza (Isola di Capo Rizzuto) e delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale (Crotona e Reggio Calabria) ha determinato in Calabria la nascita di insediamenti informali (specie nelle Piane di Gioia Tauro e Sibari, oltre che Crotona). Si tratta di luoghi ad alto rischio sociale (tendopoli, baraccopoli), caratterizzati da problematiche riguardanti la dimensione socio-sanitaria, alloggiativa e della sicurezza, ma nonostante tutto tali da configurare queste sub-aree come "poli attrattivi" di manodopera straniera proveniente anche da altre regioni e di richiedenti asilo. In questi insediamenti di marginalità sociale, si rilevano devianze legate allo sfruttamento, alla tratta di essere umani, al caporalato, e situazioni di gravi instabilità, talvolta sfociate anche in violenti scontri, come per i noti fatti di Rosarno nel 2010, nell'uccisione del ventinovenne maliano, Sacko Soumayla, bracciante ospite della tendopoli di San Ferdinando nel 2018 o nelle morti del senegalese Moussa Ba, della nigeriana Becky Moses e del gambiano Surawa Jaithe causate dai roghi nelle tendopoli.



vulnerabilità e degrado che si autoalimenta minando la coesione sociale dei territori ed inasprando forme di intolleranza proprio nei luoghi in cui insistono tali insediamenti.

Proprio con riguardo a questa situazione, grazie ad un presidio sanitario durato cinque anni, MEDU (Medici per i Diritti Umani) nel Rapporto di maggio 2018 evidenzia che, nonostante la regolarità del soggiorno, nella Piana di Gioia Tauro, meno di 3 persone su 10 lavorano con contratto (27,82%), con un lieve, ma insufficiente, incremento rispetto agli anni precedenti: erano il 21% nella stagione 2016/2017, l'11% nella stagione 2014/2015). Nella quasi totalità dei casi, tuttavia, il possesso della lettera di assunzione o di un contratto formale non si accompagna al rilascio della busta paga, alla denuncia corretta delle giornate lavorate ed al rispetto delle condizioni di lavoro così come stabilite dalla normativa nazionale o provinciale di settore e l'accesso alla disoccupazione agricola risulta precluso alla gran parte dei lavoratori. Si tratta di dati particolarmente allarmanti, che denotano condizioni lavorative di sfruttamento o caratterizzate dal mancato rispetto dei diritti e delle tutele fondamentali dei lavoratori agricoli, che pure rappresentano tuttora il carburante per l'economia locale.

A queste descrizioni strutturali sull'immigrazione in Calabria, se ne associano altre di flusso. E' indubbio, infatti, che a influenzare l'andamento e le caratterizzazioni che il fenomeno ha assunto in regione siano state anche le migrazioni forzate e gli arrivi dei migranti via mare. Ed è in tale contesto, anche per la sua peculiare posizione geografica e per la chiusura della rotta balcanica<sup>24</sup>, che la Calabria ha guadagnato un ruolo importante nel sistema nazionale di accoglienza, confermato nel 2017. Il Dossier Statistico Immigrazione calcola, infatti, che sul totale di 176.523 persone inserite nel sistema d'accoglienza nazionale, l'incidenza riferibile alla Calabria è pari al 4% "che si colloca al 10° posto tra le regioni per distribuzione di tale contingente"<sup>25</sup>.

A partire dalle prime esperienze di accoglienza dei richiedenti asilo nate nell'ambito del già citato PNA (Riace, Badolato, Cosenza, Acquafredda e Crotona), a cui si è associata la presenza dei centri governativi di primo soccorso ed accoglienza, si è progressivamente sviluppata una rete locale di seconda accoglienza che, nel 2018, ha assunto il primato nazionale in termini di progetti attivati, con un protagonismo degli Enti locali che non trova omologhi nelle altre regioni italiane<sup>26</sup>.

I dati elaborati dal Servizio Centrale (Tabella 4: Numero progetti SPRAR per provincia. Gennaio 2019) confermano il ruolo preponderante assunto dalla Calabria. Gli enti titolari del progetto risultano essere in numero di 113, mentre i progetti attivi e finanziati si attestano a 123, di cui 99 ordinari, 14 per i minori non accompagnati, oltre 3 relativi al FAMI<sup>27</sup>, 7 rivolti al disagio mentale o disabilità, per un totale complessivo di 3537 posti in accoglienza. Dagli stessi indicatori statistici è possibile ricavare il dettaglio del numero di progetti attivati in capo alla rete SPRAR, per ogni provincia del territorio calabrese (la Calabria è la terza Regione per numero di posti e la prima per numero di progetti).

<sup>24</sup> L. Canali, *Le rotte dei migranti verso l'Europa in una carta esclusiva per Limesonline*, 08.01.2016, <http://www.limesonline.com/la-fortezza-europa-contro-i-migranti/88909?prv=true>; Internazionale, *Cosa prevede l'accordo sui migranti tra Europa e Turchia*, 18 marzo 2016, in <https://www.internazionale.it/notizie/2016/03/18/cosa-prevede-l-accordo-sui-migranti-tra-europa-e-turchia>

<sup>25</sup> Centro Studi e Ricerche IDOS, *Dossier Statistico Immigrazione 2017*, Arti Grafiche Picene, p. 420.

<sup>26</sup> Numeri Rete SPRAR/SIPROIMI Gennaio 2019, in <https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2019/02/SPRAR-SIPROIMI-Numeri-SITO-2019-01-31.pdf>. I dati riferiti a gennaio 2019 confermano per la Calabria 123 Progetti Sprar, di cui 109 gestiti dai Comuni, pari al 15% sul totale nazionale, per un totale complessivo di 3527 posti in accoglienza, di cui 414 per MSNA ed anche in questo ambito la Regione si distingue proponendosi nel sistema dell'accoglienza come la terza Regione per numero di posti e la prima per numero di progetti.

<sup>27</sup> FAMI - "Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020" è uno strumento finanziario istituito con Regolamento UE n. 516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

## REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

**Tabella 4 - Regione Calabria: numero progetti SPRAR per provincia. Gennaio 2019.**

Provincia	Progetti Sprar in Calabria			Totale Progetti
	Ordinari	MSNA	Disagio Mentale o disabilita	
Catanzaro	16	4	1	21
Cosenza	39	6 (+1 FAMI)	1	47
Crotone	9	1	0	10
Reggio Calabria	27	2 (+2 FAMI)	5	36
Vibo Valentia	8	1	0	9
<b>Totale</b>	<b>99</b>	<b>14 (3 FAMI)</b>	<b>7</b>	<b>123</b>

Fonte: ns. elaborazione su dati Servizio Centrale

Il livello di coinvolgimento degli Enti locali calabresi nel sistema di seconda accoglienza si è anche strutturato attraverso la costituzione di Coordinamenti provinciali (Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria) e la sottoscrizione, il 21 ottobre 2017, di un accordo tra ANCI Calabria e Prefetture, per favorire l'accoglienza diffusa dello SPRAR ed il superamento dell'accoglienza straordinaria dei CAS.

Un percorso virtuoso di accoglienza diffusa che ha prodotto vantaggi indiretti nel tessuto economico regionale, generando un'economia sociale e della solidarietà che ha associato alla crescita occupazionale una crescente professionalizzazione - specie delle giovani generazioni - nell'ambito del lavoro sociale (operatori e assistenti sociali, operatori legali, mediatori, psicologi, etc) aspetti dirimenti per una Regione ad alti indici di debolezza strutturale dell'economica e che l'entrata in vigore della L. 132/2018 potrebbe fortemente ridimensionare.

CONSIGLIO REGIONALE  
COMITATO ENTI LOCALI

#### 4. L'AZIONE REGIONALE E LA LEGGE 18/2009

Nell'ambito di un sistema di *governance* basato sul principio di sussidiarietà, la Costituzione assegna alle Regioni competenze legislative in materia di servizi sociali, politiche assistenziali e integrazione. Alla Regione spetta quindi il compito di delineare le strategie e le politiche di integrazione e di definire un coerente sistema di interventi e servizi sul territorio.

Per quanto riguarda l'immigrazione, il D.lgs. 286/98 assegna alle Regioni, in linea generale, gli interventi atti alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero. Più nello specifico, le misure di cui le Regioni, insieme agli Enti Locali, sono chiamate ad occuparsi riguardano l'integrazione sociale, gli interventi in materia di alloggio, assistenza sociale e istruzione.


Partendo da tali premesse nel corso degli anni la strategia di intervento della Regione Calabria nel settore si è articolata su tre macro-linee di azione: la promozione e consolidamento degli interventi di base; la valorizzazione dei contesti e delle professionalità; lo sviluppo delle reti locali ed extraregionali.

Sul piano prettamente operativo, tale strategia si è concretizzata nell'avvio e consolidamento di iniziative in tutti i settori ritenuti strategici per l'integrazione:

- il supporto alla conoscenza della lingua italiana, prima attraverso Accordi con il Ministero Lavoro e Politiche Sociali e poi mediante l'utilizzo delle risorse F.E.I. e F.A.M.I. con il Ministero dell'Interno;
- la valorizzazione della figura del mediatore interculturale, mediante il finanziamento di progetti per l'attivazione di sportelli per facilitare l'accesso ai servizi pubblici e di percorsi formativi, che si sono conclusi nel 2014 con l'approvazione dello *Standard* formativo e l'Istituzione, in via sperimentale, dell'Elenco dei mediatori interculturali (attualmente è in corso la valutazione per l'inserimento della figura nel Repertorio regionale delle qualifiche);
- l'attenzione a categorie particolarmente svantaggiate come le vittime di tratta, attraverso l'acquisizione della titolarità regionale, dal 2012 a tutt'oggi, dei progetti co-finanziati dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di lavoro sfruttato, attraverso il sostegno agli enti locali in prima linea sulla tematica (Comuni di Rosarno e di San Ferdinando) e la messa a punto di un piano di intervento interregionale (insieme a Puglia, Basilicata, Sicilia e Campania);
- lo sviluppo delle reti interregionali e transnazionali attraverso la partecipazione ad appositi progetti, l'ultimo dei quali Com.In.2.0, realizzato insieme alle Regioni Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata, dal quale è nato un accordo di collaborazione interregionale;
- lo sviluppo delle competenze in materia degli operatori pubblici e privati attraverso specifici percorsi di *capacity building*;
- lo studio del fenomeno attraverso l'istituzione del Comitato di studio regionale dell'immigrazione attraverso un'intesa con INAIL, INPS, UPI, UnionCamere, RECOSOL e Istat Calabria.

La realizzazione di tali interventi ha permesso alla Calabria di mettersi al passo con altre Regioni italiane sul piano dell'attenzione posta verso il fenomeno, ritagliandosi un posto di rispetto nei tavoli tematici interregionali e nazionali. Ciò ha favorito la possibilità di assicurare la presenza di riferimenti operativi sul territorio, in grado di fare da cassa di risonanza agli interventi programmatici e a favorirne la complementarietà e la sostenibilità.

Per quanto riguarda più strettamente il canale del sistema di accoglienza collegato alle richieste di protezione internazionale, nel 2009 la Regione ha formalizzato, con apposita delibera, il sostegno agli enti titolari di progetti SPRAR, mediante l'assegnazione di un contributo di € 1.000,00 per ogni posto assegnato, da utilizzare per progetti di inserimento lavorativo a supporto dei servizi di



assistenza garantiti dal Sistema. Tale sostegno si è interrotto nel 2013, a seguito della nuova graduatoria del Ministero dell'Interno che ha portato i posti da 95 ad oltre 1600.

Con la Legge n. 18/2009 "*Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali*" la Regione Calabria ha inteso dare organicità agli interventi di propria pertinenza sulle politiche di accoglienza, concorrendo alla tutela del diritto d'asilo, sancito dall'art. 10, terzo comma, della Costituzione della Repubblica.

La *ratio* della Legge è di coniugare immigrazione e sviluppo regionale in un'ottica di rivalutazione delle peculiarità locali e di interazioni tra le diverse caratteristiche socio-culturali. Accanto alla promozione di interventi specifici per l'accoglienza, la protezione legale e sociale e l'integrazione con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili (minori, le vittime di tortura o di gravi violenze, vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, dell'accattonaggio forzato), c'è l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle Comunità locali attive nell'accoglienza e interessate da un crescente spopolamento, o che presentano situazioni di particolare sofferenza socio-economica, attraverso il finanziamento di interventi, che possono consistere, ad esempio, nella creazione di nuove attività economiche imprenditoriali o nella ristrutturazione e riqualificazione di strutture, abitative e non, destinate all'ospitalità o a centri di aggregazione.

Il Piano Regionale è lo strumento di programmazione a valenza triennale previsto dalla Legge, con il quale l'Amministrazione regionale, sulla base dell'evoluzione e caratterizzazioni dell'immigrazione, promuove l'istituzione di un sistema territoriale al fine di: favorire modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, soprattutto in relazione al sistema del *welfare* e dello sviluppo locale; promuovere azioni specifiche funzionali al rafforzamento della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali; garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi. Il Piano è predisposto dal Settore della struttura amministrativa competente, oggi "Pari Opportunità, Politiche di Genere, Volontariato, Servizio Civile, Immigrazione" incardinato nel Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" che impartisce le disposizioni e gli interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo, dell'accoglienza e dell'integrazione tenendo conto, altresì, della complessiva pianificazione regionale in materia di inclusione sociale, sanità, formazione e sviluppo d'impresa locale.

Il Piano, approvato dalla Giunta, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione consiliare "Affari istituzionali, Affari generali e normativa elettorale", è sottoposto ad aggiornamento annuale e prevede la convocazione di apposita Conferenza regionale oltre che la costituzione di un Comitato di Garanti, istituito con medesima Legge.

U. BIANCHI  
Consiglio Regionale della Calabria

## 5. IL PIANO TRIENNALE REGIONALE ACCOGLIENZA

### 5.1 STRATEGIA

Il Piano Triennale in attuazione della Legge 18/09, deve configurarsi come azione sistemica in grado di determinare la creazione di un reale modello di accoglienza e integrazione in Calabria. Tale azione deve fondarsi, più in generale, su una lettura dinamica dei processi sociali<sup>28</sup>, a partire dall'analisi delle situazioni contingenti di bisogno e tenere in considerazione: le risorse tecnico-organizzative della Regione in materia di immigrazione e asilo nell'ambito dei vari Dipartimenti; la rete delle professionalità e delle esperienze maturate grazie agli interventi programmati o promossi dagli Enti Locali e dal privato sociale; lo stato e le modalità di funzionamento del sistema di *welfare* locale.

Elemento portante di tale impostazione è la costruzione di canali informativi, di apprendimento e di procedure per la condivisione delle strategie di intervento, mediante la costruzione concertata degli obiettivi, delle risorse, dei mezzi, nonché degli strumenti di monitoraggio e valutazione degli interventi di politica pubblica in materia di immigrazione.

Sulla base di tali premesse, gli approcci e le metodologie che saranno adottati per la realizzazione della programmazione regionale in oggetto sono:

1. approccio multi-agenzia: prevede la costruzione di ampie *partnership* attraverso la definizione di prassi condivise e la stipula di accordi e protocolli tra le diverse realtà del territorio, per promuovere una collaborazione stabile, strumentale a garantire la sostenibilità dei percorsi di inclusione e di accompagnamento all'autonomia dei destinatari;
2. valorizzazione delle istituzioni locali quali centri di un "sistema" a cui partecipano tutte le realtà del territorio coinvolte, in un'azione di corresponsabilità per lo sviluppo di un ambiente relazionale aperto alla multiculturalità;
3. multidisciplinarietà, intesa come adozione di un approccio in grado di integrare servizi afferenti a diverse aree di competenza e di prestazioni, costruendo un sistema unitario di interventi sulla persona;
4. approccio partecipativo degli operatori per facilitare l'acquisizione di competenze ed abilità sociali unitamente alla strutturazione di una rete di relazioni significative e stabili.
5. strategia comunicativa aperta, mirata e multicanale, in grado di raggiungere capillarmente i singoli destinatari, portando a compimento la realizzazione di una cittadinanza di dimensione eminentemente inclusiva e tendente all'uguaglianza di *status* e di dignità sociale.
6. progettazione individualizzata: attraverso la costruzione di piani di azione personalizzati e flessibili, identificando il percorso ottimale per il singolo soggetto, regolandone l'accesso alla fruizione dei servizi, valorizzando una logica multidisciplinare e garantendo la partecipazione attiva dei destinatari.

Per quanto concerne l'approccio multi-agenzia esso chiama in causa innanzitutto la Regione per la creazione di una *governance* su due livelli: uno interno all'Amministrazione, attraverso la creazione

<sup>28</sup> L'assunto fondante del processo di pianificazione strategica regionale è quello per cui i problemi legati alla gestione del fenomeno migratorio sono del tutto inscrivibili all'interno della crescente complessità sociale nella quale l'immigrazione diventa "cartina di tornasole" della debolezza strutturale del sistema di *welfare locale*. Problemi complessi, per essere governati, richiedono approcci altrettanto complessi di tipo multi-livello e multi-disciplinari tanto nella fase di decodifica che nell'impostazione ed attuazione dei programmi di intervento. D'altronde, la rapidità con cui il fenomeno migratorio muta, passando da contingenze di carattere marcatamente economico ad emergenze legate ai fattori di instabilità di tipo geopolitico, genera effetti differenti nei paesi di approdo, tra cui la Calabria, regione nella quale si sovrappongono, costantemente se non strutturalmente, presenze di flussi misti. La peculiarità del fenomeno migratorio, associata alle stesse peculiarità del tessuto socio-economico ed istituzionale richiedono, pertanto, una capacità di lettura delle dinamiche dalle quali scaturiscono i fenomeni sociali e dei conseguenti fabbisogni cui adattare le più adeguate risposte istituzionali, secondo forme di *governance* che tengano in conto la varietà di *target* verso cui indirizzare le politiche, nonché la specificità dei diversi livelli di competenza e la necessità di creare meccanismi di coordinamento tra specifici *stakeholders*.

di un Tavolo di coordinamento interdipartimentale per coordinare, condividere tutte le azioni promosse dai vari livelli dell'Istituzione regionale e per favorire l'inclusione dei temi dell'immigrazione nelle programmazioni strategiche di settore. Il Tavolo è composto dai seguenti Dipartimenti ed Enti: Lavoro, Formazione e Politiche Sociali; Istruzione; Tutela della salute; Agricoltura; Attività produttive; Urbanistica; Lavori pubblici; Protezione civile; Programmazione comunitaria; ATERP. Il Tavolo avrà il compito di facilitare l'acquisizione della trasversalità come metodo per la programmazione delle politiche pubbliche in materia di immigrazione e di valutare le ricadute dei programmi di intervento dei singoli Dipartimenti nel campo dell'immigrazione, con particolare riferimento all'utenza della L.R. 18/09.

Un secondo livello è quello di interlocuzione tra la Regione e gli attori territoriali, attraverso la costituzione di un tavolo nel quale siano presenti le istituzioni con competenza in materia (Prefetture, ASP, Comuni, Organizzazioni di rappresentanza degli interessi economici) e le rappresentanze del privato sociale (Terzo settore, volontariato).

La funzione strategica di questi due livelli è anche quella di:

- ampliare il livello di intervento mediante il collegamento con altre azioni che potrebbero configurarsi complementari, potenziando, pertanto, le capacità di pianificazione ed ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
- costruire, nel medio periodo, strutture di *governance* multilivello sull'immigrazione tra i principali *stakeholders* locali, capaci di generare nel lungo periodo, comunità di pratica e di apprendimento utili al rafforzamento della stessa *governance* nel più ampio alveo del *welfare* locale.

La finalità di lungo periodo, più ambiziosamente, è l'implementazione, sui territori e nelle specificità di ciascun ambito di competenza, di sistemi interagenti che in maniera trasversale siano in grado di mettere in atto forme organizzative snelle e fortemente reattive davanti alla elevata variabilità che i fenomeni legati alle migrazioni generano incessantemente. La sfida sarà quella di accompagnare gradualmente l'insieme dei servizi di *welfare* nella definizione di risposte culturalmente competenti ed efficaci a fronte di bisogni e/o fenomeni di complessità inedita espressi dalle persone straniere.

## 5.2 OBIETTIVI

La finalità generale del presente Piano, nel rispetto dello spirito della legge è in linea con quanto pianificato in precedenza, mediante l'avvio di un processo culturale effettivamente partecipato e finalizzato allo sviluppo di un reale sistema integrato di accoglienza delle persone rifugiate, richiedenti asilo o titolari di altre forme di protezione o tutela, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e cittadini neo - comunitari.

Il Piano, da una parte delinea un potenziamento delle politiche sociali a favore delle fasce più fragili della popolazione straniera, dall'altra consolida l'approccio inclusivo verso l'integrazione delle persone immigrate presenti in Calabria con particolare riferimento alle fasce più vulnerabili.

Tale impostazione si declina in una serie di obiettivi specifici quali:

- garantire idonei servizi per le situazioni di fragilità;
- identificare e rimuovere condizioni di marginalità sociale;
- facilitare il passaggio da una fase di sperimentazione ad una fase di sistema integrato di politiche e servizi in cui possa migliorare il complesso degli interventi pubblici di settore e di cittadinanza sociale;
- favorire lo sviluppo e l'esercizio dei diritti fondamentali e dei diritti di cittadinanza in un'ottica universalistica;

Il Direttore  
Dott. G. G. G. G.

- promuovere la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica, valorizzando i rapporti interculturali;
- contrastare i fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione, sviluppando azioni positive per l'inclusione sociale;
- potenziare efficaci canali di informazione.

Particolare attenzione sarà posta alla tutela delle persone che fuoriescono dal sistema di accoglienza conseguente all'entrata in vigore della L. 132/2018, pur mantenendo il diritto al soggiorno in Italia.

### 5.3 LINEE DI INTERVENTO

La programmazione degli interventi del presente Piano mira accanto all'attivazione di nuove azioni specificatamente previste dalla L.R. 18/09, alla valorizzazione di azioni già in essere nel campo dell'integrazione degli immigrati e al coordinamento e valorizzazione degli interventi promossi dai vari Dipartimenti regionali.

Per il triennio 2019-2021, l'Amministrazione regionale ha stabilito la necessità di operare su sei macro linee di intervento, funzionali alle diverse identità ed esigenze del fenomeno migratorio così come oggi si presenta in regione.

Da una parte, si intende approntare una strategia d'insieme per agire nel complesso ambito del sistema di accoglienza, anticipando e, pertanto, governando, i potenziali effetti derivanti dalla entrata in vigore della riforma normativa in atto (L.132/2018), attraverso l'attivazione di forme di collaborazione sperimentale con gli enti impegnati nei canali di accoglienza (Siproimi), e strutturando linee di indirizzo per fare fronte a situazioni temporanee di accoglienza generate dagli effetti dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di protezione internazionale e immigrazione. Si tratta, in pratica, di fornire agli enti locali strumenti idonei per favorire l'integrazione e lo sviluppo socio-economico secondo i dettami della legge, ma al contempo garantire le risorse per una serie di servizi atti a fare fronte ai bisogni dell'utenza che fuoriesce dal sistema di accoglienza o che, seppure regolare dal punto di vista amministrativo, non dispone di punti di riferimento e strumenti per i propri fabbisogni.

Dall'altro lato appare necessario un approccio che tenga conto del processo di evoluzione nella gestione dell'immigrazione di tipo stabile e di lungo periodo: si tratta di rafforzare la qualità dei servizi già attivati, favorire la sperimentazione di servizi innovativi mirati anche all'integrazione socio-lavorativa e imprenditoriale secondo lo spirito della legge, nonché promuovere iniziative di carattere culturale, occasioni di incontro interculturale e l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e sociale.

In sintesi<sup>29</sup>, rispetto alle tipologie di intervento previste dalla L.R. 18/09 e delle relative misure di utilizzo delle risorse finanziarie, il Piano si concentrerà con priorità sulle seguenti linee di azione:

**Linea di Intervento (art. 4, com. 5, lett. a), Azione 1:** Azioni mirate alla presa in carico dei soggetti fuoriusciti dai percorsi di accoglienza per effetto del D.L. 113/2018 convertito con Legge 132/2018;

**Linea di Intervento (art. 4, com. 5, lett. b), Azione 2:** Azioni di supporto all'inserimento lavorativo in contrasto allo sfruttamento anche mediante l'accompagnamento diretto al lavoro;

**Linea di Intervento (art. 4, com. 5, lett. c), Azione 3:** Attività di supporto socio assistenziale ai soggetti in condizione di grave vulnerabilità e vittime di torture e tratta;

**Linea di Intervento (art. 4, com. 5, lett. d), Azione 4:** Supporto alla conclusione di percorsi già

<sup>29</sup> Per l'esplicitazione di dettaglio si rimanda al prospetto di riepilogo riportato nella Tabella n. 5 "Quadro degli interventi".

## REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

avviati di formazione e lavoro o di certificazione di competenze che consenta la presa in carico e gestione nei C.P.I. ;

**Linea di Intervento (art. 4, com. 5, lett. e), Azione 5:** Sostegno all'affitto in via diretta ed indiretta, arredamento, manutenzione ordinaria e adeguamento impianti delle strutture abitative destinate all'ospitalità;

**Linea di Intervento (art. 4, com. 5, lett. g)<sup>30</sup>:** Attività di promozione e sensibilizzazione.

Le azioni prioritarie sono rivolte alla gestione di progettualità che attuino un sistema integrato di presa in carico, supporto, gestione, accompagnamento all'inserimento socio – lavorativo con attività mirate anche all'emersione del lavoro sfruttato mediante forme di accompagnamento diretto al lavoro. Detti interventi, che dovranno concretizzarsi in specifici progetti multi-azione, otterranno premialità se rivolti a realtà territoriali con maggiore presenza di immigrati e con vaste aree di marginalità, come ad esempio area di San Ferdinando e Piana di Giora Tauro, aree della Sibaritide e del Lametino e che vedranno coinvolta una specifica rete territoriale a supporto delle azioni.

## 6. BENEFICIARI

Sono titolari delle Linee di intervento dalla n. 1 alla n. 5 i seguenti soggetti: Comuni, singoli o associati, Province e Comunità montane.

Sono titolari della Linea di intervento 6 i seguenti soggetti: Enti locali, Istituzioni scolastiche, Aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici, nonché le Associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale.

Nell'individuazione dei beneficiari, sulla base degli obiettivi del Piano, appare necessario tenere conto dei fabbisogni presenti sul territorio, da determinarsi in particolare mediante la valutazione della potenziale utenza presente, dei bisogni manifesti e delle dinamiche con le quali si caratterizza il fenomeno.

## 7. DESTINATARI

Destinatari degli interventi programmati ed attuati dal presente Piano Triennale 2019-2021 (*ex art. 1 bis, L.R. 18/2009*) sono:

- a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve le norme più favorevoli applicabili nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale e in regola con le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale;
- b) i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria<sup>31</sup> presenti o in transito sul territorio regionale e i rifugiati;
- c) gli apolidi e i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale.

## 8. RISORSE FINANZIARIE, TECNICHE E ORGANIZZATIVE


La portata finanziaria del presente Piano è pari ad Euro 1.000.000,00 del bilancio corrente: cap. U9120401001.

Sul cap. U6401010501 esiste inoltre la disponibilità di Euro 60.000,00, impegno n. 8781/2017, che potranno essere utilizzati per attività complementari a quelle previste nel Piano già programmate.

<sup>30</sup> Da finanziare con risorse afferenti il capitolo U4331105102 – impegno 2017

<sup>31</sup> Con riguardo ai titolari di protezione umanitaria, si fa riferimento ai permessi di soggiorno residuali *ex art. 5 D.lgs. 286/98*, nonché ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” e “protezione speciale”, in virtù delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore della Legge 132/2018, richiamate in questo stesso Piano alle pagine 9 e 10.

REGIONE CALABRIA  
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI





Il finanziamento concesso dall'Amministrazione Regionale per gli interventi non può comunque superare l'importo complessivo dell'intervento. Per le tipologie di azioni relative ad opere di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento, la Regione Calabria è soggetto co-finanziatore per un importo massimo del 40% dell'importo complessivo dell'intervento, con vincolo di destinazione d'uso decennale per gli immobili oggetto di finanziamento. Per le tipologie di azioni e misure rivolte ai servizi e ai percorsi di formazione nonché produzione e diffusione di eventi culturali, l'Amministrazione regionale eroga l'80% dell'importo complessivo. Il co-finanziamento può consistere in fondi messi a disposizione o in servizi erogati da parte degli enti responsabili dei progetti finanziati ovvero in fondi erogati dai diversi enti partecipanti.

La Regione mette a disposizione del Piano le risorse tecniche e professionali afferenti al competente Settore per il coordinamento degli interventi ed il supporto al Comitato dei garanti.

Gli enti beneficiari dovranno a loro volta garantire le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione degli interventi.

## 9. COMPLEMENTARIETA'

La Regione Calabria ha avviato nel corso degli ultimi anni un'attività trasversale tra attori pubblici e privati finalizzata allo sviluppo delle conoscenze in materia immigrazione ed alla condivisione di strategie di azione, anche attraverso l'utilizzo delle linee di finanziamento FEI e FAMI.

Le attività del Piano saranno collegate con le seguenti azioni messe in campo da parte della Regione:


- progetti SUPREME PIU' e SUPREME relativi a interventi interregionali (in partenariato con le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia) di contrasto al lavoro sfruttato in agricoltura finanziato nell'ambito del PON Inclusion e del FAMI Emergenziale;
- progetto "Calabria accoglie 2.0" riguardante interventi di facilitazione per l'accesso ai servizi, contrasto alla dispersione scolastica, valorizzazione della partecipazione alla vita sociale;
- progetto "Calabria friends" relativo a percorsi di diffusione della lingua italiana;
- progetto Com.In.4.0 relativo a scambi interregionali e internazionali in materia di *capacity building* e pratiche per l'integrazione degli immigrati;
- progetto INCIPIT relativo a interventi di emersione e lotta alla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo e accattonaggio;
- lavori del Comitato di studio regionale sull'immigrazione per l'analisi del fenomeno.

## 10. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

In linea con l'art. 5 della Legge le attività di monitoraggio e valutazione sono di competenza del *Comitato dei garanti*. Tuttavia, la Regione, per il tramite del competente Settore, contribuirà a implementare un sistema di monitoraggio del fenomeno migratorio sui territori interessati dagli interventi, con strumenti di facile utilizzo, riconoscendo l'importanza di identificare il contesto di partenza attraverso l'elaborazione dei dati statistici ufficiali, tenuto conto delle variabili socio-economiche dovute all'instabilità e alla mutevolezza propri dei movimenti migratori.

Nell'ambito dell'attuazione delle linee di intervento, si provvederà in collaborazione con gli enti pubblici e privati coinvolti nelle iniziative, alla produzione di report periodici sull'andamento del fenomeno ed il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

Gli interventi, inoltre, saranno valutati sotto il profilo economico, culturale, sanitario, socio-educativo e formativo al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione con particolare riguardo ai risultati ottenuti per favorire l'interazione dei cittadini stranieri con le locali comunità.




## REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

Tabella 5 - Quadro degli interventi

PIANO REGIONALE Triennio 2019-2021 INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA					
Linea di intervento L.R. 18/09	Azione di intervento	Beneficiari	Finanziamento 2019	Finanziamento 2020	Finanziamento 2021
(Art. 4, c. 5, lett. a) presa in carico e gestione di interventi di orientamento legale e sociale degli stranieri accolti presso comunità locali nelle quali si realizzino gli interventi di cui al com. 1 del presente articolo	Azioni mirate alla presa in carico dei soggetti usciti dai percorsi di accoglienza per effetto del D.L. 113/2018 convertito con Legge n. 132/2018	Comuni singoli associati, Province Comunità montane	€ 200.000,00 Capitolo U9120401001	0	0
(Art. 4, c. 5, lett. b) - Programmi, anche innovativi, di supporto all'inserimento lavorativo, anche tramite la creazione di nuove attività economiche imprenditoriali che coinvolgano direttamente sia i beneficiari dei programmi di accoglienza che la popolazione autoctona	Azioni di supporto all'inserimento lavorativo in contrasto allo sfruttamento anche mediante l'accompagnamento diretto al lavoro	Comuni singoli associati, Province Comunità montane	€ 350.000,00 Capitolo U9120401001	0	0
(Art. 4, c. 5, lett. c) - Gestione di interventi di assistenza specifica per i richiedenti asilo, i rifugiati, ed i titolari di protezione sussidiaria ed umanitaria portatori di esigenze particolari ai sensi dell'art. 8 com. 1 del D.Lgs 30 maggio 2005, n. 140	Attività di supporto socio-assistenziale ai soggetti in condizione di grave vulnerabilità e vittime di torture e tratta	Comuni singoli associati, Province Comunità montane	€ 75.000,00 Capitolo U9120401001	0	0
(Art. 4, c. 5, lett. d) - Interventi volti a sostenere il proseguimento degli studi, il riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli formativi acquisiti nei paesi di origine verso gli stranieri accolti	Supporto alla conclusione di percorsi già avviati di formazione e lavoro o di certificazione di competenze che consenta la presa in carico e gestione da parte dei C.P.I.	Comuni singoli associati, Province Comunità montane	€ 25.000,00 Capitolo U9120401001	0	0
(Art. 4, c. 5, lett. e) - Ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture abitative destinate all'ospitalità	Sostegno all'affitto in via diretta o indiretta, arredamento, manutenzione ordinaria e adeguamento impianti delle strutture abitative destinate all'ospitalità,	Comuni singoli associati, Province Comunità montane	€ 350.000,00 Capitolo U9120401001	0	0
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Come riportato all'art. 8 del Piano, Sul cap. U6401010501 esiste la disponibilità di Euro 60.000,00, impegno n. 8781/2017, che potranno essere utilizzati per la Realizzazione di programmi e produzioni culturali, anche plurilingue, ed interventi di formazione e sensibilizzazione, in modo complementare alle attività del Piano già programmate.

  
 DIRETTORE  
 Ufficio di Direzione

**Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013****DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il *trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, in particolare l'*articolo 78*, paragrafo 2, lettera f),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(5)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(6)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(7)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla *direttiva 2003/9/CE* del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri . È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), affermando così il principio di «non respingimento» (non-refoulement). La prima fase del sistema europeo comune di asilo è stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici, tra cui la *direttiva 2003/9/CE*, previsti dai trattati.

(4) Nella riunione del 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

dell'Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase.

(5) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Il programma di Stoccolma reputa inoltre essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza.

(6) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell'attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la *direttiva 2003/9/CE* al fine di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti»).

(8) Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in qualità di richiedenti.

(9) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente.

(10) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.

(11) È opportuno adottare norme in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

(12) L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

(13) Per assicurare la parità di trattamento tra tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis dell'Unione sull'asilo, in particolare con la *direttiva 2011/95/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, è opportuno ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria.

(14) L'accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza dovrebbe essere la prima preoccupazione per le autorità nazionali affinché tale accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze in materia.

(15) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale.

(16) Per quanto riguarda le procedure amministrative correlate ai motivi di trattenimento, la nozione di «debita diligenza» richiede per lo meno che gli Stati membri adottino misure concrete e significative per assicurare che il tempo necessario per verificare i motivi di trattenimento sia il più breve possibile e che vi sia una prospettiva reale che tale verifica possa essere effettuata con successo il più rapidamente possibile. Il trattenimento non dovrebbe superare il tempo ragionevolmente necessario per completare le procedure pertinenti.

(17) I motivi di trattenimento stabiliti nella presente direttiva lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale, non correlati alla domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di un paese terzo o dall'apolide.

(18) È opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione.

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

(19) In alcuni casi può risultare impossibile, nella pratica, assicurare immediatamente il rispetto di determinate garanzie di accoglienza nel quadro del trattenimento, ad esempio a causa della situazione geografica o della struttura specifica del centro di trattenimento. È tuttavia opportuno che qualsiasi deroga a tali garanzie sia temporanea e sia applicata solo nelle circostanze eccezionali previste dalla presente direttiva. Le deroghe dovrebbero applicarsi solo in circostanze eccezionali e dovrebbero essere debitamente giustificate, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso, tra cui il livello di gravità della deroga, la sua durata e i suoi effetti sul richiedente interessato.

(20) Al fine di meglio garantire l'integrità fisica e psicologica dei richiedenti, è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l'ultima risorsa e possa essere applicato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione. Ogni eventuale misura alternativa al trattenimento deve rispettare i diritti umani fondamentali dei richiedenti.

(21) Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, è opportuno che siano fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.

(22) Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro.

(23) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro.

(24) Per garantire che il sostegno materiale fornito ai richiedenti sia conforme ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario che gli Stati membri ne determinino il livello in base a riferimenti appropriati. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva.

(25) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti possono essere ridotte o revocate, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

(26) È opportuno assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti.

(27) È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti, e pertanto promuovere relazioni armoniose tra le comunità locali e i centri di accoglienza.

(28) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.

(29) In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita ai sensi della *direttiva 2011/95/UE*.

(30) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(31) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme relative all'accoglienza dei richiedenti negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi <sup>(6)</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(33) A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del *protocollo n. 21* sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione.

(34) A norma degli articoli 1 e 2 del *protocollo n. 22* sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

---

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

(35) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli *articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47* della Carta e deve essere attuata di conseguenza.

(36) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano una modifica sostanziale rispetto alla *direttiva 2003/9/CE*. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da detta direttiva.

(37) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della *direttiva 2003/9/CE*, di cui all'*allegato II*, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

(5) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 110 e GU C 24 del 28.1.2012, pag. 80.

(6) GU C 79 del 27.3.2010, pag. 58.

(7) Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 348) e posizione del Consiglio in prima lettura del 6 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 10 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(8) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

---

**CAPO I**

**SCOPO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Articolo 1** *Scopo*

La presente direttiva stabilisce norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti») negli Stati membri.

---



**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

## **Articolo 2** *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'*articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE*;

b) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

c) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

- il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,

- i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

- il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato, nei casi in cui detto richiedente è minore e non coniugato,

d) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto;

e) «minore non accompagnato»: il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

f) «condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva;

g) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

h) «trattenimento»: il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;

i) «centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti;

j) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore del minore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

persona responsabile di assolverne le funzioni nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;

k) «richiedente con esigenze di accoglienza particolari»: una persona vulnerabile ai sensi dell'articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

---

---

### **Articolo 3** *Ambito di applicazione*

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale.

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della *direttiva 2001/55/CE* del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi .

4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese a ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla *direttiva 2011/95/UE*.

---

---

### **Articolo 4** *Disposizioni più favorevoli*

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti e di parenti stretti dei richiedenti presenti nello stesso Stato membro quando siano a loro carico, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

---

---

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA**

**Articolo 5** *Informazione*

1. Gli Stati membri informano i richiedenti, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, almeno di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

---

---

**Articolo 6** *Documentazione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame. Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente è in stato di trattenimento e durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente abbia il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

3. Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato.

6. Gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.

---

## **Articolo 7** *Residenza e libera circolazione*

1. I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è adottata caso per caso e definita dalla diritto nazionale.

4. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 3 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

negative.

Il richiedente non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

5. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

---

## **Articolo 8** *Trattenimento*

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della *direttiva 2013/32/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale .

2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

3. Un richiedente può essere trattenuto soltanto:

- a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;
- b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;
- c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;
- d) quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della *direttiva 2008/115/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare , al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio;
- e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;
- f) conformemente all'*articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide .

I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato.

---

### **Articolo 9** *Garanzie per i richiedenti trattenuti*

1. Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all'*articolo 8*, paragrafo 3. Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'*articolo 8*, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.

2. Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa.

3. Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

4. I richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

---

**Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013****DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verificano circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

6. Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali. Ciò comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

7. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

- a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o
- b) soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

8. Gli Stati membri possono altresì:

- a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non restringano arbitrariamente l'assistenza e la rappresentanza legali;
- b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

9. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

10. Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

---

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

## **Articolo 10** *Condizioni di trattenimento*

1. Il trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento. Lo Stato membro che non possa ospitare il richiedente in un apposito centro di trattenimento e sia obbligato a sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché il richiedente trattenuto sia tenuto separato dai detenuti ordinari e siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

Per quanto possibile, i richiedenti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale. Quando i richiedenti non possono essere tenuti separati da altri cittadini di paesi terzi, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

2. I richiedenti trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.

3. Gli Stati membri garantiscono ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Tale possibilità si applica alle organizzazioni che operano nel territorio dello Stato membro interessato per conto dell'UNHCR, conformemente a un accordo con detto Stato membro.

4. Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Possono essere imposte limitazioni all'accesso al centro di trattenimento soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non restringano drasticamente o rendano impossibile l'accesso.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, qualora i richiedenti siano trattenuti in un posto di frontiera o in una zona di transito. Tale deroga non si applica nei casi di cui all'*articolo 43 della direttiva 2013/32/UE*.



**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

**Articolo 11** *Trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari*

1. Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali. Alle persone vulnerabili trattenute gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario.

2. I minori sono trattenuti solo come ultima risorsa e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori. L'interesse superiore del minore, come prescritto all'*articolo 23*, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri. I minori trattenuti devono potere avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

3. I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile. I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari. Per quanto possibile, ai minori non accompagnati deve essere fornita una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età. Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

4. Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.

5. Alle richiedenti trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dai richiedenti uomini, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano. Si possono applicare eccezioni al primo comma anche per l'uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.

6. In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'*articolo 43 della direttiva 2013/32/UE*.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

---

**Articolo 12** *Nucleo familiare*

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente.

---

**Articolo 13** *Esami medici*

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica.

---

**Articolo 14** *Scolarizzazione e istruzione dei minori*

1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza. Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico. Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore. Sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso e la partecipazione al sistema educativo come stabilito al paragrafo 1.

3. Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

interessato offre altre modalità d'insegnamento conformemente al proprio diritto e alla propria prassi nazionali.

---

---

### **Articolo 15** *Lavoro*

1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

2. Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente l'accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso. Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la precedenza ai cittadini dell'Unione e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

3. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

---

---

### **Articolo 16** *Formazione professionale*

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'*articolo 15*.

---

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

---

**Articolo 17** *Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria*

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.
  2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale. Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili, ai sensi dell'articolo 21, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.
  3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
  4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso.
  5. Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva.
-

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

---

**Articolo 18** *Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza*

1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in zone di transito;

b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;

c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2. Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli *articoli 10 e 11*, in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché:

a) sia garantita ai richiedenti la tutela della vita familiare;

b) i richiedenti abbiano la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell'UNHCR e altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti;

c) ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali nonché ai rappresentanti dell'UNHCR e di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato, sia consentito l'accesso al fine di assistere i richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei locali e dei richiedenti.

3. Gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

5. Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, che i richiedenti che sono adulti dipendenti con particolari esigenze di accoglienza siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti possano informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

---

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

7. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

8. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

9. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

- a) sia richiesta una valutazione delle esigenze specifiche del richiedente, ai sensi dell'*articolo 22*,
- b) le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

---

---

**Articolo 19** *Assistenza sanitaria*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali.

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.

---

---

**CAPO III**

**RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI  
ACCOGLIENZA**

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

**Articolo 20** *Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza*

1. Gli Stati membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente:

a) lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso; o

b) contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale; o

c) abbia presentato una domanda reiterata quale definita all'*articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE*.

In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o di una parte di esse.

2. Gli Stati membri possono inoltre ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.

3. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

4. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

5. Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'*articolo 21*, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'*articolo 19* e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

6. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 5.

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

---

**CAPO IV**

**DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE VULNERABILI**

**Articolo 21** *Principio generale*

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

---

**Articolo 22** *Valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili*

1. Al fine di applicare efficacemente l'*articolo 21*, gli Stati membri valutano se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse.

Tale valutazione è avviata entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo. Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.

3. Solo le persone vulnerabili ai sensi dell'*articolo 21* possono essere considerate come persone con esigenze di accoglienza particolari e possono pertanto beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva.



**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

4. La valutazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cui alla *direttiva 2011/95/UE*.

---

### **Articolo 23** *Minori*

1. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

2. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) la possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;
- c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
- d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'*articolo 18*, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all'aria aperta.

4. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

5. Gli Stati membri provvedono, affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i fratelli minori non coniugati o gli adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione.

---

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

---

## **Articolo 24** *Minori non accompagnati*

1. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'*articolo 23*, paragrafo 2, e possiede le competenze necessarie a tale scopo. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'*articolo 23*, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche, anche per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi necessari per rappresentare il minore non accompagnato.

2. I minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

- a) presso familiari adulti;
- b) presso una famiglia affidataria;
- c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
- d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'*articolo 23*, paragrafo 2. Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

3. Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

---

---

**Articolo 25** *Vittime di tortura e di violenza*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

2. Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

---

---

**CAPO V**

**MEZZI DI RICORSO**

**Articolo 26** *Mezzi di ricorso*

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate ai sensi dell'*articolo 7* che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale.

2. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

rappresentanza legali su richiesta, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

3. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

- a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o
- b) soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

4. Gli Stati membri possono altresì:

- a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali;
- b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

5. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

6. Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

## **CAPO VI**

### **AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA**

#### **Articolo 27** *Autorità competenti*

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

---

#### **Articolo 28** *Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo*

1. Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza.
  2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all'*allegato I* entro il 20 luglio 2016.
- 

#### **Articolo 29** *Personale e risorse*

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi.
  2. Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie per le misure nazionali di attuazione della presente direttiva.
-

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

---

**CAPO VII****DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 30** *Relazioni*

Entro il 20 luglio 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione entro il 20 luglio 2016.

Successivamente alla prima relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

---

**Articolo 31** *Recepimento*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli *articoli da 1 a 12, da 14 a 28 e 30* e all'*allegato I* entro il 20 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

---

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)****Articolo 32** *Abrogazione*

La *direttiva 2003/9/CE* è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'*allegato II*, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'*allegato III*.

**Articolo 33** *Entrata in vigore e applicazione*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli *articoli 13* e *29* si applicano dal 21 luglio 2015.

**Articolo 34** *Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.

Fatto	a	Bruxelles,	il	26	giugno	2013
Per		il	Parlamento			europeo
Il						presidente
M.						SCHULZ
Per			il			Consiglio
Il						presidente
A. SHATTER						

---

Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

**Allegato I**  
**Modulo per la comunicazione, a cura degli Stati membri, delle  
informazioni di cui all'*articolo 28*, paragrafo 2**

Trascorsa la data di cui all'*articolo 28*, paragrafo 2, le informazioni a cura degli Stati membri devono essere ripresentate alla Commissione se una modifica sostanziale nel diritto o nella prassi nazionale rende necessario sostituirlle.

1. Sulla base dell'*articolo 2*, lettera k), e dell'*articolo 22*, indicare le varie fasi di identificazione delle persone con particolari esigenze di accoglienza, specificando il momento in cui tale identificazione ha inizio e come vengono affrontate di conseguenza tali esigenze, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati, le vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale e le vittime della tratta di esseri umani.
  2. Fornire informazioni complete su tipo, denominazione e formato dei documenti di cui all'*articolo 6*.
  3. Con riferimento all'*articolo 15*, indicare in quale misura l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro è subordinato a determinate condizioni e descrivere tali limitazioni in dettaglio.
  4. Con riferimento all'*articolo 2*, lettera g), descrivere in che modo sono fornite le condizioni materiali di accoglienza (vale a dire in natura, in denaro, in buoni o in una combinazione di questi elementi) e indicare l'importo del sussidio per le spese giornaliere versato ai richiedenti.
  5. Ove opportuno, con riferimento all'*articolo 17*, paragrafo 5, illustrare il criterio o i criteri di riferimento applicati per diritto o prassi nazionali per determinare il livello di assistenza finanziaria accordata ai richiedenti. Se i richiedenti sono trattati in modo meno favorevole rispetto ai cittadini nazionali, spiegarne i motivi.
- 

---

**Allegato II**

PARTE A

Direttiva abrogata

(cfr. *articolo 32*)



Dir. n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale (rifusione)**

*Direttiva 2003/9/CE* del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).

**PARTE B**

Termine di recepimento nel diritto interno

(cfr. *articolo 32*)

Direttiva	Termine del recepimento
<i>2003/9/CE</i>	6 febbraio 2005

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/32/UE****DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il *trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, in particolare l'*articolo 78*, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(3)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla *direttiva 2005/85/CE* del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Per ragioni di chiarezza, è opportuno provvedere alla rifusione di tale direttiva.

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), affermando in questo modo il principio di «non- refoulement» (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

(4) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme

dell'Unione debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nell'Unione.

(5) La prima fase di un sistema europeo comune di asilo è stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici previsti dai trattati, tra cui la *direttiva 2005/85/CE*, che costituisce un primo passo in materia di procedure di asilo.

(6) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase. Conformemente al programma dell'Aia, l'obiettivo che sottende la creazione del regime europeo comune in materia di asilo è l'istituzione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido in tutta l'Unione.

(7) Nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistevano forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e sollecitava ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l'istituzione, prevista dal programma dell'Aia, di un sistema europeo comune di asilo.

(8) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo l'impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, e fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Secondo il programma di Stoccolma, le persone che necessitano di protezione internazionale devono avere un accesso garantito a procedure di asilo giuridicamente sicure ed efficaci ed è essenziale che agli interessati sia riservato un trattamento di pari livello quanto alle disposizioni procedurali e alla determinazione dello status indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale. L'obiettivo consiste nell'assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato.

(9) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(10) Nell'attuazione della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei pertinenti orientamenti elaborati dall'EASO.

(11) Onde garantire una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti ai sensi della *direttiva 2011/95/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, è opportuno che il quadro dell'Unione sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale si fondi sul concetto di una procedura unica.

(12) Obiettivo principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura comune di asilo nell'Unione.

(13) Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l'applicazione negli Stati membri della *direttiva 2011/95/UE*.

(14) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è bisognosa di protezione internazionale a norma della *direttiva 2011/95/UE*.

(15) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.

(16) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o ha ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale.

(17) Al fine di garantire che le domande di protezione internazionale siano esaminate e le decisioni prese in modo obiettivo e imparziale, è necessario che i professionisti che agiscono nell'ambito delle procedure previste dalla presente direttiva svolgano le loro attività nel debito rispetto dei principi deontologici applicabili.

(18) È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

(19) Per abbreviare in taluni casi la durata globale della procedura, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità, conformemente alle loro esigenze nazionali, di dare la priorità all'esame di qualsiasi domanda esaminandola prima di altre domande presentate in precedenza, senza derogare ai tempi, ai principi e alle garanzie procedurali applicabili normalmente.

(20) In circostanze ben definite per le quali una domanda potrebbe essere infondata o vi sono gravi preoccupazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero poter accelerare la procedura di esame, introducendo in particolare termini più brevi, ma ragionevoli, in talune fasi procedurali, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo e un accesso effettivo del richiedente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti dalla presente direttiva.

(21) Fintantoché un richiedente sia in grado di motivare debitamente, la mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi non dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alle procedure di frontiera o accelerate.

(22) È altresì nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale già in primo grado. A tale scopo i richiedenti dovrebbero ricevere già in primo grado, gratuitamente, informazioni giuridiche e procedurali, in funzione delle loro situazioni particolari. Tali informazioni dovrebbero tra l'altro consentire loro di comprendere meglio la procedura e aiutarli a rispettare gli obblighi in materia. Sarebbe sproporzionato chiedere agli Stati membri di fornire tali informazioni solo avvalendosi dei servizi di giuristi qualificati. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare gli strumenti più appropriati per fornire tali informazioni, ad esempio tramite organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati.

(23) È opportuno che nei procedimenti di ricorso i richiedenti possano usufruire, in presenza di determinate condizioni, dell'assistenza e rappresentanza legali gratuite fornite da persone competenti ai sensi del diritto nazionale, e che in tutte le fasi del procedimento abbiano il diritto di consultare, a proprie spese, avvocati o consulenti legali ammessi o autorizzati a tal fine dal diritto nazionale.

(24) La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.

(25) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente almeno: il diritto di rimanere

in attesa della decisione dell'autorità accertante; la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità; la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale; il diritto a un'appropriata notifica della decisione e della relativa motivazione in fatto e in diritto; la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale; il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che capisce o è ragionevole supporre possa capire; e, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

(26) Al fine di garantire l'effettivo accesso alla procedura di esame, è opportuno che i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale, in particolare i pubblici ufficiali incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri o marittime o delle verifiche di frontiera, ricevano le pertinenti informazioni e la formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di protezione internazionale tenendo debitamente conto, tra l'altro, dei pertinenti orientamenti elaborati dall'EASO. Essi dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e che manifestano l'intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.

(27) Considerato che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale, essi dovrebbero adempiere gli obblighi e godere dei diritti conformemente alla presente direttiva e alla *direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero registrare il fatto che tali persone sono richiedenti protezione internazionale.

(28) Per agevolare l'accesso alla procedura di esame ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. È opportuno poi che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone interessate dichiarino l'intenzione di chiedere protezione internazionale.

(29) Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari prima che sia presa una decisione in primo grado. A tali

richiedenti è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale.

(30) Qualora un sostegno adeguato non possa essere fornito a un richiedente che necessita di garanzie procedurali speciali nell'ambito di procedure accelerate o di frontiera, tale richiedente dovrebbe essere esonerato da tali procedure. L'esigenza di garanzie procedurali particolari che potrebbero evitare l'applicazione di procedure accelerate o di frontiera dovrebbero significare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui il suo ricorso non abbia un effetto sospensivo automatico, al fine di renderlo effettivo in circostanze specifiche.

(31) Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva possono tener conto, tra l'altro, del Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

(32) Nell'intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare, i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. È opportuno tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.

(33) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compreso il suo passato.

(34) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.

(35) Quando nell'ambito del trattamento di una domanda il richiedente è perquisito, tale perquisizione dovrebbe essere svolta da una persona dello stesso sesso. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata una perquisizione effettuata per motivi di sicurezza sulla base del diritto nazionale.

(36) Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato

imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata.

(37) Per il coinvolgimento del personale di un'autorità diversa dall'autorità accertante che conduce tempestivamente i colloqui sul merito di una domanda, il concetto di «tempestivamente» dovrebbe essere valutato rispetto ai termini previsti all'articolo 31.

(38) Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l'esame dell'ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto in circostanze ben definite.

(39) Nel determinare se nel paese di origine di un richiedente prevale una situazione di incertezza, gli Stati membri dovrebbero garantire l'ottenimento di informazioni precise e aggiornate da pertinenti fonti quali l'EASO, l'UNHCR, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che qualsiasi rinvio della conclusione della procedura rispetti pienamente gli obblighi ai sensi della *direttiva 2011/95/UE* e dell'articolo 41 della Carta senza pregiudizio dell'efficacia e dell'equità delle procedure previste dalla presente direttiva.

(40) Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest'ultimo non adduca controindicazioni.

(41) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi o ai beneficiari della protezione internazionale, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

(42) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(43) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della *direttiva 2011/95/UE*,



salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

(44) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

(45) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di protezione internazionale dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei.

(46) Qualora gli Stati membri applichino i concetti di paese sicuro caso per caso o designino i paesi sicuri adottando gli elenchi a tal fine, dovrebbero tener conto tra l'altro degli orientamenti e dei manuali operativi e delle informazioni relative ai paesi di origine e alle attività, compresa la metodologia della relazione sulle informazioni del paese di origine dell'EASO, di cui al *regolamento (UE) n. 439/2010* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché i pertinenti orientamenti dell'UNHCR.

(47) Per favorire lo scambio sistematico di informazioni sull'applicazione nazionale dei concetti di paese di origine sicuro, paese terzo sicuro e paese terzo europeo sicuro nonché un riesame periodico da parte della Commissione dell'uso di tali concetti da parte degli Stati membri, e per preparare un'eventuale nuova armonizzazione in futuro, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione o comunque la informino periodicamente dei paesi terzi a cui applicano i concetti. È opportuno che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo sui risultati dei propri riesami.

(48) Al fine di garantire l'applicazione corretta dei concetti di paese sicuro basati su informazioni aggiornate, gli Stati membri dovrebbero condurre riesami periodici sulla situazione in tali paesi sulla base di una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni di altri Stati membri, dell'EASO, dell'UNHCR, del Consiglio d'Europa e di altre pertinenti organizzazioni internazionali. Quando gli Stati membri vengono a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese

designato da essi come sicuro, dovrebbero provvedere affinché sia svolto quanto prima un riesame di tale situazione e, ove necessario, rivedere la designazione di tale paese come sicuro.

(49) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.

(50) È un principio fondamentale del diritto dell'Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale, al rifiuto di riaprire l'esame di una domanda che sia stato sospeso e alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria siano soggette a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

(51) A norma dell'*articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* (TFUE), la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(52) La *direttiva 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri a norma della presente direttiva.

(53) La presente direttiva non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal *regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

(54) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il *regolamento (UE) n. 604/2013*, quale integrazione e lasciare impregiudicate le disposizioni di detto regolamento.

(55) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche.

(56) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'*articolo 5 del trattato sull'Unione europea* (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(57) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi <sup>(5)</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(58) A norma degli articoli 1, 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del *protocollo n. 21* sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(59) A norma degli articoli 1 e 2 del *protocollo n. 22* sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

(60) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli *articoli 1, 4, 18, 19, 21, 23, 24 e 47* della Carta e deve essere attuata di conseguenza.

(61) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla *direttiva 2005/85/CE*. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

(62) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della *direttiva 2005/85/CE*, di cui all'*allegato II*, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

(3) GU C 24 del 28.1.2012, pag. 79.

(4) Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 (GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 184) e posizione del Consiglio in prima lettura del 6 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 10 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

---

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 1** *Obiettivo*

Obiettivo della presente direttiva è stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della *direttiva 2011/95/UE*.

---

#### **Articolo 2** *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- b) «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della *direttiva 2011/95/UE* e che possa essere richiesto con domanda separata;
- c) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- d) «richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari»: il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali;
- e) «decisione definitiva»: una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della *direttiva 2011/95/UE* e che non è più impugnabile nell'ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l'impugnazione produca l'effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito;
- f) «autorità accertante»: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo;
- g) «rifugiato»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che soddisfa i requisiti di cui all'*articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE*;

h) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che soddisfa i requisiti dell'*articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE*;

i) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria di cui alle lettere j) e k);

j) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

k) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

l) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

m) «minore non accompagnato»: il minore non accompagnato quale definito all'*articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE*;

n) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;

o) «revoca della protezione internazionale»: la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della *direttiva 2011/95/UE*;

p) «rimanere nello Stato membro»: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d'esame;

q) «domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l'autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell'*articolo 28, paragrafo 1*.

---

### **Articolo 3** *Ambito di applicazione*

1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca della protezione internazionale.

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese a ottenere qualsiasi forma di protezione che esula dall'ambito di applicazione della *direttiva 2011/95/UE*.

---

**Articolo 4** *Autorità responsabili*

1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono prevedere che sia competente un'autorità diversa da quella di cui al paragrafo 1 al fine di:

- a) trattare i casi a norma del *regolamento (UE) n. 604/2013*; e
- b) accordare o rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 43, secondo le condizioni di cui a detto articolo e in base al parere motivato dell'autorità accertante.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il personale dell'autorità accertante di cui al paragrafo 1 abbia ricevuto una formazione adeguata. A tal fine essi predispongono formazioni pertinenti che comprendono gli elementi di cui all'*articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010*. Gli Stati membri tengono conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Le persone che conducono i colloqui con i richiedenti conformemente alla presente direttiva hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato.

4. Ove sia designata un'autorità a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

5. Le domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o sull'immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.

---

**Articolo 5** *Disposizioni più favorevoli*

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.

---

## CAPO II

### PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

#### **Articolo 6** *Accesso alla procedura*

1. Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. Gli Stati membri garantiscono che tali altre autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento abbiano le pertinenti informazioni e che il loro personale riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità e le istruzioni per informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. Qualora il richiedente non presenti la propria domanda, gli Stati membri possono applicare di conseguenza l'*articolo 28*.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato.

4. In deroga al paragrafo 3, una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando un formulario sottoposto dal richiedente o, qualora sia previsto nel diritto nazionale, una relazione ufficiale è pervenuta alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano molto difficile all'atto pratico rispettare il termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che tale termine sia prorogato di dieci giorni lavorativi.

---

#### **Articolo 7** *Domande presentate per conto di persone a carico o minori*

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità di agire abbia il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto.

2. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l'opportunità di presentare la domanda per proprio conto. Il consenso è chiesto all'atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all'atto del colloquio personale con l'adulto a carico. Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze procedurali della presentazione della domanda per proprio conto e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, o tramite un rappresentante.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi appropriati di cui all'*articolo 10 della direttiva 2008/115/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, abbiano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore, ritengono che questi necessiti di protezione ai sensi della *direttiva 2011/95/UE*.

5. Gli Stati membri possono determinare nel diritto nazionale:

- a) i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;
- b) i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell'*articolo 25*, paragrafo 1, lettera a);
- c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisca anche la presentazione di una domanda di protezione internazionale per eventuali minori non coniugati.

---

## **Articolo 8** *Informazione e consulenza nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera*

1. Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo.



2. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti abbiano effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. Gli Stati membri possono adottare norme relative alla presenza di tali organizzazioni e persone nei suddetti valichi e, in particolare, subordinare l'accesso a un accordo con le autorità competenti degli Stati membri. I limiti su tale accesso possono essere imposti solo qualora, a norma del diritto nazionale, essi siano obiettivamente necessari per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa dei valichi interessati, purché l'accesso non risulti in tal modo seriamente ristretto o non sia reso impossibile.

---

**Articolo 9** *Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda*

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se l'interessato presenta una domanda reiterata ai sensi dell'*articolo 41*, o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo <sup>(3)</sup> o altro, o in un paese terzo, o presso un giudice o un tribunale penale internazionale.

3. Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 2 soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali e dell'Unione di detto Stato membro.

---

(3) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

---

**Articolo 10** *Criteri applicabili all'esame delle domande*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di protezione internazionale non siano respinte né escluse dall'esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. Nell'esaminare una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l'interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito conosca i criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati;

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.

4. Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.

5. Gli Stati membri prevedono norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

---

### **Articolo 11** *Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano comunicate per iscritto.

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di rifugiato e/o lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa. Nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

3. Ai fini dell'*articolo 7*, paragrafo 2, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare un'unica decisione che

contempli tutte le persone a carico, tranne qualora ciò comporti una divulgazione della situazione particolare di una persona che rischi di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere e/o età. In tali casi, all'interessato è rilasciata una decisione separata.

---

## **Articolo 12** *Garanzie per i richiedenti*

1. In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano delle seguenti garanzie:

a) il richiedente è informato, in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'*articolo 4 della direttiva 2011/95/UE*, nonché delle conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'*articolo 13*;

b) il richiedente riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando il richiedente è convocato a un colloquio personale di cui agli *articoli da 14 a 17 e 34* e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;

c) non è negata al richiedente la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza ai richiedenti a norma del diritto dello Stato membro interessato;

d) il richiedente e, ove del caso, i suoi avvocati o altri consulenti legali conformemente all'*articolo 23*, paragrafo 1, abbiano accesso alle informazioni di cui all'*articolo 10*, paragrafo 3, lettera b), e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'*articolo 10*, paragrafo 3, lettera d), se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda;

e) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda è comunicata al richiedente con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente;

f) il richiedente è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell'*articolo 11*, paragrafo 2.

2. In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e).

---

### **Articolo 13** *Obblighi dei richiedenti*

1. Gli Stati membri impongono ai richiedenti l'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'*articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE*. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui tali obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.

2. In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:

a) i richiedenti abbiano l'obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica;

b) i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti;

c) i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;

d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi della presente direttiva provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica;

e) le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e

f) le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.

---

### **Articolo 14** *Colloquio personale*

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale con una persona competente, a norma del diritto nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui personali sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti dal personale dell'autorità accertante. Il presente comma lascia impregiudicato l'*articolo 42, paragrafo 2, lettera b)*. Qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano impossibile all'atto pratico all'autorità accertante svolgere tempestivamente colloqui sul merito di ogni domanda, gli Stati membri possono disporre che il personale di un'altra

autorità partecipi temporaneamente allo svolgimento di tali colloqui. In questi casi, il personale di detta altra autorità riceve in anticipo la formazione pertinente, comprendente gli elementi elencati all'*articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010*. Le persone che conducono i colloqui personali con i richiedenti conformemente alla presente direttiva hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità dei richiedenti di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato. Quando un richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, a ciascun adulto a carico è data la possibilità di sostenere un colloquio personale. Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

2. Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:

a) l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure

b) l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.

Quando non viene sostenuto il colloquio personale a norma della lettera b) oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

3. La mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

4. La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2, lettera b), non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.

5. A prescindere dall'*articolo 28, paragrafo 1*, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di protezione internazionale, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

---

## **Articolo 15** *Criteri applicabili al colloquio personale*

1. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.
2. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:
  - a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente;
  - b) se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;
  - c) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;
  - d) provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non indossi un'uniforme militare o di polizia;
  - e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.
4. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.

---

### **Articolo 16** *Contenuto del colloquio personale*

Nel condurre un colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell'*articolo 4 della direttiva 2011/95/UE* nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

---

**Articolo 17** *Verbale e registrazione del colloquio personale*

1. Gli Stati membri assicurano che sia redatto un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.

2. Gli Stati membri possono disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale. Qualora si proceda a tale registrazione, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione o una trascrizione della stessa siano disponibili unitamente al fascicolo del richiedente.

3. Gli Stati membri dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti, oralmente e/o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine fissato prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo, gli Stati membri garantiscono che il richiedente sia pienamente informato del contenuto del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, se necessario con l'assistenza di un interprete. Gli Stati membri chiedono poi al richiedente di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio.

Gli Stati membri non devono necessariamente chiedere al richiedente di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale se il colloquio personale è registrato ai sensi del paragrafo 2 e la registrazione è ammissibile come prova nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Fatto salvo l'*articolo 16*, qualora gli Stati membri prevedano sia la trascrizione che la registrazione del colloquio personale, essi possono derogare al diritto del richiedente di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti sulla trascrizione.

4. Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel suo fascicolo. Tale rifiuto non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda.

5. Il richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale definiti all'*articolo 23* hanno accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che l'autorità accertante abbia adottato una decisione. Qualora gli Stati membri prevedano sia una trascrizione sia una registrazione del colloquio personale, essi non possono fornire l'accesso alla registrazione nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In questi casi, essi forniscono nondimeno l'accesso alla registrazione nelle procedure di impugnazione di cui al capo V.

Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora la domanda sia esaminata ai sensi dell'*articolo 31*, paragrafo 8, gli Stati membri possono

prevedere che sia concesso l'accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alla registrazione contemporaneamente alla decisione.

---

### **Articolo 18** *Visita medica*

1. Qualora sia ritenuto pertinente dall'autorità accertante per la valutazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'*articolo 4 della direttiva 2011/95/UE*, gli Stati membri dispongono, previo consenso del richiedente, una visita medica del richiedente concernente i segni che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che il richiedente disponga tale visita medica. La visita medica di cui al primo comma è effettuata da professionisti del settore medico qualificati e l'esito è sottoposto quanto prima all'autorità accertante. Gli Stati membri possono designare professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita medica. Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi alla visita medica non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale. La visita medica effettuata conformemente a tale paragrafo è pagata con fondi pubblici.

2. Quando non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti che possono disporre, su propria iniziativa e a loro spese, una visita medica concernente i segni che potrebbero indicare le persecuzioni e i gravi danni subiti.

3. L'autorità accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2 congiuntamente agli altri elementi della domanda.

---

### **Articolo 19** *Informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado*

1. Nelle procedure di primo grado di cui al capo III gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano gratuitamente, su richiesta, informazioni giuridiche e procedurali, comprendenti, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente. In caso di decisione negativa su una domanda di primo grado, gli Stati membri forniscono altresì ai richiedenti, su richiesta, informazioni - oltre a quelle fornite ai sensi dell'*articolo 11*, paragrafo 2, e dell'*articolo 12*, paragrafo 1, lettera f), - al fine di chiarire i motivi di tale decisione e spiegare in che modo è possibile contestare la decisione.

2. La fornitura gratuita di informazioni giuridiche e procedurali è soggetta alle condizioni di cui all'*articolo 21*.

---



**Articolo 20** *Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione*

1. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Sono ricomprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.
2. Gli Stati membri possono inoltre accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In tal caso, l'*articolo 19* non si applica.
3. Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un giudice o un'altra autorità competente ritiene che il ricorso del richiedente non abbia prospettive concrete di successo. Se una decisione di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi di tale paragrafo è presa da un'autorità diversa dal giudice, gli Stati membri garantiscono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso tale decisione. In applicazione di tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.
4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono soggette alle condizioni di cui all'*articolo 21*.

---

**Articolo 21** *Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite*

1. Gli Stati membri possono disporre che a fornire le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'*articolo 19* siano organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'*articolo 20* sono concesse da tali persone ammesse o autorizzate a norma del diritto nazionale.
2. Gli Stati membri possono prevedere che siano fornite le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'*articolo 19* e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'*articolo 20*:
  - a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o
  - b) soltanto tramite i servizi di avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti.

Gli Stati membri possono prevedere che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'*articolo 20* siano fornite soltanto nelle procedure di

impugnazione a norma del capo V dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dal diritto nazionale, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello.

Gli Stati membri possono altresì disporre che non siano concesse l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'*articolo 20* ai richiedenti che non sono più presenti nel loro territorio in applicazione dell'*articolo 41*, paragrafo 2, lettera c).

3. Gli Stati membri possono prevedere le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di richieste di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'*articolo 19* e di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all'*articolo 20*.

4. Gli Stati membri possono altresì:

a) imporre limiti monetari e/o temporali alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'*articolo 19* e alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all'*articolo 20*, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali e all'assistenza e rappresentanza legali;

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

5. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

---

## **Articolo 22** *Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura*

1. Ai richiedenti è data la possibilità di consultare, a loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.

2. Gli Stati membri possono acconsentire a che le organizzazioni non governative prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti nell'ambito delle procedure di cui al capo III e al capo V conformemente al diritto nazionale.

---

## **Articolo 23** *Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali*

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base che è o sarà presa una decisione.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi gli Stati membri:

- a) aprono l'accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V; e
- b) stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente.

Con riguardo alla lettera b), gli Stati membri possono, in particolare, dare accesso a dette informazioni o fonti all'avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente, a norma dell'*articolo 10*, paragrafo 4, e dell'*articolo 18*, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2013/33/UE.

3. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale un richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri possono disporre che l'avvocato o altro consulente legale possano intervenire solo alla fine del colloquio personale.

4. Fatto salvo il presente articolo o l'*articolo 25*, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento. Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma del diritto nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste. Fatto salvo il presente articolo o l'*articolo 25*, paragrafo 1, lettera b), l'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità competente svolga un colloquio personale con il richiedente.

---

## **Articolo 24** *Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari*

1. Gli Stati membri valutano entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale se il richiedente sia un richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti e/o nella valutazione di cui all'*articolo 22 della direttiva 2013/33/UE* e non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i richiedenti siano stati identificati come richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, essi siano forniti di sostegno adeguato per consentire loro di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi della presente direttiva per tutta la durata della procedura d'asilo. Qualora tale sostegno adeguato non possa essere fornito nell'ambito delle procedure di cui all'*articolo 31*, paragrafo 8, e all'*articolo 43*, in particolare qualora gli Stati membri ritengano che il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, essi non applicano o cessano di applicare l'*articolo 31*, paragrafo 8, e l'*articolo 43*. Qualora gli Stati membri applichino l'*articolo 46*, paragrafo 6, ai richiedenti ai quali non possono essere applicati l'*articolo 31*, paragrafo 8, e l'*articolo 43* a norma del presente comma, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall'*articolo 46*, paragrafo 7.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la necessità di garanzie procedurali speciali sia altresì affrontata, conformemente alla presente direttiva, qualora tale necessità emerga in una fase successiva della procedura, senza necessariamente riavviare la procedura.

---

### **Articolo 25** *Garanzie per i minori non accompagnati*

1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli *articoli da 14 a 17*, gli Stati membri:

a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e ha la competenza necessaria a tal fine. La persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella *direttiva 2013/33/UE*;

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad

esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.

2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato raggiungerà presumibilmente l'età di 18 anni prima che sia presa una decisione in primo grado.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli *articoli da 14 a 17 e 34*, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;

b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.

4. I minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali di cui all'*articolo 19* anche nelle procedure di revoca della protezione internazionale previste al capo IV.

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l'età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, considerano il richiedente un minore. Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile. Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita medica atta ad accertare l'età dei minori interessati; e

c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi a una visita medica non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

6. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, della presente direttiva. Qualora gli Stati membri individuino, durante la procedura di asilo, una persona come un minore non accompagnato, essi possono:

- a) applicare o continuare ad applicare l'*articolo 31*, paragrafo 8, solo se:
    - i) il richiedente viene da un paese che soddisfa i criteri per essere considerato un paese d'origine sicuro ai sensi della presente direttiva; o
    - ii) il richiedente ha introdotto una domanda reiterata di protezione internazionale ammissibile a norma dell'*articolo 40*, paragrafo 5; o
    - iii) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro oppure il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;
  - b) applicare o continuare ad applicare l'*articolo 43*, conformemente agli *articoli da 8 a 11 della direttiva 2013/33/UE*, solo se:
    - i) il richiedente viene da un paese che soddisfa i criteri per essere considerato un paese d'origine sicuro ai sensi della presente direttiva; o
    - ii) il richiedente ha introdotto una domanda reiterata; o
    - iii) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro oppure il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; o
    - iv) sussistono fondati motivi per ritenere un paese che non è uno Stato membro paese terzo sicuro per il richiedente, a norma dell'*articolo 38*; o
    - v) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando documenti falsi; o
    - vi) in malafede, il richiedente ha distrutto o fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza.
- Gli Stati membri possono applicare i punti v) e vi) solo in singoli casi qualora sussistano gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione negativa e purché al richiedente sia data pienamente la possibilità, tenuto conto delle esigenze procedurali particolari dei minori non accompagnati, di motivare debitamente le azioni di cui ai punti v) e vi), compreso consultando il rappresentante;
- c) considerare la domanda inammissibile ai sensi dell'*articolo 33*, paragrafo 2, lettera c), se un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'*articolo 38*, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore;
  - d) applicare la procedura di cui all'*articolo 20*, paragrafo 3, quando il rappresentante del minore possiede le qualifiche giuridiche a norma del diritto nazionale.

Fatto salvo l'*articolo 41*, applicando l'*articolo 46*, paragrafo 6, ai minori non accompagnati, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall'*articolo 46*, paragrafo 7, in tutti i casi.

---

### **Articolo 26** *Trattenimento*

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente. I motivi e le condizioni del trattenimento e le garanzie per i richiedenti trattenuti sono conformi alla *direttiva 2013/33/UE*.

2. Qualora un richiedente sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale a norma della *direttiva 2013/33/UE*.

---

### **Articolo 27** *Procedura in caso di ritiro della domanda*

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù del diritto nazionale, ove il richiedente ritiri esplicitamente la domanda di protezione internazionale, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero di respingere la domanda.

2. Gli Stati membri possono altresì stabilire che l'autorità accertante può decidere di sospendere l'esame senza prendere una decisione. In tal caso, gli Stati membri dispongono che l'autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.

---

### **Articolo 28** *Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa*

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero, se l'autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l'*articolo 4 della direttiva 2011/95/UE*, respingere la domanda. Gli Stati membri possono presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionale o rinunciato a essa, in particolare quando è accertato che:

a) il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell'*articolo 4 della direttiva 2011/95/UE* né è comparso al colloquio personale di cui agli *articoli da 14 a 17* della presente

direttiva, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;

b) è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l'autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione, a meno che il richiedente dimostri che ciò era dovuto a circostanze che sfuggono al suo controllo.

Per l'attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché un richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli *articoli 40 e 41*. Gli Stati membri possono prevedere un termine di almeno nove mesi dopo il quale un caso non può più essere riaperto oppure la nuova domanda può essere trattata come domanda reiterata e sottoposta alla procedura di cui agli *articoli 40 e 41*. Gli Stati membri possono prevedere che il caso del richiedente sia riaperto solo una volta. Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di «non-refoulement». Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità accertante a riprendere l'esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.

3. Il presente articolo fa salvo il *regolamento (UE) n. 604/2013*.

---

## **Articolo 29** *Ruolo dell'UNHCR*

1. Gli Stati membri consentono che l'UNHCR:

a) abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;

b) abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.

2. Il paragrafo 1 si applica anche a un'organizzazione che opera per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.



**Articolo 30** *Raccolta di informazioni su singoli casi*

Per l'esame di singoli casi, gli Stati membri:

a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

---

**CAPO III****PROCEDURE DI PRIMO GRADO****SEZIONE I**

.

**Articolo 31** *Procedura di esame*

1. Gli Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Qualora una domanda sia oggetto della procedura stabilita nel *regolamento (UE) n. 604/2013*, il termine di sei mesi inizia a decorrere dal momento in cui si è determinato lo Stato membro competente per l'esame ai sensi di detto regolamento, il richiedente si trova nel territorio di detto Stato ed è stato preso in carico dall'autorità competente. Gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, se:

a) il caso in questione comporta questioni complesse in fatto e/o in diritto;

b) un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;

c) il ritardo può essere chiaramente attribuito alla mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 13 da parte del richiedente.

In casi eccezionali debitamente motivati gli Stati membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.

4. Fatti salvi gli *articoli 13 e 18 della direttiva 2011/95/UE*, gli Stati membri possono rimandare la conclusione della procedura di esame se non si può ragionevolmente attendere che l'autorità accertante decida entro i termini previsti al paragrafo 3 a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea. In tal caso gli Stati membri:

- a) riesaminano la situazione del paese di origine almeno ogni sei mesi;
- b) comunicano ai richiedenti interessati, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio;
- c) comunicano alla Commissione, entro un termine ragionevole, il rinvio della procedura per il paese di origine in questione.

5. In ogni caso gli Stati membri concludono la procedura di esame entro un termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente interessato:

- a) sia informato del ritardo; e
- b) sia informato, su sua richiesta dei motivi del ritardo e del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda.

7. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, in particolare:

- a) qualora la domanda sia verosimilmente fondata;
- b) qualora il richiedente sia vulnerabile ai sensi dell'*articolo 22 della direttiva 2013/33/UE*, o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di un minore non accompagnato.

8. Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d'esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell'articolo 43 se:

- a) nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della *direttiva 2011/95/UE*; oppure
- b) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva; o
- c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla

sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; o

d) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; o

e) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della *direttiva 2011/95/UE*; o

f) il richiedente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale inammissibile ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5; o

g) il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento; o

h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o

i) il richiedente rifiuta di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del *regolamento (UE) n. 603/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del *regolamento (UE) n. 604/2013* che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e sulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto ; o

j) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

9. Gli Stati membri stabiliscono termini per l'adozione di una decisione nella procedura di primo grado di cui al paragrafo 8. I termini sono ragionevoli. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5, gli Stati membri possono superare i termini laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.

---

## **Articolo 32** *Domande infondate*

1. Fatto salvo l'*articolo 27*, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda solo se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della *direttiva 2011/95/UE*.

2. Nei casi di domande infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell'*articolo 31*, paragrafo 8, gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dal diritto nazionale.

---

## SEZIONE II

### **Articolo 33** *Domande inammissibili*

1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del *regolamento (UE) n. 604/2013*, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della *direttiva 2011/95/UE*, qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

- a) un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;
- b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell'*articolo 35*;
- c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'*articolo 38*;
- d) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della *direttiva 2011/95/UE*; o
- e) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell'*articolo 7*, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustificano una domanda separata.

---

### **Articolo 34** *Norme speciali in ordine al colloquio sull'ammissibilità*

1. Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'*articolo 33* alla sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri organizzano un colloquio personale sull'ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'*articolo 42*, in caso di una domanda reiterata. Il presente paragrafo non pregiudica l'*articolo 4*, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva e l'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013*.

2. Gli Stati membri possono disporre che il personale di autorità diverse da quella accertante conduca il colloquio personale sull'ammissibilità della domanda

di protezione internazionale. In tal caso gli Stati membri provvedono a che tale personale riceva preliminarmente la necessaria formazione basilare, soprattutto in ordine a diritto internazionale dei diritti umani, acquis dell'Unione in materia di asilo e tecniche di conduzione dei colloqui.

---

### SEZIONE III

#### **Articolo 35** *Concetto di paese di primo asilo*

Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

- a) quest'ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione; ovvero
- b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non-refoulement», purché sia riammesso nel paese stesso.

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente gli Stati membri possono tener conto dell'*articolo 38*, paragrafo 1. Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche.

---

#### **Articolo 36** *Concetto di paese di origine sicuro*

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se:

- a) questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero
- b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese,

e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della *direttiva 2011/95/UE*.

2. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

**Articolo 37** *Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri*

1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell'*allegato I*, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale.
  2. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo.
  3. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
  4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.
- 
- 

**Articolo 38** *Concetto di paese terzo sicuro*

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:
  - a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
  - b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella *direttiva 2011/95/UE*;
  - c) è rispettato il principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;
  - d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e
  - e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.
2. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale, comprese:

a) norme che richiedono un legame tra il richiedente e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nel suo caso specifico. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).

3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

4. Se il paese terzo non concede al richiedente l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritti al capo II.

5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

---

### **Articolo 39** *Concetto di paese terzo europeo sicuro*

1. Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di protezione internazionale e della sicurezza del richiedente stesso nel suo caso specifico, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:

a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e

c) ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i ricorsi effettivi.

3. Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo europeo sicuro a motivo del fatto che il paese terzo interessato non è sicuro relativamente alle sue condizioni specifiche.

4. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di «non-refoulement», prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

5. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

6. Se il paese terzo non riammette il richiedente, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

7. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

---

## SEZIONE IV

### **Articolo 40** *Domande reiterate*

1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

2. Per decidere dell'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'*articolo 33*, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare



se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della *direttiva 2011/95/UE*.

3. Se l'esame preliminare di cui al paragrafo 2, permette di concludere che sono emersi o sono stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della *direttiva 2011/95/UE*, la domanda è sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda reiterata sia sottoposta a ulteriore esame anche per altre ragioni.

4. Gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'*articolo 46*.

5. Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell'*articolo 33*, paragrafo 2, lettera d).

6. La procedura di cui al presente articolo può essere applicata anche nel caso di:

a) una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dell'*articolo 7*, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo; e/o

b) un minore non coniugato che presenti una domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome ai sensi dell'*articolo 7*, paragrafo 5, lettera c).

In questi casi l'esame preliminare di cui al paragrafo 2 consiste nell'esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico o del minore non coniugato giustificano una domanda separata.

7. Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del *regolamento (UE) n. 604/2013* rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, conformemente alla presente direttiva.

---

#### **Articolo 41** *Deroghe al diritto di rimanere in caso di di domanda reiterata*

1. Gli Stati membri possono ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio qualora una persona:

a) abbia presentato una prima domanda reiterata, che non è ulteriormente esaminata ai sensi dell'*articolo 40*, paragrafo 5, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dallo Stato membro in questione; o

b) manifesti la volontà di presentare un'altra domanda reiterata nello stesso Stato membro a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'*articolo 40*, paragrafo 5, o dopo una decisione definitiva che respinge tale domanda in quanto infondata.

Gli Stati membri possono ammettere tale deroga solo se l'autorità accertante ritenga che la decisione di rimpatrio non comporti il «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro a livello internazionale e dell'Unione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono altresì:

a) derogare ai termini di norma applicabili alle procedure accelerate, conformemente al diritto nazionale qualora la procedura d'esame sia accelerata ai sensi dell'*articolo 31*, paragrafo 8, lettera g);

b) derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di ammissibilità di cui agli *articoli 33* e *34*, conformemente al diritto nazionale; e/o

c) derogare all'*articolo 46*, paragrafo 8.

---

## **Articolo 42** *Norme procedurali*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'*articolo 40* godano delle garanzie di cui all'*articolo 12*, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale norme che disciplinino l'esame preliminare di cui all'*articolo 40*. Queste disposizioni possono, in particolare:

a) obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;

b) fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale, a esclusione dei casi di cui all'*articolo 40*, paragrafo 6.

Queste disposizioni non rendono impossibile l'accesso del richiedente a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente sia opportunamente informato dell'esito dell'esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione.

---

## SEZIONE V

.

### **Articolo 43** *Procedure di frontiera*

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:

a) sull'ammissibilità di una domanda, ai sensi dell'*articolo 33*, ivi presentata; e/o

b) sul merito di una domanda nell'ambito di una procedura a norma dell'*articolo 31*, paragrafo 8.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

3. Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

---

## CAPO IV

### **PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

#### **Articolo 44** *Revoca della protezione internazionale*

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca della protezione internazionale di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la validità della protezione internazionale di quella persona.

---

#### **Articolo 45** *Norme procedurali*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, se l'autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un

paese terzo o di un apolide a norma degli *articoli 14 o 19* della *direttiva 2011/95/UE*, l'interessato goda delle seguenti garanzie:

a) sia informato per iscritto che l'autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e

b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell'*articolo 12*, paragrafo 1, lettera b), e degli *articoli da 14 a 17*, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata.

2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1:

a) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'EASO e dall'UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e

b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l'interessato è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica dell'interessato o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

4. Non appena l'autorità competente ha preso la decisione di revocare la protezione internazionale, sono applicabili anche l'*articolo 20*, l'*articolo 22*, l'*articolo 23*, paragrafo 1, e l'*articolo 29*.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente a essere riconosciuto come tale. Uno Stato membro può altresì disporre che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale è divenuto loro cittadino.

---

## CAPO V

### PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE

#### **Articolo 46** *Diritto a un ricorso effettivo*

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;

ii) di considerare la domanda inammissibile a norma dell'*articolo 33*, paragrafo 2;

iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell'*articolo 43*, paragrafo 1;

iv) di non procedere a un esame a norma dell'*articolo 39*;

b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli *articoli 27 e 28*;

c) una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'*articolo 45*.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), qualora lo status di protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell'Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato, detto Stato membro può ritenere inammissibile un'impugnazione di una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.

3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della *direttiva 2011/95/UE*, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

4. Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non rendono impossibile o eccessivamente difficile tale accesso. Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'*articolo 43*.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.

6. Qualora sia stata adottata una decisione:

a) di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all'*articolo 32*, paragrafo 2, o infondata dopo l'esame conformemente all'*articolo 31*, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all'*articolo 31*, paragrafo 8, lettera h);

b) di ritenere inammissibile una domanda a norma dell'*articolo 33*, paragrafo 2, lettere a), b) o d);

c) di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell'*articolo 28*; o

d) di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda ai sensi dell'*articolo 39*,

un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito del ricorso.

7. Il paragrafo 6 si applica soltanto alle procedure di cui all'*articolo 43* a condizione che:

a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e, al meno, di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; e

b) nel quadro dell'esame della domanda di cui al paragrafo 6 il giudice esamini la decisione negativa dell'autorità accertante in termini di fatto e di diritto.

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte si applica il paragrafo 5.

8. Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7.

9. I paragrafi 5, 6 e 7 lasciano impregiudicato l'*articolo 26 del regolamento (UE) n. 604/2013*.

10. Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell'autorità accertante.

11. Gli Stati membri possono altresì stabilire nel diritto nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

---

## CAPO VI

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### **Articolo 47** *Impugnazione da parte delle autorità pubbliche*

La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

---

### **Articolo 48** *Riservatezza*

Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

---

### **Articolo 49** *Cooperazione*

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Allorché ricorrono alle misure di cui all'*articolo 6*, paragrafo 5, all'*articolo 14*, paragrafo 1, secondo comma, e all'*articolo 31*, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri informano la Commissione non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali e almeno annualmente. Quest'informazione comprende, ove possibile, dati sulla percentuale delle domande alle quali sono state applicate delle deroghe rispetto al totale delle domande esaminate nel periodo in questione.

---

### **Articolo 50** *Relazioni*

Entro il 20 luglio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.

Nel contesto della prima relazione la Commissione riferisce altresì in particolare sull'applicazione dell'*articolo 17* e sui vari strumenti usati in relazione al verbale del colloquio personale.

---

### **Articolo 51** *Recepimento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli *articoli da 1 a 30*, all'*articolo 31*, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, agli *articoli da 32 a 46*, agli *articoli 49 e 50* e all'*allegato I* entro il 20 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'*articolo 31*, paragrafi 3, 4 e 5, entro il 20 luglio 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

---

### **Articolo 52** *Disposizioni transitorie*

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'*articolo 51*, paragrafo 1, alle domande di protezione internazionale presentate e alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il 20 luglio 2015 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima del 20 luglio 2015 e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi della *direttiva 2005/85/CE*.

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'*articolo 51*, paragrafo 2, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il 20 luglio 2018 o ad una data precedente. Alle



domande presentate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ai sensi della *direttiva 2005/85/CE*.

---

### **Articolo 53** *Abrogazione*

La *direttiva 2005/85/CE* è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all'*allegato II*, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'*allegato III*.

---

### **Articolo 54** *Entrata in vigore e applicazione*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli *articoli 47 e 48* si applicano dal 21 luglio 2015.

---

### **Articolo 55** *Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.

Fatto	a	Bruxelles,	il	26	giugno	2013
Per		il		Parlamento		europeo
Il						presidente
M.						SCHULZ
Per			il			Consiglio
Il						presidente
A. SHATTER						

---

### **Allegato I** **Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini dell'*articolo 37*, paragrafo 1**

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'*articolo 9 della direttiva 2011/95/UE*, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano

o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

- a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;
- b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;
- c) il rispetto del principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;
- d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

---

## Allegato II

### PARTE A

#### Direttiva abrogata

(cfr. articolo 53) *Direttiva 2005/85/CE* del Consiglio

(GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).

---

### PARTE B

#### Termine di recepimento nel diritto interno

(cfr. *articolo 51*)

Direttiva	Termine del recepimento
2005/85/CE	Primo termine: 1° dicembre 2007 Secondo termine: 1° dicembre 2008

---



---

## Allegato III Tavola di concordanza

<i>Direttiva 2005/85/CE</i>	La presente direttiva
<i>Articolo 1</i>	<i>Articolo 1</i>

Articolo 2, lettere da a) a c)	Articolo 2, lettere da a) a c)
-	Articolo 2, lettera d)
Articolo 2, lettere da d) a f)	Articolo 2, lettere da e) a g)
-	Articolo 2, lettere h) e i)
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, lettera j)
-	Articolo 2, lettere k) e l)
Articolo 2, lettere da h) a k)	Articolo 2, lettere da m) a p)
-	Articolo 2, lettera q)
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 3	-
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	-
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a d)	-
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 2, lettera f)	-
-	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4
-	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
-	Articolo 6, paragrafi da 2 a 4
Articolo 6, paragrafi 2 e 3	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 7, paragrafo 3
-	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 5	-
-	Articolo 8
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 9, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
-	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a c)	Articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c)
-	Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 8, paragrafi 3 e 4	Articolo 10, paragrafi 4 e 5
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma	Articolo 11, paragrafo 2, primo comma
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma	-
Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c)	Articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c)
-	Articolo 122, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e)	Articolo 12, paragrafo 1, lettere e) ed f)
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma	Articolo 14, paragrafo 1, primo comma
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma	-
-	Articolo 14, paragrafo 1, secondo e terzo comma
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma
Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)	-
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)	-
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma	Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 122, paragrafi da 4 a 6	Articolo 14, paragrafi da 3 a 5
Articolo 13, paragrafi 1 e 2	Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/32/UE

Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)
-	Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)
-	Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)
-	Articolo 15, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 5	-
-	Articolo 16
Articolo 14	-
-	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 19
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 1
-	Articolo 20, paragrafi da 2 a 4
-	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)	-
Articolo 15, paragrafo 3, lettere b) e c)	Articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)	-
Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma	-
Articolo 15, paragrafi da 4 a 6	Articolo 21, paragrafi da 3 a 5
-	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma	Articolo 23, paragrafo 1, primo comma
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, prima frase	Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma frase introduttiva
-	Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase	Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 16, paragrafo 2, prima frase	Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase	-
-	Articolo 23, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 4, primo comma
Articolo 16, paragrafo 4, primo comma	-
Articolo 16, paragrafo 4, secondo e terzo comma	Articolo 23, paragrafo 4, secondo e terzo comma
-	Articolo 24
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c)	-
Articolo 17, paragrafo 3	-
Articolo 17, paragrafo 4	Articolo 25, paragrafo 3
-	Articolo 25, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 5	Articolo 25, paragrafo 5
-	Articolo 25, paragrafo 6
Articolo 17, paragrafo 6	Articolo 25, paragrafo 7
Articolo 18	Articolo 26
Articolo 19	Articolo 27
Articolo 20, paragrafi 1 e 2	Articolo 28, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 21	Articolo 29
Articolo 22	Articolo 30
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 31, paragrafo 1
Articolo 23, paragrafo 2, primo comma	Articolo 31, paragrafo 2
-	Articolo 31, paragrafo 3
-	Articolo 31, paragrafi 4 e 5
Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 31, paragrafo 6
Articolo 23, paragrafo 3	-
-	Articolo 31, paragrafo 7
Articolo 23, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera a)
Articolo 23, paragrafo 4, lettera b)	-
Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto i)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera b)

Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/32/UE

Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto ii)	-
Articolo 23, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera c)
Articolo 23, paragrafo 4, lettera e)	-
Articolo 23, paragrafo 4, lettera f)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera d)
Articolo 23, paragrafo 4, lettera g)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera e)
-	Articolo 31, paragrafo 8, lettera f)
Articolo 23, paragrafo 4, lettere h) e i)	-
Articolo 23, paragrafo 4, lettera j)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera g)
-	Articolo 31, paragrafo 8, lettere h) e i)
Articolo 23, paragrafo 4, lettere k) e l)	-
Articolo 23, paragrafo 4, lettera m)	Articolo 31, paragrafo 8, lettera j)
Articolo 23, paragrafo 4, lettere n) e o)	-
-	Articolo 31, paragrafo 9
Articolo 24	-
Articolo 25	Articolo 33
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a c)	Articolo 33, paragrafo 2, lettere da a) a c)
Articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e)	-
Articolo 25, paragrafo 2, lettere f) e g)	Articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e)
-	Articolo 34
Articolo 26	Articolo 35
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 38, paragrafo 1, lettera a)
-	Articolo 38, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 27, paragrafo 1, lettere da b) a d)	Articolo 38, paragrafo 1, lettere da c) a e)
Articolo 27, paragrafi da 2 a 5	Articolo 38, paragrafi da 2 a 5
Articolo 28	Articolo 32
Articolo 29	-
Articolo 30, paragrafo 1	Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 30, paragrafi da 2 a 4	-
-	Articolo 37, paragrafo 2
Articolo 30, paragrafi 5 e 6	Articolo 37, paragrafi 3 e 4
Articolo 31, paragrafo 1	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 31, paragrafo 2	-
Articolo 31, paragrafo 3	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1
Articolo 32, paragrafo 2	-
Articolo 32, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafo 4	Articolo 40, paragrafo 3, prima frase
Articolo 32, paragrafo 5	Articolo 40, paragrafo 3, seconda frase
Articolo 32, paragrafo 6	Articolo 40, paragrafo 4
-	Articolo 40, paragrafo 5
Articolo 32, paragrafo 7, primo comma	Articolo 40, paragrafo 6, lettera a)
-	Articolo 40, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 32, paragrafo 7, secondo comma	Articolo 40, paragrafo 6, secondo comma
-	Articolo 40, paragrafo 7
-	Articolo 41
Articolo 33	-
Articolo 34, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)	Articolo 42, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)
Articolo 34, paragrafo 2, lettera b)	-
Articolo 34, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 42, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 34, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 42, paragrafo 3
Articolo 34, paragrafo 3, lettera b)	-
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 43, paragrafo 1, lettera a)
-	Articolo 43, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere da a) a f)	-
Articolo 35, paragrafo 4	Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 35, paragrafo 5	Articolo 43, paragrafo 3
Articolo 36, paragrafi da 1 a 2, lettera c)	Articolo 39, paragrafi da 1 a 2, lettera c)

Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/32/UE

<i>Articolo 36, paragrafo 2, lettera d)</i>	-
<i>Articolo 36, paragrafo 3</i>	-
-	<i>Articolo 399, paragrafo 3</i>
<i>Articolo 36, paragrafi da 4 a 6</i>	<i>Articolo 39, paragrafi da 4 a 6</i>
-	<i>Articolo 39, paragrafo 7</i>
<i>Articolo 36, paragrafo 7</i>	-
<i>Articolo 37</i>	<i>Articolo 44</i>
<i>Articolo 38</i>	<i>Articolo 45</i>
-	<i>Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i)</i>
<i>Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)</i>	<i>Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii)</i>
<i>Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto iii)</i>	-
<i>Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)</i>	<i>Articolo 46, paragrafo 1, lettera b)</i>
<i>Articolo 39, paragrafo 1, lettere c) e d)</i>	-
<i>Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)</i>	<i>Articolo 46, paragrafo 1, lettera c)</i>
-	<i>Articolo 46, paragrafi 2 e 3</i>
<i>Articolo 39, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 466, paragrafo 4, primo comma</i>
-	<i>Articolo 46, paragrafo 4, secondo e terzo comma</i>
<i>Articolo 39, paragrafo 3</i>	-
-	<i>Articolo 46, paragrafi da 5 a 9</i>
<i>Articolo 39, paragrafo 4</i>	<i>Articolo 46, paragrafo 10</i>
<i>Articolo 39, paragrafo 5</i>	-
<i>Articolo 39, paragrafo 6</i>	<i>Articolo 41, paragrafo 11</i>
<i>Articolo 40</i>	<i>Articolo 47</i>
<i>Articolo 41</i>	<i>Articolo 48</i>
-	<i>Articolo 49</i>
<i>Articolo 42</i>	<i>Articolo 50</i>
<i>Articolo 43, primo comma</i>	<i>Articolo 51, paragrafo 1</i>
-	<i>Articolo 51, paragrafo 2</i>
<i>Articolo 43, secondo e terzo comma</i>	<i>Articolo 51, paragrafi 3 e 4</i>
<i>Articolo 44</i>	<i>Articolo 52, primo comma</i>
-	<i>Articolo 52, secondo comma</i>
-	<i>Articolo 53</i>
<i>Articolo 45</i>	<i>Articolo 54</i>
<i>Articolo 46</i>	<i>Articolo 55</i>
<i>Allegato I</i>	-
<i>Allegato II</i>	<i>Allegato I</i>
<i>Allegato III</i>	-
-	<i>Allegato II</i>
-	<i>Allegato III</i>

**Dir. n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000****Direttiva del Consiglio****che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(5)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato sull'Unione europea segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa.

(2) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(3) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

(4) È importante rispettare tali diritti e libertà fondamentali, tra cui il diritto alla libertà di associazione. È altresì importante riguardo all'accesso ai beni e ai servizi e alla fornitura degli stessi, rispettare la protezione della vita privata e familiare e delle transazioni operate in tale contesto.

**Dir. n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000****Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

(5) Il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzioni sulla lotta contro il razzismo nell'Unione europea.

(6) L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie.

(7) Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione a presentare quanto prima proposte di attuazione dell'articolo 13 del trattato CE per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia.

(8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali le minoranze etniche.

(9) Le discriminazioni basate sulla razza o sull'origine etnica possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse possono anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(10) Nel dicembre del 1995 la Commissione ha presentato una comunicazione intitolata "Contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo".

(11) Il 15 luglio 1996 il Consiglio ha adottato un'azione comune (96/443/GAI) nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia in cui gli Stati membri si impegnano ad assicurare un'effettiva cooperazione giudiziaria per quanto riguarda i reati basati sui comportamenti razzisti o xenofobi.

(12) Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica dovrebbero andare al di là dell'accesso alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l'istruzione, la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

(13) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l'origine etnica nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe pertanto essere proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che



**Dir. n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000****Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

disciplinano l'ingresso e il soggiorno di cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego.

(14) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento a prescindere dalla razza e dall'origine etnica la Comunità dovrebbe mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.

(15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.

(16) È importante proteggere tutte le persone fisiche contro la discriminazione per motivi di razza o di origine etnica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre, se del caso e conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prevedere una protezione per le persone giuridiche che possono essere discriminate per motivi di razza o origine etnica dei loro membri.

(17) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di una determinata razza od origine etnica e tali misure possono permettere le organizzazioni delle persone in questione se il loro principale obiettivo è la promozione di speciali necessità delle stesse.

(18) In casi strettamente limitati, una differenza di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla razza o all'origine etnica costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la finalità è legittima e il requisito è proporzionato. Tali casi dovrebbero essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.

(19) Le vittime di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica dovrebbe disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative a rappresentanza e difesa in giustizia.

(20) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime.

**Dir. n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000****Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

(21) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento, l'onere della prova debba essere posto a carico del convenuto nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata.

(22) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.

(23) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo tra le parti sociali e con organizzazioni non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione.

(24) La protezione contro le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica sarà di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.

(25) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.

(26) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

(27) Per quanto concerne le disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di contratti collettivi, gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva.

(28) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato CE lo scopo della presente direttiva, volta a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo,

ha adottato la presente direttiva:

---

Dir. n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000

**Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

(3) Parere espresso il 18 maggio 2000.

(4) Parere espresso il 12 aprile 2000.

(5) Parere espresso il 31 maggio 2000.

---

## **Capo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 1**

*Obiettivo.*

La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

---

#### **Articolo 2**

*Nozione di discriminazione.*

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine

**Dir. n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000**

**Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è da considerarsi una discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

---

### **Articolo 3**

#### *Campo di applicazione.*

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia indipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo d'attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;

f) alle prestazioni sociali;

g) all'istruzione;

h) all'accesso a beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e alla loro fornitura, incluso l'alloggio <sup>(6)</sup>.

2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

---

Dir. n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000

**Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

---

(6) Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 27 settembre 2014, n. L 283.

---

#### **Articolo 4**

*Requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.*

In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o all'origine etnica non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato.

---

#### **Articolo 5**

*Azione positiva.*

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica.

---

#### **Articolo 6**

*Requisiti minimi.*

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

---

Dir. n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000

**Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

---

## **Capo II**

### **Mezzi di ricorso ed esecuzione**

#### **Articolo 7**

##### *Difesa dei diritti.*

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
  2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
  3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.
- 

#### **Articolo 8**

##### *Onere della prova.*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali.

---

Dir. n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000

**Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

---

### **Articolo 9**

#### *Protezione delle vittime.*

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

---

### **Articolo 10**

#### *Diffusione delle informazioni.*

Gli Stati membri fanno in modo che le disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate con qualsiasi mezzo appropriato, in tutto il loro territorio.

---

### **Articolo 11**

#### *Dialogo sociale.*

1. Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, fra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

---

Dir. n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000

**Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

## **Articolo 12**

*Dialogo con le organizzazioni non governative.*

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica.

---

## **Capo III**

### **Organismi per la promozione della parità di trattamento**

#### **Articolo 13**

1. Gli Stati membri stabiliscono che siano istituiti uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica. Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2. Gli Stati membri assicurano che tra le competenze di tali organismi rientrino:

- l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2,

- lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione,

- la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni.

---

## **Capo IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 14**

*Conformità alla direttiva.*

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:



---

**Dir. n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000****Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;

b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle aziende, nelle regole che disciplinano le associazioni con o senza fini di lucro e in quelle che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto, oppure siano modificate.

---

### **Articolo 15** *Sanzioni.*

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro 19 luglio 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

---

### **Articolo 15** <sup>2</sup> *Attuazione.*

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 19 luglio 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che, al più tardi entro 19 luglio 2003 le parti sociali stabiliscano mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

---

---

**Dir. n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000****Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

(7) Anche nella G.U.C.E. di pubblicazione la numerazione degli articoli prevede due articoli 15.

---

**Articolo 17***Relazione.*

1. Entro 19 luglio 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

---

**Articolo 18***Entrata in vigore.*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

---

**Articolo 19***Destinatari.*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

**Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113*, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

---

**Art. 1.**

1. Il *decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113*, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94*;

b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all'*articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*, e i principi e criteri direttivi di cui all'*articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124*. La

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la procedura prevista dall'*articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124*.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'*articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113*.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

**Allegato**  
**Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 4**  
**ottobre 2018, n. 113 <sup>(3)</sup>**

All'*articolo 1, comma 1*:

alla lettera *g)*, capoverso *d-bis)*, al primo periodo, le parole: « eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile » sono sostituite dalle seguenti: « particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante » e, al secondo periodo, la parola: « eccezionale » è sostituita dalla seguente: « particolare »;

alla lettera *h)*, capoverso Art. 20-*bis*, comma 2, dopo le parole: « ha la durata di sei mesi, » sono inserite le seguenti: « ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso »;

dopo la lettera *n)* è inserita la seguente:

«*n-bis)* all'*articolo 32, comma 1-bis*, gli ultimi due periodi sono soppressi »;

alla lettera *o)*, dopo le parole: « protezione sussidiaria, » sono aggiunte le seguenti: « per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, lettera d-bis)*, ».

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

All'*articolo 2, dopo il comma 2* sono inseriti i seguenti:

«*2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

*2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito internet delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del soggetto gestore ».*

All'*articolo 3, dopo il comma 2* è inserito il seguente:

«*2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142," ».*

All'*articolo 4, comma 1*, le parole: « o in quelli » sono soppresse e dopo le parole: « di convalida. » è aggiunto il seguente periodo: « Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona. ».

Dopo l'*articolo 5* è inserito il seguente:

«*Art. 5-bis (Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l' *acquis* di Schengen" ».

Nel capo I del titolo I, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis (Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali). - 1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedono in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'*articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla *legge 20 maggio 2016, n. 76*.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'*articolo 7, comma 1*:

alla lettera *a)*, le parole: « 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'*articolo 625, primo comma, numero 3)* » sono sostituite dalle seguenti: « 624-*bis*, primo comma »;

alla lettera *b)*, le parole: « 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'*articolo 625, comma 1, numero 3)* » sono sostituite dalle seguenti: « 624-*bis*, primo comma ».

Dopo l'*articolo 7* è inserito il seguente:

«*Art. 7-bis (Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)*. - 1. Al *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'*articolo 2* è inserito il seguente:

«*Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri)*. - 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'*articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della *legge 4 agosto 1955, n. 848*, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della *legge 25 ottobre 1977, n. 881*, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova”;

b) all'*articolo 9, dopo il comma 2* è aggiunto il seguente:

“2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'*articolo 2-bis, comma 5*, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non



**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso”;

c) all'*articolo 10*:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*”;

2) al comma 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

“*d-bis*) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-*bis*”;

d) all'*articolo 28, comma 1*, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

“*c-ter*) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*”;

e) all'*articolo 28-bis, comma 2*, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

“*a*) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-*ter*”;

f) dopo l'*articolo 28-bis* è inserito il seguente:

“*Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata)*. - 1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

*a*) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*;

*b*) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

*c*) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

*d*) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

*e*) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: "nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-ter" ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-ter, le parole: « , salva la valutazione del caso concreto » sono sostituite dalle seguenti: « , ove non giustificato da gravi e comprovati motivi »;

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: « , salva la valutazione del caso concreto » sono sostituite dalle seguenti: « , ove non giustificato da gravi e comprovati motivi ».

All'articolo 9:

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) 'domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2" »;

al comma 1, lettera b), numero 1):

al capoverso 1-bis, dopo le parole: « Nel caso previsto dall'articolo » sono inserite le seguenti: « 28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo »;

al capoverso 1-ter, dopo le parole: « i relativi controlli » sono inserite le seguenti: « , e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter) »;

al comma 2, le parole: « 465.228,75 euro per l'anno 2018 e » sono soppresse;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25* <sup>(2)</sup>, fino ad un numero massimo di dieci.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39 ».

All'*articolo 10, comma 1*:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

“b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca” »;

alla lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: « il questore » sono inserite le seguenti: « , salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, » e dopo le parole: « adotta contestuale decisione » sono aggiunte le seguenti: « , valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: “ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3” ».

All'*articolo 12*:

al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali”;

a-ter) il comma 3 è abrogato »;

al comma 2:

alla lettera d), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al comma 2, le parole: “sentito l'ente” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere dell'ente” »;

dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati” »;

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« m) all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: “richiedenti” è sostituita dalle seguenti: “titolari di” »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis (*Monitoraggio dei flussi migratori*). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*.

Art. 12-ter (*Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri*). - 1. Al comma 125 dell'*articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, a pubblicare trimestralmente nei propri siti *internet* o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale” ».

All'*articolo 14*:

al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

«a-bis) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

“Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'*articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca” »;

al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera ».

All'*articolo 15*:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato »;

al comma 1, capoverso Art. 130-bis (L):

nella rubrica, le parole: « nei processi civili » sono soppresse;

al comma 1, le parole: « Nel processo civile, quando » sono sostituite dalla seguente: « Quando »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'*articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197*, le parole: “e sino al 1° gennaio 2019” sono soppresse ».

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

Nel capo IV del titolo I, dopo l'*articolo 15* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 15-bis (*Obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni*). - 1. Dopo l'*articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, è inserito il seguente:

“Art. 11-bis (*Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni*). - 1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni”.

2. Al *codice di procedura penale* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'*articolo 387* è inserito il seguente:

“Art. 387-bis (*Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età*). - 1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo”;

b) all'*articolo 293*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura”;

c) all'*articolo 656*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

“3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza”.

Art. 15-ter (*Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza*). - 1. Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:

“Art. 4-ter (*Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia*). - 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi” ».

All'articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il *car sharing*, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo ».

All'articolo 18:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia. »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307* »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel limite di euro 25.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44* ».

All'*articolo 19*:

al comma 1, le parole: « Conferenza Unificata » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* », dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « capoluogo di provincia, nonché quelli » e le parole: « polizia municipale » sono sostituite dalle seguenti: « polizia locale »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma »;

al comma 2, le parole: « polizia municipale » sono sostituite dalle seguenti: « polizia locale »;

al comma 4, le parole: « polizie municipali » sono sostituite dalle seguenti: « polizie locali »;

alla rubrica, le parole: « Polizie municipali » sono sostituite dalle seguenti: « polizie locali ».

Dopo l'*articolo 19* sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-bis (*Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*). - 1. L'*articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Art. 19-ter (*Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65*). - 1. L'*articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, si



**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza ».

Dopo l'*articolo 20* è inserito il seguente:

«*Art. 20-bis (Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)*. - 1. All'*articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41*, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento" ».

All'*articolo 21, dopo il comma 1* sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48*, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

*1-ter.* Dopo l'*articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48*, è inserito il seguente:

"*Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento)*. - 1. Fuori dei casi di cui all'*articolo 13*, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'*articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401*.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro”.

*1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: “sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,” sono inserite le seguenti: “di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,” ».*

Dopo l'*articolo 21* sono inseriti i seguenti:

«*Art. 21-bis (Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi). - 1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.*

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al *regio decreto n. 773 del 1931*.

*Art. 21-ter (Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno”;

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni".

Art. 21-*quater* (*Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio*). - 1. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 669-*bis* (*Esercizio molesto dell'accattonaggio*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento".

Art. 21-*quinquies* (*Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio*). - 1. All'articolo 600-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio".

Art. 21-*sexies* (*Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi*). - 1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II" ».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis* (*Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie*). - 1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli standard di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

potenziamento, all'implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018 ».

All'*articolo 23*:

al comma 1, alla lettera *a*), dopo le parole: « ingombra una strada ordinaria o ferrata, » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei casi previsti dall'*articolo 1-bis*, »;

al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) l'*articolo 1-bis* è sostituito dal seguente:

“*Art. 1-bis. - 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori*” »;

al comma 2, dopo le parole: « del *decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66* », sono aggiunte le seguenti: « , e dall'*articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* ».

Nel capo I del titolo II, dopo l'*articolo 23* è aggiunto il seguente:

«*Art. 23-bis (Modifiche al codice della strada). - 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) l'articolo 213* è sostituito dal seguente:

“*Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.*

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'*articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'*articolo 214-bis*. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'*articolo 214-bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri”;

*b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:*

“Art. 214 (*Fermo amministrativo del veicolo*). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenni, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario”;

c) all'*articolo 214-bis*, commi 1 e 2, le parole: “comma 2-*quater*” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”;

d) dopo l'*articolo 215* è inserito il seguente:

“Art. 215-*bis* (*Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati*). - 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571*, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189*. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.



**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo" ».

All'*articolo 24*, dopo il *comma 1* è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni degli *articoli 83*, comma 3-bis, e *91*, *comma 1-bis*, del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019 ».

All'*articolo 26*, comma 1, le parole: « nonché al prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto ».

Dopo l'*articolo 26*, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (*Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*). - 1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

*All'articolo 28, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non*

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo" ».

Nel capo II del titolo II, dopo l'*articolo 29* è aggiunto il seguente:

«*Art. 29-bis (Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero).* - 1. Al codice della strada, di cui al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 93*:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 1-*ter*, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-*ter*. Nell'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-*quater*. Nell'ipotesi di cui al comma 1-*bis* e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-*bis*, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati";

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

*7-ter.* Per la violazione delle disposizioni di cui al comma *1-ter*, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma *1-ter* entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma *1-ter* o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”;

*b) all'articolo 132:*

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma *1-ter*, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213”;

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

c) all'*articolo 196, comma 1*, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'*articolo 84* risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'*articolo 94, comma 4-bis*, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'*articolo 93, commi 1-bis e 1-ter*, e all'*articolo 132*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà." ».

L'*articolo 30* è sostituito dal seguente:

«*Art. 30 (Modifica dell'articolo 633 del codice penale)*. - 1. L'*articolo 633* del codice penale è sostituito dal seguente:

"*Art. 633 (Invasione di terreni o edifici)*. - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata" ».

All'*articolo 31, comma 1*, le parole: « 633, terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « 633, secondo comma ».

Nel capo III del titolo II, dopo l'*articolo 31* sono aggiunti i seguenti:

«*Art. 31-bis (Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale)*. - 1. All'*articolo 284* del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente".

*Art. 31-ter (Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili)*. - 1. All'*articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48*, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'*articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.

2. Quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.

3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.

3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44*, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'*articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.

3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'*articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile”.

2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'*articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017*, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 del citato articolo 11.

3. Le disposizioni di cui all'*articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017*, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

Dopo l'*articolo 32* sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-bis (*Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile*). - 1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria di cui agli *articoli 143 e 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

2. Al nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unità, di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto.

3. Le unità di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata ai sensi degli *articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sono individuati le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*.

5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 32-ter (*Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*). - 1. All'*articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, le parole: "scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*," sono soppresse.

Art. 32-quater (*Disposizioni in materia di tecnologia 5G*). - 1. All'*articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: ", avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'*articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*" sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica".



**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

Art. 32-*quinquies* (*Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione*). - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Art. 32-*sexies* (*Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno*). - 1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.

3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 35 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 35-bis (*Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale*). - 1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

Art. 35-ter (*Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*). - 1. All'*articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

b) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

"7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48*, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*".

Art. 35-quater (*Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni*). - 1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

e anche in deroga all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*;

b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44*, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'*articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

*Art. 35-quinquies (Videosorveglianza)*. - 1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'*articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48*, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017* è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'*articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti.

*Art. 35-sexies (Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121).*  
- 1. *All'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo del comma 3-sexies è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati 'droni', ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68" ».*

*All'articolo 36:*

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*«1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*"3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti" »;*

al comma 2, alla lettera a) è premessa la seguente:

*«0a) al comma 2:*

*1) al primo periodo, le parole: "sequestro e" sono sostituite dalla seguente: "sequestro," e dopo la parola: "straordinaria" sono inserite le seguenti: "e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali";*

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

2) al secondo periodo, le parole: "inserendo tutti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado";

3) il terzo periodo è soppresso »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

*«2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alea, le parole: "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di".*

*2-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti";*

*b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:*

*"5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione".*

*2-quater. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*"2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore" »;*

al comma 3:

alla lettera a), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

*«2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, le parole: "Se entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Se entro due anni";*

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, le parole: "Alla scadenza dei sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Alla scadenza di un anno" »;

alla lettera a), numero 3), capoverso d), le parole: « Se entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Se entro due anni »;

alla lettera e), le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti » e dopo il capoverso 7-ter è aggiunto il seguente:

«7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia »;

alla lettera f), capoverso 10, le parole: « Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 »;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)" »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali" ».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese). - 1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

"Art. 51-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese). - 1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'*articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993* ».

Dopo l'*articolo 37* è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (*Disposizioni in materia di funzionamento dell'Agenzia*). - 1. All'*articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3* è sostituito dal seguente:

“3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici” ».

Nel capo II del titolo III, dopo l'*articolo 38* è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis (*Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura*). - 1. Alla *legge 23 febbraio 1999, n. 44*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 13, dopo il comma 2* è inserito il seguente:

“2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”;

b) all'*articolo 13, comma 3*, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”;

c) all'*articolo 14, dopo il comma 1* è inserito il seguente:

“1-bis. Qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, previa concessione di provvisoria, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare”;

d) all'*articolo 19, comma 1, lettera d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla”;

e) all'*articolo 19, dopo il comma 1* è inserito il seguente:

“1-bis. In un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d)”;

f) all'*articolo 20, comma 1*, le parole: “trecento giorni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati”.

2. All'*articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108*, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro” ».

All'*articolo 39, comma 1*:

nell'alea, dopo la parola: « 18, » sono inserite le seguenti: « comma 3, limitatamente all'anno 2018, », dopo la parola: « 22, » è inserita la seguente: « 22-bis, », le parole: « 15.681.423 », « 57.547.109 » e « 59.477.109 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 21.851.194 », « 75.028.329 » e « 84.477.109 » e le parole: « e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027 »;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno

2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia »;

alla lettera c), le parole: « quanto a 531.423 euro per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 66.194 euro per l'anno 2018 » e le parole: « a 2.497.109 euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a 4.978.329 euro per l'anno 2019 ».



---

**Legge n. 132 dell'1 dicembre 2018**

---

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25».

(3) Allegato così corretto da *Comunicato 17 dicembre 2018*, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2018, n. 292.

**D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018**

**Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché di garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza dell'accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, nonché di disposizioni intese ad assicurare l'adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, nonché mirate ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione, nell'intento di potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali;

Visto il *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, recante *codice delle leggi antimafia* e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;

Vista la *legge 17 ottobre 2017, n. 161*, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari europei, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

---

## **Titolo I**

### **Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale**

**Art. 1.** *Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario*

1. Al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo*, le parole «per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*,»;

b) all'*articolo 5*:

1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,

e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*»;

2) il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.»;

3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*,» e dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all'*articolo 42-bis*.»;

c) all'*articolo 9, comma 3, lettera b)*, le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*.»;

d) all'*articolo 10-bis, comma 6*, le parole «di cui all'*articolo 5, comma 6, del presente testo unico*,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'*articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47*,»;

e) all'*articolo 18, comma 4*, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;

f) all'*articolo 18-bis*:

1) al comma 1 le parole «ai sensi dell'*articolo 5, comma 6*,» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'*articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442*, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»;

g) all'*articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»<sup>(3)</sup>

h) dopo l'*articolo 20*, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamità). -1. Fermo quanto previsto dall'*articolo 20*, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

<sup>(3)</sup>

i) all'*articolo 22*:

1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'*articolo 5*, comma 6» sono soppresse;

2) dopo il comma 12-quinquies, è aggiunto il seguente:

«12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.»;

l) all'*articolo 27-ter*, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32*, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

m) all'*articolo 27-quater*, comma 3, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32*, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;

n) all'*articolo 29*, comma 10:

1) alla lettera b), le parole «di cui all'*articolo 20*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;

2) la lettera c) è abrogata;

n-bis) all'*articolo 32*, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono soppressi; <sup>(4)</sup>

o) all'*articolo 34*, comma 1, lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'*articolo 19*, comma 2, lettera d-bis),»;

p) all'*articolo 39*:

1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32*, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-

quater, e 42-bis, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*»;

q) dopo l'*articolo 42*, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'*articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13*, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'*articolo 5, comma 5-bis*. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.».

2. Al *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 32, il comma 3* è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'*articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

b) all'*articolo 35-bis, comma 1*, dopo le parole «articolo 35» sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'*articolo 32, comma 3*,».

3. All'*articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 aprile 2017, n. 46*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'*articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'*articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo*»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*;»;

3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli *articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*»;

b) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'*articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'*articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo*, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dopo l'*articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*, è inserito

il

seguente:

«Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario). - 1. Le controversie di cui all'*articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46*, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.

4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare.

5. Quando è presentata l'istanza di cui all'*articolo 5*, l'ordinanza è adottata entro 5 giorni.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione

dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai *commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*.».

6. Al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 11, comma 1, la lettera c-ter*) è abrogata;
- b) all'*articolo 13, comma 1*, le parole da «, salvo che ricorrano» fino alla fine del comma sono soppresse;
- c) all'*articolo 14, comma 1, lettera c)*, le parole «, per motivi umanitari» sono soppresse;
- d) all'*articolo 28, comma 1, la lettera d)* è abrogata.

7. Al *decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 6, il comma 2* è abrogato;
- b) all'*articolo 14, comma 4*, le parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.

8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'*articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.

9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

---

(3) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.



(4) Lettera inserita dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 2.** *Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri*

1. All'*articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;

b) al sesto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'*articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'*articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.<sup>(5)</sup>

2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.<sup>(5)</sup>

2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli *articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, dei centri previsti dal *decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 1995, n. 563*, e dei centri di cui agli *articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito *internet* o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi

disponibili nel sito *internet* delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito *internet* o al portale digitale del soggetto gestore. <sup>(5)</sup>

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

(5) Comma inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 3.** *Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo*

1. All'*articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'*articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»;

b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;

c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7».

2. Al *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 23-bis, comma 1*, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui all'*articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, ovvero»;

b) all'*articolo 28, comma 1, lettera c)*, dopo le parole «è stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all'*art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* ovvero»;

c) all'*articolo 35-bis, comma 3, lettera a)*, le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'*articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, ovvero nei centri di cui all'*articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;».

2-bis. All'*articolo 7, comma 5, lettera e)*, del *decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 10*, dopo le parole: «del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché presso i locali di cui all'*articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*,». <sup>(6)</sup>

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

(6) Comma inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

#### **Art. 4.** *Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione*

1. All'*articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'*articolo 14* ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.» <sup>(7)</sup>

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri

derivanti dal comma 1, terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020.

---

(7) Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 5.** *Disposizioni in materia di divieto di reingresso*

1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.».

---

**Art. 5-bis.** *Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen <sup>(8)</sup>*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen».

---

(8) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

#### **Art. 6.** *Disposizioni in materia di rimpatri*

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
«b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».

---

**Art. 6-bis.** *Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali*

<sup>(9)</sup>

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedono in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'*articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla *legge 20 maggio 2016, n. 76*.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

(9) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

## Capo II

### Disposizioni in materia di protezione internazionale

**Art. 7.** *Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale*

1. Al *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 12, al comma 1, lettera c)*, le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»; <sup>(10)</sup>

b) all'*articolo 16, al comma 1, lettera d-bis)* le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.» <sup>(10)</sup>.

---

(10) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 7-bis.** *Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale* <sup>(11)</sup>

1. Al *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'*articolo 2* è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Paesi di origine sicuri*). - 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'*articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La

designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della *legge 4 agosto 1955, n. 848*, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della *legge 25 ottobre 1977, n. 881*, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso»;

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis»;

2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis»;

d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

«c-ter) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis»;

e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:



«a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter»;

f) dopo l'articolo 28-bis è inserito il seguente:

«Art. 28-ter (*Domanda manifestamente infondata*). - 1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*;

b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;

c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del *regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*;

g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*»;

g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: «nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui all'articolo 28-ter».

---

(11) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

## **Art. 8.** *Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale*

1. All'articolo 9 del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi.»<sup>(12)</sup>

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi.»<sup>(12)</sup>

---

(12) Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 9.** *Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) 'domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2»;

<sup>(13)</sup>

a) all'articolo 7 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;

d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;

e) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;

b) all'articolo 28-bis:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.

1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli, e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter). In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;<sup>(14)</sup>

2) al comma 2, la lettera b) è abrogata;

3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse;

c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo è abrogato;

d) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). - 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.»;

e) all'articolo 35-bis:

1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-bis, commi 1-ter e 2,»;

2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.<sup>(15)</sup>

2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25<sup>(17)</sup>, fino ad un numero massimo di dieci.<sup>(16)</sup>

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.<sup>(16)</sup>

---

(13) Lettera premessa dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(14) Numero così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(15) Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(16) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(17) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25».

---

**Art. 10.** *Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale*

1. Al *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'*articolo 32, comma 1*, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:  
«*b-ter*) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca»; <sup>(18)</sup>

a) all'*articolo 32, dopo il comma 1*, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli *articoli 12, comma 1, lettera c)*, e *16, comma 1, lettera d-bis)*, del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'*articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c)*, del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'*articolo 13, commi 3, 4 e 5*, del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.»; <sup>(19)</sup>

b) all'*articolo 35-bis, comma 5*, le parole: «ai sensi dell'*articolo 29, comma 1, lettera b)*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'*articolo 29, comma 1, lettera b)*, nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'*articolo 32, comma 1-bis*. Quando,

nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-*bis*, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3»<sup>(20)</sup>.

---

(18) Lettera premessa dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(19) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(20) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

#### **Art. 11.** *Istituzione di sezioni della Unità Dublino*

1. All'*articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2. All'*articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'*articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dall'articolazione dell'Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.».

---

#### **Art. 12.** *Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo*

1. All'*articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli *articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.»;

a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'*articolo 1-septies*, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali»;

a-ter) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;

c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

2. Al *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 5*:

1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;

2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;

b) all'*articolo 8, al comma 1*, le parole «di cui all'articolo 16,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16.»;

c) all'*articolo 9, il comma 5* è abrogato;

d) all'*articolo 11*:

1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all'articolo 9,»;

1-bis) al comma 2, le parole: «sentito l'ente» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere dell'ente»;

2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all'articolo 9» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all'articolo 9»;

e) all'*articolo 12, al comma 3*, le parole «strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»;

f) all'*articolo 14*:

1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3 è premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;

4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1» sono soppresse;

5) la rubrica dell'*articolo 14* è sostituita dalla seguente: «Art. 14. Modalità di accesso al sistema di accoglienza»;

g) all'*articolo 15*:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) la rubrica dell'*articolo 15* è sostituita dalla seguente: «Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza»;

h) all'*articolo 17*:

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;

[h-bis) all'*articolo 19, comma 3*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati»; <sup>(21)</sup> <sup>(25)</sup>]

i) all'*articolo 20*:

1) al comma 1, le parole da «Ferre restando» fino a «il Dipartimento per le libertà civili» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento per le libertà civili»;

2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»;

l) all'*articolo 22, il comma 3* è abrogato;

m) all'*articolo 22-bis, commi 1 e 3*, la parola: «richiedenti» è sostituita dalle seguenti: «titolari di»; <sup>(23)</sup>

n) all'*articolo 23*:

1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;

2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».

3. Al *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 4, comma 5*, secondo periodo, le parole «governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'*articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*,» sono soppresse;

b) all'*articolo 13, comma 2*, le parole «di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140*,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*,».

4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all'*articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all'*articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, e successive modificazioni.

5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'*articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.

5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale. <sup>(24)</sup>

6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'*articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

(21) Lettera inserita dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(22) Numero inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(23) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(24) Comma inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(25) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 769, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.



**Art. 12-bis.** *Monitoraggio dei flussi migratori* <sup>(26)</sup>

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*.

---

(26) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 12-ter.** *Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri* <sup>(27)</sup>

1. Al *comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, a pubblicare trimestralmente nei propri siti *internet* o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale».

---

(27) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 13.** *Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica*

1. Al *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 4*:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, e dell'*articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.»;

b) all'*articolo 5*:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»;

2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;

c) l'*articolo 5-bis* è abrogato.

---

### Capo III

#### Disposizioni in materia di cittadinanza

##### **Art. 14.** *Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza*

1. Alla *legge 5 febbraio 1992, n. 91*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 8, il comma 2* è abrogato;

a-bis) dopo l'*articolo 9* è inserito il seguente:

«Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'*articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'*articolo 9 del medesimo testo unico*, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;<sup>(28)</sup>

b) all'*articolo 9-bis, comma 2*, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;

c) dopo l'*articolo 9-bis* è inserito il seguente:

«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.»; <sup>(29)</sup>

d) dopo l'*articolo 10* è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera. <sup>(30)</sup>

3. All'*articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13*, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».

---

(28) Lettera inserita dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(29) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(30) Comma inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

## Capo IV

### Disposizioni in materia di giustizia

**Art. 15.** *Disposizioni in materia di giustizia*

01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato. <sup>(31)</sup>

1. Al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130*, è inserito il seguente:

«Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte). - 1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso. 2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.» <sup>(32)</sup>

1-bis. All'*articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197*, le parole: «e sino al 1° gennaio 2019» sono soppresse. <sup>(33)</sup>

---

(31) Comma premesso dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(32) Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(33) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 15-bis.** *Obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni* <sup>(34)</sup>

1. Dopo l'*articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, è inserito il seguente: «Art. 11-bis (*Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni*). - 1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi,

effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. 3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni».

2. Al *codice di procedura penale* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 387 è inserito il seguente:

«Art. 387-bis (*Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età*). - 1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo»;

b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura»;

c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza».

---

(34) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 15-ter.** *Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza* <sup>(35)</sup>

1. Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente: «Art. 4-ter (*Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia*). - 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni

provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi».

---

(35) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

## **Titolo II**

### **Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo**

**Art. 16.** *Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare*

1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, dopo la parola «571,» è inserita la seguente: «572,» e dopo le parole: «612, secondo comma,» è inserita la seguente: «612-bis,».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

**Art. 17.** *Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo*

1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481*, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'*articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, i dati identificativi riportati

nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'*articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il *car sharing*, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo. <sup>(36)</sup>

2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma 1, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'*articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*.

3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma 1, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

(36) Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 18.** *Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale*

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 marzo 1993, n. 68*, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia. <sup>(37)</sup>

1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1. <sup>(38)</sup>

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonché il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. <sup>(39)</sup>

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel limite di euro 25.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44*. <sup>(40)</sup>

---

(37) Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(38) Comma inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.



(39) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(40) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 19.** *Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali*  
(41)

1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, i comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale. (42)

1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma. (43)

2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia locale. (42)

3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145*, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. (42)

5. All'*articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146*, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».

---

(41) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(42) Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(43) Comma inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 19-bis.** *Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* <sup>(44)</sup>

1. L'*articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

---

(44) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 19-ter.** *Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65* <sup>(45)</sup>

1. L'*articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di

necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

---

(45) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 20.** *Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

---

**Art. 20-bis.** *Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive* <sup>(46)</sup>

1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: «Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento».

---

(46) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 21.** *Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane*

1. All'*articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»;

b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,».

1-bis. All'*articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48*, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». <sup>(47)</sup>

1-ter. Dopo l'*articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48*, è inserito il seguente: «Art. 13-bis (*Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento*). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'*articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401*.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro». <sup>(47)</sup>

1-quater. All'*articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, dopo le parole: «sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,» sono

inserite le seguenti: «di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,». <sup>(47)</sup>

---

(47) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 21-bis.** *Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi* <sup>(48)</sup>

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'*articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al *regio decreto n.773 del 1931*.

---

(48) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 21-ter.** *Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane* <sup>(49)</sup>

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni».

---

(49) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 21-quater.** *Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio*

(50)

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 669-bis (*Esercizio molesto dell'accattonaggio*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento».

---

(50) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 21-quinquies.** *Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio* (51)

1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio».

---

(51) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 21-sexies.** *Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi* <sup>(52)</sup>

1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».

---

(52) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 22.** *Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva di 15.000.000 euro per

l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

- a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
- b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 39.

---

**Art. 22-bis.** *Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie* <sup>(53)</sup>

1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli standard di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, all'implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018.

---

(53) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 23.** *Disposizioni in materia di blocco stradale*

1. Al *decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 1*, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'*articolo 1-bis*,»; <sup>(54)</sup>



b) l'*articolo 1-bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori» <sup>(55)</sup>.

2. All'*articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'*articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66*, e dall'*articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*,». <sup>(56)</sup>

---

(54) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(55) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(56) Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 23-bis.** *Modifiche al codice della strada* <sup>(57)</sup>

1. Al codice della strada, di cui al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'*articolo 213* è sostituito dal seguente:

«Art. 213 (*Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa*). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'*articolo 16 della*

*legge 1° aprile 1981, n. 121*, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri»;

b) l'*articolo 214* è sostituito dal seguente:

«Art. 214 (*Fermo amministrativo del veicolo*). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui

all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenni, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario»;

c) all'*articolo 214-bis, commi 1 e 2*, le parole: «comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

d) dopo l'*articolo 215* è inserito il seguente:

«Art. 215-bis (*Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati*). - 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571*, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di

conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189*. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo».

---

(57) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

## Capo II

### Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa

**Art. 24.** *Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*

1. Al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 10, dopo il comma 2-ter* è inserito il seguente: «2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;

b) all'*articolo 17, al comma 3-bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» è inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.»;

2) la lettera d) è abrogata;

c) all'*articolo 19, comma 4*, all'ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;

d) all'*articolo 67, al comma 8*, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale».

1-bis. Le disposizioni degli *articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019. <sup>(58)</sup>

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

(58) Comma inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

## **Art. 25. Sanzioni in materia di subappalti illeciti**

1. All'*articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»;

b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».

---

### **Art. 26.** *Monitoraggio dei cantieri*

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto». <sup>(59)</sup>

---

(59) Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

### **Art. 26-bis.** *Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti* <sup>(60)</sup>

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di

emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



(60) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 27.** *Disposizioni per migliorare la circolarità informativa*

1. L'*articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, è sostituito dal seguente:

«Art. 160. - Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'*articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

**Art. 28.** *Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

1. All'*articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine

fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.».

1-bis. *All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo».* <sup>(61)</sup>

---

(61) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 29.** *Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

1. Le risorse di cui all'*articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono essere incrementate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

---

**Art. 29-bis.** *Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero* <sup>(62)</sup>

1. Al codice della strada, di cui al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 93*:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 1-*ter*, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-*ter*. Nell'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-*quater*. Nell'ipotesi di cui al comma 1-*bis* e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-*bis*, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati»;

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-*ter*. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*ter*, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-*ter* entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-

ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti»;

b) all'*articolo 132*:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213»;

c) all'*articolo 196, comma 1*, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.».

---

(62) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

### Capo III

#### Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

**Art. 30.** *Modifica dell'articolo 633 del codice penale* <sup>(63)</sup>

1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 633 (*Invasione di terreni o edifici*). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata».

---

(63) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 31.** *Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale*

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;». <sup>(64)</sup>

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

(64) Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 31-bis.** *Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale* <sup>(65)</sup>

1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente».

---

(65) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 31-ter.** *Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili* <sup>(66)</sup>

1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.

2. Quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.

3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.

3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto un'indennità onnicomprensiva

per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.

3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44*, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'*articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.

3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'*articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile».

2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'*articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017*, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 del citato articolo 11.

3. Le disposizioni di cui all'*articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017*, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

---

(66) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

### **Titolo III**

#### **Disposizioni per la funzionalità del ministero dell'interno nonché sull'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni per la funzionalità del ministero dell'interno**

**Art. 32.** *Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno*

1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso:

a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al *decreto*



del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla *Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015;

b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate:

1) all'*articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico»;

2) all'*articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 410*, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»;

3) all'*articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento».

2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla *Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015.

3. All'*articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121*, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».

4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalità e nel termine di cui all'*articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 aprile 2017, n. 46*, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'*articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

---

**Art. 32-bis.** *Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare* <sup>(67)</sup>

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria di cui agli *articoli 143 e 144 del*

*testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.*

2. Al nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unità, di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto.

3. Le unità di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata ai sensi degli *articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sono individuati le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*.

5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

---

(67) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 32-ter.** *Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139* <sup>(68)</sup>

1. All'*articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, le parole: «scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*,» sono soppresse.

---

(68) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 32-quater.** *Disposizioni in materia di tecnologia 5G* <sup>(69)</sup>

1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» sono sostituite dalle seguenti: «. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica».

---

(69) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 32-quinquies.** *Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione* <sup>(70)</sup>

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

(70) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 32-sexies.** *Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno* <sup>(71)</sup>

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattica-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.
2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.
3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattica-residenziale di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

(71) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 33.** *Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia*

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia,

di cui all'*articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*.

2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'*articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121*, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

---

**Art. 34.** *Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

1. Per le finalità di cui all'*articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'*articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'*articolo 39*.

---

**Art. 35.** *Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate <sup>(72)</sup>*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94*, e il *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'*articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, e non utilizzate in attuazione dell'*articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124*, alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244*.

---

(72) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l' *art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

---

**Art. 35-bis.** *Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale* <sup>(73)</sup>

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

---

(73) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 35-ter.** *Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* <sup>(74)</sup>

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole: «anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici»;

b) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-bis. 1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

---

(74) Articolo inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132.

---

**Art. 35-quater.** *Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni* <sup>(75)</sup> <sup>(76)</sup>

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44*, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'*articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

---

(75) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(76) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l' *art. 1, comma 920, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

---

### **Art. 35-quinquies. Videosorveglianza** <sup>(77)</sup>

1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'*articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48*, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017* è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022. <sup>(78)</sup>

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'*articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, nell'ambito del programma "Contrasto al



crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti.

---

(77) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(78) Vedi, anche, l' *art. 11-bis, comma 19, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

---

**Art. 35-sexies.** *Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121* <sup>(79)</sup>

1. All'*articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 aprile 2015, n. 43*, il primo periodo del comma 3-sexies è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati 'droni', ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*».

---

(79) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

## Capo II

### **Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

**Art. 36.** *Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore,».

1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti». <sup>(80)</sup>

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «sequestro e» sono sostituite dalla seguente: «sequestro,» e dopo la parola: «straordinaria» sono inserite le seguenti: «e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali»;

2) al secondo periodo, le parole: «inserendo tutti» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado»;

3) il terzo periodo è soppresso; <sup>(81)</sup>

a) al comma 3:

1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite le seguenti: «che può essere»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2-bis. All'*articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, nell'alinea, le parole: «sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di» sono sostituite dalle seguenti: «il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di». <sup>(80)</sup>

2-ter. All'*articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti»;

b) I comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-bis. Dopo il conferimento di cui all'*articolo 38, comma 3, l'Agencia* provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agencia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'*articolo 53*. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione». <sup>(80)</sup>

2-quater. All'*articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agencia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'*articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agencia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore». <sup>(80)</sup>

3. All'*articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»;

2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione»;

2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, le parole: «Se entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Se entro due anni»; <sup>(82)</sup>

2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, le parole: «Alla scadenza dei sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Alla scadenza di un anno»; <sup>(82)</sup>

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'*articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.» <sup>(83)</sup>;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò preposto.»;

d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione

antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'*articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 maggio 1978, n. 191*. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato.

6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:

- a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;
- b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
- c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico;
- d) le fondazioni bancarie;
- e) gli enti territoriali.

7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.»;

e) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

«7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45.

7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.»;<sup>(84)</sup>

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.»;<sup>(84)</sup>

f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)»;<sup>(85)</sup>

g) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

«12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.»;

h) dopo il comma 15-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

«15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio.».

3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «Qualora sussista un interesse di natura generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali».<sup>(80)</sup>

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

(80) Comma inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(81) Lettera premessa dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(82) Numero inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(83) Numero così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(84) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(85) Lettera inserita dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 36-bis.** *Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese* <sup>(86)</sup>

1. Nel capo IV del titolo III del libro I del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 51* è inserito il seguente: «Art. 51-bis (*Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese*). - 1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'*articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993*».

---

(86) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 37.** *Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia*

1. All'*articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».

2. All'*articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei limiti delle risorse di cui all'*articolo 110, comma 1*;»;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;

b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» è soppressa.

3. All'*articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, nel limite di cento unità»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia.

4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.».



4. Per l'attuazione del comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

---

**Art. 37-bis.** *Disposizioni in materia di funzionamento dell'Agenzia* <sup>(87)</sup>

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
«3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici».

---

(87) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 38.** *Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative*

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.».

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.
3. Al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell'articolo 52* sono abrogati.
4. L'*articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è abrogato.

---

**Art. 38-bis.** *Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura* <sup>(88)</sup>

1. Alla *legge 23 febbraio 1999, n. 44*, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'*articolo 13, dopo il comma 2* è inserito il seguente:  
«2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*»;
  - b) all'*articolo 13, comma 3*, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
  - c) all'*articolo 14, dopo il comma 1* è inserito il seguente:  
«1-bis. Qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare»;
  - d) all'*articolo 19, comma 1, lettera d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla»;
  - e) all'*articolo 19, dopo il comma 1* è inserito il seguente:  
«1-bis. In un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d)»;
  - f) all'*articolo 20, comma 1*, le parole: «trecento giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati».
2. All'*articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108*, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

---

(88) Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

## **Titolo IV**

### **Disposizioni finanziarie e finali**

#### **Art. 39. Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, comma 3, limitatamente all'anno 2018, 22, 22-bis, 34, 37 e 38, pari a 21.851.194 euro per l'anno 2018, a 75.028.329 euro per l'anno 2019, a 84.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede: <sup>(89)</sup>

a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno;

a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; <sup>(90)</sup>

a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; <sup>(90)</sup>

b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a 66.194 euro per l'anno 2018, a 4.978.329 euro per l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44*, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario <sup>(91)</sup>.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(89) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(90) Lettera inserita dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

(91) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

#### **Art. 40.** *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**D.Lgs. n. 220 del 22 dicembre 2017**

**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione*;

Vista la *direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

Vista la *direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);

Vista la *legge 7 ottobre 2014, n. 154*, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate *direttiva 2013/33/UE e 2013/32/UE*, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge secondo i principi e criteri direttivi di cui agli *articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*;

Visto, in particolare, l'*articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, che autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati sulla base della delega conferita con la citata *legge 7 ottobre 2014, n. 154*, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi;

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, recante attuazione della *direttiva 2004/83/CE* recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, recante attuazione della *direttiva 2005/85/CE* recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, di attuazione della *direttiva 2013/33/UE* recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della *direttiva 2013/32/UE* recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Visto il *decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 aprile 2017, n. 46*;

Vista la *legge 7 aprile 2017, n. 47*, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'*articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21*, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'*articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, espresso nella seduta del 16 novembre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1.** *Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 4*:

1) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

«1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

1-bis. A ciascuna Commissione territoriale è assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 aprile 2017, n. 46*.»;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale.»;

3) al comma 2-bis, le parole da: «una o più sezioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «una o più sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via esclusiva. Il decreto di nomina può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione territoriale è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con funzioni di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'*articolo 12, comma 1-bis*. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai

funzionari amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

5) al comma 4, dopo le parole: «con la presenza della maggioranza dei componenti» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3, settimo periodo,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo.»;

b) all'*articolo 5*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni,» sono inserite le seguenti: «di monitoraggio della qualità delle procedure e dell'attività delle Commissioni,»;

c) all'*articolo 12*, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente funzionario amministrativo con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero è condotto dal Presidente.».

---

## **Art. 2.** *Disposizioni in materia di accoglienza e di minori non accompagnati*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 10*, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»;

b) all'*articolo 19*, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al



Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.»;

c) all'*articolo 19-bis*:

1) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste.».

2) al comma 9, dopo le parole: «Il provvedimento di attribuzione dell'età» sono inserite le seguenti: «è emesso dal tribunale per i minorenni ed» e le parole: «degli articoli 737 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 739» nonché, in fine, dopo le parole «procedure di identificazione» sono aggiunte le seguenti: «ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati»;

2. All'*articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «e al giudice tutelare» sono soppresse e dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «, in quanto compatibili»;

2) al secondo periodo, le parole: «giudice tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»;

b) al comma 6, le parole: «ed al giudice tutelare» sono soppresse.

3. All'*articolo 11, della legge 7 aprile 2017, n. 47*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: «quando la tutela riguarda fratelli o sorelle» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni.»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.»;

b) al comma 2, le parole: «titolo IX» sono sostituite dalle seguenti: «titolo X, capo I,».

4. All'*articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 aprile 2017, n. 46*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonché di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*.».

---

### **Art. 3.** *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

### **Art. 4.** *Disposizioni transitorie*

1. Fino alla nomina dei componenti di cui al contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 aprile 2017, n. 46*, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, continuano ad operare nella composizione e con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, si applicano in relazione alle comunicazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), si applicano in relazione agli esami socio-sanitari disposti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Legge n. 47 del 7 aprile 2017****Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

---

**Art. 1.** *Ambito di applicazione*

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
- 

**Art. 2.** *Definizione*

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
- 

**Art. 3.** *Divieto di respingimento*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

## Legge n. 47 del 7 aprile 2017

## Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

a) dopo il comma 1 dell'*articolo 19* è inserito il seguente:

«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 4 dell'*articolo 31*, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».

2. Il comma 1 dell'*articolo 33* della *legge 4 maggio 1983, n. 184*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'*articolo 32* della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'*articolo 19*, comma 1-bis, del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*».

---

**Art. 4.** *Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati*

1. All'*articolo 19*, comma 1, primo periodo, del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;

b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».

---

**Art. 5.** *Identificazione dei minori stranieri non accompagnati*

1. Dopo l'*articolo 19* del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con

Legge n. 47 del 7 aprile 2017

**Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**

il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la

## Legge n. 47 del 7 aprile 2017

## Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

**Art. 6. Indagini familiari**

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1.

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

## Legge n. 47 del 7 aprile 2017

## Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

**Art. 7. Affidamento familiare**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della *legge 4 maggio 1983, n. 184*, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

---

**Art. 8. Rimpatrio assistito e volontario**

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

2. All'*articolo 33 del testo unico* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**Art. 9.** *Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale*

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

**Art. 10.** *Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione*

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
  - a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
  - b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive



## Legge n. 47 del 7 aprile 2017

## Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

---

**Art. 11.** *Elenco dei tutori volontari* <sup>(4)</sup>

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate. <sup>(2)</sup>

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo X, capo I, del codice civile. <sup>(3)</sup>

---

(2) Comma così modificato dall' art. 2, comma 3, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

(3) Comma così modificato dall' art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

(4) La Corte costituzionale con sentenza 10 ottobre - 29 novembre 2018, n. 218 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2018, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

---

**Art. 12.** *Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati*

1. All'articolo 19 del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del *decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del *decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, da riprogrammare annualmente»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accredito comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».

2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del *decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

---

**Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati****Art. 13.** *Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo*

1. Al comma 1-bis dell'*articolo 32 del testo unico*, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'*articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

---

**Art. 14.** *Diritto alla salute e all'istruzione*

1. Al comma 1 dell'*articolo 34 del testo unico* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'*articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Legge n. 47 del 7 aprile 2017

**Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

---

**Art. 15.** *Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'*articolo 42 del testo unico* di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. 2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

---

**Art. 16.** *Diritto all'assistenza legale*

1. All'*articolo 76* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'*articolo 3, comma 1*, della *legge 4 maggio 1983, n. 184*, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

---

**Art. 17.** *Minori vittime di tratta*

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della *legge 11 agosto 2003, n. 228*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».
  2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'*articolo 18*, commi 2, 2-bis e 2-ter, del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, e dell'*articolo 76*, comma 4-quater, del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.
  3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 

**Art. 18.** *Minori richiedenti protezione internazionale*

1. Al *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3 dell'*articolo 13* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'*articolo 18, comma 2*, del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*»;
  - b) al comma 1 dell'*articolo 16* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'*articolo 76, comma 4-quater*, del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*»;
  - c) al comma 5 dell'*articolo 26*, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi

## Legge n. 47 del 7 aprile 2017

**Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**

dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».

---

**Art. 19. Intervento in giudizio delle associazioni di tutela**

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

---

**Art. 20. Cooperazione internazionale**

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

---

**Art. 21. Disposizioni finanziarie <sup>(5)</sup>**

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Legge n. 47 del 7 aprile 2017****Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(5) La *Corte costituzionale con sentenza 10 ottobre - 29 novembre 2018, n. 218* (Gazz. Uff. 5 dicembre 2018, n. 48, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

---

**Art. 22. Disposizioni di adeguamento**

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, e di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**Legge n. 46 del 13 aprile 2017.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13*, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

---

**Art. 1.**

1. Il *decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13*, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

**Allegato**  
**Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13***

L'*articolo 1* è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*).

-1. Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le



Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

All'*articolo 2*:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» sono aggiunte le seguenti: «o della lingua francese»;

al comma 3, la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565».

All'*articolo 3*:

al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-*bis*) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dello stato di cittadinanza italiana»;

al comma 4, alle parole: «In deroga» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*,»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

All'*articolo 4*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. E' competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

All'*articolo 6*:

al comma 1, alla lettera *a*) è premessa la seguente:

«0a) all'*articolo 3*, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

*3-bis*. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

*3-ter*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

*3-quater*. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.

*3-quinquies*. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

*3-sexies*. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma *3-quinquies*, secondo periodo.

*3-septies*. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione

deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

*3-octies.* Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'*articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

*3-novies.* La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti.

*3-decies.* La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

*3-undecies.* A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza”»;

al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica

certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

*3-bis.* Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.

*3-ter.* Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.

*3-quater.* Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell'atto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

*3-quinquies.* Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

*3-sexies.* Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge”;

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11”»;

al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione. Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile»;

al comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» sono inserite le seguenti: «o nei casi di cui al comma 6-*bis*»;

al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-*bis*:

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado»;

al comma 13, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima».

All'*articolo 7*, comma 1, lettera d), capoverso Art. 19-*bis*, comma 1, dopo le parole: «dello stato di apolidia» sono inserite le seguenti: «e di cittadinanza italiana».

All'*articolo 8*, comma 1:

dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) dopo l'*articolo 5* è inserito il seguente:

“*Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica)*. - 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli *articoli 9, 11 e 14* è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'*articolo 5* del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, ove non iscritto individualmente.

2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1”»;

alla lettera *b*), numero 3), terzultimo periodo, le parole: «quarto periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto periodo del presente comma»;

dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) all'*articolo 7*, comma 5, dopo le parole: “le cui condizioni di salute” sono inserite le seguenti: “o di vulnerabilità ai sensi dell'*articolo 17*, comma 1,”»;

alla lettera *d*), capoverso *Art. 22-bis*:

al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con i Comuni» sono inserite le seguenti: «e con le regioni e le province autonome»;

al comma 2, dopo le parole: «con i Comuni» sono inserite le seguenti: «, con le regioni e le province autonome»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i Comuni» sono inserite le seguenti: «, le regioni e le province autonome»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dai Comuni» sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome».

All'*articolo 10* comma 1, lettera *b*), terzultimo periodo, le parole: «secondo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del presente comma».

All'*articolo 11*:

al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019».

All'*articolo 12*:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «esigenze di servizio,» sono inserite le seguenti: «al fine di accelerare la fase dei colloqui,»;

all'ultimo periodo, le parole: «la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, *comma 7*, del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, *comma 11, lettera b)*, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, *comma 1, lettere a) e b)*, del citato *decreto-legge n. 95 del 2012*»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno».

All'*articolo 13*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il limite per l'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, e a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati».

All'*articolo 14*:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del codice di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018».

All'articolo 19:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sentito il presidente della regione» sono inserite le seguenti: «o della provincia autonoma»;

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della *legge 26 luglio 1975, n. 354, e*».

Nel capo III, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis (*Minori non accompagnati*). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» sono sostituite dalle seguenti: «6, comma 1, lettere 0a),»;

al comma 3, le parole: «fino al novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al centottantesimo giorno»;

al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b)».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (*Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa*). - 1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in



materia di protezione umanitaria, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del *decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015, n. 34*, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

All'*articolo 22*, comma 1:

all'alinea, le parole: «11, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «11, comma 3-bis» e le parole: «pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026»;

alla lettera c), le parole: «quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019,», le parole: «per 6.785 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per 12.565 euro» e le parole da: «101.500 euro» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, *comma 151*, della *legge 24 dicembre 2003, n. 350*».

**D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.****Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la celere definizione dei procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per l'accelerazione dei relativi procedimenti giudiziari, nel rispetto del principio di effettività, in ragione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e dell'incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali;

Ravvisata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad accelerare l'identificazione dei cittadini stranieri, per far fronte alle crescenti esigenze connesse alle crisi internazionali in atto e alla necessità di definire celermente la posizione giuridica di coloro che sono condotti nel territorio nazionale in occasione di salvataggi in mare o sono comunque rintracciati nel territorio nazionale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare la rete dei centri di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e di assicurare al Ministero dell'interno le risorse necessarie per garantire la effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

---

**Capo I**

---

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

**Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione,  
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione  
europea**

**Art. 1.** *Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>

1. Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

---

(3) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

---

**Art. 2.** *Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti*

1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal *regolamento (UE) n. 439/2010* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente, per le finalità di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese o della lingua francese. Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo del presente comma. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una

---

**D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.****Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio. <sup>(4)</sup>

2. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.

3. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalità con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la spesa di 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017. <sup>(4)</sup>

---

(4) Comma così modificato dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

---

### **Art. 3. Competenza per materia delle sezioni specializzate**

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30*;

b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30*, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30*;

c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'*articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015; <sup>(8)</sup>

d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; <sup>(9)</sup>

d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; <sup>(10)</sup>

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 <sup>(5)</sup>.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana. <sup>(6)</sup>

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica. <sup>(6)</sup>

4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione. <sup>(7)</sup>

---

(5) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(6) Comma così modificato dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(7) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(8) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 3, lett. a), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(9) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(10) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 3, lett. a), n. 3), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

#### **Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni**

1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. <sup>(11)</sup>

2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione.

2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'*articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dall'articolazione dell'Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché presso le

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato. <sup>(12)</sup>

3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del *decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede.

4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida.

5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.

---

(11) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(12) Comma inserito dall' *art. 11, comma 2, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

## **Art. 5. Competenze del Presidente della sezione specializzata**

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

---

## **Capo II**

### **Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di**

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

**riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e  
degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni  
dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella  
materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova**

**Art. 6.** *Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*

1. Al *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-*ter*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-*quater*. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.

3-*quinqües*. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

3-*sexies*. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-*quinqües*, secondo periodo.

3-*septies*. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga



D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

**3-octies.** Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

**3-novies.** La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti.

**3-decies.** La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

**3-undecies.** A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza»;

(13)

a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

*3-bis.* Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.

*3-ter.* Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.

*3-quater.* Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell'atto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

*3-quinquies.* Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

*3-sexies.* Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge»; <sup>(14)</sup>

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11»; <sup>(14)</sup>

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Verbale del colloquio personale). - 1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione.

2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.

6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

6-bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione. Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile.

7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.»; <sup>(15)</sup>

d) all'*articolo 32*, comma 4, le parole: «salvo gli effetti dell'*articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*» sono sostituite dalle seguenti: «salvo gli effetti dell'*articolo 35-bis, commi 3 e 4*»;

e) all'*articolo 33*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.»;

f) all'*articolo 35*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «dall'*articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 35-bis»;

2) al comma 2-bis, le parole: «dell'articolo 19, comma 9-bis, del *decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13»;

g) dopo l'*articolo 35* è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c).

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).

6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.

9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

**D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.****Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato

---

**D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.****Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.

17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115*, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.

18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.» <sup>(15)</sup>.

---

(13) Lettera premessa dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(14) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(15) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

---

**Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150**

1. Al *decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 16*, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il ricorrente» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora»;

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

b) all'*articolo 17*, comma 2, le parole: «, in composizione monocratica,» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

c) l'*articolo 19* è abrogato;

d) dopo l'*articolo 19* è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia).

- 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»<sup>(16)</sup>

e) all'*articolo 20*, comma 2, le parole: «in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

---

(16) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

---

**Art. 8.** *Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*

1. Al *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 4*, comma 1, le parole: «dell'*articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'*articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*»;

a-bis) dopo l'*articolo 5* è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Iscrizione anagrafica*). - 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'*articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, ove non iscritto individualmente.

2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.



D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1»; <sup>(17)</sup>

b) all'*articolo 6*:

1) al comma 3, le parole: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;

2) al comma 5 le parole, ovunque ricorrano, «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'*articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121*, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.»; <sup>(18)</sup>

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.»;

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

b-bis) all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: «le cui condizioni di salute» sono inserite le seguenti: «o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,»;<sup>(17)</sup>

c) all'articolo 14:

1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»;

4) al comma 6, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;»;

d) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale). - 1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni e le province autonome, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, con le regioni e le province autonome e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.

3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni, le regioni e le province autonome possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni, dalle regioni e dalle province autonome che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.»<sup>(19)</sup>.

---

(17) Lettera inserita dalla legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46.

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

(18) Numero così modificato dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(19) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

---

**Art. 9.** *Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale*

1. Al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 9*:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'*articolo 2*, comma I, lettera a), del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"»;

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'*articolo 20* del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»;

b) all'*articolo 29*:

1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta»;

2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

---

**Art. 10.** *Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30*

1. All'articolo 20-ter del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'interessato è trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'*articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121*, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.» <sup>(20)</sup>.

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

(20) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

---

**Art. 11.** *Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione*

1. In deroga alla disciplina degli *articoli 110* e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al *regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'*articolo 110* dell'ordinamento giudiziario, di cui al *regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interPELLI di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'*articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133*, e successive modificazioni. <sup>(21)</sup>

3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019. <sup>(22)</sup>

---

(21) Comma così modificato dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(22) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

---

**Art. 12.** *Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno* <sup>(23)</sup>

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018. <sup>(24)</sup>

1-bis. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, *comma 7*, del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, *comma 11, lettera b)*, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, *comma 1, lettere a) e b)*, del citato *decreto-legge n. 95 del 2012*. <sup>(25)</sup>

---

(23) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(24) Comma così modificato dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

(25) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

---

**Art. 13.** *Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale*

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel triennio 2017-2019 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 296 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. <sup>(27)</sup>

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del *decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del *decreto legislativo n. 165 del 2001*.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017, di euro 3.966.350 per l'anno 2018 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019. <sup>(28)</sup>

3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2018. <sup>(29)</sup>

3-bis. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il limite per l'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, e a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. <sup>(26)</sup>

---

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

(26) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(27) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 493, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(28) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 493, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3.1, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(29) Comma inserito dall' *art. 1, comma 493, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3.1, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

---

**Art. 14.** *Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare*

1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026. <sup>(30)</sup>

1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del codice di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018. <sup>(31)</sup>

---

(30) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(31) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

---



D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

### **Capo III**

#### **Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di paesi non appartenenti all'unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti**

##### **Art. 15. Rifiuto di ingresso**

1. All'articolo 4 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nei casi di cui all'*articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della *legge 3 agosto 2007, n. 124*.».

2. All'articolo 135, comma 1, del *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, dopo la lettera q-quater), è inserita la seguente: «q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'*articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)».

---

##### **Art. 16. Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo**

1. All'articolo 119, comma 1, del *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, dopo la lettera m-quinquies) è inserita la seguente: «m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del *decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*.».

---

**D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.****Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

---

**Art. 17.** *Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:
- «Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».
-

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

**Art. 18.** *Misure di contrasto dell'immigrazione illegale*

1. All'articolo 12, del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, dopo il comma 9-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente: «9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.».

2. Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*,».

---

**Art. 19.** *Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri*

1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».

2. Al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, sono apportate le seguenti modificazioni:

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.**

a) all'*articolo 14*, comma 5, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»;

b) all'*articolo 16*, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.».

3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'*articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, e il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'*articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 10*. <sup>(32)</sup>

Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'*articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.

4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'*articolo 6*,

---

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

comma 6, primo periodo, del *decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

---

(32) Comma così modificato dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

---

**Art. 19-bis. *Minori non accompagnati*** <sup>(33)</sup>

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati, ad eccezione delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonché di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*.

---

(33) Articolo inserito dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46* e, successivamente, così modificato dall' *art. 2, comma 4, D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220*.

---

## **Capo IV**

### **Disposizioni finanziarie transitorie e finali**

**Art. 20. *Relazione del Governo sullo stato di attuazione***

1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

---

**Art. 21.** *Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere 0a), d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8, comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. <sup>(34)</sup>

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalità in vigore prima della predetta data. <sup>(34)</sup>

4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. <sup>(34)</sup>

---

(34) Comma così modificato dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

---

**Art. 21-bis.** *Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa* <sup>(35)</sup>

D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del *decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015, n. 34*, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. <sup>(36)</sup>

---

(35) Articolo inserito dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 7 agosto 2017*.

---

## **Art. 22.** *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), 11, comma 3-bis, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede: <sup>(37)</sup>

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-bis, della *legge 5 febbraio 1992, n. 91*, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del *decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90*;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della *legge 23 febbraio 1999, n. 44*, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;

c) quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

---

**D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.****Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019; <sup>(38)</sup>

c-bis) quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 <sup>(39)</sup>.

2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(37) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(38) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

(39) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46*.

---

### **Art. 23. Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



**D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017.**

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione  
dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto  
dell'immigrazione illegale.**

**D.Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015**

**Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli

Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'*articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21*, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'*articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, espresso nella seduta del 16 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

---

## Capo I

### **Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale**

#### **Art. 1. Finalità e ambito applicativo**

1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di

transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.

2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.

3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

---

## **Art. 2. Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione;

b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

e) minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:

1) il coniuge del richiedente;

2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato;

- g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;
- h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;
- i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
- 

### **Art. 3. Informazione**

1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 10 del *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni.
  2. L'opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell'*articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25* <sup>(2)</sup>, e successive modificazioni.
  3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.
  4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
- 

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25».

---

### **Art. 4. Documentazione**

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. <sup>(3)</sup>

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, e dell'*articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.<sup>(4)</sup>

2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente.

3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'*articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.

5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'*articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185*, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.

---

(3) Comma modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 13, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(4) Comma inserito dall' *art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

## **Art. 5. Domicilio**

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9 e 11, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione territoriale. <sup>(5)</sup>

3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2. <sup>(6)</sup>

4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di domicilio o un'area geografica ove il richiedente può circolare. <sup>(7)</sup>

5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli *articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354*, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneità a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6 e 9. <sup>(8)</sup>

---

(5) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(6) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(7) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(8) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

### **Art. 5-bis. Iscrizione anagrafica** <sup>(9) (10)</sup>

[1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, ove non iscritto individualmente.

2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1. ]

---

(9) Articolo inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. a-bis*), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

(10) Articolo abrogato dall' *art. 13, comma 1, lett. c*), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

---

## **Art. 6. Trattenimento**

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la *legge 24 luglio 1954, n. 722*, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la *legge 14 febbraio 1970, n. 95*;

b) si trova nelle condizioni di cui all'*articolo 13, commi 1 e 2, lettera c*), del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e nei casi di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;



d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'*articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli *articoli 10, 13 e 14* del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. <sup>(11)</sup>

3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'*articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni. <sup>(15)</sup>

4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'*articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.

5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'*articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto

direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'*articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121*, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'*articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda. <sup>(12)</sup>

6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'*articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'*articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. <sup>(13)</sup>

8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.

9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che

chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'*articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale. <sup>(14)</sup>

10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'*articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.

---

(11) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(12) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b), nn. 2) e 3), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017*.

(13) Comma sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(14) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(15) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

## **Art. 7. Condizioni di trattenimento**

1. Il richiedente è trattenuto nei centri di cui all'articolo 6 con modalità che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo le disposizioni di cui agli *articoli 14 del testo unico e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, e successive modificazioni. E' assicurata in ogni caso alle richiedenti una sistemazione separata, nonché il

rispetto delle differenze di genere. Ove possibile, è preservata l'unità del nucleo familiare. E' assicurata la fruibilità di spazi all'aria aperta.

2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'*articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, con le modalità specificate con le medesime direttive.

3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'articolo 6, l'accesso ai centri può essere limitato, purché non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.

4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro nonché dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'*articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni.

5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari. <sup>(16)</sup>

---

(16) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b-bis*), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

---

## **Art. 8. Sistema di accoglienza**

1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16. <sup>(17)</sup>

2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del *decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 1995, n. 563*.

---

(17) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

### **Art. 9. Misure di prima accoglienza**

1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16.

2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

3. Le strutture allestite ai sensi del *decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 1995, n. 563*, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.

4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.

[5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, è trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il

richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14. <sup>(18)</sup> ]

---

(18) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 2, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

### **Art. 10. Modalità di accoglienza**

1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri. <sup>(19)</sup>

2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'*articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'*articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni.

3. E' assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonché con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.

4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonché degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'*articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.

5. Il personale che opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.

(19) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.*

---

### **Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza**

1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza. <sup>(20)</sup>

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del *decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 1995, n. 563*, e delle relative norme di attuazione. <sup>(22)</sup>

3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nei centri di cui all'articolo 9. <sup>(21)</sup>

4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura più vicina al luogo di accoglienza.

---

(20) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. d), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(21) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. d), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(22) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. d), n. 1-bis), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 12.** *Condizioni materiali di accoglienza*

1. Con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro.
2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11. <sup>(23)</sup>

---

(23) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. e), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

**Art. 13.** *Allontanamento ingiustificato dai centri*

1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'*articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.

**Art. 14.** *Modalità di accesso al sistema di accoglienza* <sup>(27)</sup>

1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto. <sup>(28)</sup>

[2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali



delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17. <sup>(29) (31)</sup> ]

3. Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. <sup>(30)</sup>

4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'*articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*. Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova. <sup>(24)</sup>

5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 4, del *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 9. <sup>(25)</sup>

6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'*articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*. In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, è il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. <sup>(26)</sup>

---

(24) Comma modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato

dall' *art. 12, comma 2, lett. f), n. 4), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(25) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017*.

(26) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. c), n. 4), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017*.

(27) Rubrica così sostituita dall' *art. 12, comma 2, lett. f), n. 5), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(28) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. f), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(29) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 2, lett. f), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(30) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. f), n. 3), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 agosto 2016*.

---

### **Art. 15.** *Individuazione della struttura di accoglienza* <sup>(32)</sup>

[1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per sé e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. <sup>(33)</sup> ]

[2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14. <sup>(33)</sup> ]

3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.

4. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

5. L'indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2. E' nella facoltà del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR, nonché dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti.

6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

---

(32) Rubrica così sostituita dall' *art. 12, comma 2, lett. g), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(33) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 2, lett. g), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

### **Art. 16.** *Forme di coordinamento nazionale e regionale*

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, di cui all'*articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone annualmente, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto.

3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonché i criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti già attivati, nel territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati <sup>(34)</sup> di cui all'articolo 14.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la composizione e le modalità operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

---

(34) A norma dell' *art. 12, comma 4, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*, le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all' *articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all' *articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, e successive modificazioni.

---

### **Art. 17.** *Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari*

1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e

integrazione sociale di cui all'*articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.

[4. Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze. <sup>(35)</sup> ]

5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.

6. I servizi predisposti ai sensi del comma 3 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato. <sup>(36)</sup>

7. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui è insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'*articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.*

8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'*articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,* e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed è tenuto all'obbligo di riservatezza.

---

(35) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 2, lett. h), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

(36) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. h), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

---

## **Art. 18. Disposizioni sui minori**

1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla *legge 27 maggio 1991, n. 176*.

2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'*articolo 42 del testo unico* di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. <sup>(37)</sup>

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale. <sup>(37)</sup>

3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.

5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.

---

(37) Comma inserito dall' *art. 15, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47*.

---

**Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati**

1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* <sup>(38)</sup>, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2. <sup>(40)</sup> <sup>(48)</sup>

2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del *decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39* <sup>(47)</sup>, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del *decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del *decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. <sup>(41)</sup>

2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale

e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema. <sup>(42)</sup>

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'*articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. <sup>(43)</sup>

3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio. <sup>(39)</sup>

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

<sup>(46)</sup> <sup>(49)</sup>



6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari. <sup>(44)</sup>

7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini. <sup>(45)</sup>

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1. <sup>(45)</sup>

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità. <sup>(45)</sup>

---

(38) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281».

(39) Comma inserito dall' *art. 1-ter, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

(40) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. a) e b), L. 7 aprile 2017, n. 47*.

(41) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. a), L. 7 aprile 2017, n. 47*.

(42) Comma inserito dall' *art. 12, comma 1, lett. b), L. 7 aprile 2017, n. 47*.

(43) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), L. 7 aprile 2017, n. 47* e, successivamente, dall' *art. 12, comma 2, lett. h-bis), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*. Peraltro, la citata lett. h-bis) è stata abrogata dall' *art. 1, comma 769, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(44) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47*.

(45) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 2, L. 7 aprile 2017, n. 47*.

(46) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 4, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 220/2017*.

(47) A norma dell' *art. 12, comma 4, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*, le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all' *articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all' *articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, e successive modificazioni.

(48) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 1° settembre 2016*.

(49) Per l'istituzione del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, vedi l' *art. 9, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47*.

---

### **Art. 19-bis.** *Identificazione dei minori stranieri non accompagnati* <sup>(50)</sup>

1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale. <sup>(53)</sup>

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

3-bis. Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste. <sup>(51)</sup>

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. <sup>(52)</sup>

---

(50) Articolo inserito dall' *art. 5, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47.*

(51) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.*

(52) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 4, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 220/2017.*

(53) Vedi, anche, l' *art. 9, comma 2, L. 7 aprile 2017, n. 47.*

---

## **Art. 20. Monitoraggio e controllo**

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune. <sup>(54)</sup>

2. L'attività di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'*articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della*

*Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e all'articolo 12, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.*

(55)

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno può avvalersi di qualificate figure professionali, selezionate anche tra funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede con le risorse del medesimo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei.

4. Degli esiti dell'attività di cui ai commi 1 e 2, è dato atto nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

---

(54) Comma così modificato dall' art. 12, comma 2, lett. i), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(55) Comma così modificato dall' art. 12, comma 2, lett. i), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

---

## **Art. 21.** Assistenza sanitaria e istruzione dei minori

1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.

---

**Art. 22. Lavoro e formazione professionale**

1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

[3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente. <sup>(56)</sup> ]

---

(56) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 2, lett. l)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

---

**Art. 22-bis. Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale <sup>(57)</sup>**

1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni e le province autonome, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di titolari di protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti. <sup>(58)</sup>

2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, con le regioni e le province autonome e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.

3. Per il coinvolgimento dei titolari di protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni, le regioni e le province autonome possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. <sup>(58)</sup>

---

(57) Articolo inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. d)*, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

(58) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. m)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

---

### **Art. 23.** *Revoca delle condizioni di accoglienza*

1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: <sup>(59)</sup>

a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;

b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;

c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'*articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni;

d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;

e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.

2. Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.

7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6. <sup>(60)</sup>

---

(59) Alinea così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. n), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

(60) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, lett. n), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

---

#### **Art. 24. Abrogazioni**

1. Sono o restano abrogati gli *articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.*

---

### **Capo II**

#### **Disposizioni di attuazione della *Direttiva 2013/32/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale**

#### **Art. 25. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**

1. Al *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'*articolo 1*, dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali";

b) all'*articolo 2*:

1) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali";

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal *regolamento (UE) n. 439/2010* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.";

3) la lettera m) è soppressa;

c) all'*articolo 4*:

1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani.";

2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'*articolo 15*, comma 1.";

3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'*articolo 26*, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'*articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, ovvero trattenuti in un centro di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione.";

d) all'*articolo 5*:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.";

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.

1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.";

e) all'*articolo 6*:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.";

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.";

f) all'*articolo 7*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.";

g) all'*articolo 8*:

1) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.";

2) al comma 3, dopo le parole: "dall'ACNUR" sono inserite le seguenti: "dall'EASO,";

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'*articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda.";

h) all'*articolo 10*:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.";

2) al comma 2, lettera a), le parole: "protezione internazionale;" sono sostituite dalle seguenti: "protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;"

3) al comma 2, lettera d), le parole: "protezione internazionale." sono sostituite dalle seguenti: "protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.";

4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.";

5) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.";

i) dopo l'*articolo 10*, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera). -

1. Le informazioni di cui all'*articolo 10*, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'*articolo 11*, comma 6, del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.

2. E' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purché non impedito completamente.»

l) all'*articolo 12*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'*articolo 5*, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.";

m) all'*articolo 13*:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere

nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.”;

3) al comma 4, le parole: “al colloquio.” sono sostituite dalle seguenti: “al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.”;

n) all'*articolo 14*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Dell'audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.”;

o) l'*articolo 20* è abrogato;

p) l'*articolo 21* è abrogato;

q) l'*articolo 22* è abrogato;

r) dopo l'*articolo 23*, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'*articolo 12*, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'*articolo 29, comma 1-bis*. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»;

s) all'*articolo 26*:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.”;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: "del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.";

4) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

t) all'*articolo 27*:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;

b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;

c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'*articolo 11*.";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.";

u) all'*articolo 28*:

1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;"

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell'*articolo 12, comma 2-bis*.";

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'*articolo 28-bis*, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.";

4) il comma 2 è abrogato;

v) dopo l'*articolo 28*, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel caso previsto dall'*articolo 28, comma 1, lettera c)*, appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i

presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*;

b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.»

z) all'*articolo 29*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.”;

aa) all'*articolo 30*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.”;

bb) all'*articolo 32*:

1) al comma 1, lettera b), le parole: “, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2” sono soppresse;

2) al comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

“b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).”;

3) il comma 2 è abrogato;

4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'*articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, salvo gli effetti dell'*articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*.”;

cc) all'*articolo 35*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'*articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.”;

dd) l'*articolo 36* è abrogato.

---

**Art. 26.** *Disposizioni di aggiornamento*

1. Nel *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, le parole: " *regolamento (CE) n. 343/2003*, del Consiglio, del 18 febbraio 2003," ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: " *regolamento (UE) n. 604//2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013".

2. Nel *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, la parola: "ACNUR" ovunque presente, è sostituita dalla seguente: "UNHCR".

---

**Art. 27.** *Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*

1. All'*articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "o la sezione";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale" sono inserite le seguenti: "o la sezione";

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'*articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, ovvero trattenuti in un centro di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.";

b) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi di cui all'*articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'*articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni;

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni.”;

d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.”;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'*articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni.”;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello.”;

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.”.

---

### Capo III

#### Disposizioni finali

##### **Art. 28.** *Norma finale*

1. Il riferimento all'*articolo 5, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140*, contenuto nell'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto.

2. Il riferimento all'*articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140*, contenuto nell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 15, comma 3, del presente decreto.

3. Il riferimento agli *articoli 20, commi 2, 3 e 4, nonché agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.



**Art. 29.** *Clausola di invarianza finanziaria*

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

**Art. 30.** *Disposizioni di attuazione*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono apportate al regolamento di cui all'*articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, le modifiche occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.****Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 del Consiglio dell'Unione europea, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2003 che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/9/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

---

D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

## 1. Finalità.

[1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato nel territorio nazionale.

2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario] <sup>(2)</sup>.

---

(2) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

---

## 2. Definizioni.

[1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo *status* dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

c) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo *status* dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

e) «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

f) «familiare»: i soggetti per i quali è previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

n. 286, di seguito denominato: «testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo] <sup>(3)</sup>.

---

(3) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

---

### **3. Informazione.**

[1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: «regolamento» provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento] <sup>(4)</sup>.

---

(4) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

---

### **4. Documentazione.**

[1. Quando non è disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge», la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente asilo, nonché, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico.

2. Quando è disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento <sup>(5)</sup>.

D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identità del richiedente asilo] <sup>(6)</sup>.

---

(5) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

(6) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

---

## 5. Misure di accoglienza.

[1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui è ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento <sup>(7)</sup>.

2. Il richiedente asilo, cui è rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.

3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, è effettuata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.

4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 è garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione adottati nella domanda.

5. L'accesso alle misure di accoglienza è disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233 del Ministro dell'interno.

D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro] <sup>(8)</sup>.

---

(7) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

(8) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

---

## 6. Accesso all'accoglienza.

[1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per sé e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge.

3. In caso d'indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'accoglienza è disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.

4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.

D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

5. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.

6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, è comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nonché alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. È nella facoltà del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale.

7. Nei casi d'indisponibilità di posti nelle strutture di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 3, lettera c), del decreto-legge. L'erogazione del contributo è limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilità presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.

8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente] <sup>(9)</sup>.

---

(9) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

---

## **7. Competenza delle Commissioni territoriali.**

[1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro individuato per l'accoglienza.

2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo è trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2, del regolamento] <sup>(10)</sup>.

---

(10) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

---

## **8. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari.**

[1. L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.

3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

4. L'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo] <sup>(11)</sup>.

---

(11) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.



D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

---

## **9. Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza.**

[1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono <sup>(12)</sup>:

a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;

b) la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonché con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR», ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio è collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.

3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di identificazione ed espulsione e dall'articolo 8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup>.

---

(12) Alinea così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

(13) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

(14) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

---

## **10. Assistenza sanitaria e istruzione dei minori.**

D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

[1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico.

2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico] <sup>(15)</sup>.

---

(15) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

---

## **11. Lavoro e formazione professionale.**

[1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Il ritardo è attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi:

a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identità o nazionalità o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;

b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identità o nazionalità;

c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.

4. Il richiedente asilo, che svolge attività lavorativa, ai sensi del comma 1, può continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entità e le modalità di riscossione del contributo, tenendo conto del

D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed è utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.

5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo] <sup>(16)</sup>.

---

(16) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

---

## **12. Revoca delle misure di accoglienza.**

[1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente;

b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;

c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;

d) accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;

e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi adottati dal richiedente, l'eventuale ripristino

D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate] <sup>(17)</sup>.

---

(17) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

---

### **13. Disposizioni finanziarie.**

1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge è aumentata, per l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000 <sup>(18)</sup>.

2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro 124.800 a decorrere dal 2006 <sup>(19)</sup>.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge, con le disposizioni del presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalità ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato articolo 1-*sexies* del decreto-legge <sup>(20)</sup>.

5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, è fissato, anche in deroga al limite dell'80 per cento previsto dall'articolo 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge, entro un limite massimo individuato annualmente, con riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 è adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

---

(18) A norma dell'art. 28, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, il riferimento all'art. 5, commi 2 e 7, contenuto nel presente comma, deve intendersi sostituito dal riferimento all'art. 14, commi 1 e 4, del medesimo D.Lgs. n. 142/2015.

D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005.

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

(19) A norma dell'art. 28, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, il riferimento all'art. 6, comma 4, contenuto nel presente comma, deve intendersi sostituito dal riferimento all'art. 15, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 142/2015.

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 novembre 2005.

---

#### **14. Disposizioni transitorie.**

[1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui domanda di asilo è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non è applicabile l'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge, l'accoglienza è disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del medesimo decreto-legge e nei limiti della disponibilità già finanziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto] <sup>(21)</sup>.

---

(21) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

---

#### **15. Norme finali.**

[1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] <sup>(22)</sup>.

---

(22) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

**D.Lgs. n. 215 del 9 luglio 2003.****Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, del Consiglio, sull'attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto l'articolo 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato B;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

---

**1. Oggetto.**

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

## **2. Nozione di discriminazione.**

1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, di seguito denominato: «testo unico».

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo <sup>(2)</sup>.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 8-sexies, D.L. 8 aprile 2008, n. 59*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

---

## **3. Àmbito di applicazione.**

1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:



- a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
- b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
- c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
- d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;
- e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;
- f) assistenza sanitaria;
- g) prestazioni sociali;
- h) istruzione;
- i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

2. Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, nè qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima.

4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

---

#### **4. Tutela giurisdizionale dei diritti.**

1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'*articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. In

caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'*articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* <sup>(3)</sup>.

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'*articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

3. [Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

4. [Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate] <sup>(6)</sup>.

5. [Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento] <sup>(7)</sup>.

6. [Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>.

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

---

(3) Il presente comma - già modificato dall'*art. 8-sexies, D.L. 8 aprile 2008, n. 59*, aggiunto dalla relativa legge di conversione - è stato così sostituito dalla lettera a) del comma 33 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*, con i limiti di applicabilità previsti dall'*art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 8-sexies, D.L. 8 aprile 2008, n. 59*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(5) Comma abrogato dalla lettera *b*) del comma 33 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'*art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(6) Comma abrogato dalla lettera *b*) del comma 33 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'*art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(7) Comma abrogato dalla lettera *b*) del comma 33 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'*art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 1, D.Lgs. 2 agosto 2004, n. 256* (Gazz. Uff. 16 ottobre 2004, n. 244).

(9) Comma abrogato dalla lettera *b*) del comma 33 dell'*art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'*art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

---

#### **4-bis.** *Protezione delle vittime.*

1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento <sup>(10)</sup>.

---

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 8-sexies, D.L. 8 aprile 2008, n. 59*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

---

#### **5.** *Legittimazione ad agire.*

1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-*bis*, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione <sup>(11)</sup>.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *a*), del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-*bis* nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione <sup>(12)</sup>.

---

(11) Comma così modificato dall'*art. 8-sexies, D.L. 8 aprile 2008, n. 59*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. L'elenco di cui al presente comma è stato approvato con *D.M. 16 dicembre 2005* (Gazz. Uff. 12 gennaio 2006, n. 9), con *D.M. 9 aprile 2010* (Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n. 180) e con *D.M. 12 ottobre 2011* (Gazz. Uff. 3 novembre 2011, n. 256).

(12) Comma così modificato dall'*art. 8-sexies, D.L. 8 aprile 2008, n. 59*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

---

## **6. Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento.

2. L'iscrizione nel registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

*a*) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro;

*b*) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari;

*c*) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità provvede annualmente all'aggiornamento del registro.

---

## **7. Ufficio per il contrasto delle discriminazioni.**

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;

g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. L'ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalità organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002*, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002 <sup>(13)</sup>.

5. L'ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonché di esperti e consulenti esterni. Si applica l'*articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127*.

6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 è determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto previsto dall'*articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400* e dall'*articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*.

7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano <sup>(14)</sup>.

---

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 11 dicembre 2003*.

(14) Con *Comunicato 28 novembre 2005, n. 1* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2005, n. 286) il Dipartimento per le pari opportunità ha emanato l'avviso per la

presentazione di progetti di analisi dei fattori, dei processi e delle buone prassi, connesse con la discriminazione su base etnica e razziale, rivolto alle associazioni e fondazioni senza fini di lucro. Con *Comunicato 20 ottobre 2009* (Gazz. Uff. 20 ottobre 2009, n. 244) il Dipartimento per le pari opportunità ha emanto l'avviso per la promozione dell'adozione di progetti di azioni positive dirette ad evitare o compensare situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica.

---

#### **8. Copertura finanziaria.**

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'*articolo 29, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39*.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

## **Legge n. 328 del 8 novembre 2000**

### **Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

#### **Capo I**

#### **Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali**

##### **1. *Principi generali e finalità.***

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'*articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà



**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

---

## **2. Diritto alle prestazioni.**

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

---

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

---

**3. *Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali.***

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

---

Legge n. 328 del 8 novembre 2000

**Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

#### **4. Sistema di finanziamento delle politiche sociali.**

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'*articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, il reddito minimo di inserimento di cui all'*articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

---

#### **5. Ruolo del terzo settore.**

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo

---

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona <sup>(2)</sup>.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

---

(2) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 30 marzo 2001*.

---

## **Capo II**

### **Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali**

#### **6. Funzioni dei comuni.**

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, come da ultimo modificata dalla *legge 3 agosto 1999, n. 265*.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

---

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

---

### **7. Funzioni delle province.**

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'*articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, nonché dall'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

---

### **8. Funzioni delle regioni.**

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera n)*, della *legge 30 novembre 1998, n. 419*.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'*articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

*m)* predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

*n)* determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

*o)* esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal *regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798*, convertito dalla *legge 6 dicembre 1928, n. 2838*, e dal *decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 marzo 1993, n. 67*. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'*articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998*, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

---

## **9. Funzioni dello Stato.**

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

*a)* determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

*b)* individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

*c)* fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;



Legge n. 328 del 8 novembre 2000

Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e dell'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'*articolo 20, comma 7*.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'*articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

---

## **10. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla *legge 17 luglio 1890, n. 6972*, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi <sup>(3)</sup>:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'*articolo 22*, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'*articolo 3, comma 2, lettera b)*;

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

---

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

(3) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il *D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207*.

---

### **11. Autorizzazione e accreditamento.**

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* <sup>(4)</sup>.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

---

(4) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi *D.M. 21 maggio 2001, n. 308*.

---

Legge n. 328 del 8 novembre 2000

**Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali****12. Figure professionali sociali.**

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, ai sensi dell'*articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, introdotto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

---

### **13. Carta dei servizi sociali.**

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accREDITAMENTO.

---

## **Capo III**

### **Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale**

#### **14. Progetti individuali per le persone disabili.**

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

---

(5) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 19, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017.

(6) Vedi, anche, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.

---

### **15. Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti.**

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281*, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

---

**16. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari.**

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli *articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, alla *legge 6 dicembre 1971, n. 1044*, e alla *legge 28 agosto 1997, n. 285*, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere



---

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

---

### **17. Titoli per l'acquisto di servizi sociali.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

---

## **Capo IV**

### **Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali**

### **18. Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali.**

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato «Piano nazionale», tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

---

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli *articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro <sup>(7)</sup>.

---

(7) Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali previsto dal presente articolo è stato approvato, per il triennio 2001-2003, con *D.P.R. 3 maggio 2001* (Gazz. Uff. 6 agosto 2001, n. 181, S.O.).

---

## **19. Piano di zona.**

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

1. I comuni associati, negli àmbiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'àmbito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'àmbito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'àmbito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

## Legge n. 328 del 8 novembre 2000

Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

---

**20. Fondo nazionale per le politiche sociali.**

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato *articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997*, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge <sup>(8)</sup>.

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione <sup>(9)</sup>.

---

(8) Vedi, anche, il comma 429 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, il comma 1277 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, il comma 437 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. Per l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 63, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, per la sua riduzione, il comma 6 dell'*art. 3, L. 3 marzo 2009, n. 18*, il comma 104 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*, la lett. c) del comma 2 dell'*art. 13, L. 6 agosto 2013, n. 97* e l'*art. 2-sexies, comma 5, D.L. 29 marzo 2016, n. 42*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 maggio 2016, n. 89*, per il suo incremento, il comma 38 dell'*art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, il comma 271 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228* e il comma 158 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(9) Alla ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale di cui al presente articolo si è provveduto, per l'anno 2002, con *D.M. 8 febbraio 2002* (Gazz. Uff. 9 maggio 2002, n. 107), per l'anno 2003, con *D.M. 18 aprile 2003* (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171) e, per l'anno 2004, con *D.M. 1° luglio 2004* (Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228).

---

## **21. Sistema informativo dei servizi sociali.**

[1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali <sup>(10)</sup>.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, tenuto conto di quanto disposto dall'*articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997*, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani] <sup>(11) (12)</sup>.

---

(10) Vedi, anche, il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96*.



Legge n. 328 del 8 novembre 2000

**Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

(11) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), *D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147*, a decorrere dal 14 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, del medesimo *D.Lgs. n. 147/2017*.

(12) Per l'integrazione, la sostituzione e la soppressione del Sistema informativo dei servizi sociali di cui al presente articolo, vedi l'art. 24, comma 2, *D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147*.

---

## Capo V

### **Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi sociali**

#### **Sezione I**

#### **Disposizioni generali**

#### **22. Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal *regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798*, convertito dalla *legge 6 dicembre 1928, n. 2838*, e dalla *legge 10 dicembre 1925, n. 2277*, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'*articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992*, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle L. 4 maggio 1983, n. 184, L. 27 maggio 1991, n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n. 296, L. 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con *decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448*, nonché della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

---

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni àmbito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

---

## **Sezione II**

### **Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali**

#### **23. Reddito minimo di inserimento.**

[1. ... <sup>(13)</sup>.

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237*, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'àmbito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge] <sup>(14)</sup>.

---

(13) Sostituisce l'*art. 15, D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237*.

(14) Articolo abrogato dall'*art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147*, a decorrere dal 14 ottobre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 27, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2017*.

---

Legge n. 328 del 8 novembre 2000

Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali

**24.** *Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle *L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970, n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, e L. 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al *decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;*

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

Legge n. 328 del 8 novembre 2000

**Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, dal *decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157*, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - *International classification of impairments, disabilities and handicaps* (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della *legge 19 novembre 1987, n. 476*, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione <sup>(15)</sup>.

---

(15) Il comma 3 dell'*art. 97, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, ha disposto che, in attuazione del presente articolo, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento.

---

**25. Accertamento della condizione economica del richiedente.**

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*, come modificato dal *decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130*.

---

**26. Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali.**

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'*articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

---

**Capo VI**

**Disposizioni finali**

**27. Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale.**

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata «Commissione».

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispose per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali <sup>(16)</sup>.

---

(16) Vedi, anche, il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96*.

---

## **28. Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema.**

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari <sup>(17)</sup>.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

---

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 15 dicembre 2000*.

---

## **29. Disposizioni sul personale.**

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni.



**Legge n. 328 del 8 novembre 2000****Legge quadro per la realizzazione  
del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali**

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

---

**30. Abrogazioni.**

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'*articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972*, e il comma 45 dell'*articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla *legge 17 luglio 1890, n. 6972*. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle *L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970, n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, L. 11 febbraio 1980, n. 18*, e successive modificazioni.

**D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999.**

**Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

**CAPO I****DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE****Art. 1** (*Accertamento della condizione di reciprocità*) <sup>(2)</sup>

1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal *testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.

2. L'accertamento di cui al comma 1 non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'*articolo 9 del testo unico*, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

---

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**Art. 2** (*Rapporti con la pubblica amministrazione*)

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. <sup>(3)</sup>

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'*articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200*, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni

contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'*articolo 4, comma 2, del testo unico*.<sup>(4)</sup>

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'*articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200*, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.<sup>(5)</sup>

---

(3) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 e, successivamente, dall'*art. 17, comma 4-ter*, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l'*art. 17, comma 4-quater*, del medesimo D.L. 5/2012.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

---

### **Art. 3** (*Comunicazioni allo straniero*)

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. <sup>(6)</sup>

(8)

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della *legge 30 luglio 1990, n. 217*, e successive modificazioni, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'*articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. <sup>(7)</sup>

---

(6) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(7) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(8) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 24 gennaio-9 febbraio 2007, n. 37* (Gazz. Uff. 14 febbraio 2007, n. 7, 1<sup>a</sup> Serie speciale), e con *ordinanza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 197* (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 3, comma 3*, così come sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*, sollevata in riferimento all'*art. 24*, secondo e terzo comma, della Costituzione.

---

#### **Art. 4** (*Comunicazioni all'autorità consolare*)

1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'*articolo 2 del testo unico* contiene:
    - a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
    - b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
    - c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
    - d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
  2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.
  3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'*articolo 2, comma 7, del testo unico*, dichiara espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.
  4. Oltre a quanto previsto dall'*articolo 2, comma 7, del testo unico*, l'informazione all'autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.
- 

## CAPO II

### INGRESSO E SOGGIORNO

#### **Art. 5** (*Rilascio dei visti di ingresso*)

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.

2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia. <sup>(9)</sup>

<sup>(16)</sup>

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno. <sup>(10)</sup>

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

a) la finalità del viaggio;  
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;  
c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'*articolo 4, comma 3, del testo unico*; <sup>(11)</sup>

c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all'*articolo 10, comma 3-bis*; <sup>(12)</sup>

d) le condizioni di alloggio.

[7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:

a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall'autorità consolare italiana che

attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;

b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento della disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio. <sup>(13)</sup>

]

8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal *testo unico* e dal presente regolamento. <sup>(14)</sup>

8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'*articolo 2 del testo unico*, nonché l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia. <sup>(15)</sup>

---

(9) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(11) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(12) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(13) Comma soppresso dall'*art. 4, comma 1, lett. d)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(14) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. e)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lett. f)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(16) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il *D.M. 11 maggio 2011*.

---

**Art. 6** (*Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito*) <sup>(17)</sup>

1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'*articolo 29, comma 1, del testo unico*, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:

a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'*articolo 28, comma 1, del testo unico*;

b) documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'*articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico*;

c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'*articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico*. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;

e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute previsti dall'*articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c), del testo unico*, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;

f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'*articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico*, prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.

2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale.

4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'*articolo 29 del testo unico*, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per



l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'*articolo 11, comma 2*. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.

---

(17) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**Art. 6-bis** (*Diniego del visto d'ingresso*) <sup>(18)</sup>

1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel *testo unico* e nel presente regolamento, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'*articolo 4, comma 3, del testo unico*. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego è motivato, salvo quanto previsto dall'*articolo 4, comma 2, del testo unico*. Il provvedimento è consegnato a mani proprie dell'interessato.

---

(18) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**Art. 7** (*Ingresso nel territorio dello Stato*)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.
  2. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.
  3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.
  4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità stabilite dal questore.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con *legge 30 settembre 1993, n. 388*.
- 

#### **Art. 8** (*Uscita dal territorio dello Stato e reingresso*)

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità. <sup>(19)</sup>
3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla

rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. <sup>(20)</sup>

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

[5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente. <sup>(21)</sup> ]

---

(19) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(21) Comma soppresso dall'*art. 7, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

---

**Art. 8-bis** (*Contratto di soggiorno per lavoro subordinato*) <sup>(22)</sup>

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'*articolo 30-bis, comma 2, lettera d)*, e *comma 3, lettera c)*, un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'*articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b)*, del testo unico, è esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste dall'*articolo 35, comma 1*.

---

(22) Articolo inserito dall'*art. 8, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

---

**Art. 9** (*Richiesta del permesso di soggiorno*)

1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'*articolo 6, comma 1*, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'*articolo 36, comma 1*, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'*articolo 49 del testo unico*. In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio. <sup>(23)</sup>

1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'*articolo 5, comma 8, del testo unico*. <sup>(24)</sup>

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli *articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2*. <sup>(24)</sup>

1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 11, comma 2*. <sup>(24)</sup>

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

a) le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

- b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
- c) il motivo del soggiorno.

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

- a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;
- b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro. <sup>(25)</sup>

4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

- a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
- b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'*articolo 4*, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
- c) la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell'*articolo 24 del testo unico* per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'*articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico*. <sup>(26)</sup>

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli *articoli 18 e 20 del testo unico* e all'*articolo 11, comma 1, lettera c)*. <sup>(27)</sup>

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'*articolo 34, comma 3, del testo unico*.

---

(23) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(24) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(25) Lettera così sostituita dall'*art. 9, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(26) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. d)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(27) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. e)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

---

**Art. 10** (*Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari*)

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'*articolo 9, comma 7*, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio, nazionale. Ai fini di cui all'*articolo 6, comma 3*, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. <sup>(28)</sup>

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.

3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati. <sup>(29)</sup>

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'*articolo 6* del testo unico.

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

---

(28) Comma inserito dall'*art. 10, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

(29) Comma inserito dall'*art. 10, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

---

### **Art. 11** (*Rilascio del permesso di soggiorno*)

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;  
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la

presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'*articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75*; <sup>(30)</sup>

[c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli *articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico*, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale; <sup>(36) (35)</sup>]

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia; <sup>(30)</sup>

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'*articolo 31, comma 3, del testo unico*; <sup>(30)</sup>

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'*articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico*, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'*articolo 33 del testo unico*. <sup>(30)</sup>

[1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'*articolo 5, comma 3-ter, del testo unico*, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso è concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'*articolo 38-bis*. <sup>(31) (34)</sup> ]

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'*articolo 17*, rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno. <sup>(32)</sup>

2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'*articolo 12, comma 1*. <sup>(33)</sup>

3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'*articolo 34, comma 3, del testo unico* deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.



- 
- (30) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
- (31) Comma così inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
- (32) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
- (33) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. d)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
- (34) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 2, lett. a)*, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203.
- (35) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 6, lett. a)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.
- (36) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
- 

## **Art. 12** (*Rifiuto del permesso di soggiorno*)

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'*articolo 13* del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'*articolo 13* del testo unico.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporre il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero

concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

---

**Art. 13** (*Rinnovo del permesso di soggiorno*)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni.

<sup>(40)</sup>

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 22, comma 11, del testo unico*, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo. <sup>(37)</sup>

[2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'*articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico*. <sup>(38)</sup> <sup>(39)</sup> ]

3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'*articolo 2, comma 6, del testo unico*, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

---

(37) Comma modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(38) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(39) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40.

(40) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 6, lett. b)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

---

#### **Art. 14** (*Conversione del permesso di soggiorno*) <sup>(41)</sup> <sup>(43)</sup>

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'*articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico* e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b); <sup>(42)</sup>

d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'*articolo 11, comma 1, lettera c-quater*).

2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5. Fermi restando i requisiti previsti dall'*articolo 6, comma 1, del testo unico*, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'*articolo 3 del testo unico*, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'*articolo 35, comma 1*, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'*articolo 6, comma 1, del testo unico* da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'*articolo 39, comma 9*. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

---

(41) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(42) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 6, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(43) Vedi, anche, gli *articoli 3 e 4, D.M. 23 febbraio 2008*.

---

## **Art. 15** (*Iscrizioni anagrafiche*)

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla *legge 24 dicembre 1954, n. 1228*, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, come modificato dal presente regolamento.

2. Il comma 3 dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, è sostituito dal seguente: "3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore".

3. La lettera c) del comma 1 dell'*articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, è sostituita dalla seguente: "c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'*articolo 7, comma 3*, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni".

4. Al comma 2 dell'*articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, è aggiunto il seguente periodo: "Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore".

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

6. Al comma 2 dell'*articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, è aggiunto il seguente periodo: "Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno".

7. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli *articoli 9, 22, comma 3 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. <sup>(44)</sup>

---

(44) Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, vedi il *D.M. 18 dicembre 2000*.

---

**Art. 16** (*Richiesta della carta di soggiorno*)

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'*articolo 9* del testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.

2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

- a) le proprie generalità complete;
- b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
- c) il luogo di residenza;
- d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone l'ammontare. <sup>(45)</sup>

3. La domanda deve essere corredata da:

- a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e luogo di nascita, del richiedente;
- b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; <sup>(46)</sup>
- c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
- d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall'*articolo 9, comma 1*.

4. Salvo quanto previsto dagli *articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico*, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'*articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico*, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

- a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall'autorità consolare

italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non è richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'*articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico*. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo *articolo 29 del testo unico* ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'*articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico*, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico. <sup>(47)</sup>

5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'*articolo 9, comma 2, del testo unico*, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'*articolo 9, comma 2, del testo unico*, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia. <sup>(48)</sup>

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

---

(45) Lettera così sostituita dall'*art. 15, comma 1, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(46) Lettera così sostituita dall'*art. 15, comma 1, lett. b), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(47) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(48) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, lett. d), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**Art. 17** *(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)*

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie. <sup>(49)</sup>

---

(49) Comma modificato dall'*art. 16, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

---

**CAPO III****ESPULSIONE E TRATTENIMENTO****Art. 18** *(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)*

1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'*articolo 13, comma 8, del testo unico*, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso. <sup>(50)</sup>
2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

---

(50) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

---

**Art. 19** *(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)*

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro



d'uscita di cui all'*articolo 8*, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno. <sup>(51)</sup>

---

(51) Comma aggiunto dall'*art. 18, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**Art. 19-bis** (*Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi*) <sup>(52)</sup>

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all'*articolo 13, comma 13, del testo unico*, è presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.

2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.

---

(52) Articolo aggiunto dall'*art. 19, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**Art. 20** (*Trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri*) <sup>(55) (56)</sup>

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'*articolo 14 del testo unico*, è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'*articolo 3, commi 3 e 4*, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. <sup>(53)</sup>

2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in

manca di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'*articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'*articolo 13, comma 5-bis, del testo unico*.<sup>(54)</sup>

---

(53) Comma sostituito dall'*art. 20, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*, e, successivamente, così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(54) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(55) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e, successivamente, dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(56) La Corte costituzionale: con *ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 297* (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione; con *ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 385* (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione; con *ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 387* (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con *ordinanza 14-26 febbraio 2002, n. 35* (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie

speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione; con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 45 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevata in riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 187 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 20 sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione.

---

### **Art. 21** (*Modalità del trattenimento*)

1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.

3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro <sup>(58)</sup>.

4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza per i rimpatri individuati al sensi dell'*articolo 14*, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario. <sup>(57)</sup>

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal

centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma dell'*articolo 22* ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'*articolo 14*, comma 2, del testo unico.

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

---

(57) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e, successivamente, dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(58) Per le modalità di utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali e per i limiti di contribuzione, vedi il *D.M. 15 gennaio 2001*.

---

**Art. 22** (*Funzionamento dei centri di permanenza per i rimpatri*) <sup>(59)</sup>

1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza per i rimpatri provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma dell'*articolo 21*, comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale. <sup>(60)</sup>
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per l'assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.
3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

---

(59) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e, successivamente, dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(60) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e, successivamente, dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

---

### **Art. 23** (*Attività di prima assistenza e soccorso*)

1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'*articolo 22*, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del *decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451*, convertito dalla *legge 29 dicembre 1995, n. 563*.

---

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

#### **Art. 24** (*Servizi di accoglienza alla frontiera*)

1. I servizi di accoglienza previsti dall'*articolo 11*, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quali è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'*articolo 3* del testo unico e dalla legge di bilancio.

2. Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale <sup>(61)</sup> .

3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'*articolo 40* del testo unico.

---

(61) Per le modalità di espletamento dei servizi di assistenza di cui al presente articolo, vedi il *D.M. 22 dicembre 2000*.

---

#### **Art. 25** (*Programmi di assistenza ed integrazione sociale*) <sup>(62)</sup> <sup>(64)</sup>

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'*articolo 18* del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'*art. 58*, comma 2, e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni

interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'*articolo 18* del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera c);

b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all'*articolo 26*;

c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia; <sup>(63)</sup>

d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'*articolo 26*, comma 4, lettera c).

---

(62) Vedi, anche, l'*art. 3*, D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102.

(63) I criteri e le modalità previsti dalla presente lettera sono stati stabiliti con D.M. 23 novembre 1999.

(64) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *Comunicato 26 settembre 2002*, n. 4 e il *Comunicato 2 gennaio 2004*, n. 5.

---

## **Art. 26** (*Convenzioni con soggetti privati*) <sup>(65)</sup>

1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'*articolo 18* del testo unico debbono essere iscritti

nell'apposita sezione del registro di cui all'*articolo 42*, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli *articoli 52* e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'*articolo 42*, comma 2, del testo unico;

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'*articolo 25*, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'*articolo 18*, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

---

(65) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *Comunicato 26 settembre 2002, n. 4* e il *Comunicato 2 gennaio 2004, n. 5*.

---

**Art. 27** (*Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale*)



1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'*articolo 18* del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:

a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'*articolo 18*, comma 5, del testo unico, acquisiti:

a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;

b) programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'*articolo 25*;

c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;

d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'*articolo 18*, comma 5, del testo unico, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'*articolo 3*, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. <sup>(66)</sup>

3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'*articolo 18* del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed è rilasciato con modalità che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici. <sup>(66)</sup>

---

(66) Comma aggiunto dall'*art. 21*, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

---

**Art. 28** (*Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento*)

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; <sup>(67)</sup>

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'*articolo 11, comma 1, lettera c-sexies*), previo parere del Comitato per i minori stranieri; <sup>(68)</sup>

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'*articolo 19, comma 2, lettera c)* del testo unico;

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'*articolo 19, comma 2, lettera d)* del testo unico;

[d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'*articolo 19, comma 1, del testo unico* <sup>(69)</sup>.]

---

(67) Lettera sostituita dall'*art. 22, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 e, successivamente, così modificata dall' *art. 10, comma 2, L. 7 luglio 2016, n. 122*.

(68) Lettera inserita dall'*art. 22, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(69) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 6, lett. d)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

## DISCIPLINA DEL LAVORO

### **Art. 29** (*Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro*)

1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alle indicazioni delle regioni ai sensi dell'*articolo 21, comma 4-ter, del testo unico*, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'*articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni. <sup>(70)</sup>

2. Per le finalità di cui al presente capo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure. <sup>(71)</sup>

3. (*Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti*).

---

(70) Comma così sostituito dall'*art. 23, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(71) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

### **Art. 30** (*Sportello unico per l'immigrazione*) <sup>(72) (73)</sup>

1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'*articolo 22, comma 1, del testo unico*, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, è composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più unità operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'*articolo 22, comma 16, del testo unico*, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per

l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli *articoli 22, 24 e 27 del testo unico* e dall'*articolo 40 del presente regolamento*, compreso il rilascio dei relativi nullaosta. <sup>(74)</sup>

2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all'*articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242*, nonché di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.

---

(72) Articolo così sostituito dall'*art. 24, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(73) La *Corte costituzionale, con sentenza 4-7 dicembre 2006, n. 407* (Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato che spettava allo Stato prevedere, con il citato art. 24, comma 1, che nella Regione Friuli-Venezia Giulia fossero disciplinate, mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.

(74) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il *D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 153*.

---

### **Art. 30-bis** (*Richiesta assunzione lavoratori stranieri*) <sup>(75)</sup>

1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità previste dall'*articolo 22, comma 2, del testo unico*.

2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;

b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;

d) l'impegno di cui all'*articolo 8-bis, comma 1*, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;

b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se è interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'*articolo 31, comma 4*, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'*articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189*.

7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'*articolo 30-quinquies*, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo

periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli *articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico*, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.

---

(75) Articolo inserito dall'*art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

#### **Art. 30-ter** (*Modulistica*) <sup>(76)</sup>

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. <sup>(77)</sup>

---

(76) Articolo inserito dall'*art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(77) Per l'approvazione della modulistica per le esigenze dello Sportello Unico per l'immigrazione, vedi dapprima il *D.M. 31 marzo 2006* e, successivamente, il *D.M. 23 febbraio 2008*.

---

#### **Art. 30-quater** (*Archivio informatizzato dello Sportello unico*) <sup>(78)</sup>

1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'*articolo 30, comma 2*, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorità consolare

tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.

3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242*, in modo che, secondo le concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.

6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.

---

(78) Articolo inserito dall'*art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**Art. 30-quinquies** (*Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego*) <sup>(79)</sup>

1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per l'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'*articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico*.

2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.

3. Qualora il centro per l'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

---

(79) Articolo inserito dall'*art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

---

**Art. 30-sexies** (*Rinuncia all'assunzione*) <sup>(80)</sup>

1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'*articolo 30-quinquies, comma 2*, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

---

(80) Articolo inserito dall'*art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

---

**Art. 31** (*Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso*) <sup>(81)</sup>

1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.



2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal *testo unico*, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. <sup>(82)</sup>
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli *articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico*.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validità è di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 11, comma 2*.
6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'*articolo 30-bis, comma 5*, trasmette la documentazione di cui all'*articolo 30-bis, commi 2 e 3*, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'*articolo 5*, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'*articolo 35*.

(81) Articolo così sostituito dall'*art. 25, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(82) Con Sentenza n. 780/2005 del 22 settembre 2005 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2005, n. 2) il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha annullato il presente comma.

---

**Art. 32** (*Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia*)

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'*articolo 21, comma 5, del testo unico*, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'*articolo 32-bis*, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:

- a) Paese d'origine;
- b) numero progressivo di presentazione della domanda;
- c) complete generalità;
- d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
- e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
- f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
- g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
- h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'*articolo 24, comma 4, del testo unico*, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale. <sup>(83)</sup>

(85)

3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza. <sup>(83)</sup>

4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, la propria posizione nella lista. <sup>(84)</sup>

---

(83) Comma così sostituito dall'*art. 26, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(84) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(85) Con *D.M. 4 settembre 2000* è stato approvato il modello di cui al presente comma.

---

#### **Art. 32-bis** (*Liste dei lavoratori di origine italiana*) <sup>(86)</sup>

1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare è istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui all'*articolo 21, comma 1, del testo unico*, compilato ed aggiornato secondo le modalità previste dall'*articolo 32, commi 1 e 2*. La scheda, di cui all'*articolo 32, comma 2*, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.

2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'*articolo 32, comma 4*.

3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all'*articolo 33, comma 1*, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.

---

(86) Articolo inserito dall'*art. 27, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

#### **Art. 33** (*Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste*)

1. I dati di cui all'*articolo 32* sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla

completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall'*articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. <sup>(87)</sup>

2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli *articoli 30-bis, 30-quinquies e 31*. <sup>(88)</sup>

2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell'*articolo 30-bis*, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'*articolo 21, comma 5, del testo unico*. <sup>(89)</sup>

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

---

(87) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(88) Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(89) Comma inserito dall'*art. 28, comma 1, lett. b), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

### **Art. 34** (*Titoli di prelazione*) <sup>(90)</sup>

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'*articolo 23, comma 1, del testo unico*, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'*articolo 21, comma 4-ter, del testo unico*. <sup>(91)</sup>

2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalità, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell'*articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico*, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all'*articolo 22, comma 2, del testo unico*. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori è rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'*articolo 22, comma 4, del testo unico*.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'*articolo 22, comma 3, del testo unico*.
6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorità opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'*articolo 24, comma 4, del testo unico*.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, è riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell'*articolo 21, comma 4-ter, del testo unico*. Qualora si verificassero residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilità della quota di lavoro subordinato.
8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'*articolo 23 del testo unico*.

10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, è riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, una quota stabilita a livello nazionale.

---

(90) Articolo così sostituito dall'*art. 29, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(91) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 29 gennaio 2013*.

---

**Art. 35** (*Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato*) <sup>(92)</sup>

1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'*articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico*, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorità consolare competente, nonché al datore di lavoro.

3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 11, comma 2*, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.

---

(92) Articolo così sostituito dall'*art. 30, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**Art. 36** (*Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro*) <sup>(93)</sup>

1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'*articolo 35, comma 1*, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 11, comma 2-bis*.

2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'*articolo 5, comma 2-bis, del testo unico*.

---

(93) Articolo così sostituito dall'*art. 31, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**Art. 36-bis** (*Variazioni del rapporto di lavoro*) <sup>(94) (95)</sup>

[1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 37*, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'*articolo 13*.

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'*articolo 37*, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. ]

---

(94) Articolo inserito dall'*art. 32, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(95) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.

---

**Art. 37** (*Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido*) <sup>(96)</sup>

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini della corresponsione della indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilità si applica la disposizione del comma 2.
2. Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'*articolo 22, comma 11, del testo unico*, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, così come sostituito dal *decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297*, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442*, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresì, le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'*articolo 36-bis*.
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di



soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'*articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.

---

(96) Articolo così sostituito dall'*art. 33, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

### **Art. 38** (*Accesso al lavoro stagionale*) <sup>(101)</sup> <sup>(102)</sup>

[1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta è rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalità definite dagli *articoli 30-bis* e *31*, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'*articolo 24, comma 4, del testo unico*. <sup>(97)</sup>

1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalità di cui all'*articolo 30-bis*, lo Sportello unico procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 30-quinquies, comma 2* e *30-sexies*. I termini ivi previsti sono ridotti della metà. <sup>(98)</sup>

1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico dà ulteriore corso alla procedura. <sup>(98)</sup>

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle

richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

4. L'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'*articolo 24*, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'*articolo 24*, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate. <sup>(99)</sup>

6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dell'*articolo 31* <sup>(100)</sup>

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'*articolo 29*, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'*articolo 9* del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo. ]

---

(97) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 1, lett. a, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(98) Comma così inserito dall'*art. 34, comma 1, lett. b), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(99) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 1, lett. c), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(100) Comma soppresso dall'*art. 34, comma 1, lett. d), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(101) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203*.

(102) Vedi, anche, l' *art. 17, comma 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*.

---

**Art. 38-bis** (*Permesso pluriennale per lavoro stagionale*) <sup>(103)</sup> <sup>(105)</sup>

[1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'*articolo 5, comma 3-ter, del testo unico*, può richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalità di cui all'*articolo 38*.

2. Il nullaosta triennale è rilasciato con l'indicazione del periodo di validità, secondo quanto previsto dall'*articolo 5, comma 3-ter, del testo unico*.

3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'*articolo 35*. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. <sup>(104)</sup>

4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio. ]

---

(103) Articolo inserito dall'*art. 35, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(104) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 4, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*. Vedi, anche, il comma 3, dello stesso art. 17.

(105) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203*.

**Art. 39** (*Disposizioni relative al lavoro autonomo*) <sup>(106)</sup>

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli *articoli 49, 50 e 51*, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica

o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'*articolo 26, comma 5, del testo unico*, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

9. Oltre a quanto previsto dall'*articolo 14*, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, rilascia la certificazione di cui all'*articolo 6, comma 1, del testo unico*, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 11, comma 2-bis*.

---

(106) Articolo così sostituito dall'*art. 36, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

#### **Art. 40** (*Casi particolari di ingresso per lavoro*) <sup>(107)</sup>

1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'*articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico*, quando richiesto, è rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'*articolo 22, comma 4, del testo unico*. Si osservano le modalità previste dall'*articolo 30-bis, commi 2 e 3*, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. Per i

rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'*articolo 27 del testo unico*, il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli *articoli 31*, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico*, i più elevati limiti temporali previsti dall'*articolo 5, comma 3, lettera c)*, del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.

5. Per i lavoratori di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico*, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la *legge 29 dicembre 1994, n. 747*. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

6. Per il personale di cui all'*articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico*, il nullaosta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.

7. Per il personale di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico*, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

8. Per i lavoratori di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico*, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

9. La lettera f) del comma 1 dell'*articolo 27 del testo unico*, si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:

a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale. <sup>(108)</sup>

[b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono. <sup>(109)</sup>]

10. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 9 non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui all'*articolo 2, comma 1*, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'*articolo 44-bis*. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'*articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196*, vistato dalla regione. <sup>(110)</sup>

[11. Per i lavoratori, di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico*, il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano. <sup>(111)</sup> ]

12. Per gli stranieri di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico*, dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'*articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856*, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'*articolo 5, comma 3*. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

13. Nell'ambito di quanto previsto all'*articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico*, è previsto l'impiego in Italia di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'*articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico*, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato.

16. Per gli sportivi stranieri di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico*, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della *legge 23 marzo 1981, n. 91*. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'ambito della medesima federazione.



17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*. Al fine dell'applicazione dell'*articolo 27, comma 5-bis, del testo unico*, le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall'*articolo 27, comma 5-bis, del testo unico*.

18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345*, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.

19. Per i lavoratori di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico*, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.

20. Per gli stranieri di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico*, il nullaosta al lavoro è rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

21. Le disposizioni di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico*, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.

22. Gli stranieri di cui all'*articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico* possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro

autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'*articolo 3, comma 4, del testo unico*. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'*articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico*, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'*articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico* possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'*articolo 22, comma 11, del testo unico* e gli *articoli 36-bis e 37* del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'*articolo 14, comma 5*.

---

(107) Articolo così sostituito dall'*art. 37, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(108) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253*, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

(109) Lettera soppressa dall'*art. 4, comma 2, lett. a), n. 2), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253*, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

(110) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253*, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

(111) Comma soppresso dall'*art. 4, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253*, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

---

**Art. 41** (*Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari*) <sup>(112)</sup>

1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilità alla ricerca di un'attività lavorativa, ai sensi del *decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'*articolo 14*, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'*articolo 6, comma 7, del testo unico*, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'*articolo 7* del medesimo testo unico.

---

(112) Articolo così sostituito dall'*art. 38, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**CAPO VI****DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA****Art. 42** (*Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale*)

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'*articolo 34, comma 1, del testo unico* e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'*articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico*. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1. <sup>(113)</sup>

5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'*articolo 34*, comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'*articolo 27*, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'*articolo 34*, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

6. Fuori dai casi di cui all'*articolo 34*, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'*articolo 34*, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

---

(113) Comma così modificato dall'*art. 39, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**Art. 43** (*Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale*)

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'*articolo 35*, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi

sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'*articolo 35*, comma 3, del testo unico.

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'*articolo 35*, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'*articolo 35*, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'*articolo 35*, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'*articolo 20* del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.

8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'*articolo 35*, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma

poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

---

**Art. 44** (*Ingresso e soggiorno per cure mediche*)

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'*articolo 5, comma 3*, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;

c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana. <sup>(114)</sup>

2. Con l'autorizzazione di cui all'*articolo 36, comma 2*, del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'*articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

---

(114) Comma così sostituito dall'*art. 40, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**CAPO VII**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE  
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI**

**Art. 44-bis** (*Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca*) <sup>(115)</sup>

1. E' consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalità definite dall'*articolo 39 del testo unico* e dall'*articolo 46*.

2. E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'*articolo 5, comma 3*, in favore dei cittadini stranieri:

a) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche di cui all'*articolo 5, comma 6*, nonché la validità dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;

b) minori di età, comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, è consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.

3. E' consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'*articolo 5, comma 3*.

4. E' consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attività di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall'*articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico*. Analogo visto è accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'*articolo 5, comma 3*.

5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali e organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dell'*articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente annuale

determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui all'*articolo 40, comma 9, lettera a)*. <sup>(117)</sup>

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualità successive, si applicano le stesse modalità, ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non può eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente. <sup>(116) (117)</sup>

---

(115) Articolo inserito dall'*art. 41, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(116) Il limite massimo di ingressi di cittadini stranieri per il rilascio del visto di studio è stato determinato:

- per il 2005, con *D.M. 24 marzo 2006*;
- per il 2006, con *D.M. 24 luglio 2006*;
- per il 2007, con *D.M. 16 luglio 2007*;
- per il 2008, con *D.M. 9 luglio 2008*;
- per il 2009, con *D.M. 29 luglio 2009*;
- per il 2010, con *D.M. 6 luglio 2010*;
- per il 2011, con *D.M. 11 luglio 2011*;
- per il 2012, con *D.M. 12 luglio 2012*;
- per il 2013, con *D.M. 16 luglio 2013*;



- per il triennio 2014/2016, con *D.M. 25 giugno 2014*;
- per il triennio 2017/2019, con *D.M. 24 luglio 2017*.

(117) Vedi, anche, l' *art. 9, comma 8, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

---

#### **Art. 45** (*Iscrizione scolastica*)

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della

conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'*articolo 52* allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'*articolo 38*, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

---

#### **Art. 46** (*Accesso degli stranieri alle università*)

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di

collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'*articolo 39* del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'*articolo 34*, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'*articolo 39*, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla *legge 2 dicembre 1991, n. 390*, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'*articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991*, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, conto del rispetto dei tempi

previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'*articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico. <sup>(118)</sup>

6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.

---

(118) Comma così sostituito dall'*art. 42, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

#### **Art. 47** (*Abilitazione all'esercizio della professione*)

1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'*articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.

---

**Art. 48** (*Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero*)

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell'*articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

---

**Art. 49** (*Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni*)

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'*articolo 3*, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti.

1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. <sup>(119)</sup>

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei *decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319*, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita. <sup>(122)</sup>

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994*, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome. <sup>(120)</sup>

3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa. <sup>(121)</sup>

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

---

(119) Comma inserito dall'*art. 43, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(120) Comma così sostituito dall'*art. 43, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(121) Comma aggiunto dall'*art. 43, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(122) A norma dell'*art. 60, comma 3, D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206*, il riferimento al *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, e al D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319*, contenuto nel presente comma, si intende fatto al titolo III del medesimo *D.Lgs. n. 206/2007*; tuttavia, a norma dello stesso *art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 206/2007*, resta attribuito all'autorità competente di cui all'*art. 5* del predetto

decreto la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.

---

**Art. 50** (*Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie*)

1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del *decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221*, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua Italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.

[5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione. <sup>(123)</sup> ]

6. (*Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti*).

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'*articolo 49*, il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

(124)

8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio. <sup>(125)</sup>

---

(123) Comma soppresso dall'*art. 44, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(124) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 1, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(125) Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 1, lett. c)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

---

**Art. 51** (*Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti*).

---

## CAPO VIII

### DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE

**Art. 52** (*Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati*)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'*articolo 42 del testo unico*;

b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'*articolo 18 del testo unico*. <sup>(126)</sup>

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'*articolo 45 del testo unico*.



3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

---

(126) Comma così sostituito dall'*art. 46, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**Art. 53** (*Condizioni per l'iscrizione nel Registro*)

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'*articolo 52, comma 1, lettera a)*, gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'*articolo 42, comma 1, del testo unico*, che abbiano i seguenti requisiti:

a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*;

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;

d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;

c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;

- d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
- e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;
- f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'*articolo 52*.

[3. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;
  - b) patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio. <sup>(127)</sup>
- ]

[4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio. <sup>(127)</sup> ]

5. Nell'ambito del registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'*articolo 18*, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile. <sup>(128)</sup>

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:

a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie;

b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;

c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;

d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate: prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;

e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;

f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'*articolo 52*.

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato. <sup>(128)</sup>

---

(127) Comma abrogato dall'*art. 46, comma 2, lett. a)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(128) Comma così modificato dall'*art. 46, comma 2, lett. b)*, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

---

## **Art. 54** (*Iscrizione nel Registro*)

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'*articolo 52*, è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'*articolo 25*, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera b). <sup>(129)</sup>

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'*articolo 52*, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente. <sup>(130)</sup>
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato. <sup>(130)</sup>
5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

---

(129) Comma così modificato dall'*art. 46, comma 3, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(130) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

**Art. 55** (*Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie*)

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'*articolo 42* del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per le politiche sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto *articolo 42* del testo unico. <sup>(131)</sup>
2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'*articolo 3*, comma 6, del testo unico.
3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per le politiche sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo. <sup>(131)</sup>
5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'*articolo 3* del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, può essere nominato il vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'*articolo 56*.

---

(131) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

### **Art. 56** (*Organismo nazionale di coordinamento*)

1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'*articolo 42, comma 3*, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.
2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

---

**Art. 57** (*Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione*)

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'*articolo 3*, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno <sup>(132)</sup>. E' responsabilità del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono così composti:

a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

b) dal Presidente della provincia;

c) da un rappresentante della regione;

d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;

e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;

h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui all'*articolo 42*, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'*articolo 42*, comma 4, del testo unico.

4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

---

(132) Per l'istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale per l'immigrazione, vedi il *D.P.C.M. 18 dicembre 1999*.

---

**Art. 58** (*Fondo nazionale per le politiche migratorie*)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'*articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e dall'*articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'*articolo 45* del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli *articoli 20 e 46 del testo unico*.

[2. Le somme stanziare dall'*articolo 18* del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'*articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449* e dall'*articolo 129, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998*.<sup>(133)</sup> ]

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

- a) della presenza degli immigrati sul territorio;
- b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;
- c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio-economica delle aree di riferimento.

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle priorità di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, del testo unico*.

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:

- a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
- b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
- c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
- d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
- e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.

9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per le politiche sociali ai sensi dell'*articolo 59, comma 1*, e dell'*articolo 60, comma 2*, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'*articolo 59, comma 5*, e dell'*articolo 60, comma 4*. <sup>(134)</sup>

---

(133) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 5, L. 11 agosto 2003, n. 228*.

(134) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.



**Art. 59** (*Attività delle regioni e delle province autonome*)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'*articolo 58*, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi e condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale. <sup>(135)</sup>

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali. <sup>(136)</sup>

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'*articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera a).

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento

previste a carico delle regioni dall'*articolo 58*, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

---

(135) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

(136) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 6 dicembre 1999*.

---

### **Art. 60** (*Attività delle Amministrazioni statali*)

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'*articolo 58*, comma 1, lettera b), secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'*articolo 3* comma 1, del testo unico.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per le politiche sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo. <sup>(137)</sup>

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, lettera a).

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

---

(137) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

---

### **Art. 61** (*Disposizione transitoria*)

1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'*articolo 52*, comma 1, è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

---

**Art. 61-bis** (*Sistemi informativi*) <sup>(138)</sup>

1. Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242*, per la razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonché dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalità tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui all'*articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189*.

2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all'*articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002*.

3. I criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

(138) Articolo aggiunto dall'*art. 45, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.****Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.****TITOLO I****PRINCIPI GENERALI****Art. 1** *(Ambito di applicazione)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)*

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario. <sup>(5)</sup>

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della *legge 6 marzo 1998, n. 40* <sup>(6)</sup>.

7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(5) Comma così sostituito dall'*art. 37, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

(6) Per il regolamento di attuazione, di cui al presente comma, vedi il *D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394*.

---

**Art. 2** (*Diritti e doveri dello straniero*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1*)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria,

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'*articolo 11*, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

---

**Art. 2-bis** (*Comitato per il coordinamento e il monitoraggio*) <sup>(7)</sup>

1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'*articolo 3, comma 1*.

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. <sup>(8)</sup>

---

(7) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 100*.

---

**Art. 3** (*Politiche migratorie*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3*)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. <sup>(9) (14)</sup>

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'*articolo 2-bis, comma 2*, la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'*articolo 20*. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. <sup>(10)</sup> <sup>(12)</sup>

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale <sup>(13)</sup> .

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. <sup>(11)</sup>

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della *legge 6 marzo 1998, n. 40*. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

---

(9) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(10) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, così modificato dall'*art. 10-ter, comma 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(11) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(12) Per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini stranieri nel territorio dello Stato:

- per l'anno 1998, vedi il *D.M. 24 dicembre 1997* e il *D.P.C.M. 16 ottobre 1998*;
- per l'anno 2000, vedi il *D.P.C.M. 8 febbraio 2000*;
- per l'anno 2001, vedi la *Dir.P.C.M. 2 febbraio 2001* e il *D.P.C.M. 9 aprile 2001*;
- per l'anno 2002, vedi il *D.M. 4 febbraio 2002*, il *D.M. 12 marzo 2002*, il *D.M. 22 maggio 2002*, il *D.M. 16 luglio 2002* e il *D.P.C.M. 15 ottobre 2002*;
- per l'anno 2003, vedi il *D.P.C.M. 20 dicembre 2002* e il *D.P.C.M. 6 giugno 2003*;
- per l'anno 2004, vedi il *D.P.C.M. 19 dicembre 2003* (lavoratori stagionali), il *D.P.C.M. 19 dicembre 2003* (lavoratori non stagionali), il *D.P.C.M. 20 aprile 2004* e il *D.P.C.M. 8 ottobre 2004*;
- per l'anno 2005, vedi il *D.P.C.M. 17 dicembre 2004* (lavoratori extracomunitari) e il *D.P.C.M. 17 dicembre 2004* (lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri);
- per l'anno 2006, vedi il *D.P.C.M. 14 febbraio 2006*, il *D.P.C.M. 15 febbraio 2006*, il *D.P.C.M. 14 luglio 2006* e il *D.P.C.M. 25 ottobre 2006*;
- per l'anno 2007, vedi il *D.P.C.M. 9 gennaio 2007* e il *D.P.C.M. 30 ottobre 2007*;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- per l'anno 2008, vedi il *D.P.C.M. 8 novembre 2007* e *D.P.C.M. 3 dicembre 2008*;
- per l'anno 2009, vedi il *D.P.C.M. 20 marzo 2009*;
- per l'anno 2010, vedi il *D.P.C.M. 1° aprile 2010* e il *D.P.C.M. 30 novembre 2010*;
- per l'anno 2011, vedi il *D.P.C.M. 17 febbraio 2011*;
- per l'anno 2012, vedi il *D.P.C.M. 13 marzo 2012* e il *D.P.C.M. 16 ottobre 2012*;
- per l'anno 2013, vedi il *D.P.C.M. 15 febbraio 2013* e il *D.P.C.M. 25 novembre 2013*;
- per l'anno 2014, vedi il *D.P.C.M. 12 marzo 2014* e il *D.P.C.M. 11 dicembre 2014*;
- per l'anno 2015, vedi il *D.P.C.M. 2 aprile 2015*;
- per l'anno 2016, vedi il *D.P.C.M. 14 dicembre 2015*;
- per l'anno 2017, vedi il *D.P.C.M. 13 febbraio 2017*;
- per l'anno 2018, vedi il *D.P.C.M. 15 dicembre 2017*;
- per l'anno 2019, vedi il *D.P.C.M. 12 marzo 2019*.

(13) Per l'istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale per l'immigrazione, vedi il *D.P.C.M. 18 dicembre 1999*.

(14) Per l'approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006, vedi il *D.P.R. 13 maggio 2005*.

---

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO**

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

**Art. 4** (*Ingresso nel territorio dello Stato*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4*)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli *articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39*. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera. <sup>(15)</sup>

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'*articolo 3*, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'*articolo 3*, comma 1 <sup>(20)</sup>. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della *legge 22 aprile 1941, n. 633*, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'*articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66*, e dall'*articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'*articolo 29*, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. <sup>(16) (18) (19)</sup>

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie. <sup>(21)</sup>

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

6-bis. Nei casi di cui all'*articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'*articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento*, è adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'*articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124*. <sup>(17)</sup>

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(15) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189*, dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5*, dall'*art. 1, comma 22, lett. a), nn. 1) e 2), L. 15 luglio 2009, n. 94* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 2, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(17) Comma inserito dall'*art. 15, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(18) La Corte costituzionale:

- con ordinanza 11-14 gennaio 2005, n. 9 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2005, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 4, comma 3*, come sostituito dall'*art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, e 29 e seguenti della Costituzione;

- con sentenza 4-14 dicembre 2006, n. 414 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4, comma 3*, e dell'*art. 5, comma 5*, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione;

- con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 431 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4, comma 3*, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione;

- con ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 127 (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4, comma 3*, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione;

- con sentenza 7-16 aprile 2008, n. 148 (Gazz. Uff. 21 maggio 2008, n. 21, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'*art. 4, comma 3*, e dell'*art. 5, comma 5*, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 277 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

- con sentenza 8 - 24 febbraio 2017, n. 45 (Gazz. Uff. 1 marzo 2017, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(19) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 58* (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(20) Per la definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, vedi la *Direttiva 1° marzo 2000*.

(21) Per la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio, vedi la *legge 28 maggio 2007, n. 68*.

---

**Art. 4-bis** (*Accordo di integrazione*) <sup>(22)</sup>

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

1-bis. Nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1. <sup>(24)</sup>

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' *articolo 5*, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all' *articolo 13*, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'*articolo 32*, comma 3, del *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. <sup>(23)</sup> <sup>(25)</sup>

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

(22) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 25, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(23) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(24) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.

(25) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179*.

---

**Art. 5** (*Permesso di soggiorno*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5*) <sup>(59)</sup>

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'*articolo 4*, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. <sup>(26)</sup>

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. <sup>(38)</sup> <sup>(55)</sup>

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. <sup>(27)</sup> <sup>(57)</sup>

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.* <sup>(40)</sup>

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere: <sup>(28)</sup>

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; <sup>(39)</sup>

[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione; <sup>(29)</sup> ]

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis.1; <sup>(52)</sup>

[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari; <sup>(29)</sup> ]

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. <sup>(58)</sup>

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. <sup>(30)</sup>

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11. <sup>(51)</sup>

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. <sup>(30)</sup>

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei *commi 2 e 3 dell'articolo 4*, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del *comma 5 dell'articolo 26*, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal *comma 9 dell'articolo 22* entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'*articolo 29* entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. <sup>(31)</sup>

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'*articolo 29*, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. <sup>(30)</sup>

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. <sup>(32)</sup>

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. <sup>(33) (57)</sup>

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 22*, comma 9, e sempre che non siano

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'*articolo 29*, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. <sup>(36) (44) (56)</sup>

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'*articolo 12, commi 1 e 3*. <sup>(37)</sup>

5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all' *articolo 29, comma 1-ter*. <sup>(41)</sup>

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. <sup>(42)</sup>

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. <sup>(48)</sup>

7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità. <sup>(49)</sup>

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'*articolo 13, comma 2*. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'*articolo 13, comma 1*, ovvero

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea. <sup>(50)</sup>

7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. <sup>(49)</sup>

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'*articolo 9* sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'*articolo 36* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. <sup>(34)</sup>

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: «perm. unico lavoro». <sup>(45)</sup>

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

- a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
- b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
- c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
- d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
- e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; <sup>(53)</sup>
- f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione; <sup>(45)</sup>
- g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis <sup>(54)</sup>.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. <sup>(35)</sup>

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. <sup>(46)</sup>

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: <sup>(47)</sup>

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'*articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394*, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. <sup>(43)</sup>

---

(26) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(27) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(28) Alinea modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. c), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(29) Lettera abrogata dall'*art. 5, comma 1, lett. d), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(30) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. e), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(31) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. e)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'*art. 80, comma 10*, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(32) Comma sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. f)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. c)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(33) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. g)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(34) Comma sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. h)*, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 11, comma 1*, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

(35) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. i)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. f)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(36) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 1)*, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.

(37) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 2)*, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. d)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(38) Il presente comma era stato sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. a)*, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 6 aprile 2007, n. 46).

(39) La presente lettera era stata soppressa dall'*art. 5, comma 1, lett. b)*, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 6 aprile 2007, n. 46).

(40) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. b)*, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 1)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(41) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. e)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(42) Comma modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 2)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- (43) Comma aggiunto dall'*art. 40, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.
- (44) La *Corte costituzionale, con sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202* (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30 - 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
- (45) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.
- (46) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.
- (47) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.
- (48) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. a), L. 30 ottobre 2014, n. 161*.
- (49) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. b), L. 30 ottobre 2014, n. 161*.
- (50) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. b), L. 30 ottobre 2014, n. 161* e, successivamente, così modificato dall' *art. 10, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115*.
- (51) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. e), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203*.
- (52) Lettera sostituita dall' *art. 9, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 9, comma 2 del medesimo D.L. n. 104/2013*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.
- (53) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.
- (54) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.
- (55) La *Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 463* (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(56) La *Corte costituzionale*, con sentenza 4-14 dicembre 2006, n. 414 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 431 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione. La medesima Corte con successiva sentenza 7-16 aprile 2008, n. 148 (Gazz. Uff. 21 maggio 2008, n. 21, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 1<sup>o</sup> - 12 dicembre 2014, n. 277 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con altra sentenza 8 - 24 febbraio 2017, n. 45 (Gazz. Uff. 1 marzo 2017, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(57) Per disposizioni in materia di rilievi fotodattiloscopici, vedi l'*art. 2, comma 3 e ss., D.L. 9 settembre 2002, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2002, n. 222*.

(58) Per la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio, vedi la *L. 28 maggio 2007, n. 68*.

(59) Con *D.M. 3 agosto 2004*, con *D.M. 28 settembre 2009* e, successivamente, con *D.M. 23 luglio 2013*, sono state dettate le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno. Vedi, anche, l'*art. 7-vicies ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43*. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 2, D.L. 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni dalla *L. 31 luglio 2005, n. 155*.

---

**Art. 5-bis** (*Contratto di soggiorno per lavoro subordinato*) <sup>(60)</sup> <sup>(61)</sup>

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'*articolo 22* presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

---

(60) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(61) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 9, D.L. 9 settembre 2002, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2002, n. 222*.

---

**Art. 6** (*Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2° , e 148*)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'*articolo 26*, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'*articolo 3*, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. <sup>(62)</sup>

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all' *articolo 35* e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'*articolo 5*, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. <sup>(64) (66)</sup>

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. <sup>(65)</sup> <sup>(66)</sup>

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici <sup>(63)</sup> .

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

10. Contro i provvedimenti di cui all'*articolo 5* e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. <sup>(67)</sup>

---

(62) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(63) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(64) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. g), L. 15 luglio 2009, n. 94.*

(65) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 22, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94.*

(66) La *Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 27 luglio 2011, n. 252* (Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, commi modificati dall'*art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009*, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(67) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 414* (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 10, e 13, comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

---

**Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)**(*R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147*) <sup>(68)</sup> <sup>(71)</sup>

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. <sup>(70)</sup>

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. <sup>(69)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(68) Il presente articolo era stato abrogato dall'*art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 15 febbraio 2007, n. 10*, successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 6 aprile 2007, n. 46*).

(69) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(70) Comma modificato dall'*art. 4-bis, comma 6-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181*, come modificato dall'*art. 1, comma 1184, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(71) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 10-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

---

**Art. 8** (*Disposizioni particolari*)(*R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149*)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

---

**Art. 9** (*Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*) <sup>(74)</sup> <sup>(72)</sup> <sup>(91)</sup>

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'*articolo 29, comma 3, lettera b)* e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'*articolo 29, comma 1*. <sup>(75)</sup> <sup>(73)</sup> <sup>(88)</sup>

1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". <sup>(85)</sup>

1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140*, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo. <sup>(76)</sup>

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. <sup>(75)</sup>

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213*, non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo. <sup>(77) (90)</sup>

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale. <sup>(78)</sup>

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25* ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; <sup>(87)</sup>

c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251* e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; <sup>(79)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, come sostituito dall'*articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327*, o nell'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. <sup>(75) (89)</sup>

4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli *articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. <sup>(80)</sup>

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.

5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta. <sup>(81)</sup>

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:

- a) se è stato acquisito fraudolentemente;
- b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
- c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
- d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. <sup>(75)</sup>

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta: <sup>(82)</sup>

- a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
- b) nei casi di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;*
- c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.*

10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è disciplinata dall'*articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.* <sup>(83)</sup>

11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1. <sup>(86)</sup>

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può: <sup>(82)</sup>

a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'*articolo 6, comma 6*;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'*articolo 5-bis*;

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. <sup>(75)</sup>

13-bis. È autorizzata, altresì, la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso è riportato che la protezione internazionale è stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia. <sup>(84)</sup>

---

(72) Articolo modificato dall'*art. 9, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(73) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che l'indennità di accompagnamento, di cui all'*art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18*, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del *decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3* (Attuazione della *direttiva 2003/109/CE* relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La stessa Corte, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che la pensione di inabilità, di cui all'*art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118*, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del *d.lgs. n. 3 del 2007*, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

(74) Rubrica così modificata dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(75) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(76) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(77) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. i), L. 15 luglio 2009, n. 94* e modificato dall' *art. 5, comma 8, lett. 0a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*. Successivamente, il presente comma, è stato così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(78) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(79) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(80) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(81) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(82) Alinea così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(83) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 6), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.*

(84) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 7), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.*

(85) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.*

(86) Comma inserito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.*

(87) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

(88) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-6 ottobre 2006, n. 324* (Gazz. Uff. 11 ottobre 2006, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11* (Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 4, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002* e poi sostituito dall'*art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 3 del 2007 - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e in relazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 18. La stessa Corte, con successiva ordinanza 14-23 gennaio 2009, n. 17* (Gazz. Uff. 21 gennaio 2009, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'*art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 10 - 19 marzo 2010, n. 111* (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'*art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata in riferimento agli artt. 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 3 - 7 novembre 2014, n. 252* (Gazz. Uff. 12 novembre 2014, n. 47, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, «nella parte in cui subordinano la*

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

concessione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, agli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato, al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo e, dunque, anche al requisito della durata del soggiorno medesimo che sia attestata dal possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, oltre all'esigenza di superare il test di lingua italiana», sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU).

(89) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 58* (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(90) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 4 giugno 2010*.

(91) Vedi, anche, il *D.M. 23 luglio 2013*.

---

**Art. 9-bis** (*Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro*) <sup>(93)</sup> <sup>(92)</sup>

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di: <sup>(94)</sup>

a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli *articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26*. Le certificazioni di cui all'*articolo 26* sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;

b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;

c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'*articolo 30, commi 2, 3 e 6*, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 29, comma 3.* <sup>(95)</sup>

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'*articolo 5, comma 7*, con esclusione del quarto periodo.

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'*articolo 22*.

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, come sostituito dall'*articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327*, o nell'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'*articolo 380 del codice di procedura penale*, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'*articolo 381 del medesimo codice*. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'*articolo 13, comma 2, lettera b)*, e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'*articolo 13, comma 1*, e dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*, l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea. Nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e dei suoi familiari l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'*articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'*articolo 19, comma 1.* <sup>(96)</sup>

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 9*, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno UE

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarità di protezione internazionale come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, è trasferita all'Italia la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è aggiornata entro tre mesi in conformità a tale trasferimento. <sup>(97)</sup>

8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri. <sup>(98)</sup>

8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal trasferimento all'Italia della responsabilità della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. <sup>(98)</sup>

---

(92) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3*.

(93) Rubrica così modificata dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(94) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(95) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(96) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(97) Comma così modificato dagli *artt. 1, comma 1, lett. b), n. 2) e 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.*

(98) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.*

---

**Art. 9-ter** (*Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE*) <sup>(99)</sup>

1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'*articolo 9.* <sup>(100)</sup>

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:

a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;

b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'*articolo 27-quater*. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).

3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica "annotazioni", "Ex titolare di Carta blu UE". <sup>(100)</sup>

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato nelle ipotesi previste all'*articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e)*, nonché nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.

5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli *articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6*, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 29, comma 3.* <sup>(100)</sup>

6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 9, comma 1*, è rilasciato il permesso di soggiorno

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

UE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale. <sup>(100)</sup>

---

(99) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108*.

(100) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

---

## **CAPO II**

### **CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE**

**Art. 10** (*Respingimento*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8*)

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso. <sup>(104)</sup>

2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-*bis*, 5-*ter*, 7 e 8. <sup>(102)</sup>

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo. <sup>(102)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. <sup>(102)</sup>

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. <sup>(102)</sup>

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso. <sup>(102)</sup>

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'*articolo 4*, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvioato nello Stato. <sup>(101)</sup>

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'*articolo 4*, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al *regolamento (CE) n. 1987/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di *Schengen*. <sup>(103)</sup>

---

(101) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87*.

(102) Comma inserito dall'*art. 5-bis, comma 1, lett. a)*, *D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(103) Comma aggiunto dall' *art. 5-bis, comma 1, lett. b)*, *D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(104) La *Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre - 20 dicembre 2017, n. 275* (Gazz. Uff. 27 dicembre 2017, n. 52, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4, *paragrafo 4, della direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE*, dal Tribunale ordinario di Palermo.

---

**Art. 10-bis** (*Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato*) <sup>(105) (108) (109) (110)</sup>

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all' *articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68*, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell' *articolo 10, comma 1* ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. <sup>(106)</sup>

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all' *articolo 13, comma 3*, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all' *articolo 10, comma 2*, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell' *articolo 10, comma 2*, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall' *articolo 13, comma 14*, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

cui al *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'*articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47*, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. <sup>(107)</sup>

(105) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 16, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(106) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(107) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(108) La *Corte costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 250* (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 10-bis*, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Considerato in diritto, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 27, 97, primo comma, e 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 10-bis, di cui ai punti 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Considerato in diritto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 5 - 8 luglio 2010, n. 252 (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 10-bis*, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 5 - 8 luglio 2010, n. 253* (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'*art. 1, comma 16, lettere a) e b), e comma 22, lettera o), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 03 - 11 novembre 2010, n. 318 (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 10-bis*, come introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La Corte, con ordinanza 03 - 11 novembre 2010, n. 320 (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 10-bis*, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 27 e 117 della Costituzione. La stessa Corte, con altra sentenza 03 - 11 novembre 2010, n. 321 (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46,

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 117 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 10-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 03 - 17 novembre 2010, n. 329 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'*art. 1, commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La Corte con altra ordinanza 17 - 26 novembre 2010, n. 343 (Gazz. Uff. 1 dicembre 2010, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94* sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 27, 97, 102, 111 e 112 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 16 dicembre 2010 - 05 gennaio 2011, n. 3 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2011, n. 2, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97 e 117 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 16 dicembre 2010 - 05 gennaio 2011, n. 6 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2011, n. 2, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. La Corte, con altra ordinanza 10 - 12 gennaio 2011, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2011, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*; dell'articolo 16, comma 1, dello stesso *decreto legislativo n. 286 del 1998*, come modificato dall'*art. 1, commi 16, lettera b) e 22, lettera o), della citata legge n. 94 del 2009* sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione nonché al principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale. La stessa Corte, con altra ordinanza 24 - 27 gennaio 2010, n. 32 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2011, n. 6, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, e 25, secondo comma, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondate le restanti questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 21 - 25 febbraio 2011, n. 64 (Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, nonché la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 10-bis. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 21 - 25 febbraio 2011, n. 65 (Gazz.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*; sollevate in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Montepulciano e, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 72* (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25 e 111 della Costituzione e con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 75 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, come introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 07-11 marzo 2011, n. 84* (Gazz. Uff. 16 marzo 2011, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, come introdotto dall'*articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, come introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 117 Cost.; ha dichiarato, ancora, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, come introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 97 Cost.. La stessa Corte, con altra ordinanza 07-11 marzo 2011, n. 86 (Gazz. Uff. 16 marzo 2011, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con ordinanza 09-21 marzo 2011, n. 95* (Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha, ancora, dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94* sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con successiva ordinanza 21-24 marzo 2011, n. 100* (Gazz. Uff. 30 marzo 2011, n. 14, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 04 - 13 aprile 2011, n. 131 (Gazz. Uff. 20 aprile 2011, n. 17, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 04 - 13 aprile 2011, n. 135* (Gazz. Uff. 20 aprile 2011, n. 17, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La *Corte costituzionale, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 144* (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 30, 32, 80, 87, 97 e 117 della Costituzione; 2) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione; 3) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 149* (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. La *Corte costituzionale, con successiva ordinanza 18 - 21 aprile 2011, n. 154* (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, e in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, nonché all'articolo 111 Cost. La stessa Corte con ordinanza 20 - 28 aprile 2011, n. 158 (Gazz. Uff. 4 maggio 2011, n. 19, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile - 06 maggio 2011, n. 161* (Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 20 aprile - 06 maggio 2011, n. 162 (Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'*art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94* sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97 primo comma, della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 8 - 15 giugno 2011, n. 193* (Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione. La Corte, con successiva ordinanza 22 giugno 2011 - 06 luglio 2011, n. 200 (Gazz. Uff. 13 luglio 2011, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 13 e 27 della Costituzione «nonché [ai] principi costituzionali di ragionevolezza della legge penale e di offensività»; nonché dello stesso art. 10-bis sollevate in riferimento

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

agli articoli 3, 25, 27 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 20 - 27 luglio 2011, n. 252 (Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, commi modificati dall'*art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009* sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La stessa Corte, con altra ordinanza 07 - 21 marzo 2012, n. 65 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis aggiunto dall'*art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94* sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 02 - 05 aprile 2012, n. 84 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 1 - 4 luglio 2013, n. 175 (Gazz. Uff. 10 luglio 2013, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione.

(109) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 57 (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, così come inserito dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*; e dell'art. 14, commi 5-quater e 5-bis, già inseriti dall'*art. 13, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189*, e sostituiti rispettivamente dai numeri 6) e 4) della lettera d) del comma 1 dell'*art. 3 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2001, n. 129.

(110) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 2, lett. s-bis), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274*.

---

**Art. 10-ter** (*Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare*) <sup>(111)</sup>

1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

di cui al *decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 1995, n. 563*, e delle strutture di cui all'articolo 9 del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, *comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.

---

(111) Articolo inserito dall' *art. 17, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

---

**Art. 11** (*Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9*) <sup>(117)</sup>

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della *legge 30 settembre 1993, n. 388*. <sup>(112)</sup>

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. <sup>(116)</sup>

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestri ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente. <sup>(113)</sup>

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente. <sup>(113)</sup>

5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. <sup>(114)</sup>

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito. <sup>(115)</sup>

---

(112) Comma inserito dall'*art. 10, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.*

(113) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380.*

(114) Comma inserito dall'*art. 1-bis, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271.*

(115) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380.*

(116) La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'*art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.*

(117) Vedi, anche, il *D.M. 14 luglio 2003.*

---

**Art. 12** (*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10*)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. <sup>(118)</sup>

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. <sup>(119)</sup>

<sup>(140)</sup> <sup>(137)</sup>

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. <sup>(120)</sup> <sup>(140)</sup>

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. <sup>(121)</sup> <sup>(140)</sup> <sup>(137)</sup>

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. <sup>(122)</sup>

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. <sup>(135)</sup>

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale"

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

sono inserite le seguenti: "nonché dall'*articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,*". <sup>(135)</sup>

[3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'*articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.* <sup>(134) (123)</sup> ]

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. <sup>(124)</sup>

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. <sup>(132) (133)</sup>

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. <sup>(132)</sup>

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. <sup>(131) (138) (141)</sup>

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. <sup>(130)</sup>

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*. <sup>(125)</sup>

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'*articolo 11, comma 3*, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'*articolo 352, commi 3 e 4*, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'*articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*. <sup>(126)</sup>

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'*articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e successive modificazioni. <sup>(127)</sup>

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. <sup>(128)</sup>

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. <sup>(128)</sup>

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8,

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'*articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e successive modificazioni. <sup>(128)</sup>

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. <sup>(129)</sup>

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. <sup>(129)</sup>

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. <sup>(129)</sup>

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. <sup>(129) (139)</sup>

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. <sup>(129)</sup>

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno. <sup>(136)</sup>

(118) Comma sostituito dall'*art. 11, comma 1, lett. a)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'*art. 1-ter, comma 1, lett. a)*, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 26, lett. a)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(119) Comma sostituito dall'*art. 11, comma 1, lett. b)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'*art. 1-ter, comma 1, lett. b)*, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 26, lett. b)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(120) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. c)*, L. 30 luglio 2002, n. 189, modificato dall'*art. 1-ter, comma 1, lett. c)*, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 26, lett. c)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(121) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. c)*, L. 30 luglio 2002, n. 189, modificato dall'*art. 1-ter, comma 1, lett. d)*, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 26, lett. d)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(122) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. c)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'*art. 5, comma 2*, L. 14 febbraio 2003, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(123) Comma abrogato dall'*art. 9, comma 11, lett. c)*, L. 16 marzo 2006, n. 146, a decorrere dal 12 aprile 2006.

(124) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1*, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 e, successivamente, dall'*art. 1, comma 26, lett. e)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(125) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87.

(126) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2*, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(127) Comma inserito dall'*art. 2, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 4 aprile 2002, n. 51* convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, L. 7 giugno 2002, n. 106*.

(128) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 4 aprile 2002, n. 51* convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, L. 7 giugno 2002, n. 106*.

(129) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. d), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(130) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 14, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(131) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 01, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*.

(132) Comma inserito dall'*art. 1, comma 26, lett. f), L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(133) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-16 dicembre 2011, n. 331* (Gazz. Uff. 21 dicembre 2011, n. 53 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

(134) Comma inserito dall'*art. 1-ter, comma 1, lett. e), D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

(135) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. c), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(136) Comma aggiunto dall'*art. 18, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(137) La *Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile - 21 giugno 2017, n. 142* (Gazz. Uff. 28 giugno 2017, n. 26, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 12, commi 3 e 3-ter*, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

(138) Per la sanzione da applicare agli enti nell'ipotesi di reato transnazionale, per i delitti di cui al presente comma, vedi l'*art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146*.

(139) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 14 luglio 2003*.

(140) Vedi, anche, l'*art. 25-duodecies, comma 1-bis, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, come modificato dall'*art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(141) Vedi, anche, l' *art. 25-duodecies, comma 1-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, come modificato dall' *art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

---

**Art. 13** (*Espulsione amministrativa*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11*) <sup>(169)</sup> <sup>(179)</sup>

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: <sup>(159)</sup>

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'*articolo 10*; <sup>(170)</sup>

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'*articolo 27, comma 1-bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'*articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68*; <sup>(157)</sup> <sup>(170)</sup>

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli *articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* <sup>(168)</sup> <sup>(171)</sup>

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'*articolo 29*, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. <sup>(156)</sup>

2-ter. L'espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. <sup>(160)</sup>

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'*articolo 14*. <sup>(180) (170) (172)</sup>  
<sup>(173) (174)</sup>

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. <sup>(142) (174)</sup>

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore. <sup>(142)</sup>

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. <sup>(142) (172) (175)</sup>

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. <sup>(142)</sup>

[3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico. <sup>(163)</sup>  
<sup>(143)</sup> ]

3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

secondo i criteri di ragguglio indicati nei commi 2 e 6 dell'*articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.* <sup>(166)</sup>

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;*

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'*articolo 14, comma 1-bis;*

f) nelle ipotesi di cui agli *articoli 15 e 16* e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. <sup>(144)</sup>

4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'*articolo 14;*

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. <sup>(161)</sup>

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'*articolo 14-ter*. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

all'*articolo 14-ter*. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'*articolo 10-bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'*articolo 10*. <sup>(145)</sup>

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4. <sup>(162)</sup>

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'*articolo 3*, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.

Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'*articolo 14*. <sup>(162)</sup>

5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. <sup>(181)</sup>

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'*articolo 14*, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo. <sup>(146) (176)</sup>

[6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. <sup>(147)</sup> ]

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'*articolo 14*, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. <sup>(170)</sup> <sup>(177)</sup>

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'*articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. <sup>(148)</sup> <sup>(173)</sup>

[9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. <sup>(164)</sup> <sup>(149)</sup> ]

[10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete. <sup>(165)</sup> <sup>(150)</sup> ]

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. <sup>(158)</sup>

12. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 19*, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'*articolo 13, comma*

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'*articolo 29*. <sup>(151) (178)</sup>

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. <sup>(152) (155)</sup>

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. <sup>(153)</sup>

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155*, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. <sup>(154)</sup>

14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al *regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006* e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis di Schengen*. <sup>(182)</sup>

14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinvioato verso tali Stati. <sup>(167)</sup>

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della *legge 6 marzo 1998, n. 40*. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'*articolo 14, comma 1*.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- (142) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. b)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.
- (143) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 7, D.L. 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.
- (144) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. c)*, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 3)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.
- (145) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. d)*, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 5)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.
- (146) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271. Successivamente, il presente comma era stato modificato dall'*art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, non convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53).
- (147) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. f)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.
- (148) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. e)*, L. 30 luglio 2002, n. 189, modificato dall'*art. 1, comma 2, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, non convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 34, comma 19, lett. b)*, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.
- (149) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. f)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.
- (150) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. f)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.
- (151) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. g)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 2-ter, lett. a)*, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, dall'*art. 2, comma 1, lett. c), n. 2)*, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 8)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.
- (152) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. g)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 2-ter, lett. b)*, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(153) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. g)*, *L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 2-ter, lett. c)*, *D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

(154) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. h)*, *L. 30 luglio 2002, n. 189*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *n. 9)*, *D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(155) La *Corte Costituzionale*, con sentenza *14-28 dicembre 2005, n. 466* (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

(156) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. c)*, *n. 1)*, *D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5*.

(157) Lettera sostituita dall'*art. 5, comma 1, lett. a)*, *D.L. 15 febbraio 2007, n. 10*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 aprile 2007, n. 46*. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *n. 1)*, *lett. b)*, *D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(158) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 7, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(159) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *n. 1)*, *lett. a)*, *D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(160) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *n. 2)*, *D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(161) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *n. 4)*, *D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(162) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *n. 6)*, *D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(163) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. b)*, *L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(164) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(165) Comma così modificato dall'*art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, a decorrere dal 1° luglio 2002.

(166) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, *L. 30 ottobre 2014, n. 161*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(167) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. d)*, *L. 30 ottobre 2014, n. 161*.

(168) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*.

(169) La *Corte costituzionale, con ordinanza 16-29 dicembre 2004, n. 439* (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 13*, come modificato dall'*art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione; con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 363 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale) e con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 376 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli *artt. 13 e 17* come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli *artt. 3, 24, 104 e 111* della Costituzione; con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 375 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 13* come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111* della Costituzione; con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 109 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 13*, sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 13 e 27* della Costituzione.

(170) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 283* (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli *artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis*, sollevate in riferimento agli *artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24* della Costituzione.

(171) La *Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 146* (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 13, comma 2*, sollevata in riferimento agli articoli *2, 3 e 35* della Costituzione. La stessa Corte, chiamata, di nuovo, a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre profili o argomenti nuovi con ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 200 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 13, comma 2*. La medesima Corte, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 463 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli *artt. 13, comma 2, e 5, comma 2*, sollevata in riferimento agli *artt. 2 e 3* della Costituzione.

(172) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 142 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 13, commi 3 e 3-quater*, come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli *artt. 3 e 24* della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, comma 3-quater, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(173) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 280* (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, e 113, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 14-18 aprile 2008, n. 111 (Gazz. Uff. 23 aprile 2008, n. 18, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 20 - 27 giugno 2012, n. 170 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, come modificato dall'*art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271*, promosse in relazione agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione.

(174) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 417* (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, come modificato dall'*art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-bis, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'*art. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002*, e poi sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del *decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241* convertito, con modificazioni, nella *legge 12 novembre 2004, n. 271*, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 9 - 18 febbraio 2011, n. 59 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2011, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 26 settembre - 26 ottobre 2018, n. 191 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2018, n. 43, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione.

(175) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 143 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, introdotto dall'*art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(176) La Corte costituzionale, con ordinanza 10 - 19 marzo 2010, n. 109 (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come sostituito dal *decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271*, sollevata dal Giudice di pace di Roma, in riferimento agli artt. 13, 24, 97 e 111 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 7 - 10 aprile 2014, n. 93 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come aggiunto dall'*art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271*, e dell'art. 14 del medesimo *decreto legislativo n. 286 del 1998*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*.

(177) La Corte costituzionale, con sentenza 8-21 luglio 2004, n. 257 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione; la stessa Corte, con ordinanza 5-16 marzo 2007, n. 84 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(178) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 142 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, sollevata in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 261 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, come modificato dall'*art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. La Corte, con altra ordinanza 06-19 maggio 2009, n. 156 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

13, comma 13, come sostituito dall'*art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271*, e di seguito modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5*, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(179) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 2-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

(180) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189* e modificato dagli *artt. 5, comma 1-bis e 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(181) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, D.L. 4 aprile 2002 n. 51*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, L. 7 giugno 2002, n. 106*, sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*, e modificato dall'*art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, non convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53), dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 7), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 34, comma 19, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*. Successivamente ancora, il presente comma è stato modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 4, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(182) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), L. 30 ottobre 2014, n. 161* e, successivamente, così modificato dall'*art. 5, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 13-bis** (*Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio*) <sup>(184)</sup> <sup>(183)</sup>

[1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento. <sup>(185)</sup>

2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione. ]

---

(183) Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 19, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(184) Articolo inserito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(185) Comma modificato dall'*art. 28, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189* e dall'*art. 1, comma 3, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*. Infine, il presente comma era stato modificato dall'*art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53).

---

**Art. 14** (*Esecuzione dell'espulsione*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12*) <sup>(189)</sup> <sup>(203)</sup>

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'*articolo 13, comma 4-bis*, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. <sup>(195)</sup> <sup>(200)</sup>

1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'*articolo 13, commi 1 e 2, lettera c)*, del presente testo unico o ai sensi

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'*articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento*, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'*articolo 13, comma 3*, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'*articolo 13, comma 3*, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo. <sup>(190)</sup>

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'*articolo 2, comma 6*, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. <sup>(186) (200)</sup>

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'*articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. <sup>(196) (200)</sup>

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a centottanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di centottanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. <sup>(198) (200)</sup>

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. <sup>(197) (201)</sup>

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'*articolo 13*, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'*articolo 14-ter*, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'*articolo 13*, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'*articolo 13*, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'*articolo 13*, comma 3. <sup>(191)</sup>

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. <sup>(187) (199) (201)</sup>

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. <sup>(192)</sup>

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*. <sup>(188)</sup>

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'*articolo 13*, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. <sup>(193)</sup>

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'*articolo 13*, comma 14, si applica l'*articolo 345* del codice di procedura penale. <sup>(193)</sup>

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. <sup>(200)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. <sup>(194)</sup>

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. <sup>(202)</sup>

---

(186) Per le modifiche apportate al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 4, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

(187) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 5-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271* e dall'*art. 1, comma 22, lett. m), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 6), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(188) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 6, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271* e dall'*art. 1, comma 22, lett. m), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 8), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(189) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, che aveva disposto la sostituzione delle parole «giudice di pace» con le seguenti: «tribunale ordinario in composizione monocratica»; successivamente, il *D.L. 249* non è stato convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53).



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(190) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(191) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 5-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271* e dall'*art. 1, comma 22, lett. m), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 5), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(192) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 7), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(193) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 9), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(194) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 10), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(195) Comma modificato dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(196) Comma modificato dall'*art. 28, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*, sostituito dall'*art. 1, comma 5, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*, modificato dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e sostituito dall'*art. 34, comma 19, lett. d), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(197) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189*, modificato dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e sostituito dall'*art. 1, comma 22, lett. m), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 4), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*, e modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. f), L. 30 ottobre 2014, n. 161*. Infine, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(198) Comma sostituito dall'*art. 13, comma 1, lett. a)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 23 aprile 2009, n. 38). Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. l)*, L. 15 luglio 2009, n. 94 (per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 23 del medesimo *art. 1, L. 94/2009*) e sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 3)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 e dall'*art. 3, comma 1, lett. e)*, L. 30 ottobre 2014, n. 161. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 19, commi 1 e 2, lett. a)*, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, e dall'*art. 2, comma 1, lett. a) e b)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(199) La Corte costituzionale, con ordinanza 04 - 18 luglio 2011, n. 215 (Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 14, comma 5-quater*, come sostituito dall'*art. 1, comma 22, lettera m)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo», sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

(200) La Corte costituzionale: con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 297 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 298 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 385 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 386 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 387 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con altra ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 388 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; con ordinanza 14-26 febbraio 2002, n. 35 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 44 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con successiva ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 45 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con altra ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 148 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 170 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 176 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, e dell'articolo 14, comma 5, nonché dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento agli articoli 13 e 24 della Costituzione; con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 177 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, sollevate in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 181 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma della Costituzione; con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 187 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione; con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 188 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione.

(201) La *Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 57* (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, così come inserito dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94; e dell'art. 14, commi 5-quater e 5-bis, già inseriti dall'art. 13, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, e sostituiti rispettivamente dai numeri 6) e 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2001, n. 129.

(202) La *Corte costituzionale, con ordinanza 7 - 10 aprile 2014, n. 93* (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, e dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

(203) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271.

---

**Art. 14-bis** (*Fondo rimpatri*) <sup>(204)</sup>

1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. <sup>(205)</sup>

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all' *articolo 5*, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all' *articolo 5*, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

---

(204) Articolo inserito dall'art. 1, comma 22, lett. n), L. 15 luglio 2009, n. 94.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(205) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1122, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, come sostituita dall'*art. 6, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 14-ter** (*Programmi di rimpatrio assistito*) <sup>(206)</sup>

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. <sup>(208)</sup>

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli *articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis*. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli *articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis*. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'*articolo 10-bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'*articolo 13, comma 4*, anche con le modalità previste dall'*articolo 14*.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

- a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
- b) si trovano nelle condizioni di cui all'*articolo 13, comma 4, lettere a), d) e*
- f) ovvero nelle condizioni di cui all'*articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e)*;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'*articolo 14*, comma 5. <sup>(207)</sup>

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'*articolo 14-bis*, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

---

(206) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. e*), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(207) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1*, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

(208) Per la definizione delle linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario, vedi il D.M. 27 ottobre 2011.

---

**Art. 15** (*Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione*) <sup>(209)</sup>(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. <sup>(210)</sup>

---

(209) Rubrica così sostituita dall'*art. 14, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189.*

(210) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.*

---

**Art. 16** (*Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14*) <sup>(211)</sup>

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'*articolo 13, comma 2*, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'*articolo 10-bis*, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'*articolo 14, comma 1*, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'*articolo 14*, commi 5-ter e 5-quater. <sup>(212) (218)</sup>

1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni. <sup>(216)</sup>

2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'*articolo 13, comma 4*.

3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'*articolo 13, comma 14*, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'*articolo 13, comma 2*, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.

(213) (219)

5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento. (214)

5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'*articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230*. (214)

6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. (215)

7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. (219)

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. (219)

9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'*articolo 19*. (220)



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione. <sup>(217)</sup>

---

(211) Articolo sostituito dall'*art. 15, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.*

(212) Comma così modificato dall'*art. 1, commi 16, lett. b) e 22, lett. o), L. 15 luglio 2009, n. 94, dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 e, successivamente, dall' art. 3, comma 1, lett. g), L. 30 ottobre 2014, n. 161.*

(213) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.*

(214) Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.*

(215) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. d), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.*

(216) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. h), L. 30 ottobre 2014, n. 161.*

(217) Comma aggiunto dall' *art. 19, comma 2, lett. b), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.*

(218) La *Corte costituzionale, con ordinanza 03 - 17 novembre 2010, n. 329* (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'*art. 1, commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 16 dicembre 2010 - 05 gennaio 2011, n. 6* (Gazz. Uff. 12 gennaio 2011, n. 2, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. La Corte, con altra ordinanza 10 - 12 gennaio 2011, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2011, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94; dell'articolo 16, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, commi 16, lettera b) e 22, lettera o), della citata legge n. 94 del 2009* sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione nonché al principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale. La stessa Corte, con successiva ordinanza 21

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- 25 febbraio 2011, n. 64 (Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1. La *Corte costituzionale, con ordinanza 21 - 25 febbraio 2011, n. 65* (Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, come modificato dall'*art. 1, comma 16, lettera b) e comma 22, lettera o), della legge n. 94 del 2009*, sollevate in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Montepulciano e, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo. La *Corte costituzionale, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 144* (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 30, 32, 80, 87, 97 e 117 della Costituzione; 2) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione; 3) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile - 06 maggio 2011, n. 161* (Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 20 aprile - 06 maggio 2011, n. 162 (Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'*art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94* sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97 primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 07 - 21 marzo 2012, n. 65 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, modificato dall'*art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94* sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione.

(219) La *Corte costituzionale, con ordinanza 8-15 luglio 2004, n. 226* (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, secondo comma, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 15-23 dicembre 2004, n. 422 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(220) La *Corte costituzionale, con ordinanza 8-15 luglio 2004, n. 226* (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, secondo comma, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 15-23 dicembre 2004, n. 422 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza. La stessa Corte con successiva ordinanza 22 giugno 2011 - 06 luglio 2011, n. 200 (Gazz. Uff. 13 luglio 2011, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, commi 16, lettera b), e 22, lettera o), della citata *legge n. 94 del 2009*, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, 27 e 97 della Costituzione.

---

**Art. 17** (*Diritto di difesa*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15*) <sup>(222)</sup>

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore. <sup>(221)</sup>

---

(221) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(222) La *Corte costituzionale, con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 363* (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 376 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 17 come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione.

---

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

**Art. 18** (*Soggiorno per motivi di protezione sociale*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16*) <sup>(226)</sup>

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'*articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75*, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della *legge 11 agosto 2003, n. 228*, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'*articolo 13 della legge n. 228 del 2003* e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento. <sup>(224)</sup>

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. <sup>(225)</sup>

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo. <sup>(223)</sup>

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.

---

(223) Comma inserito dall'*art. 6, comma 4, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*.

(224) Comma inserito dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24*.

(225) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(226) Per i programmi di assistenza e integrazione sociale, vedi il *Comunicato 26 settembre 2002, n. 4*, il *Comunicato 2 gennaio 2004, n. 5*, il *Comunicato 24 gennaio 2005*, il *Comunicato 23 gennaio 2006*, il *Comunicato 27 febbraio 2007*, il *Comunicato 4 febbraio 2008*, il *Comunicato 10 febbraio 2009*, il *Comunicato 4 marzo 2010* ed il *Comunicato 23 luglio 2012*. Vedi, anche, l'*art. 13, L. 11 agosto 2003, n. 228* ed il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102*.

---

**Art. 18-bis** (*Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica*) <sup>(227)</sup>

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

<sup>(228)</sup>

1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'*articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442*, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. <sup>(229)</sup>

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

---

(227) Articolo inserito dall'*art. 4, comma 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119*.

(228) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(229) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 19** *(Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili)*(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17*) <sup>(231)</sup>

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. <sup>(234)</sup>

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. <sup>(233)</sup>

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'*articolo 13*, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'*articolo 9*;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; <sup>(230)</sup> <sup>(236)</sup>

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono; <sup>(237)</sup>

d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale <sup>(235)</sup>.

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. <sup>(232)</sup>

---

(230) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 22, lett. p)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(231) Rubrica così modificata dall'*art. 3, comma 1, lett. g), n. 1)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(232) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. g), n. 2)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(233) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. a)*, L. 7 aprile 2017, n. 47.



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(234) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, L. 14 luglio 2017, n. 110*, a decorrere dal 18 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, della medesima legge n. 110/2017*.

(235) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, lett. g), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(236) La *Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-8 novembre 2000, n. 481* (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 158 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 361 (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 14-24 aprile 2008, n. 118 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 1-9 aprile 2009, n. 111 (Gazz. Uff. 15 aprile 2009, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), e dell'art. 13, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento rispettivamente, agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, e agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost.; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

(237) La *Corte costituzionale: con sentenza 12-27 luglio 2000, n. 376* (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, che sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'*art. 17 della L. 6 marzo 1998, n. 40*, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio; con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 232 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 252 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 32 della Costituzione; con ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 260 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

19, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 161 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione; con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 162 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 3-11 maggio 2006, n. 192 (Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione; con ordinanza 6-22 dicembre 2006, n. 444 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione; con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 225 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; inoltre ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 397 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione; con ordinanza 14-24 aprile 2008, n. 118 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

---

**Art. 20** (*Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'*articolo 45*, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. <sup>(238)</sup>

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

---

(238) Per le misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, vedi il *D.P.C.M. 12 maggio 1999*.

---

**Art. 20-bis** (*Permesso di soggiorno per calamità*) <sup>(239)</sup>

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

---

(239) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. h), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

### **TITOLO III**

#### **DISCIPLINA DEL LAVORO**

**Art. 21** (*Determinazione dei flussi di ingresso*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13*)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'*articolo 3*, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. <sup>(240)</sup>

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. <sup>(241)</sup>

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. <sup>(241)</sup>

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltrare agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in euro 180.759,91 (lire 350 milioni) annui a decorrere dall'anno 1998.

---

(240) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. a) e b)*, *L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(241) Comma inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. c)*, *L. 30 luglio 2002, n. 189*.

---

**Art. 22** (*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13*) <sup>(242)</sup> <sup>(261)</sup>

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: <sup>(251)</sup>

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'*articolo 21, comma 5*, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

[4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'*articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5. <sup>(252)</sup> ]

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'*articolo 3, comma 4*, e dell'*articolo 21*, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. <sup>(253)</sup>

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'*articolo 3, comma 4*. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto. <sup>(254)</sup>

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'*articolo 444 del codice di procedura penale*, per:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12. <sup>(247)</sup>

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. <sup>(247)</sup>

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

[7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto. <sup>(249)</sup> ]

8. Salvo quanto previsto dall'*articolo 23*, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. <sup>(243)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'*articolo 3, comma 4.* <sup>(258)</sup>

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'*articolo 29, comma 3, lettera b).* Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. <sup>(246)</sup>

[11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'*articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,* per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. <sup>(245) (255)</sup>  
]

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. <sup>(244) (250) (259)</sup>

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;  
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;  
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. <sup>(248) (260)</sup>

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. <sup>(248)</sup>

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno. <sup>(256)</sup>

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. <sup>(248)</sup>

12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. <sup>(257)</sup>

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'*articolo 25, comma 5*, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'*articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla *legge 30 marzo 2001, n. 152*, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

---

(242) Articolo sostituito dall'*art. 18, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(243) Comma così modificato dall'*art. 80, comma 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289*, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- (244) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*.
- (245) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. q), L. 15 luglio 2009, n. 94* e, successivamente, così modificato dall'*art. 9, comma 8-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*, e dall'*art. 5, comma 8, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*.
- (246) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 30, L. 28 giugno 2012, n. 92*.
- (247) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109*.
- (248) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109*.
- (249) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109*.
- (250) Per l'applicazione del presente comma, vedi l'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109*.
- (251) Alinea così modificato dall'*art. 9, comma 7, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.
- (252) Comma abrogato dall'*art. 9, comma 7, lett. b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.
- (253) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.
- (254) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.
- (255) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.
- (256) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.
- (257) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.
- (258) La *Corte costituzionale, con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 419* (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 secondo comma, e 101 della Costituzione.

(259) Vedi, anche, l'*art. 33, comma 6, L. 30 luglio 2002, n. 189* e l'*art. 1, comma 6, D.L. 9 settembre 2002, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2002, n. 222*.

(260) Vedi, anche, l'*art. 25-duodecies, comma 1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*.

(261) Per la definizione della modulistica dello Sportello unico per l'immigrazione vedi, anche, il *D.M. 31 marzo 2006* e il *D.M. 23 febbraio 2008*. Vedi, inoltre, il *D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 153*.

---

**Art. 23** (*Titoli di prelazione*) <sup>(262)</sup>

1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

- a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
- b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
- c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'*articolo 22*, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

---

(262) Articolo così sostituito dall'*art. 19, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.*

---

**Art. 24** (*Lavoro stagionale*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22*) <sup>(263)</sup> <sup>(264)</sup>

1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalità previste agli *articoli 30-bis*, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e *31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999* e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed è rilasciato a ciascuno di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.

7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.

8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.

9. Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.

11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalità di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni dell'articolo 35 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999*. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.

12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere revocato quando:

- a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
- b) l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica;
- c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di crear e un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.

13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato quando:

- a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) nei casi di cui al comma 12.

14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera c), il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un'indennità per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.

15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.

16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri:

- a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro;
- b) che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della *direttiva 96/71/CE*;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla *direttiva 2004/38/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi.

17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.

---

(263) Articolo sostituito dall'*art. 20, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189* e modificato dall'*art. 17, comma 2, lett. a) e b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203*.

(264) Vedi, anche, il *D.M. 31 marzo 2006* ed il *D.M. 23 febbraio 2008*.

---

**Art. 25** (*Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23*)

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'*articolo 45*.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'*articolo 22*, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. <sup>(265)</sup>

---

(265) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

---

**Art. 26** (*Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24*) <sup>(270)</sup>

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. <sup>(266)</sup>

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'*articolo 3*, comma 4, e dell'*articolo 21*. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'*articolo 5*, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. <sup>(267)</sup>

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della *legge 22 aprile 1941, n. 633*, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. <sup>(268) (269)</sup>

---

(266) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 3, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(267) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(268) Comma inserito dall'*art. 21, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(269) La *Corte costituzionale: con ordinanza 2-4 maggio 2005, n. 189* (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 26, comma 7-bis*, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113 della Costituzione; con sentenza 7-22 giugno 2006, n. 240 (Gazz. Uff. 28 giugno 2006, n. 26, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 26, comma 7-bis*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione; con ordinanza 7-21 marzo 2007, n. 101 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 26, comma 7-bis*, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione; con ordinanza 08 - 17 luglio 2009, n. 219 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 26, comma 7-bis*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 della Costituzione; con ordinanza 28 aprile - 6 maggio 2010, n. 165 (Gazz. Uff. 12 maggio 2010, n. 19, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 26, comma 7-bis*, sollevata in riferimento

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.**  
**Testo unico delle disposizioni concernenti**  
**la disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

all'art. 3 della Costituzione; con ordinanza 15 - 24 novembre 2010, n. 338 (Gazz. Uff. 1 dicembre 2010, n. 48, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione in combinato disposto con gli artt. 29, 30, 35 e 41, nonché agli artt. 13 e 27 della Costituzione stessa. La *Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 58* (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(270) Vedi, anche, il *D.M. 23 febbraio 2008*.

---

**Art. 26-bis** (*Ingresso e soggiorno per investitori*) <sup>(271)</sup>

1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;

b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del *decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:

1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;

3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:

- a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
- b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;
- c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
- d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

[4. Ferma restando l'applicazione del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo *decreto legislativo n. 231 del 2007*. <sup>(272)</sup> ]

5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.

7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.

8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30.

9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

---

(271) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 148, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 159, della medesima L. n. 232/2016*.

(272) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 14, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.

---

**Art. 27** (*Ingresso per lavoro in casi particolari*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4*) <sup>(284)</sup>

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'*articolo 3*, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; <sup>(276)</sup>
- d) traduttori e interpreti;
- e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani; <sup>(280) (283)</sup>
- [g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; <sup>(281)</sup>]
- h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della *legge 23 ottobre 1960, n. 1369*, e delle norme internazionali e comunitarie;
- l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della *legge 23 marzo 1981, n. 91*;
- q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. <sup>(273)</sup>

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. <sup>(275)</sup>

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a) e c), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall' *articolo 5-bis*. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell' *articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e*, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. <sup>(282)</sup>

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. <sup>(277)</sup>

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole. <sup>(279)</sup>

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. <sup>(278)</sup>

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'*articolo 1* contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. <sup>(274)</sup>

---

(273) Lettera aggiunta dall'*art. 22, comma 1, lett. a)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(274) Comma aggiunto dall'*art. 22, comma 1, lett. b)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- (275) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. b)*, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46.
- (276) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.
- (277) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. r)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.
- (278) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 2*, D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.
- (279) Comma inserito dall'*art. 6, comma 1*, L. 4 novembre 2010, n. 183.
- (280) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, lett. a), n. 1)*, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.
- (281) Lettera soppressa dall'*art. 4, comma 1, lett. a), n. 2)*, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.
- (282) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. r)*, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.
- (283) Vedi, anche, il D.M. 22 marzo 2006.
- (284) Vedi, anche, il D.M. 31 marzo 2006 e il D.M. 23 febbraio 2008.

---

**Art. 27-bis** (*Ingresso e soggiorno per volontariato*) <sup>(285)</sup>

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, di cui all'*articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale ai sensi del presente testo unico. <sup>(287)</sup>
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, di cui all'*articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117*



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

del 2017, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono attività senza scopo di lucro e di utilità sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN), di cui all'*articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017*; 2) organizzazioni della società civile e altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125*; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla *legge 20 maggio 1985, n. 222*, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, in cui siano specificate: 1) le attività assegnate al volontario; 2) le modalità di svolgimento delle attività di volontariato, nonché i giorni e le ore in cui sarà impegnato in dette attività; 3) le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno; 4) l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato;

d) assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno. In conformità a quanto disposto dall'*articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017*, l'attività del volontario impegnato nelle attività del programma di volontariato non può essere retribuita dall'ente promotore e responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. <sup>(287)</sup>

3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia entro quarantacinque giorni il nulla osta. <sup>(288)</sup>

4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

4-bis. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando

- a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
- b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;
- c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare. <sup>(289)</sup>

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero. <sup>(289)</sup>

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» è rilasciato dal questore, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità di cui al primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile nè convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi. <sup>(290)</sup>

5-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

- a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo. <sup>(291)</sup>

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis. <sup>(286)</sup>

6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana. <sup>(292)</sup>

---

(285) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.

(286) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1*, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.

(287) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. a)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

(288) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. b)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

(289) Comma inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. c)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

(290) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. d)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

(291) Comma inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. e)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

(292) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 3, lett. f)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

---

**Art. 27-ter** (*Ingresso e soggiorno per ricerca*) <sup>(294)</sup> <sup>(293)</sup>

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'*articolo 3, comma 4*, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca. <sup>(295)</sup> <sup>(314)</sup>

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea , per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*; <sup>(313)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;

c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30*, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;

d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;

f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;

g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

(296)

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;

d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis. (297)

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. <sup>(298)</sup>

3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore all'attività di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. <sup>(299)</sup>

4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto. <sup>(300)</sup>

4-bis. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca è invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al comma 4 è sospeso. <sup>(301)</sup>

4-ter. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:

- a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4;
- b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;
- c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- d) l'istituto di ricerca è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

e) l'istituto di ricerca è in corso di liquidazione o è stato liquidato per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica. <sup>(301)</sup>

4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero. <sup>(301)</sup>

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti adempimenti. <sup>(302)</sup>

6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. <sup>(303)</sup>

7. Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura «ricercatore», è rilasciato dal questore, ai sensi del presente testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'*articolo 9*, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale. <sup>(304)</sup>

7-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;  
b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo. <sup>(305)</sup>

8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all'*articolo 29*, comma 1, lettere a) e b) è consentito al ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo *articolo 29*, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies è richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualità di familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore. <sup>(306)</sup>

9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4. <sup>(307)</sup>

9-bis. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'*articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro. <sup>(308)</sup>

9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis. <sup>(308)</sup>

9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico. <sup>(308)</sup>

10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono essere ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

<sup>(309)</sup>

10-bis. Il ricercatore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno di cui al comma 7 è scaduto o revocato. Ai fini del presente articolo, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta giorni. <sup>(310)</sup>

11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge l'attività di ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto in corso di validità o documento equipollente del ricercatore e dei familiari, ed è corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro nonché della documentazione relativa alla disponibilità di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di accoglienza. <sup>(311)</sup>

11-bis. Il ricercatore è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purché in possesso di un passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. <sup>(312)</sup>

11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica all'istituto di ricerca, e all'autorità competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti casi:



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
- b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;
- c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di cui al comma 1;
- d) è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al comma 11;
- e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal presente testo unico. <sup>(312)</sup>

11-quater. In caso di opposizione alla mobilità il ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio nazionale. <sup>(312)</sup>

11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità è autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attività di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo straniero è presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto. <sup>(312)</sup>

11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies è rifiutato e se rilasciato è revocato quando:

- a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
- b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura di rilascio del nulla osta. <sup>(312)</sup>

11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca del permesso di soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorità competenti del primo Stato membro. <sup>(312)</sup>

11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno è consentito al ricercatore di cui al comma 11-quinquies di svolgere attività di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia superato un periodo di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni. <sup>(312)</sup>

11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo. <sup>(312)</sup>

11-decies. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana. <sup>(312)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- (293) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.
- (294) Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 4, lett. a)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (295) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. a)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (296) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. b)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (297) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. c)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (298) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. d)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (299) Comma inserito dall' *art. 5, comma 8, lett. b)*, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. e)*, nn. 1) e 2), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (300) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. f)*, nn. 1) e 2), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (301) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. g)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (302) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. h)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (303) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. i)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (304) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. l)*, nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (305) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. m)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (306) Comma modificato dall' *art. 5, comma 8, lett. c)*, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. n)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(307) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. o)*, *D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(308) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. p)*, *D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(309) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. q)*, *D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(310) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. r)*, *D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(311) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. s)*, *D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*, che ha sostituito l'originario comma 11 con gli attuali commi da 11 a 11-decies.

(312) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. s)*, *D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*, che ha sostituito l'originario comma 11 con gli attuali commi da 11 a 11-decies.

(313) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. l)*, *D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(314) Per l'istituzione dell'elenco previsto dal presente comma vedi il *D.M. 11 aprile 2008*.

---

**Art. 27-quater** (*Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE*) <sup>(315)</sup>

1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'*articolo 3*, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:

a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; <sup>(316)</sup>

b) dei requisiti previsti dal *decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206*, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

- a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
- b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;
- c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

- a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; <sup>(319)</sup>
- b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della *direttiva 2004/83/CE* <sup>(318)</sup> del Consiglio del 29 aprile 2004 così come recepita dal *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e della *direttiva 2005/85/CE* del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
- c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'*articolo 27-ter*;
- d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla *direttiva 2004/38/CE*, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30*, e successive modificazioni;
- e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'*articolo 9-bis* per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
- g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;
- h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'*articolo 27, comma 1, lettere a), g) ed i)*, in conformità alla *direttiva 96/71/CE*, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72*, e successive modificazioni;
- i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
- l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'*articolo 22*, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.

5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'*articolo 22* deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);

b) il titolo di istruzione e la qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero; <sup>(317)</sup>

c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

7. Il rilascio del nulla osta al lavoro è subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'*articolo 22*, comma 4.

8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 27*, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'*articolo 27*, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.

9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'*articolo 22*, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
- c) reati previsti dall'*articolo 22*, comma 12.

11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'*articolo 5*, comma 8, recante la dicitura "Carta blu UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'*articolo 5-bis* e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'*articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:

- a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;
- d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.

13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

14. È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.

16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'*articolo 29*. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'*articolo 30*, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.

17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta è rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico è rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'*articolo 13* e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'*articolo 22*, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'*articolo 30*, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 29*, comma 3.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 22*, in quanto compatibili.

---

(315) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108.

(316) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 8, lett. d)*, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

(317) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 8, lett. e)*, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

(318) A norma dell' *art. 3, comma 1*, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 ogni riferimento alla presente direttiva contenuto in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, è da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della *direttiva 2011/95/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.

(319) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. m)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

---

**Art. 27-quinquies** (*Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari*) <sup>(320)</sup>

1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:

a) dirigenti;

b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;

c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.

3. Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.

4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che:

a) chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;

b) in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;

c) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE;

d) svolgono attività di lavoro autonomo;

e) svolgono lavoro somministrato;

f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.

5. L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante. La richiesta, a pena di rigetto, indica:

a) che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;

b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario;

c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulta:

1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2) che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante;

3) la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intra-societario;

4) che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;

d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

e) il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal *decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206*, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;

f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;

g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;

h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.

6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario contiene altresì l'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.

7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 è presentata, dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della stessa. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'entità ospitante è invitata ad integrare la stessa ed il termine di cui al comma 8 è sospeso fino alla regolarizzazione della documentazione.

8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle condizioni di cui al comma 5 e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione, rilascia il nulla osta o, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

9. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rilasciato con le modalità di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del comma 4, e dell'articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

10. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

11. La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.

12. I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari beneficiano delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del *decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136*. Essi beneficiano, altresì, di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per quanto concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego. In caso di mobilità intra-unionale si applica il *regolamento (CE) n. 1231/2010*.

13. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invia la comunicazione, con le medesime modalità telematiche, all'Ufficio consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

14. L'entità ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa ai sensi del comma 13 comunica tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni ogni modifica che incide sulle condizioni garantite dal predetto protocollo.

15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando:

- a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5;
- b) non è trascorso l'intervallo temporale di cui al comma 11;
- c) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

d) l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;

e) l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;

f) l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;

g) l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica.

16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso.

17. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 10 e 13 un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura «ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

18. Il permesso di soggiorno ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 15, quando:

a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

c) è stata raggiunta la durata massima del trasferimento intra-societario di cui al comma 11.

19. La revoca del permesso di soggiorno ICT è comunicata per iscritto al lavoratore e all'entità ospitante.

20. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, dalla questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11, in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2, previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 5, dei presupposti della proroga.

21. Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, nei limiti della durata massima di cui al comma 11, anche quando lo straniero svolge attività lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo è richiesto al questore competente al primo rilascio.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

22. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT.

23. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 5, si applica il termine di cui al comma 8.

24. Lo straniero a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ICT è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea, che si oppone alla mobilità di breve durata dello straniero, non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno ICT è scaduto o revocato. Ai fini del presente comma, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni.

25. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.

26. In caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

---

(320) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253*, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

---

**Art. 27-sexies** (*Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro*) <sup>(321)</sup>

1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta giorni

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo.

2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma 5.

3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.

4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 è presentata dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero è già presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta è presentata entro novanta giorni dal suo ingresso.

5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni di cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana.

6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

7. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invita lo straniero, per il tramite dell'entità ospitante, a dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui al comma 4, primo periodo, nonché nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e), f) e g).

9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 6 e 7, un

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18. La revoca del permesso di soggiorno mobile ICT è tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno ICT.

11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.

12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 12.

13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta e può essere rinnovato dalla questura competente in caso di proroga del periodo di mobilità, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11, e della validità del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di provenienza.

14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT.

15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal visto, ed è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.

16. Nel caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui al comma 4, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(321) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253*, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

---

## **TITOLO IV**

### **DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI**

**Art. 28** (*Diritto all'unità familiare*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26*)

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari. <sup>(322)</sup>

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656*, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'*articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176*.

---

(322) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5*.

---

**Art. 29** (*Ricongiungimento familiare*) <sup>(323) (335) (336)</sup>

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. <sup>(324)</sup>

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'*articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200*, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. <sup>(325)</sup>

1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. <sup>(330)</sup>

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'*articolo 29-bis*, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. <sup>(329)</sup>

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; <sup>(326)</sup>

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. <sup>(327)</sup>

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall' *articolo 4*, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. <sup>(331)</sup>

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'*articolo 31*, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 5*, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'*articolo 4*, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. <sup>(332)</sup>

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. <sup>(328)</sup>

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
- b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del *decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85*, ovvero delle misure di cui agli articoli 20 e 20-bis; <sup>(333)</sup>
- [c) nelle ipotesi di cui all'*articolo 5, comma 6.* <sup>(334)</sup>]

(323) Articolo modificato dall'*art. 23, comma 1, lett. a), num. 1), 2) e 3) e lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5*.

(324) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160*.

(325) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160*.

(326) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160* e, successivamente, così modificata dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18*.

(327) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160*.

(328) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160*, sostituito dall'*art. 1, comma 22, lett. u), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(329) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 19, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(330) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. s), L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(331) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 22, lett. t), L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(332) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(333) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(334) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(335) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 225* (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.

(336) Vedi, anche, il *D.M. 23 febbraio 2008*.

---

**Art. 29-bis** (*Ricongiungimento familiare dei rifugiati*) <sup>(337)</sup>

1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'*articolo 29*. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'*articolo 29, comma 3*.

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'*articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200*, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

---

(337) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5*.

---

**Art. 30** (*Permesso di soggiorno per motivi familiari*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28*) <sup>(344)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'*articolo 29*, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale <sup>(343)</sup> secondo la legge italiana.

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. <sup>(338)</sup>

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'*articolo 29* ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

[4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea è rilasciata una carta di soggiorno. <sup>(342)</sup> <sup>(340)</sup>  
]

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. <sup>(339)</sup>

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'*articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.* <sup>(341)</sup>

---

(338) Comma inserito dall'*art. 30, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.*

(339) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.*

(340) Comma abrogato dall'*art. 25, comma 3, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.*

(341) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 21, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.*

(342) Comma modificato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.*

(343) Le parole «potestà genitoriale» sono state sostituite dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall'*art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.*

(344) La *Corte costituzionale, con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 225* (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.

---

**Art. 31** (*Disposizioni a favore dei minori*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29*)

1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della *legge 4 maggio 1983, n. 184*, segue

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.

<sup>(345)</sup> <sup>(348)</sup>

[2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno. <sup>(346)</sup>

]

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. <sup>(347)</sup>

---

(345) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. a)*, L. 7 luglio 2016, n. 122.

(346) Comma abrogato dall' *art. 10, comma 1, lett. b)*, L. 7 luglio 2016, n. 122.

(347) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, L. 7 aprile 2017, n. 47.

(348) Vedi, anche, l' *art. 10, comma 3*, L. 7 luglio 2016, n. 122.

---

**Art. 32** (*Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30) <sup>(352)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'*articolo 31*, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'*articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184*, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'*articolo 23*. <sup>(350)</sup> <sup>(353)</sup>

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'*articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184*, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'*articolo 33* del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'*articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*. <sup>(351)</sup> <sup>(353)</sup>

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. <sup>(349)</sup>

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'*articolo 3, comma 4*. <sup>(349)</sup>

---

(349) Comma aggiunto dall'*art. 25, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(350) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. v), n. 1), L. 15 luglio 2009, n. 94* e, successivamente, dall'*art. 10, comma 1, lett. c), L. 7 luglio 2016, n. 122*.

(351) Comma aggiunto dall'*art. 25, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189* e modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. v), n. 2), L. 15 luglio 2009, n. 94*, dall'*art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129* e dall'*art. 13, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. n-bis), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(352) La *Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 234* (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(353) La *Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 198* (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 04 - 21 luglio 2011, n. 222 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 1-bis, così come modificati dalla lettera v) del comma 22 dell'*art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, parametro l'ultimo, evocato con riguardo all'*art. 2, lettera h), della direttiva 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE*, e dell'art. 1, comma 1, della risoluzione CE del 26 giugno 1997, nonché al principio di «sviluppo e consolidamento dello Stato di diritto».

---

**Art. 33** (*Comitato per i minori stranieri*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 31*) <sup>(359)</sup>

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176*. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. <sup>(354)</sup>

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal tribunale per i minorenni competente. <sup>(355) (356) (358)</sup>

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(357)</sup>

---

(354) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.*

(355) Comma inserito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 2, lett. a), L. 7 aprile 2017, n. 47.*

(356) Per l'applicazione delle disposizioni relative al rimpatrio assistito, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.*

(357) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 2, lett. b), L. 7 aprile 2017, n. 47.*

(358) La *Corte costituzionale, con ordinanza 10 luglio-4 agosto 2003, n. 295* (Gazz. Uff. 13 agosto 2003, n. 32, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 33, comma 2-bis*, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(359) Il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri è stato emanato con *D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535*. Vedi, anche, il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.*

---

## TITOLO V

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA**

**Art. 34** (*Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; <sup>(361)</sup>

b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale <sup>(360)</sup>.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della *legge 18 maggio 1973n. 304* .

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

---

(360) Lettera aggiunta dall' *art. 14, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47*.

(361) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. o), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 35** (*Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33*)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'*articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle *leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176*;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. <sup>(362)</sup> <sup>(363)</sup>

---

(362) Per il trasferimento delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni, di cui al presente comma, vedi l' *art. 32, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(363) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 561 e 563, L. 23 dicembre 2014, n. 190* e l' *art. 1, comma 546, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

**Art. 36** (*Ingresso e soggiorno per cure mediche*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'*articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

---

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE**

**Art. 37** (*Attività professionali*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla *legge 6 marzo 1998, n. 40*, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'*articolo 3*, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

---

**Art. 38** (*Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5*)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.



---

**Art. 39** (*Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37) <sup>(365)</sup>

1. In materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore, nonché agli interventi per il diritto allo studio, è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo. <sup>(366)</sup>

2. Le istituzioni di formazione superiore, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'*articolo 3*, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con istituzioni formative straniere per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza. <sup>(367)</sup>

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; <sup>(374)</sup>

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'istituzione, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso; <sup>(368)</sup>

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione tecnica e alla formazione superiore in Italia; <sup>(369)</sup>

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

[4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero <sup>(375)</sup>. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni. <sup>(364)</sup> ]

4-bis. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea in quanto iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e soggiornare in Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessità di visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di validità provenga da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7, esibisce copia dell'autorizzazione del primo Stato membro e della documentazione relativa al programma dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o più istituti di istruzione. <sup>(370)</sup>

4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e soggiornare in Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso di soggiorno con la documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto. <sup>(370)</sup>

5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio. <sup>(371)</sup>

5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura «studente». <sup>(372)</sup>

5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) è rilasciato allo studente che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità o accordi tra due o più istituti di istruzione superiore, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente titolare del permesso di soggiorno di cui al presente comma è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità dello studente anche quando il permesso di soggiorno di cui al presente comma è scaduto o revocato. <sup>(372)</sup>

5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 5-bis e 5-ter non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo. <sup>(372)</sup>

5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*; <sup>(373)</sup>

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;

c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30*, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;

f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;

g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

<sup>(372)</sup>

---

(364) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 8, lett. f), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*.

(365) Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(366) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(367) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 5, lett. c), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(368) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154* e, successivamente, così modificata dall' *art. 1, comma 5, lett. d), n. 1), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(369) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 5, lett. d), n. 2), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(370) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 5, lett. e), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(371) Comma sostituito dall'*art. 26, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189* e dall'*art. 1, comma 6-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 5, lett. f), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71* e dall' *art. 1, comma 1, lett. p), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(372) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 5, lett. g), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(373) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. p), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(374) Vedi *l'art. 5, Direttiva 1° marzo 2000*.

(375) Per il numero dei visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno, vedi:

- per l'anno accademico 2000/2001, il *D.M. 10 novembre 2000*;
- per l'anno accademico 2001/2002, il *D.M. 19 dicembre 2001*;
- per l'anno accademico 2006/2007, il *D.M. 11 ottobre 2006*;
- per l'anno accademico 2009/2010, il *D.M. 9 marzo 2010*;
- per l'anno accademico 2010/2011, il *D.M. 3 agosto 2011*;
- per l'anno accademico 2011/2012, il *D.M. 9 gennaio 2012*.

---

**Art. 39-bis** (*Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio*) <sup>(377)</sup> <sup>(376)</sup>

1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore; <sup>(378)</sup>

b) ammessi a frequentare:

1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurricolari nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* <sup>(382)</sup>;

2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari per l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* <sup>(382)</sup>; <sup>(379)</sup>

c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;

d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. I programmi di scambio definiscono le responsabilità delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno <sup>(380)</sup>.

1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a erogare corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonché gli Istituti tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia. <sup>(381)</sup>

1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla *legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34*. <sup>(381)</sup>

1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno». Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo se più breve. <sup>(381)</sup>

1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater. <sup>(381)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(376) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.*

(377) Rubrica così modificata dall' *art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*

(378) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 6, lett. b), n. 1), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*

(379) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 6, lett. b), n. 2), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*

(380) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 6, lett. b), n. 3), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*

(381) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 6, lett. c), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*

(382) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281».

---

**Art. 39-bis.1** (*Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti*) <sup>(383)</sup>

1. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'*articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1.

3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 1 e 2 nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.

---

(383) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 7, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*

---

**Art. 39-ter** (*Disposizioni per i medici extracomunitari*) <sup>(384)</sup>

1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso. <sup>(385)</sup>

---

(384) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 2, L. 11 gennaio 2018, n. 3.*

(385) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 aprile 2018.*



### **CAPO III**

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE**

**Art. 40** *(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

<sup>(386)</sup>

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. <sup>(387)</sup>

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

[5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale. <sup>(388)</sup>  
]

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. <sup>(389) (391) (390)</sup>

---

(386) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 1, lett. a)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(387) Comma inserito dall'*art. 27, comma 1, lett. b)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(388) Comma abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(389) Comma così sostituito dall'*art. 27, comma 1, lett. d)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(390) Vedi, anche, l' *art. 29, comma 3-ter*, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, inserito dalla lettera u) del comma 1 dell' *art. 1*, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18.

(391) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 22 - 26 febbraio 2010, n. 76* (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 40, comma 6*, nel testo modificato dall'*art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione.

---

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

**Art. 41** (*Assistenza sociale*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39) <sup>(392)</sup>

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

---

(392) Vedi, anche, l'art. 80, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

---

#### **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE**

**Art. 42** (*Misure di integrazione sociale*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389*, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'*articolo 3*, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'*art. 3*, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; <sup>(393)</sup>

b) rappresentanti degli stranieri designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; <sup>(394)</sup>

c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità; <sup>(395)</sup>

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; <sup>(396)</sup>

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci <sup>(397)</sup>.

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

---

(393) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 1°, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(394) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n.113*.

(395) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 3, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(396) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 4, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(397) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 5, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

---

**Art. 42-bis** (*Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile*) <sup>(398)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'*articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13*, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

---

(398) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. q), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 43** (*Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41*)

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300*, come modificata e integrata dalla *legge 9 dicembre 1977, n. 903*, e dalla *legge 11 maggio 1990, n. 108*, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'*articolo 44* si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

---

**Art. 44** (*Azione civile contro la discriminazione*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42*)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione. <sup>(399)</sup>

2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'*articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. <sup>(400)</sup>

[3. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. <sup>(404)</sup> <sup>(403)</sup> ]

[4. Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. <sup>(403)</sup> ]

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

[5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. <sup>(404)</sup> <sup>(403)</sup> ]

[6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. <sup>(403)</sup> ]

[7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. <sup>(403)</sup> ]

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. <sup>(401)</sup>

[9. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. <sup>(403)</sup> ]

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. <sup>(402)</sup>

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(399) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 32, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(400) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 32, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(401) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 32, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(402) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 32, lett. d), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(403) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 32, lett. e), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(404) Comma modificato dall'*art. 28, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

---

**Art. 45** (*Fondo nazionale per le politiche migratorie*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43*) <sup>(405)</sup>

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli *articoli 20, 38, 40, 42 e 46*, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in euro 6.455.711,23 (lire 12.500 milioni) per l'anno 1997, in euro 29.954.500,14 (lire 58.000 milioni) per l'anno 1998 e in euro 35.119.069,13 (lire 68.000 milioni) per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468* e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati <sup>(406)</sup>. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della *legge 6 marzo 1998, n. 40*, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'*articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943*, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'*articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943*, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

---

(405) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 286, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(406) Per la ripartizione del Fondo per gli anni 1998, 1999 e 2000, vedi il *D.P.C.M. 28 settembre 1998*, il *D.P.C.M. 17 dicembre 1998*, il *D.P.C.M. 6 agosto 1999* ed il *D.P.C.M. 23 giugno 2000*.

---

**Art. 46** (*Commissione per le politiche di integrazione*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44*)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione.

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame. <sup>(407)</sup>

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

---

(407) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.*

---

## **TITOLO VI**

### **NORME FINALI**

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

**Art. 47 (Abrogazioni)**(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:

- a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art. 3;
- c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
- c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
- d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
- g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:

" , sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

---

**Art. 48 (Copertura finanziaria)**(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in euro 21.949.418,21 (lire 42.500 milioni) per il 1997 e in euro 64.040.655,49 (lire 124.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

a) quanto a euro 11.620.280,23 (lire 22.500 milioni) per l'anno 1997 e a euro 53.711.517,51 (lire 104.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 11.620.280,23 (lire 22.500 milioni) per l'anno 1997 e a euro 14.977.250,07 (lire 29.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a euro 25.822.844,95 (lire 50.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a euro 10.329.137,98 (lire 20.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a euro 2.582.284,50 (lire 5.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 10.329.137,98 (lire 20.000 milioni) per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

**Art. 49** (*Disposizioni finali e transitorie*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49*)

(408)

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della *legge 6 marzo 1998, n. 40*, e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della *legge 6 marzo 1998, n. 40*, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'*articolo 3*, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'*articolo 3*, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'*articolo 3*, comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.

(409)

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in euro 4.131.655,19 (lire 8.000 milioni) per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'*articolo 48* e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza. <sup>(410)</sup>

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

(408) Rubrica così sostituita dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(409) Comma inserito dall'*art. 8, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(410) Comma inserito dall'*art. 8, comma 3, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.****Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.****TITOLO I****PRINCIPI GENERALI****Art. 1** (*Ambito di applicazione*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1*)

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario. <sup>(5)</sup>

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della *legge 6 marzo 1998, n. 40* <sup>(6)</sup>.

7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(5) Comma così sostituito dall'*art. 37, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

(6) Per il regolamento di attuazione, di cui al presente comma, vedi il *D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394*.

---

**Art. 2** (*Diritti e doveri dello straniero*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1*)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria,



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'*articolo 11*, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

---

**Art. 2-bis** (*Comitato per il coordinamento e il monitoraggio*) <sup>(7)</sup>

1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'*articolo 3, comma 1*.

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. <sup>(8)</sup>

---

(7) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 100*.

---

**Art. 3 (Politiche migratorie)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. <sup>(9) (14)</sup>

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'*articolo 2-bis, comma 2*, la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'*articolo 20*. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. <sup>(10)</sup> <sup>(12)</sup>

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale <sup>(13)</sup> .

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. <sup>(11)</sup>

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della *legge 6 marzo 1998, n. 40*. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

---

(9) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(10) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, così modificato dall'*art. 10-ter, comma 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(11) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(12) Per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini stranieri nel territorio dello Stato:

- per l'anno 1998, vedi il *D.M. 24 dicembre 1997* e il *D.P.C.M. 16 ottobre 1998*;
- per l'anno 2000, vedi il *D.P.C.M. 8 febbraio 2000*;
- per l'anno 2001, vedi la *Dir.P.C.M. 2 febbraio 2001* e il *D.P.C.M. 9 aprile 2001*;
- per l'anno 2002, vedi il *D.M. 4 febbraio 2002*, il *D.M. 12 marzo 2002*, il *D.M. 22 maggio 2002*, il *D.M. 16 luglio 2002* e il *D.P.C.M. 15 ottobre 2002*;
- per l'anno 2003, vedi il *D.P.C.M. 20 dicembre 2002* e il *D.P.C.M. 6 giugno 2003*;
- per l'anno 2004, vedi il *D.P.C.M. 19 dicembre 2003* (lavoratori stagionali), il *D.P.C.M. 19 dicembre 2003* (lavoratori non stagionali), il *D.P.C.M. 20 aprile 2004* e il *D.P.C.M. 8 ottobre 2004*;
- per l'anno 2005, vedi il *D.P.C.M. 17 dicembre 2004* (lavoratori extracomunitari) e il *D.P.C.M. 17 dicembre 2004* (lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri);
- per l'anno 2006, vedi il *D.P.C.M. 14 febbraio 2006*, il *D.P.C.M. 15 febbraio 2006*, il *D.P.C.M. 14 luglio 2006* e il *D.P.C.M. 25 ottobre 2006*;
- per l'anno 2007, vedi il *D.P.C.M. 9 gennaio 2007* e il *D.P.C.M. 30 ottobre 2007*;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- per l'anno 2008, vedi il *D.P.C.M. 8 novembre 2007* e *D.P.C.M. 3 dicembre 2008*;
- per l'anno 2009, vedi il *D.P.C.M. 20 marzo 2009*;
- per l'anno 2010, vedi il *D.P.C.M. 1° aprile 2010* e il *D.P.C.M. 30 novembre 2010*;
- per l'anno 2011, vedi il *D.P.C.M. 17 febbraio 2011*;
- per l'anno 2012, vedi il *D.P.C.M. 13 marzo 2012* e il *D.P.C.M. 16 ottobre 2012*;
- per l'anno 2013, vedi il *D.P.C.M. 15 febbraio 2013* e il *D.P.C.M. 25 novembre 2013*;
- per l'anno 2014, vedi il *D.P.C.M. 12 marzo 2014* e il *D.P.C.M. 11 dicembre 2014*;
- per l'anno 2015, vedi il *D.P.C.M. 2 aprile 2015*;
- per l'anno 2016, vedi il *D.P.C.M. 14 dicembre 2015*;
- per l'anno 2017, vedi il *D.P.C.M. 13 febbraio 2017*;
- per l'anno 2018, vedi il *D.P.C.M. 15 dicembre 2017*;
- per l'anno 2019, vedi il *D.P.C.M. 12 marzo 2019*.

(13) Per l'istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale per l'immigrazione, vedi il *D.P.C.M. 18 dicembre 1999*.

(14) Per l'approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006, vedi il *D.P.R. 13 maggio 2005*.

---

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO**

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

**Art. 4** (*Ingresso nel territorio dello Stato*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4*)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli *articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39*. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera. <sup>(15)</sup>

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'*articolo 3*, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'*articolo 3*, comma 1 <sup>(20)</sup>. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della *legge 22 aprile 1941, n. 633*, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'*articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66*, e dall'*articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'*articolo 29*, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. <sup>(16) (18) (19)</sup>

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie. <sup>(21)</sup>

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

6-bis. Nei casi di cui all'*articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'*articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento*, è adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'*articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124*. <sup>(17)</sup>

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(15) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. a)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(16) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b)*, L. 30 luglio 2002, n. 189, dall'*art. 2, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, dall'*art. 1, comma 22, lett. a)*, nn. 1) e 2), L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, dall'*art. 23, comma 2*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(17) Comma inserito dall'*art. 15, comma 1*, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

(18) La Corte costituzionale:

- con ordinanza 11-14 gennaio 2005, n. 9 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2005, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 4, comma 3*, come sostituito dall'*art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, e 29 e seguenti della Costituzione;

- con sentenza 4-14 dicembre 2006, n. 414 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4, comma 3*, e dell'*art. 5, comma 5*, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione;

- con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 431 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4, comma 3*, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione;

- con ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 127 (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4, comma 3*, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione;

- con sentenza 7-16 aprile 2008, n. 148 (Gazz. Uff. 21 maggio 2008, n. 21, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'*art. 4, comma 3*, e dell'*art. 5, comma 5*, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione;



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 277 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

- con sentenza 8 - 24 febbraio 2017, n. 45 (Gazz. Uff. 1 marzo 2017, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(19) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 58* (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(20) Per la definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, vedi la *Direttiva 1° marzo 2000*.

(21) Per la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio, vedi la *legge 28 maggio 2007, n. 68*.

---

**Art. 4-bis** (*Accordo di integrazione*) <sup>(22)</sup>

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

1-bis. Nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1. <sup>(24)</sup>

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' *articolo 5*, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all' *articolo 13*, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'*articolo 32*, comma 3, del *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. <sup>(23)</sup> <sup>(25)</sup>

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

(22) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 25, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(23) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(24) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.

(25) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179*.

---

**Art. 5 (Permesso di soggiorno)**(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5*) <sup>(59)</sup>

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'*articolo 4*, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. <sup>(26)</sup>

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. <sup>(38)</sup> <sup>(55)</sup>

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. <sup>(27)</sup> <sup>(57)</sup>

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.* <sup>(40)</sup>

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere: <sup>(28)</sup>

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; <sup>(39)</sup>

[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione; <sup>(29)</sup> ]

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis.1; <sup>(52)</sup>

[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari; <sup>(29)</sup> ]

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. <sup>(58)</sup>

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. <sup>(30)</sup>

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11. <sup>(51)</sup>

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. <sup>(30)</sup>

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei *commi 2 e 3 dell'articolo 4*, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del *comma 5 dell'articolo 26*, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal *comma 9 dell'articolo 22* entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'*articolo 29* entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. <sup>(31)</sup>

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'*articolo 29*, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. <sup>(30)</sup>

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. <sup>(32)</sup>

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. <sup>(33) (57)</sup>

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 22*, comma 9, e sempre che non siano

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'*articolo 29*, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. <sup>(36) (44) (56)</sup>

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'*articolo 12, commi 1 e 3*. <sup>(37)</sup>

5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all' *articolo 29, comma 1-ter*. <sup>(41)</sup>

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. <sup>(42)</sup>

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. <sup>(48)</sup>

7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità. <sup>(49)</sup>

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'*articolo 13, comma 2*. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'*articolo 13, comma 1*, ovvero

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea. <sup>(50)</sup>

7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. <sup>(49)</sup>

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'*articolo 9* sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'*articolo 36* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. <sup>(34)</sup>

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: «perm. unico lavoro». <sup>(45)</sup>

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

- a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
- b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
- c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
- d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
- e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; <sup>(53)</sup>
- f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione; <sup>(45)</sup>
- g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis <sup>(54)</sup>.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. <sup>(35)</sup>

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. <sup>(46)</sup>

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: <sup>(47)</sup>

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'*articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394*, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. <sup>(43)</sup>

---

(26) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(27) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(28) Alinea modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. c), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(29) Lettera abrogata dall'*art. 5, comma 1, lett. d), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(30) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. e), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(31) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. e)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'*art. 80, comma 10*, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(32) Comma sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. f)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. c)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(33) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. g)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(34) Comma sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. h)*, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 11, comma 1*, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

(35) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. i)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. f)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(36) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 1)*, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.

(37) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 2)*, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. d)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(38) Il presente comma era stato sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. a)*, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 6 aprile 2007, n. 46).

(39) La presente lettera era stata soppressa dall'*art. 5, comma 1, lett. b)*, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 6 aprile 2007, n. 46).

(40) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. b)*, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 1)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(41) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. e)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(42) Comma modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 2)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(43) Comma aggiunto dall'*art. 40, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(44) La *Corte costituzionale, con sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202* (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30 - 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».

(45) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.

(46) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.

(47) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.

(48) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), L. 30 ottobre 2014, n. 161*.

(49) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), L. 30 ottobre 2014, n. 161*.

(50) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), L. 30 ottobre 2014, n. 161* e, successivamente, così modificato dall'*art. 10, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115*.

(51) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. e), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203*.

(52) Lettera sostituita dall'*art. 9, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 9, comma 2 del medesimo D.L. n. 104/2013*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(53) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(54) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(55) La *Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 463* (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(56) La *Corte costituzionale*, con sentenza 4-14 dicembre 2006, n. 414 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 431 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione. La medesima Corte con successiva sentenza 7-16 aprile 2008, n. 148 (Gazz. Uff. 21 maggio 2008, n. 21, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 1<sup>o</sup> - 12 dicembre 2014, n. 277 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con altra sentenza 8 - 24 febbraio 2017, n. 45 (Gazz. Uff. 1 marzo 2017, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(57) Per disposizioni in materia di rilievi fotodattiloscopici, vedi l'*art. 2, comma 3 e ss., D.L. 9 settembre 2002, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2002, n. 222*.

(58) Per la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio, vedi la *L. 28 maggio 2007, n. 68*.

(59) Con *D.M. 3 agosto 2004*, con *D.M. 28 settembre 2009* e, successivamente, con *D.M. 23 luglio 2013*, sono state dettate le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno. Vedi, anche, l'*art. 7-vicies ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43*. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 2, D.L. 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni dalla *L. 31 luglio 2005, n. 155*.

---

**Art. 5-bis** (*Contratto di soggiorno per lavoro subordinato*) <sup>(60)</sup> <sup>(61)</sup>

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'*articolo 22* presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

---

(60) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(61) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 9, D.L. 9 settembre 2002, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2002, n. 222*.

---

**Art. 6** (*Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2° , e 148*)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'*articolo 26*, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'*articolo 3*, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. <sup>(62)</sup>

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all' *articolo 35* e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'*articolo 5*, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. <sup>(64) (66)</sup>

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. <sup>(65)</sup> <sup>(66)</sup>

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici <sup>(63)</sup> .

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

10. Contro i provvedimenti di cui all'*articolo 5* e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. <sup>(67)</sup>

---

(62) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(63) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. b)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(64) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. g), L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(65) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 22, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(66) La *Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 27 luglio 2011, n. 252* (Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, commi modificati dall'*art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009*, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(67) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 414* (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 10, e 13, comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

---

**Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)**(*R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147*) <sup>(68)</sup> <sup>(71)</sup>

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. <sup>(70)</sup>

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. <sup>(69)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(68) Il presente articolo era stato abrogato dall'*art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 15 febbraio 2007, n. 10*, successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 6 aprile 2007, n. 46*).

(69) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(70) Comma modificato dall'*art. 4-bis, comma 6-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181*, come modificato dall'*art. 1, comma 1184, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(71) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 10-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

---

**Art. 8 (Disposizioni particolari)(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)**

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

---

**Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)** <sup>(74) (72) (91)</sup>

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'*articolo 29, comma 3, lettera b)* e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'*articolo 29, comma 1*. <sup>(75) (73) (88)</sup>

1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]".<sup>(85)</sup>

1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140*, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo.<sup>(76)</sup>

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.<sup>(75)</sup>

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213*, non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.<sup>(77) (90)</sup>

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale.<sup>(78)</sup>

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

- a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
- b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25* ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;<sup>(87)</sup>
- c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251* e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;<sup>(79)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, come sostituito dall'*articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327*, o nell'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. <sup>(75) (89)</sup>

4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli *articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. <sup>(80)</sup>

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.

5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta. <sup>(81)</sup>

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:

- a) se è stato acquisito fraudolentemente;
- b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
- c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
- d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. <sup>(75)</sup>

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta: <sup>(82)</sup>

- a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
- b) nei casi di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*;
- c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, ovvero all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'*articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55*.

10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è disciplinata dall'*articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*. <sup>(83)</sup>

11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1. <sup>(86)</sup>

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può: <sup>(82)</sup>

a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'*articolo 6, comma 6*;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'*articolo 5-bis*;

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. <sup>(75)</sup>

13-bis. È autorizzata, altresì, la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso è riportato che la protezione internazionale è stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia. <sup>(84)</sup>

---

(72) Articolo modificato dall'*art. 9, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(73) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che l'indennità di accompagnamento, di cui all'*art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18*, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del *decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3* (Attuazione della *direttiva 2003/109/CE* relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La stessa Corte, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che la pensione di inabilità, di cui all'*art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118*, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del *d.lgs. n. 3 del 2007*, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

(74) Rubrica così modificata dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(75) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(76) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(77) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. i), L. 15 luglio 2009, n. 94* e modificato dall' *art. 5, comma 8, lett. 0a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*. Successivamente, il presente comma, è stato così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(78) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(79) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(80) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(81) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(82) Alinea così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(83) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 6), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.*

(84) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 7), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.*

(85) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12 e, successivamente, così sostituito dall' art. 9, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.*

(86) Comma inserito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.*

(87) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

(88) La *Corte costituzionale, con sentenza 2-6 ottobre 2006, n. 324* (Gazz. Uff. 11 ottobre 2006, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, come modificato dall'*art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 4, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, come modificato dall'*art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002* e poi sostituito dall'*art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 3 del 2007* - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e in relazione alla *legge 11 febbraio 1980, n. 18*. La stessa Corte, con successiva ordinanza 14-23 gennaio 2009, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2009, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'*art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388* e dell'*art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, come modificato dall'*art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189*, in relazione all'*art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18* sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La *Corte costituzionale, con successiva ordinanza 10 - 19 marzo 2010, n. 111* (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'*art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e dell'*art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, come modificato dall'*art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189*, in relazione all'*art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118* ed alla *legge 11 febbraio 1980, n. 18*, sollevata in riferimento agli artt. 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 3 - 7 novembre 2014, n. 252* (Gazz. Uff. 12 novembre 2014, n. 47, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, «nella parte in cui subordinano la

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

concessione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, agli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato, al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo e, dunque, anche al requisito della durata del soggiorno medesimo che sia attestata dal possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, oltre all'esigenza di superare il test di lingua italiana», sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU).

(89) La *Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 58* (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(90) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 4 giugno 2010*.

(91) Vedi, anche, il *D.M. 23 luglio 2013*.

---

**Art. 9-bis** (*Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro*) <sup>(93)</sup> <sup>(92)</sup>

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di: <sup>(94)</sup>

a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli *articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26*. Le certificazioni di cui all'*articolo 26* sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;

b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;

c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'*articolo 30, commi 2, 3 e 6*, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 29, comma 3.* <sup>(95)</sup>

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'*articolo 5, comma 7*, con esclusione del quarto periodo.

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'*articolo 22*.

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, come sostituito dall'*articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327*, o nell'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'*articolo 380 del codice di procedura penale*, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'*articolo 381 del medesimo codice*. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'*articolo 13, comma 2, lettera b)*, e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'*articolo 13, comma 1*, e dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*, l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea. Nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e dei suoi familiari l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'*articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'*articolo 19, comma 1.* <sup>(96)</sup>

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 9*, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno UE

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarità di protezione internazionale come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, è trasferita all'Italia la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è aggiornata entro tre mesi in conformità a tale trasferimento. <sup>(97)</sup>

8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri. <sup>(98)</sup>

8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal trasferimento all'Italia della responsabilità della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. <sup>(98)</sup>

---

(92) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3*.

(93) Rubrica così modificata dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(94) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(95) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

(96) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(97) Comma così modificato dagli *artt. 1, comma 1, lett. b), n. 2) e 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.*

(98) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.*

---

**Art. 9-ter** (*Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE*) <sup>(99)</sup>

1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'*articolo 9.* <sup>(100)</sup>

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:

a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;

b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'*articolo 27-quater*. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).

3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica "annotazioni", "Ex titolare di Carta blu UE". <sup>(100)</sup>

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato nelle ipotesi previste all'*articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e)*, nonché nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.

5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli *articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6*, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 29, comma 3.* <sup>(100)</sup>

6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 9, comma 1*, è rilasciato il permesso di soggiorno



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

UE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale. <sup>(100)</sup>

---

(99) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108.*

(100) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.*

---

## **CAPO II**

### **CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE**

**Art. 10** (*Respingimento*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8*)

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso. <sup>(104)</sup>

2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-*bis*, 5-*ter*, 7 e 8. <sup>(102)</sup>

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo. <sup>(102)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. <sup>(102)</sup>

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. <sup>(102)</sup>

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso. <sup>(102)</sup>

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'*articolo 4*, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvioato nello Stato. <sup>(101)</sup>

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'*articolo 4*, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al *regolamento (CE) n. 1987/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di *Schengen*. <sup>(103)</sup>

---

(101) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87*.

(102) Comma inserito dall'*art. 5-bis, comma 1, lett. a)*, *D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(103) Comma aggiunto dall' *art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(104) La *Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre - 20 dicembre 2017, n. 275* (Gazz. Uff. 27 dicembre 2017, n. 52, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4, *paragrafo 4, della direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE*, dal Tribunale ordinario di Palermo.

---

**Art. 10-bis** (*Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato*) <sup>(105) (108) (109) (110)</sup>

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all' *articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68*, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell' *articolo 10, comma 1* ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. <sup>(106)</sup>

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all' *articolo 13, comma 3*, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all' *articolo 10, comma 2*, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell' *articolo 10, comma 2*, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall' *articolo 13, comma 14*, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

cui al *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'*articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47*, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. <sup>(107)</sup>

(105) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 16, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(106) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(107) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(108) La *Corte costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 250* (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Considerato in diritto, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 27, 97, primo comma, e 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 10-bis, di cui ai punti 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Considerato in diritto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 5 - 8 luglio 2010, n. 252 (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 5 - 8 luglio 2010, n. 253* (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'*art. 1, comma 16, lettere a) e b), e comma 22, lettera o), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 03 - 11 novembre 2010, n. 318 (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 10-bis, come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La Corte, con ordinanza 03 - 11 novembre 2010, n. 320 (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 27 e 117 della Costituzione. La stessa Corte, con altra sentenza 03 - 11 novembre 2010, n. 321 (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46,

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 117 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 10-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 03 - 17 novembre 2010, n. 329 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'*art. 1, commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La Corte con altra ordinanza 17 - 26 novembre 2010, n. 343 (Gazz. Uff. 1 dicembre 2010, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94* sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 27, 97, 102, 111 e 112 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 16 dicembre 2010 - 05 gennaio 2011, n. 3 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2011, n. 2, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97 e 117 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 16 dicembre 2010 - 05 gennaio 2011, n. 6 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2011, n. 2, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. La Corte, con altra ordinanza 10 - 12 gennaio 2011, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2011, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*; dell'articolo 16, comma 1, dello stesso *decreto legislativo n. 286 del 1998*, come modificato dall'*art. 1, commi 16, lettera b) e 22, lettera o), della citata legge n. 94 del 2009* sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione nonché al principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale. La stessa Corte, con altra ordinanza 24 - 27 gennaio 2010, n. 32 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2011, n. 6, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, e 25, secondo comma, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondate le restanti questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 21 - 25 febbraio 2011, n. 64 (Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, nonché la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 10-bis. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 21 - 25 febbraio 2011, n. 65 (Gazz.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*; sollevate in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Montepulciano e, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 72* (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25 e 111 della Costituzione e con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 75 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, come introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 07-11 marzo 2011, n. 84* (Gazz. Uff. 16 marzo 2011, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, come introdotto dall'*articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, come introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 117 Cost.; ha dichiarato, ancora, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, come introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 97 Cost.. La stessa Corte, con altra ordinanza 07-11 marzo 2011, n. 86 (Gazz. Uff. 16 marzo 2011, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con ordinanza 09-21 marzo 2011, n. 95* (Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha, ancora, dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94* sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con successiva ordinanza 21-24 marzo 2011, n. 100* (Gazz. Uff. 30 marzo 2011, n. 14, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 04 - 13 aprile 2011, n. 131 (Gazz. Uff. 20 aprile 2011, n. 17, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 04 - 13 aprile 2011, n. 135* (Gazz. Uff. 20 aprile 2011, n. 17, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La *Corte costituzionale, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 144* (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 30, 32, 80, 87, 97 e 117 della Costituzione; 2) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione; 3) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 149* (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. La *Corte costituzionale, con successiva ordinanza 18 - 21 aprile 2011, n. 154* (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, e in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, nonché all'articolo 111 Cost. La stessa Corte con ordinanza 20 - 28 aprile 2011, n. 158 (Gazz. Uff. 4 maggio 2011, n. 19, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile - 06 maggio 2011, n. 161* (Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 20 aprile - 06 maggio 2011, n. 162 (Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'*art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94* sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97 primo comma, della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 8 - 15 giugno 2011, n. 193* (Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione. La Corte, con successiva ordinanza 22 giugno 2011 - 06 luglio 2011, n. 200 (Gazz. Uff. 13 luglio 2011, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 13 e 27 della Costituzione «nonché [ai] principi costituzionali di ragionevolezza della legge penale e di offensività»; nonché dello stesso art. 10-bis sollevate in riferimento

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

agli articoli 3, 25, 27 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 20 - 27 luglio 2011, n. 252 (Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, commi modificati dall'*art. 1, comma 22, lettere g) e h), della legge n. 94 del 2009* sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La stessa Corte, con altra ordinanza 07 - 21 marzo 2012, n. 65 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis aggiunto dall'*art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94* sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 02 - 05 aprile 2012, n. 84 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 1 - 4 luglio 2013, n. 175 (Gazz. Uff. 10 luglio 2013, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione.

(109) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 57 (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, così come inserito dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*; e dell'art. 14, commi 5-quater e 5-bis, già inseriti dall'*art. 13, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189*, e sostituiti rispettivamente dai numeri 6) e 4) della lettera d) del comma 1 dell'*art. 3 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2001, n. 129.

(110) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 2, lett. s-bis), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274*.

---

**Art. 10-ter** (*Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare*) <sup>(111)</sup>

1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

di cui al *decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 1995, n. 563*, e delle strutture di cui all'articolo 9 del *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, *comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.

---

(111) Articolo inserito dall' *art. 17, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

---

**Art. 11** (*Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9*) <sup>(117)</sup>

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della *legge 30 settembre 1993, n. 388*. <sup>(112)</sup>

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. <sup>(116)</sup>

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestri ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente. <sup>(113)</sup>

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente. <sup>(113)</sup>

5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. <sup>(114)</sup>

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito. <sup>(115)</sup>

---

(112) Comma inserito dall'*art. 10, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.*

(113) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380.*

(114) Comma inserito dall'*art. 1-bis, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271.*

(115) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380.*

(116) La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'*art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.*

(117) Vedi, anche, il *D.M. 14 luglio 2003.*

---

**Art. 12** (*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10*)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. <sup>(118)</sup>

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. <sup>(119)</sup>

<sup>(140)</sup> <sup>(137)</sup>

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. <sup>(120)</sup> <sup>(140)</sup>

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. <sup>(121)</sup> <sup>(140)</sup> <sup>(137)</sup>

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. <sup>(122)</sup>

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. <sup>(135)</sup>

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale"

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

sono inserite le seguenti: "nonché dall'*articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,*". <sup>(135)</sup>

[3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'*articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.* <sup>(134) (123)</sup> ]

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. <sup>(124)</sup>

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. <sup>(132) (133)</sup>

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. <sup>(132)</sup>

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. <sup>(131) (138) (141)</sup>

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. <sup>(130)</sup>

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*. <sup>(125)</sup>

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'*articolo 11, comma 3*, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'*articolo 352, commi 3 e 4*, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'*articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*. <sup>(126)</sup>

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'*articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e successive modificazioni. <sup>(127)</sup>

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. <sup>(128)</sup>

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. <sup>(128)</sup>

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8,

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'*articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e successive modificazioni. <sup>(128)</sup>

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. <sup>(129)</sup>

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. <sup>(129)</sup>

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. <sup>(129)</sup>

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. <sup>(129) (139)</sup>

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. <sup>(129)</sup>

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno. <sup>(136)</sup>

(118) Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. a), D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 26, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(119) Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. b), D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 26, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(120) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. c), L. 30 luglio 2002, n. 189, modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. c), D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 26, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(121) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. c), L. 30 luglio 2002, n. 189, modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. d), D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 26, lett. d), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(122) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. c), L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 2, L. 14 febbraio 2003, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(123) Comma abrogato dall'art. 9, comma 11, lett. c), L. 16 marzo 2006, n. 146, a decorrere dal 12 aprile 2006.

(124) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 e, successivamente, dall'art. 1, comma 26, lett. e), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(125) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87.

(126) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(127) Comma inserito dall'*art. 2, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 4 aprile 2002, n. 51* convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, L. 7 giugno 2002, n. 106*.

(128) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 4 aprile 2002, n. 51* convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, L. 7 giugno 2002, n. 106*.

(129) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. d), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(130) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 14, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(131) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 01, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*.

(132) Comma inserito dall'*art. 1, comma 26, lett. f), L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(133) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-16 dicembre 2011, n. 331* (Gazz. Uff. 21 dicembre 2011, n. 53 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

(134) Comma inserito dall'*art. 1-ter, comma 1, lett. e), D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

(135) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. c), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(136) Comma aggiunto dall'*art. 18, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(137) La *Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile - 21 giugno 2017, n. 142* (Gazz. Uff. 28 giugno 2017, n. 26, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 12, commi 3 e 3-ter*, sollevate in riferimento agli *artt. 3 e 27* della Costituzione.

(138) Per la sanzione da applicare agli enti nell'ipotesi di reato transnazionale, per i delitti di cui al presente comma, vedi l'*art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146*.

(139) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 14 luglio 2003*.

(140) Vedi, anche, l'*art. 25-duodecies, comma 1-bis, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, come modificato dall'*art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(141) Vedi, anche, l' *art. 25-duodecies, comma 1-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, come modificato dall' *art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

---

**Art. 13** (*Espulsione amministrativa*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11*) <sup>(169)</sup> <sup>(179)</sup>

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: <sup>(159)</sup>

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'*articolo 10*; <sup>(170)</sup>

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'*articolo 27, comma 1-bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'*articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68*; <sup>(157)</sup> <sup>(170)</sup>

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli *articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* <sup>(168)</sup> <sup>(171)</sup>

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'*articolo 29*, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. <sup>(156)</sup>

2-ter. L'espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. <sup>(160)</sup>

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'*articolo 14*. <sup>(180) (170) (172)</sup>  
<sup>(173) (174)</sup>

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. <sup>(142) (174)</sup>

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore. <sup>(142)</sup>

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. <sup>(142) (172) (175)</sup>

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. <sup>(142)</sup>

[3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico. <sup>(163)</sup>  
<sup>(143)</sup> ]

3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

secondo i criteri di ragguglio indicati nei commi 2 e 6 dell'*articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.* <sup>(166)</sup>

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;*

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'*articolo 14, comma 1-bis;*

f) nelle ipotesi di cui agli *articoli 15 e 16* e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. <sup>(144)</sup>

4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'*articolo 14;*

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. <sup>(161)</sup>

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'*articolo 14-ter*. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

all'*articolo 14-ter*. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'*articolo 10-bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'*articolo 10*. <sup>(145)</sup>

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4. <sup>(162)</sup>

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'*articolo 3*, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.

Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'*articolo 14*. <sup>(162)</sup>

5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. <sup>(181)</sup>

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'*articolo 14*, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo. <sup>(146) (176)</sup>

[6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. <sup>(147)</sup> ]

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'*articolo 14*, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. <sup>(170)</sup> <sup>(177)</sup>

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'*articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. <sup>(148)</sup> <sup>(173)</sup>

[9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. <sup>(164)</sup> <sup>(149)</sup> ]

[10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete. <sup>(165)</sup> <sup>(150)</sup> ]

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. <sup>(158)</sup>

12. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 19*, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'*articolo 13, comma*

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'*articolo 29*. <sup>(151) (178)</sup>

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. <sup>(152) (155)</sup>

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. <sup>(153)</sup>

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155*, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. <sup>(154)</sup>

14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al *regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006* e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis di Schengen*. <sup>(182)</sup>

14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinvioato verso tali Stati. <sup>(167)</sup>

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della *legge 6 marzo 1998, n. 40*. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'*articolo 14, comma 1*.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- (142) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. b)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.
- (143) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 7, D.L. 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.
- (144) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. c)*, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 3)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.
- (145) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. d)*, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 5)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.
- (146) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271. Successivamente, il presente comma era stato modificato dall'*art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, non convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53).
- (147) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. f)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.
- (148) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. e)*, L. 30 luglio 2002, n. 189, modificato dall'*art. 1, comma 2, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, non convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 34, comma 19, lett. b)*, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.
- (149) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. f)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.
- (150) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. f)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.
- (151) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. g)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 2-ter, lett. a)*, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, dall'*art. 2, comma 1, lett. c), n. 2)*, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 8)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.
- (152) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. g)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 2-ter, lett. b)*, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(153) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. g)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 2-ter, lett. c)*, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271.

(154) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. h)*, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, n. 9), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(155) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 466 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

(156) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. c)*, n. 1), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.

(157) Lettera sostituita dall'*art. 5, comma 1, lett. a)*, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, n. 1), *lett. b)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(158) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 7, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(159) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, n. 1), *lett. a)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(160) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, n. 2), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(161) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, n. 4), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(162) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, n. 6), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(163) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. b)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(164) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(165) Comma così modificato dall'*art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, a decorrere dal 1° luglio 2002.

(166) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, L. 30 ottobre 2014, n. 161.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(167) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. d)*, *L. 30 ottobre 2014, n. 161*.

(168) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*.

(169) La *Corte costituzionale, con ordinanza 16-29 dicembre 2004, n. 439* (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 13*, come modificato dall'*art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione; con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 363 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale) e con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 376 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli *artt. 13 e 17* come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli *artt. 3, 24, 104 e 111* della Costituzione; con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 375 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 13* come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111* della Costituzione; con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 109 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 13*, sollevate in riferimento agli *artt. 2, 3, 13 e 27* della Costituzione.

(170) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 283* (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli *artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis*, sollevate in riferimento agli *artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24* della Costituzione.

(171) La *Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 146* (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 13, comma 2*, sollevata in riferimento agli articoli *2, 3 e 35* della Costituzione. La stessa Corte, chiamata, di nuovo, a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre profili o argomenti nuovi con ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 200 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 13, comma 2*. La medesima Corte, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 463 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli *artt. 13, comma 2, e 5, comma 2*, sollevata in riferimento agli *artt. 2 e 3* della Costituzione.

(172) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 142 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 13, commi 3 e 3-quater*, come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli *artt. 3 e 24* della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, comma 3-quater, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(173) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 280* (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, e 113, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 14-18 aprile 2008, n. 111 (Gazz. Uff. 23 aprile 2008, n. 18, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 20 - 27 giugno 2012, n. 170 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, come modificato dall'*art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271*, promosse in relazione agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione.

(174) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 417* (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, come modificato dall'*art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-bis, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'*art. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002*, e poi sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del *decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241* convertito, con modificazioni, nella *legge 12 novembre 2004, n. 271*, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 9 - 18 febbraio 2011, n. 59 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2011, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 26 settembre - 26 ottobre 2018, n. 191 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2018, n. 43, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione.

(175) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 143 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, introdotto dall'*art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(176) La Corte costituzionale, con ordinanza 10 - 19 marzo 2010, n. 109 (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come sostituito dal *decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271*, sollevata dal Giudice di pace di Roma, in riferimento agli artt. 13, 24, 97 e 111 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 7 - 10 aprile 2014, n. 93 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come aggiunto dall'*art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271*, e dell'art. 14 del medesimo *decreto legislativo n. 286 del 1998*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*.

(177) La Corte costituzionale, con sentenza 8-21 luglio 2004, n. 257 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione; la stessa Corte, con ordinanza 5-16 marzo 2007, n. 84 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(178) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 142 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, sollevata in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 261 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, come modificato dall'*art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. La Corte, con altra ordinanza 06-19 maggio 2009, n. 156 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

13, comma 13, come sostituito dall'*art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271*, e di seguito modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5*, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(179) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 2-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

(180) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189* e modificato dagli *artt. 5, comma 1-bis e 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(181) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, D.L. 4 aprile 2002 n. 51*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, L. 7 giugno 2002, n. 106*, sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*, e modificato dall'*art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, non convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53), dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 7), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 34, comma 19, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*. Successivamente ancora, il presente comma è stato modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 4, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(182) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), L. 30 ottobre 2014, n. 161* e, successivamente, così modificato dall'*art. 5, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 13-bis** (*Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio*) <sup>(184)</sup> <sup>(183)</sup>

[1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento. <sup>(185)</sup>

2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione. ]

---

(183) Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 19, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(184) Articolo inserito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(185) Comma modificato dall'*art. 28, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189* e dall'*art. 1, comma 3, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*. Infine, il presente comma era stato modificato dall'*art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53*).

---

**Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)** <sup>(189)</sup> <sup>(203)</sup>

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'*articolo 13, comma 4-bis*, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. <sup>(195)</sup> <sup>(200)</sup>

1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'*articolo 13, commi 1 e 2, lettera c)*, del presente testo unico o ai sensi

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'*articolo 13, comma 3*, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'*articolo 13, comma 3*, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo. <sup>(190)</sup>

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'*articolo 2, comma 6*, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. <sup>(186) (200)</sup>

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. <sup>(196) (200)</sup>

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a centottanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di centottanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. <sup>(198) (200)</sup>

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. <sup>(197) (201)</sup>

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'*articolo 13*, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'*articolo 14-ter*, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'*articolo 13*, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'*articolo 13*, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'*articolo 13*, comma 3. <sup>(191)</sup>

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. <sup>(187) (199) (201)</sup>

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. <sup>(192)</sup>

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*. <sup>(188)</sup>

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'*articolo 13*, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. <sup>(193)</sup>

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'*articolo 13*, comma 14, si applica l'*articolo 345* del codice di procedura penale. <sup>(193)</sup>

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. <sup>(200)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. <sup>(194)</sup>

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. <sup>(202)</sup>

---

(186) Per le modifiche apportate al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 4, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

(187) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 5-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271* e dall'*art. 1, comma 22, lett. m), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 6), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(188) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 6, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271* e dall'*art. 1, comma 22, lett. m), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 8), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(189) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, che aveva disposto la sostituzione delle parole «giudice di pace» con le seguenti: «tribunale ordinario in composizione monocratica»; successivamente, il *D.L. 249* non è stato convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53).

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(190) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(191) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 5-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271* e dall'*art. 1, comma 22, lett. m), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 5), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(192) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 7), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(193) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 9), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(194) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 10), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(195) Comma modificato dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(196) Comma modificato dall'*art. 28, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*, sostituito dall'*art. 1, comma 5, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*, modificato dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e sostituito dall'*art. 34, comma 19, lett. d), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(197) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189*, modificato dall'*art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e sostituito dall'*art. 1, comma 22, lett. m), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 4), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*, e modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. f), L. 30 ottobre 2014, n. 161*. Infine, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(198) Comma sostituito dall'*art. 13, comma 1, lett. a)*, L. 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dall'*art. 5, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 23 aprile 2009, n. 38). Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. l)*, L. 15 luglio 2009, n. 94 (per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 23 del medesimo *art. 1, L. 94/2009*) e sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), n. 3)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 e dall'*art. 3, comma 1, lett. e)*, L. 30 ottobre 2014, n. 161. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 19, commi 1 e 2, lett. a)*, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, e dall'*art. 2, comma 1, lett. a) e b)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(199) La Corte costituzionale, con ordinanza 04 - 18 luglio 2011, n. 215 (Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 14, comma 5-quater*, come sostituito dall'*art. 1, comma 22, lettera m)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo», sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

(200) La Corte costituzionale: con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 297 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 298 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 385 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 386 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 387 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con altra ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 388 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; con ordinanza 14-26 febbraio 2002, n. 35 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 44 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con successiva ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 45 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con altra ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 148 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 170 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 176 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, e dell'articolo 14, comma 5, nonché dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento agli articoli 13 e 24 della Costituzione; con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 177 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, sollevate in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 181 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma della Costituzione; con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 187 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione; con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 188 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.**  
**Testo unico delle disposizioni concernenti**  
**la disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione.

(201) La *Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 57* (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, così come inserito dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94*; e dell'art. 14, commi 5-quater e 5-bis, già inseriti dall'*art. 13, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189*, e sostituiti rispettivamente dai numeri 6) e 4) della lettera d) del comma 1 dell'*art. 3 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2001, n. 129.

(202) La *Corte costituzionale, con ordinanza 7 - 10 aprile 2014, n. 93* (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come aggiunto dall'*art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271*, e dell'art. 14 del medesimo *decreto legislativo n. 286 del 1998*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*.

(203) Vedi, anche, *l'art. 1, comma 2-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

---

**Art. 14-bis** (*Fondo rimpatri*) <sup>(204)</sup>

1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. <sup>(205)</sup>

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all' *articolo 5, comma 2-ter*, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all' *articolo 5, comma 2-ter*, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

---

(204) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. n), L. 15 luglio 2009, n. 94*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(205) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1122, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, come sostituita dall'*art. 6, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 14-ter** (*Programmi di rimpatrio assistito*) <sup>(206)</sup>

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. <sup>(208)</sup>

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli *articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis*. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli *articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis*. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'*articolo 10-bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'*articolo 13, comma 4*, anche con le modalità previste dall'*articolo 14*.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

- a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
- b) si trovano nelle condizioni di cui all'*articolo 13, comma 4, lettere a), d) e*
- f) ovvero nelle condizioni di cui all'*articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e)*;



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'*articolo 14*, comma 5. <sup>(207)</sup>

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'*articolo 14-bis*, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

---

(206) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. e*), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(207) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1*, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

(208) Per la definizione delle linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario, vedi il D.M. 27 ottobre 2011.

---

**Art. 15** (*Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione*) <sup>(209)</sup>(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. <sup>(210)</sup>

---

(209) Rubrica così sostituita dall'*art. 14, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189.*

(210) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.*

---

**Art. 16** (*Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14*) <sup>(211)</sup>

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'*articolo 13, comma 2*, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'*articolo 10-bis*, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'*articolo 14, comma 1*, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'*articolo 14*, commi 5-ter e 5-quater. <sup>(212) (218)</sup>

1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni. <sup>(216)</sup>

2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'*articolo 13, comma 4*.

3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'*articolo 13, comma 14*, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'*articolo 13, comma 2*, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.

(213) (219)

5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento. (214)

5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'*articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230*. (214)

6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. (215)

7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. (219)

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. (219)

9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'*articolo 19*. (220)

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione. <sup>(217)</sup>

(211) Articolo sostituito dall'*art. 15, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.*

(212) Comma così modificato dall'*art. 1, commi 16, lett. b) e 22, lett. o), L. 15 luglio 2009, n. 94, dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 e, successivamente, dall' art. 3, comma 1, lett. g), L. 30 ottobre 2014, n. 161.*

(213) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.*

(214) Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.*

(215) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. d), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.*

(216) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. h), L. 30 ottobre 2014, n. 161.*

(217) Comma aggiunto dall' *art. 19, comma 2, lett. b), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.*

(218) La *Corte costituzionale, con ordinanza 03 - 17 novembre 2010, n. 329* (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'*art. 1, commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 16 dicembre 2010 - 05 gennaio 2011, n. 6* (Gazz. Uff. 12 gennaio 2011, n. 2, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. La Corte, con altra ordinanza 10 - 12 gennaio 2011, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2011, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, introdotto dall'*art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94; dell'articolo 16, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, commi 16, lettera b) e 22, lettera o), della citata legge n. 94 del 2009* sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione nonché al principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale. La stessa Corte, con successiva ordinanza 21

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- 25 febbraio 2011, n. 64 (Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1. La *Corte costituzionale, con ordinanza 21 - 25 febbraio 2011, n. 65* (Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, come modificato dall'*art. 1, comma 16, lettera b) e comma 22, lettera o), della legge n. 94 del 2009*, sollevate in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Montepulciano e, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo. La *Corte costituzionale, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 144* (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 30, 32, 80, 87, 97 e 117 della Costituzione; 2) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione; 3) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile - 06 maggio 2011, n. 161* (Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 20 aprile - 06 maggio 2011, n. 162 (Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'*art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94* sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97 primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 07 - 21 marzo 2012, n. 65 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, modificato dall'*art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94* sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione.

(219) La *Corte costituzionale, con ordinanza 8-15 luglio 2004, n. 226* (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, secondo comma, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 15-23 dicembre 2004, n. 422 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(220) La *Corte costituzionale, con ordinanza 8-15 luglio 2004, n. 226* (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, secondo comma, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 15-23 dicembre 2004, n. 422 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza. La stessa Corte con successiva ordinanza 22 giugno 2011 - 06 luglio 2011, n. 200 (Gazz. Uff. 13 luglio 2011, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, commi 16, lettera b), e 22, lettera o), della citata *legge n. 94 del 2009*, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, 27 e 97 della Costituzione.

---

**Art. 17** (*Diritto di difesa*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15*) <sup>(222)</sup>

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore. <sup>(221)</sup>

---

(221) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(222) La *Corte costituzionale, con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 363* (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 376 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 17 come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione.

---

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

**Art. 18** (*Soggiorno per motivi di protezione sociale*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16*) <sup>(226)</sup>

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'*articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75*, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della *legge 11 agosto 2003, n. 228*, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'*articolo 13 della legge n. 228 del 2003* e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento. <sup>(224)</sup>

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. <sup>(225)</sup>

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo. <sup>(223)</sup>

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.

---

(223) Comma inserito dall'*art. 6, comma 4, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17*.

(224) Comma inserito dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24*.

(225) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(226) Per i programmi di assistenza e integrazione sociale, vedi il *Comunicato 26 settembre 2002, n. 4*, il *Comunicato 2 gennaio 2004, n. 5*, il *Comunicato 24 gennaio 2005*, il *Comunicato 23 gennaio 2006*, il *Comunicato 27 febbraio 2007*, il *Comunicato 4 febbraio 2008*, il *Comunicato 10 febbraio 2009*, il *Comunicato 4 marzo 2010* ed il *Comunicato 23 luglio 2012*. Vedi, anche, l'*art. 13, L. 11 agosto 2003, n. 228* ed il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102*.

---

**Art. 18-bis** (*Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica*) <sup>(227)</sup>

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

<sup>(228)</sup>

1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'*articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442*, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. <sup>(229)</sup>

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

---

(227) Articolo inserito dall'*art. 4, comma 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119*.

(228) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(229) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 19** *(Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili)*(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17*) <sup>(231)</sup>

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. <sup>(234)</sup>

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. <sup>(233)</sup>

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'*articolo 13*, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'*articolo 9*;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; <sup>(230)</sup> <sup>(236)</sup>

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono; <sup>(237)</sup>

d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale <sup>(235)</sup>.

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. <sup>(232)</sup>

---

(230) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 22, lett. p)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(231) Rubrica così modificata dall'*art. 3, comma 1, lett. g), n. 1)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(232) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. g), n. 2)*, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(233) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. a)*, L. 7 aprile 2017, n. 47.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(234) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, L. 14 luglio 2017, n. 110*, a decorrere dal 18 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, della medesima legge n. 110/2017*.

(235) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, lett. g), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(236) La *Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-8 novembre 2000, n. 481* (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 158 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 361 (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 14-24 aprile 2008, n. 118 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 1-9 aprile 2009, n. 111 (Gazz. Uff. 15 aprile 2009, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), e dell'art. 13, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento rispettivamente, agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, e agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost.; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

(237) La *Corte costituzionale: con sentenza 12-27 luglio 2000, n. 376* (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, che sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'*art. 17 della L. 6 marzo 1998, n. 40*, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio; con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 232 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 252 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 32 della Costituzione; con ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 260 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

19, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 161 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione; con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 162 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 3-11 maggio 2006, n. 192 (Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione; con ordinanza 6-22 dicembre 2006, n. 444 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione; con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 225 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; inoltre ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 397 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione; con ordinanza 14-24 aprile 2008, n. 118 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

---

**Art. 20** (*Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'*articolo 45*, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. <sup>(238)</sup>

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

---

(238) Per le misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, vedi il *D.P.C.M. 12 maggio 1999*.

---

**Art. 20-bis** (*Permesso di soggiorno per calamità*) <sup>(239)</sup>

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

---

(239) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. h), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

### **TITOLO III**

#### **DISCIPLINA DEL LAVORO**

**Art. 21** (*Determinazione dei flussi di ingresso*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13*)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'*articolo 3*, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. <sup>(240)</sup>

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. <sup>(241)</sup>

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. <sup>(241)</sup>

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltrare agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in euro 180.759,91 (lire 350 milioni) annui a decorrere dall'anno 1998.

---

(240) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. a) e b)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(241) Comma inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. c)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

---

**Art. 22** (*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13*) <sup>(242)</sup> <sup>(261)</sup>

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: <sup>(251)</sup>

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'*articolo 21, comma 5*, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

[4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'*articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5. <sup>(252)</sup> ]

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'*articolo 3, comma 4*, e dell'*articolo 21*, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. <sup>(253)</sup>

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'*articolo 3, comma 4*. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto. <sup>(254)</sup>

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'*articolo 444 del codice di procedura penale*, per:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12. <sup>(247)</sup>

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. <sup>(247)</sup>

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

[7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto. <sup>(249)</sup> ]

8. Salvo quanto previsto dall'*articolo 23*, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. <sup>(243)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'*articolo 3, comma 4.* <sup>(258)</sup>

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'*articolo 29, comma 3, lettera b).* Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. <sup>(246)</sup>

[11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'*articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,* per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. <sup>(245) (255)</sup>  
]

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. <sup>(244) (250) (259)</sup>

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;  
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;  
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. <sup>(248) (260)</sup>

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. <sup>(248)</sup>

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno. <sup>(256)</sup>

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. <sup>(248)</sup>

12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. <sup>(257)</sup>

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'*articolo 25, comma 5*, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'*articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla *legge 30 marzo 2001, n. 152*, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

---

(242) Articolo sostituito dall'*art. 18, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(243) Comma così modificato dall'*art. 80, comma 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289*, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- (244) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*.
- (245) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. q), L. 15 luglio 2009, n. 94* e, successivamente, così modificato dall'*art. 9, comma 8-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*, e dall'*art. 5, comma 8, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*.
- (246) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 30, L. 28 giugno 2012, n. 92*.
- (247) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109*.
- (248) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109*.
- (249) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109*.
- (250) Per l'applicazione del presente comma, vedi l'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109*.
- (251) Alinea così modificato dall'*art. 9, comma 7, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.
- (252) Comma abrogato dall'*art. 9, comma 7, lett. b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.
- (253) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.
- (254) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40*.
- (255) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.
- (256) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.
- (257) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.
- (258) La *Corte costituzionale, con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 419* (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 secondo comma, e 101 della Costituzione.

(259) Vedi, anche, l'*art. 33, comma 6, L. 30 luglio 2002, n. 189* e l'*art. 1, comma 6, D.L. 9 settembre 2002, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2002, n. 222*.

(260) Vedi, anche, l'*art. 25-duodecies, comma 1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*.

(261) Per la definizione della modulistica dello Sportello unico per l'immigrazione vedi, anche, il *D.M. 31 marzo 2006* e il *D.M. 23 febbraio 2008*. Vedi, inoltre, il *D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 153*.

---

**Art. 23** (*Titoli di prelazione*) <sup>(262)</sup>

1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

- a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
- b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
- c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'*articolo 22*, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

---

(262) Articolo così sostituito dall'*art. 19, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.*

---

**Art. 24** (*Lavoro stagionale*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22*) <sup>(263)</sup> <sup>(264)</sup>

1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.

4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalità previste agli *articoli 30-bis*, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e *31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999* e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.

5. Il nulla osta al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed è rilasciato a ciascuno di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.

7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.

8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.

9. Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.

11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalità di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni dell'articolo 35 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999*. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.

12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere revocato quando:

- a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
- b) l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica;
- c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di crear e un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.

13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato quando:

- a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) nei casi di cui al comma 12.

14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera c), il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un'indennità per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.

15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.

16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri:

- a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro;
- b) che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della *direttiva 96/71/CE*;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla *direttiva 2004/38/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi.

17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.

---

(263) Articolo sostituito dall'*art. 20, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189* e modificato dall'*art. 17, comma 2, lett. a) e b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203*.

(264) Vedi, anche, il *D.M. 31 marzo 2006* ed il *D.M. 23 febbraio 2008*.

---

**Art. 25** (*Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23*)

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'*articolo 45*.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'*articolo 22*, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. <sup>(265)</sup>

---

(265) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

---

**Art. 26** (*Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24*) <sup>(270)</sup>

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. <sup>(266)</sup>

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'*articolo 3*, comma 4, e dell'*articolo 21*. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'*articolo 5*, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. <sup>(267)</sup>

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della *legge 22 aprile 1941, n. 633*, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. <sup>(268) (269)</sup>

---

(266) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 3, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(267) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(268) Comma inserito dall'*art. 21, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(269) La *Corte costituzionale*: con *ordinanza 2-4 maggio 2005, n. 189* (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 26, comma 7-bis*, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113 della Costituzione; con *sentenza 7-22 giugno 2006, n. 240* (Gazz. Uff. 28 giugno 2006, n. 26, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 26, comma 7-bis*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione; con *ordinanza 7-21 marzo 2007, n. 101* (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 26, comma 7-bis*, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione; con *ordinanza 08 - 17 luglio 2009, n. 219* (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 26, comma 7-bis*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 della Costituzione; con *ordinanza 28 aprile - 6 maggio 2010, n. 165* (Gazz. Uff. 12 maggio 2010, n. 19, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 26, comma 7-bis*, sollevata in riferimento

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.**  
**Testo unico delle disposizioni concernenti**  
**la disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

all'art. 3 della Costituzione; con ordinanza 15 - 24 novembre 2010, n. 338 (Gazz. Uff. 1 dicembre 2010, n. 48, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione in combinato disposto con gli artt. 29, 30, 35 e 41, nonché agli artt. 13 e 27 della Costituzione stessa. La *Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 58* (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(270) Vedi, anche, il *D.M. 23 febbraio 2008*.

---

**Art. 26-bis** (*Ingresso e soggiorno per investitori*) <sup>(271)</sup>

1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;

b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del *decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:

1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;

3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:

- a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
- b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;
- c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
- d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

[4. Ferma restando l'applicazione del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo *decreto legislativo n. 231 del 2007*. <sup>(272)</sup> ]

5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.

7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.

8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30.

9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del *decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*.

---

(271) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 148, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 159, della medesima L. n. 232/2016*.

(272) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 14, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.

---

**Art. 27** (*Ingresso per lavoro in casi particolari*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4*) <sup>(284)</sup>

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'*articolo 3*, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; <sup>(276)</sup>
- d) traduttori e interpreti;
- e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani; <sup>(280) (283)</sup>
- [g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; <sup>(281)</sup>]
- h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della *legge 23 ottobre 1960, n. 1369*, e delle norme internazionali e comunitarie;
- l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della *legge 23 marzo 1981, n. 91*;
- q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. <sup>(273)</sup>

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. <sup>(275)</sup>

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a) e c), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall' *articolo 5-bis*. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell' *articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e*, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. <sup>(282)</sup>

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. <sup>(277)</sup>

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole. <sup>(279)</sup>

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. <sup>(278)</sup>

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'*articolo 1* contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. <sup>(274)</sup>

---

(273) Lettera aggiunta dall'*art. 22, comma 1, lett. a)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(274) Comma aggiunto dall'*art. 22, comma 1, lett. b)*, L. 30 luglio 2002, n. 189.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(275) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. b)*, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46.

(276) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.

(277) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. r)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(278) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 2*, D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.

(279) Comma inserito dall'*art. 6, comma 1*, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(280) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, lett. a), n. 1)*, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

(281) Lettera soppressa dall'*art. 4, comma 1, lett. a), n. 2)*, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

(282) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. r)*, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

(283) Vedi, anche, il D.M. 22 marzo 2006.

(284) Vedi, anche, il D.M. 31 marzo 2006 e il D.M. 23 febbraio 2008.

---

**Art. 27-bis** (*Ingresso e soggiorno per volontariato*) <sup>(285)</sup>

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, di cui all'*articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale ai sensi del presente testo unico. <sup>(287)</sup>

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, di cui all'*articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117*

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

del 2017, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono attività senza scopo di lucro e di utilità sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN), di cui all'*articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017*; 2) organizzazioni della società civile e altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125*; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla *legge 20 maggio 1985, n. 222*, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, in cui siano specificate: 1) le attività assegnate al volontario; 2) le modalità di svolgimento delle attività di volontariato, nonché i giorni e le ore in cui sarà impegnato in dette attività; 3) le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno; 4) l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato;

d) assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno. In conformità a quanto disposto dall'*articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017*, l'attività del volontario impegnato nelle attività del programma di volontariato non può essere retribuita dall'ente promotore e responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. <sup>(287)</sup>

3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia entro quarantacinque giorni il nulla osta. <sup>(288)</sup>

4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

4-bis. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando

- a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
- b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;
- c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare. <sup>(289)</sup>

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero. <sup>(289)</sup>

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» è rilasciato dal questore, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità di cui al primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile nè convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi. <sup>(290)</sup>

5-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

- a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo. <sup>(291)</sup>

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis. <sup>(286)</sup>

6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana. <sup>(292)</sup>

---

(285) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.

(286) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1*, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.

(287) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. a)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

(288) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. b)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

(289) Comma inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. c)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

(290) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. d)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

(291) Comma inserito dall' *art. 1, comma 3, lett. e)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

(292) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 3, lett. f)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

---

**Art. 27-ter** (*Ingresso e soggiorno per ricerca*) <sup>(294)</sup> <sup>(293)</sup>

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'*articolo 3, comma 4*, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca. <sup>(295)</sup> <sup>(314)</sup>

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea , per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*; <sup>(313)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;

c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30*, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;

d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;

f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;

g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

(296)

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;

d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis. (297)

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. <sup>(298)</sup>

3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore all'attività di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. <sup>(299)</sup>

4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto. <sup>(300)</sup>

4-bis. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca è invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al comma 4 è sospeso. <sup>(301)</sup>

4-ter. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:

- a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4;
- b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;
- c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- d) l'istituto di ricerca è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

e) l'istituto di ricerca è in corso di liquidazione o è stato liquidato per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica. <sup>(301)</sup>

4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero. <sup>(301)</sup>

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti adempimenti. <sup>(302)</sup>

6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. <sup>(303)</sup>

7. Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura «ricercatore», è rilasciato dal questore, ai sensi del presente testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'*articolo 9*, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale. <sup>(304)</sup>

7-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;  
b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo. <sup>(305)</sup>

8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all'*articolo 29*, comma 1, lettere a) e b) è consentito al ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo *articolo 29*, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies è richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualità di familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore. <sup>(306)</sup>

9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4. <sup>(307)</sup>

9-bis. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'*articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro. <sup>(308)</sup>

9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis. <sup>(308)</sup>

9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico. <sup>(308)</sup>

10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono essere ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

(309)

10-bis. Il ricercatore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno di cui al comma 7 è scaduto o revocato. Ai fini del presente articolo, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta giorni. (310)

11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge l'attività di ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto in corso di validità o documento equipollente del ricercatore e dei familiari, ed è corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro nonché della documentazione relativa alla disponibilità di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di accoglienza. (311)

11-bis. Il ricercatore è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purché in possesso di un passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. (312)

11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica all'istituto di ricerca, e all'autorità competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti casi:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
- b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;
- c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di cui al comma 1;
- d) è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al comma 11;
- e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal presente testo unico. <sup>(312)</sup>

11-quater. In caso di opposizione alla mobilità il ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio nazionale. <sup>(312)</sup>

11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità è autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attività di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo straniero è presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto. <sup>(312)</sup>

11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies è rifiutato e se rilasciato è revocato quando:

- a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
- b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura di rilascio del nulla osta. <sup>(312)</sup>

11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca del permesso di soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorità competenti del primo Stato membro. <sup>(312)</sup>

11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno è consentito al ricercatore di cui al comma 11-quinquies di svolgere attività di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia superato un periodo di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni. <sup>(312)</sup>

11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo. <sup>(312)</sup>

11-decies. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana. <sup>(312)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- (293) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.
- (294) Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 4, lett. a)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (295) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. a)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (296) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. b)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (297) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. c)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (298) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. d)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (299) Comma inserito dall' *art. 5, comma 8, lett. b)*, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. e)*, nn. 1) e 2), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (300) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. f)*, nn. 1) e 2), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (301) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. g)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (302) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. h)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (303) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. i)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (304) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. l)*, nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (305) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. m)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
- (306) Comma modificato dall' *art. 5, comma 8, lett. c)*, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. n)*, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(307) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. o), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*

(308) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. p), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*

(309) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. q), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*

(310) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. r), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*

(311) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 4, lett. s), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71,* che ha sostituito l'originario comma 11 con gli attuali commi da 11 a 11-decies.

(312) Comma inserito dall' *art. 1, comma 4, lett. s), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71,* che ha sostituito l'originario comma 11 con gli attuali commi da 11 a 11-decies.

(313) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. l), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

(314) Per l'istituzione dell'elenco previsto dal presente comma vedi il *D.M. 11 aprile 2008.*

---

**Art. 27-quater** (*Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE*) <sup>(315)</sup>

1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'*articolo 3, comma 4,* agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:

a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; <sup>(316)</sup>

b) dei requisiti previsti dal *decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206,* limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

- a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
- b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;
- c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

- a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; <sup>(319)</sup>
- b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della *direttiva 2004/83/CE* <sup>(318)</sup> del Consiglio del 29 aprile 2004 così come recepita dal *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e della *direttiva 2005/85/CE* del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
- c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'*articolo 27-ter*;
- d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla *direttiva 2004/38/CE*, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30*, e successive modificazioni;
- e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'*articolo 9-bis* per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
- g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;
- h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'*articolo 27, comma 1, lettere a), g) ed i)*, in conformità alla *direttiva 96/71/CE*, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72*, e successive modificazioni;
- i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
- l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'*articolo 22*, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.

5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'*articolo 22* deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);

b) il titolo di istruzione e la qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero; <sup>(317)</sup>

c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

7. Il rilascio del nulla osta al lavoro è subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'*articolo 22*, comma 4.

8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 27*, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'*articolo 27*, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.

9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'*articolo 22*, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
- c) reati previsti dall'*articolo 22*, comma 12.

11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'*articolo 5*, comma 8, recante la dicitura "Carta blu UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'*articolo 5-bis* e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'*articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:

- a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;
- d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.

13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

14. È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.

16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'*articolo 29*. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'*articolo 30*, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.

17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta è rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico è rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'*articolo 13* e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'*articolo 22*, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'*articolo 30*, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 29*, comma 3.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 22*, in quanto compatibili.

---

(315) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108.

(316) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 8, lett. d)*, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

(317) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 8, lett. e)*, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

(318) A norma dell' *art. 3, comma 1*, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 ogni riferimento alla presente direttiva contenuto in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, è da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della *direttiva 2011/95/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.

(319) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. m)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

---

**Art. 27-quinquies** (*Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari*) <sup>(320)</sup>

1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:

a) dirigenti;

b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;

c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.

3. Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.

4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che:

a) chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;

b) in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;

c) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della *direttiva 96/71/CE*, e della *direttiva 2014/67/UE*;

d) svolgono attività di lavoro autonomo;

e) svolgono lavoro somministrato;

f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.

5. L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante. La richiesta, a pena di rigetto, indica:

a) che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;

b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario;

c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulta:

1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2) che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante;

3) la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intra-societario;

4) che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;

d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

e) il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal *decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206*, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;

f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;

g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;

h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.

6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario contiene altresì l'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.

7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 è presentata, dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della stessa. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'entità ospitante è invitata ad integrare la stessa ed il termine di cui al comma 8 è sospeso fino alla regolarizzazione della documentazione.

8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle condizioni di cui al comma 5 e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione, rilascia il nulla osta o, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

9. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rilasciato con le modalità di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del comma 4, e dell'articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

10. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

11. La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.

12. I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari beneficiano delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del *decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136*. Essi beneficiano, altresì, di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per quanto concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego. In caso di mobilità intra-unionale si applica il *regolamento (CE) n. 1231/2010*.

13. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invia la comunicazione, con le medesime modalità telematiche, all'Ufficio consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

14. L'entità ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa ai sensi del comma 13 comunica tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni ogni modifica che incide sulle condizioni garantite dal predetto protocollo.

15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando:

- a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5;
- b) non è trascorso l'intervallo temporale di cui al comma 11;
- c) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

d) l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;

e) l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;

f) l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;

g) l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica.

16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso.

17. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 10 e 13 un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura «ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

18. Il permesso di soggiorno ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 15, quando:

a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

c) è stata raggiunta la durata massima del trasferimento intra-societario di cui al comma 11.

19. La revoca del permesso di soggiorno ICT è comunicata per iscritto al lavoratore e all'entità ospitante.

20. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, dalla questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11, in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2, previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 5, dei presupposti della proroga.

21. Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, nei limiti della durata massima di cui al comma 11, anche quando lo straniero svolge attività lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo è richiesto al questore competente al primo rilascio.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

22. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT.

23. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 5, si applica il termine di cui al comma 8.

24. Lo straniero a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ICT è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea, che si oppone alla mobilità di breve durata dello straniero, non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno ICT è scaduto o revocato. Ai fini del presente comma, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni.

25. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.

26. In caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

---

(320) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253*, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

---

**Art. 27-sexies** (*Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro*) <sup>(321)</sup>

1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta giorni



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo.

2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma 5.

3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.

4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 è presentata dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero è già presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta è presentata entro novanta giorni dal suo ingresso.

5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni di cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana.

6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

7. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invita lo straniero, per il tramite dell'entità ospitante, a dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui al comma 4, primo periodo, nonché nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e), f) e g).

9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 6 e 7, un

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18. La revoca del permesso di soggiorno mobile ICT è tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno ICT.

11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.

12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 12.

13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta e può essere rinnovato dalla questura competente in caso di proroga del periodo di mobilità, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11, e della validità del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di provenienza.

14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT.

15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal visto, ed è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.

16. Nel caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui al comma 4, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(321) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253*, a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016*.

---

## TITOLO IV

### DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

**Art. 28** (*Diritto all'unità familiare*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26*)

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari. <sup>(322)</sup>

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656*, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'*articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176*.

---

(322) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5*.

---

**Art. 29** (*Ricongiungimento familiare*) <sup>(323) (335) (336)</sup>

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. <sup>(324)</sup>

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'*articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200*, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. <sup>(325)</sup>

1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. <sup>(330)</sup>

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'*articolo 29-bis*, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. <sup>(329)</sup>

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; <sup>(326)</sup>

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. <sup>(327)</sup>

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall' *articolo 4*, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. <sup>(331)</sup>

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'*articolo 31*, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 5*, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'*articolo 4*, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. <sup>(332)</sup>

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. <sup>(328)</sup>

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
- b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del *decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85*, ovvero delle misure di cui agli articoli 20 e 20-bis; <sup>(333)</sup>
- [c) nelle ipotesi di cui all'*articolo 5, comma 6.* <sup>(334)</sup>]

(323) Articolo modificato dall'*art. 23, comma 1, lett. a), num. 1), 2) e 3) e lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5*.

(324) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160*.

(325) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160*.

(326) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160* e, successivamente, così modificata dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18*.

(327) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160*.

(328) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160*, sostituito dall'*art. 1, comma 22, lett. u), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(329) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 19, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(330) Comma inserito dall'*art. 1, comma 22, lett. s), L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(331) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 22, lett. t), L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(332) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

(333) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(334) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(335) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 225* (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.

(336) Vedi, anche, il *D.M. 23 febbraio 2008*.

---

**Art. 29-bis** (*Ricongiungimento familiare dei rifugiati*) <sup>(337)</sup>

1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'*articolo 29*. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'*articolo 29, comma 3*.

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'*articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200*, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

---

(337) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5*.

---

**Art. 30** (*Permesso di soggiorno per motivi familiari*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28*) <sup>(344)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'*articolo 29*, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale <sup>(343)</sup> secondo la legge italiana.

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. <sup>(338)</sup>

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'*articolo 29* ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

[4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea è rilasciata una carta di soggiorno. <sup>(342)</sup> <sup>(340)</sup>  
]



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. <sup>(339)</sup>

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'*articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.* <sup>(341)</sup>

---

(338) Comma inserito dall'*art. 30, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.*

(339) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.*

(340) Comma abrogato dall'*art. 25, comma 3, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.*

(341) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 21, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.*

(342) Comma modificato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.*

(343) Le parole «potestà genitoriale» sono state sostituite dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall'*art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.*

(344) La *Corte costituzionale, con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 225* (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.

---

**Art. 31** (*Disposizioni a favore dei minori*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29*)

1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della *legge 4 maggio 1983, n. 184*, segue

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.

<sup>(345)</sup> <sup>(348)</sup>

[2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno. <sup>(346)</sup>

]

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. <sup>(347)</sup>

---

(345) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. a)*, L. 7 luglio 2016, n. 122.

(346) Comma abrogato dall' *art. 10, comma 1, lett. b)*, L. 7 luglio 2016, n. 122.

(347) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, L. 7 aprile 2017, n. 47.

(348) Vedi, anche, l' *art. 10, comma 3*, L. 7 luglio 2016, n. 122.

---

**Art. 32** (*Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30*) <sup>(352)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'*articolo 31*, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'*articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184*, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'*articolo 23*. <sup>(350)</sup> <sup>(353)</sup>

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'*articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184*, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'*articolo 33* del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'*articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*. <sup>(351)</sup> <sup>(353)</sup>

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. <sup>(349)</sup>

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'*articolo 3, comma 4*. <sup>(349)</sup>

---

(349) Comma aggiunto dall'*art. 25, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(350) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. v), n. 1), L. 15 luglio 2009, n. 94* e, successivamente, dall'*art. 10, comma 1, lett. c), L. 7 luglio 2016, n. 122*.

(351) Comma aggiunto dall'*art. 25, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189* e modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. v), n. 2), L. 15 luglio 2009, n. 94*, dall'*art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129* e dall'*art. 13, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. n-bis), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(352) La *Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 234* (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(353) La *Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 198* (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 04 - 21 luglio 2011, n. 222 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 1-bis, così come modificati dalla lettera v) del comma 22 dell'*art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, parametro l'ultimo, evocato con riguardo all'*art. 2, lettera h), della direttiva 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE*, e dell'art. 1, comma 1, della risoluzione CE del 26 giugno 1997, nonché al principio di «sviluppo e consolidamento dello Stato di diritto».

---

**Art. 33** (*Comitato per i minori stranieri*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 31*) <sup>(359)</sup>

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176*. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. <sup>(354)</sup>

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal tribunale per i minorenni competente. <sup>(355) (356) (358)</sup>

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(357)</sup>

---

(354) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.*

(355) Comma inserito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 2, lett. a), L. 7 aprile 2017, n. 47.*

(356) Per l'applicazione delle disposizioni relative al rimpatrio assistito, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.*

(357) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 2, lett. b), L. 7 aprile 2017, n. 47.*

(358) La *Corte costituzionale, con ordinanza 10 luglio-4 agosto 2003, n. 295* (Gazz. Uff. 13 agosto 2003, n. 32, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 33, comma 2-bis*, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(359) Il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri è stato emanato con *D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535*. Vedi, anche, il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.*

---

## TITOLO V

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA**

**Art. 34** (*Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; <sup>(361)</sup>

b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale <sup>(360)</sup>.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della *legge 18 maggio 1973n. 304* .

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

---

(360) Lettera aggiunta dall' *art. 14, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47*.

(361) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. o), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 35** (*Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33*)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'*articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle *leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176*;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. <sup>(362)</sup> <sup>(363)</sup>

---

(362) Per il trasferimento delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni, di cui al presente comma, vedi l' *art. 32, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(363) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 561 e 563, L. 23 dicembre 2014, n. 190* e l' *art. 1, comma 546, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

---



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

**Art. 36** (*Ingresso e soggiorno per cure mediche*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'*articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

---

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE**

**Art. 37** (*Attività professionali*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla *legge 6 marzo 1998, n. 40*, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'*articolo 3*, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

---

**Art. 38** (*Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5*)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

---

**Art. 39** (*Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37) <sup>(365)</sup>

1. In materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore, nonché agli interventi per il diritto allo studio, è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo. <sup>(366)</sup>

2. Le istituzioni di formazione superiore, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'*articolo 3*, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con istituzioni formative straniere per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza. <sup>(367)</sup>

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; <sup>(374)</sup>

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'istituzione, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso; <sup>(368)</sup>

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione tecnica e alla formazione superiore in Italia; <sup>(369)</sup>

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

[4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero <sup>(375)</sup>. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni. <sup>(364)</sup> ]

4-bis. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea in quanto iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e soggiornare in Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessità di visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di validità provenga da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7, esibisce copia dell'autorizzazione del primo Stato membro e della documentazione relativa al programma dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o più istituti di istruzione. <sup>(370)</sup>

4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e soggiornare in Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso di soggiorno con la documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto. <sup>(370)</sup>

5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio. <sup>(371)</sup>

5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura «studente». <sup>(372)</sup>

5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) è rilasciato allo studente che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità o accordi tra due o più istituti di istruzione superiore, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente titolare del permesso di soggiorno di cui al presente comma è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità dello studente anche quando il permesso di soggiorno di cui al presente comma è scaduto o revocato. <sup>(372)</sup>

5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 5-bis e 5-ter non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo. <sup>(372)</sup>

5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'*articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*; <sup>(373)</sup>

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;

c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30*, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;

f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;

g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

<sup>(372)</sup>

---

(364) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 8, lett. f), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*.

(365) Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(366) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(367) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 5, lett. c), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(368) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154* e, successivamente, così modificata dall' *art. 1, comma 5, lett. d), n. 1), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(369) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 5, lett. d), n. 2), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(370) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 5, lett. e), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

(371) Comma sostituito dall'*art. 26, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189* e dall'*art. 1, comma 6-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 5, lett. f), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71* e dall' *art. 1, comma 1, lett. p), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(372) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 5, lett. g), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71*.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(373) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. p), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(374) Vedi *l'art. 5, Direttiva 1° marzo 2000*.

(375) Per il numero dei visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno, vedi:

- per l'anno accademico 2000/2001, il *D.M. 10 novembre 2000*;
- per l'anno accademico 2001/2002, il *D.M. 19 dicembre 2001*;
- per l'anno accademico 2006/2007, il *D.M. 11 ottobre 2006*;
- per l'anno accademico 2009/2010, il *D.M. 9 marzo 2010*;
- per l'anno accademico 2010/2011, il *D.M. 3 agosto 2011*;
- per l'anno accademico 2011/2012, il *D.M. 9 gennaio 2012*.

---

**Art. 39-bis** (*Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio*) <sup>(377)</sup> <sup>(376)</sup>

1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore; <sup>(378)</sup>

b) ammessi a frequentare:

1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurricolari nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* <sup>(382)</sup>;

2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari per l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* <sup>(382)</sup>; <sup>(379)</sup>

c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;

d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. I programmi di scambio definiscono le responsabilità delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno <sup>(380)</sup>.

1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a erogare corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonché gli Istituti tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia. <sup>(381)</sup>

1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla *legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34*. <sup>(381)</sup>

1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno». Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo se più breve. <sup>(381)</sup>

1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater. <sup>(381)</sup>

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

- (376) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.*
- (377) Rubrica così modificata dall' *art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*
- (378) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 6, lett. b), n. 1), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*
- (379) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 6, lett. b), n. 2), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*
- (380) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 6, lett. b), n. 3), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*
- (381) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 6, lett. c), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*
- (382) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281».

---

**Art. 39-bis.1** (*Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti*) <sup>(383)</sup>

1. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'*articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1.

3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 1 e 2 nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.

---

(383) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 7, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.*

---

**Art. 39-ter** (*Disposizioni per i medici extracomunitari*) <sup>(384)</sup>

1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso. <sup>(385)</sup>

---

(384) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 2, L. 11 gennaio 2018, n. 3.*

(385) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 aprile 2018.*

### CAPO III

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE

**Art. 40** (*Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione*)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

<sup>(386)</sup>

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. <sup>(387)</sup>

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

[5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale. <sup>(388)</sup>  
]

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. <sup>(389) (391) (390)</sup>

---

(386) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189.*

(387) Comma inserito dall'*art. 27, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189.*

(388) Comma abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), L. 30 luglio 2002, n. 189.*

(389) Comma così sostituito dall'*art. 27, comma 1, lett. d), L. 30 luglio 2002, n. 189.*

(390) Vedi, anche, l' *art. 29, comma 3-ter, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251*, inserito dalla lettera u) del comma 1 dell' *art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18.*

(391) La *Corte costituzionale, con ordinanza 22 - 26 febbraio 2010, n. 76* (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 40, comma 6*, nel testo modificato dall'*art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento all'*art. 3 della Costituzione.*

---

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

**Art. 41** (*Assistenza sociale*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39*) <sup>(392)</sup>

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

---

(392) Vedi, anche, l'*art. 80, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388.*

---

#### **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE**

**Art. 42** (*Misure di integrazione sociale*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2*)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389*, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'*articolo 3*, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'*art. 3*, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; <sup>(393)</sup>

b) rappresentanti degli stranieri designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; <sup>(394)</sup>

c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità; <sup>(395)</sup>

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; <sup>(396)</sup>

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci <sup>(397)</sup>.

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

---

(393) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 1°, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(394) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n.113*.

(395) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 3, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(396) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 4, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(397) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 5, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

---

**Art. 42-bis** (*Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile*) <sup>(398)</sup>



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'*articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13*, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

---

(398) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. q)*, *D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

**Art. 43** (*Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41*)

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300*, come modificata e integrata dalla *legge 9 dicembre 1977, n. 903*, e dalla *legge 11 maggio 1990, n. 108*, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'*articolo 44* si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

---

**Art. 44** (*Azione civile contro la discriminazione*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42*)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione. <sup>(399)</sup>

2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'*articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. <sup>(400)</sup>

[3. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. <sup>(404)</sup> <sup>(403)</sup> ]

[4. Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. <sup>(403)</sup> ]

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

[5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. <sup>(404)</sup> <sup>(403)</sup> ]

[6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. <sup>(403)</sup> ]

[7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. <sup>(403)</sup> ]

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. <sup>(401)</sup>

[9. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. <sup>(403)</sup> ]

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. <sup>(402)</sup>

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(399) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 32, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(400) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 32, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(401) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 32, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(402) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 32, lett. d), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(403) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 32, lett. e), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(404) Comma modificato dall'*art. 28, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189*.

---

**Art. 45** (*Fondo nazionale per le politiche migratorie*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43*) <sup>(405)</sup>

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli *articoli 20, 38, 40, 42 e 46*, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in euro 6.455.711,23 (lire 12.500 milioni) per l'anno 1997, in euro 29.954.500,14 (lire 58.000 milioni) per l'anno 1998 e in euro 35.119.069,13 (lire 68.000 milioni) per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468* e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati <sup>(406)</sup>. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della *legge 6 marzo 1998, n. 40*, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'*articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943*, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'*articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943*, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

---

(405) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 286, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(406) Per la ripartizione del Fondo per gli anni 1998, 1999 e 2000, vedi il *D.P.C.M. 28 settembre 1998*, il *D.P.C.M. 17 dicembre 1998*, il *D.P.C.M. 6 agosto 1999* ed il *D.P.C.M. 23 giugno 2000*.

---

**Art. 46** (*Commissione per le politiche di integrazione*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44*)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione.

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame. <sup>(407)</sup>

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

---

(407) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.*

---

## **TITOLO VI**

### **NORME FINALI**

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

**Art. 47 (Abrogazioni)**(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:

- a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art. 3;
- c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
- c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
- d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
- g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:

" , sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

---

**Art. 48 (Copertura finanziaria)**(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in euro 21.949.418,21 (lire 42.500 milioni) per il 1997 e in euro 64.040.655,49 (lire 124.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

a) quanto a euro 11.620.280,23 (lire 22.500 milioni) per l'anno 1997 e a euro 53.711.517,51 (lire 104.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 11.620.280,23 (lire 22.500 milioni) per l'anno 1997 e a euro 14.977.250,07 (lire 29.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a euro 25.822.844,95 (lire 50.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a euro 10.329.137,98 (lire 20.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a euro 2.582.284,50 (lire 5.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 10.329.137,98 (lire 20.000 milioni) per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

**Art. 49** (*Disposizioni finali e transitorie*)(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49*)

(408)

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della *legge 6 marzo 1998, n. 40*, e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della *legge 6 marzo 1998, n. 40*, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'*articolo 3*, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'*articolo 3*, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'*articolo 3*, comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.

(409)



**D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.  
Testo unico delle disposizioni concernenti  
la disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in euro 4.131.655,19 (lire 8.000 milioni) per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'*articolo 48* e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza. <sup>(410)</sup>

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

(408) Rubrica così sostituita dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(409) Comma inserito dall'*art. 8, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(410) Comma inserito dall'*art. 8, comma 3, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.**  
**Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**

**TITOLO I**

**Principi generali**

**1. Ambito di applicazione.**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato «regolamento di attuazione», è emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

---

**2. Diritti e doveri dello straniero.**

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
4. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

8. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

---

### **3. Politiche migratorie.**

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico <sup>(3)</sup>.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.**  
**Disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

---

(3) Con D.P.R. 5 agosto 1998 (Gazz. Uff. 15 settembre 1998, n. 215, S.O.), con *D.P.R. 30 marzo 2001* (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 112, S.O.) e con *D.P.R. 13 maggio 2005* (Gazz. Uff. 22 luglio 2005, n. 169, S.O.) è stato approvato il documento programmatico di cui al presente comma.

---

## TITOLO II

## **Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato**

### **Capo I**

#### **Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno**

##### **4. *Ingresso nel territorio dello Stato.***

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

---

**5. *Permesso di soggiorno.***

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

- a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.



**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione della presente legge.

---

**6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.**

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.

4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

7. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

---

**7. Carta di soggiorno.**

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del Codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene a una delle categorie indicate dall'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, come sostituito dall'*articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327*, ovvero dall'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'*articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55*.

---

## **Capo II**

### **Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione**

#### **8. Respingimento.**

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico e a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

---

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.**  
**Disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

**9. *Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.***

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari e i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili e apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del Tesoro.

5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

---

**10. *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.***

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.**  
**Disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del Codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme della presente legge, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale,

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del Codice di procedura penale.

8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».

---

## **11. Espulsione amministrativa.**

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, come sostituito dall'*articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327*, o nell'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del Codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e a una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

9. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile <sup>(6)</sup>.

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate con *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima



**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

della data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

---

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 25-31 maggio 2000, n. 161 (Gazz. Uff. 7 giugno 2000, n. 24, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9 ora trasfuso nell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40, ora trasfuso nell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non consentono di sospendere in via cautelare l'efficacia del provvedimento impugnato, sollevate con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 giugno 2000, n. 227 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 25-31 maggio 2000, n. 161 (Gazz. Uff. 7 giugno 2000, n. 24, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9 ora trasfuso nell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40, ora trasfuso nell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non consentono di sospendere in via cautelare l'efficacia del provvedimento impugnato, sollevate con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

---

## **12. Esecuzione dell'espulsione.**

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.**  
**Disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro <sup>(7)</sup>.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

---

(7) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 92* e, successivamente, dall'*art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 aprile 2017, n. 46*.

---

**13. Espulsione a titolo di misura di sicurezza.**

1. Fuori dei casi previsti dal Codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

---

**14. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione.**

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del Codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, della presente legge, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni <sup>(8)</sup>.

2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4 <sup>(9)</sup>.

---

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 giugno 2000, n. 227 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(9) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-28 luglio 1999, n. 369 (Gazz. Uff. 4 agosto 1999, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, ora sostituito dalla norma, di contenuto analogo, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione.

### **15. Diritto di difesa.**

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.

---

## **Capo III**

### **Disposizioni di carattere umanitario**

### **16. Soggiorno per motivi di protezione sociale.**

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'*articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75*, o di quelli previsti dall'articolo 380 del Codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo e alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.**  
**Disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

---

**17. *Divieti di espulsione e di respingimento.***

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 7;

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana <sup>(10)</sup>;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono <sup>(11)</sup>.

---

(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-20 luglio 2000, n. 313 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lett. c), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2000, n. 376 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, ora sostituita dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

---

**18. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

---

### **TITOLO III**

#### **Disciplina del lavoro**

**19. Determinazione dei flussi di ingresso.**

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.**  
**Disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltrare agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.

5. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

---

**20. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.**

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.

---

## **21. Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro.**

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento,



**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.**  
**Disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le Associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

---

## **22. Lavoro stagionale.**

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verificano le condizioni.

5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.

---

**23. Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali.**

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 43.

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'*articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

---

**24. *Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.***

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

---

**25. Ingresso per lavoro in casi particolari.**

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della *legge 23 ottobre 1960, n. 1369*, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della *legge 23 marzo 1981, n. 91* ;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari».

2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

---

## TITOLO IV

### Diritto all'unità familiare e tutela dei minori

#### **26.** *Diritto all'unità familiare.*

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656*, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176*.

---

#### **27.** *Ricongiungimento familiare.*

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico;

d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

---

**28. Permesso di soggiorno per motivi familiari.**

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale <sup>(12)</sup> secondo la legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 7, è rilasciata una carta di soggiorno.



**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998

(13).

---

(12) Le parole «potestà genitoriale» sono state sostituite dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(13) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-17 maggio 2001, n. 140 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Cost.

---

## **29. Disposizioni a favore dei minori.**

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.

---

**30. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.**

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'*articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184*, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 21.

---

**31. Comitato per i minori stranieri.**

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176*, e sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

---

## **TITOLO V**

### **Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni in materia sanitaria**

#### **32. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.**

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.**  
**Disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della *legge 18 maggio 1973, n. 304*.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4 lettere a) e b), non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

---

**33. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.**

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'*articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della *legge 29 luglio 1975, n. 405*, e della *legge 22 maggio 1978, n. 194*, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176* ;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

---

### **34. Ingresso e soggiorno per cure mediche.**

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, come modificato dal *decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

---

## **Capo II**

### **Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione**

#### **35. Attività professionali.**

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

---

**36. Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.**

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

---

### **37. Accesso ai corsi delle università.**

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'*articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341*, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:



**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigore di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.

---

### **Capo III**

#### **Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale**

**38. Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.**

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

---

**39. Assistenza sociale.**

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

---

**Capo IV**

**Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e  
istituzione del Fondo per le politiche migratorie**

**40. Misure di integrazione sociale.**

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389*, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.**  
**Disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione della presente legge.

---

#### **41. *Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.***

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300*, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla *legge 11 maggio 1990, n. 108*, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

---

**42. Azione civile contro la discriminazione.**

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del Codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del Codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del Codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del Codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

---

**43. Fondo nazionale per le politiche migratorie.**

1. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

completa attuazione operativa della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'*articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943*, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'*articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943*, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

---

#### **44. Commissione per le politiche di integrazione.**

1. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Commissione per le politiche di integrazione.

2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

3. La Commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il Presidente della Commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della Commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi



**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

spettanti ai membri della Commissione e ad esperti dei quali la Commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della Commissione dal decreto di cui all'articolo 43, comma 1, la Commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla Commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

---

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni concernenti i cittadini degli stati membri dell'Unione europea**

**45.** *Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.**  
**Disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione;

g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.

---

## TITOLO VII

### Norme finali

#### **46. Abrogazioni.**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* ;

b) *l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152* ;

c) *l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943* ;

d) *l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 febbraio 1980, n. 33*;

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.**  
**Disciplina dell'immigrazione e norme**  
**sulla condizione dello straniero.**

e) gli *articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*;

f) *l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50* ;

g) *l'articolo 116 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297* .

2. All'*articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390* , sono soppresse le parole: «, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo».

---

#### **47. Testo unico - Disposizioni correttive.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie <sup>(14)</sup>:

a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* ;

b) le disposizioni della *legge 30 dicembre 1986, n. 943* , e quelle dell'*articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335* , compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. II Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero <sup>(15)</sup>.

3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

(14) In attuazione della delega, vedi il *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*.

(15) In attuazione della delega contenuta nel presente comma è stato emanato il *D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113* (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).

---

#### **48. Copertura finanziaria.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42.500 milioni per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

---

#### **49. Disposizioni finali.**

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

---

**Legge n. 40 del 6 marzo 1998.  
Disciplina dell'immigrazione e norme  
sulla condizione dello straniero.**

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

**L.R. n. 13 del 16 maggio 2018****Rafforzamento del comitato dei garanti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali).****Art. 1** *Modifiche alla L.R. 18/2009.*

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali) è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis  
(Destinatari)

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) sono destinatari della presente legge:  
a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve le norme più favorevoli applicabili nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale e in regola con le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale;  
b) i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti o in transito sul territorio regionale e i rifugiati;  
c) gli apolidi e i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale."

2. All'articolo 5 della L.R. 18/2009 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) nella rubrica, dopo la parola "garanti" sono aggiunte le seguenti parole: "dei richiedenti asilo e dei rifugiati";  
b) al comma 1, dopo la parola "garanti" sono aggiunte le seguenti parole: "dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di seguito denominato Comitato dei garanti, ";  
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:  
"1-bis. Il Comitato dei garanti, inoltre, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, presenti sul territorio regionale le seguenti funzioni:  
a) vigila sull'applicazione, nel territorio regionale, della legislazione nazionale e delle altre convenzioni internazionali di tutela e sull'attuazione delle disposizioni

normative nazionali, affidate alla competenza della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici o privati presenti nel territorio;

b) diffonde la conoscenza dei diritti e delle prerogative;

c) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali dedicate;

d) esprime, su richiesta degli organi regionali ed entro trenta giorni dalla data della richiesta, pareri non vincolanti sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i rifugiati e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;

e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno dipendenti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti;

g) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

h) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'*articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

i) ove rilevi situazioni di rischio o di danno per le persone, provvede a denunciarle alle autorità competenti.

1-ter. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La relazione è recepita dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 3."

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:  
"5-bis. La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale al fine di prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Comitato.

## **Art. 2** *Clausola di neutralità finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 3** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**L.R. n. 18 del 12 giugno 2009****Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.****Art. 1***Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo.*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ed in attuazione dell'articolo 2 del proprio Statuto, concorre alla tutela del diritto d'asilo sancito dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione della Repubblica promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, la protezione legale e sociale e l'integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili tra le quali i minori, le donne sole, le vittime di tortura o di gravi violenze.
2. La Regione promuove il sistema regionale integrato di accoglienza e sostiene azioni indirizzate all'inserimento sociolavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria.
3. In particolar modo l'inserimento socio-lavorativo dei richiedenti asilo deve avvenire nel rispetto dell'*articolo 11 del D.Lgs. 140 del 2005*.

**Art. 1-bis***Destinatari <sup>(2)</sup>.*

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251* (Attuazione della *direttiva 2004/83/CE* recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), nel *decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25* (Attuazione della *direttiva 2005/85/CE* recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e nel *decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142* (Attuazione della *direttiva 2013/33/UE* recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della *direttiva 2013/32/UE*, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) sono destinatari della presente legge:

a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve



---

**L.R. n. 18 del 12 giugno 2009****Accoglienza dei richiedenti asilo,  
dei rifugiati e sviluppo sociale, economico  
e culturale delle comunità locali.**

le norme più favorevoli applicabili nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale e in regola con le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale;

b) i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti o in transito sul territorio regionale e i rifugiati;

c) gli apolidi e i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale.

---

(2) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 maggio 2018, n. 13, a decorrere dal 18 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge).

---

## **Art. 2**

### *Strumenti di Programmazione.*

1. Strumento di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge è il Piano regionale. Esso ha valenza triennale ed è elaborato sulla base dell'evoluzione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati nella regione, in Italia e nell'Unione Europea e delle misure normative assunte a livello nazionale e comunitario.
2. Il Piano regionale, per ogni annualità, individua le strategie, gli obiettivi, le linee d'intervento, i soggetti ammissibili, le risorse finanziarie, tecniche e organizzative e il sistema di monitoraggio e valutazione.
3. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Il Piano regionale è sottoposto ad aggiornamento annuale da effettuarsi da parte della Giunta regionale stessa entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. In sede di prima attuazione, il Piano regionale è trasmesso dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente si provvede entro sessanta giorni dalla fine del terzo anno di attuazione del Piano.
5. Il Piano è predisposto dagli uffici regionali competenti, in collaborazione con i dipartimenti interessati tenendo conto della programmazione regionale in

---

**L.R. n. 18 del 12 giugno 2009****Accoglienza dei richiedenti asilo,  
dei rifugiati e sviluppo sociale, economico  
e culturale delle comunità locali.**

materia di interventi sociali e sanitari, di formazione e di sviluppo dell'imprenditoria locale.

6. L'efficacia complessiva delle azioni realizzate nel triennio di attuazione del Piano sono oggetto di una valutazione da parte dell'amministrazione regionale che tiene conto del rapporto del Comitato dei garanti di cui all'articolo 5 e di quanto emerso dai lavori delle conferenze annuali di cui all'articolo 3. Gli interventi realizzati sono valutati sotto il profilo economico, culturale, sanitario, socio-educativo e formativo al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione con particolare riguardo ai risultati ottenuti per favorire l'interazione dei cittadini stranieri con le locali comunità.

---

**Art. 3***Conferenza regionale.*

1. Con cadenza annuale è convocata dal Presidente della Giunta una conferenza regionale, per la presentazione dei dati sugli interventi in corso e per favorire la partecipazione ed il confronto tra le istituzioni, enti ed organismi operanti nel settore.

2. I suddetti dati verranno trasmessi, entro 30 giorni dallo svolgimento dei lavori della Conferenza di cui al comma 1, dalla Regione ai Consigli territoriali per l'immigrazione, al fine di favorire l'analisi dei bisogni e delle difficoltà dei richiedenti asilo, dei rifugiati, dei titolari di protezione umanitaria e sussidiaria, nonché promuovere pertanto ulteriori iniziative di integrazione anche sulla base di proposte di livello regionale.

---

**Art. 4***Tipologia di interventi ammessi.*

1. La Regione con il Piano regionale di cui all'art. 2 della presente legge sostiene con priorità interventi, di durata anche pluriennale, in favore di comunità interessate da un crescente spopolamento o che presentano situazioni di particolare sofferenza socio-economico che intendano intraprendere percorsi di riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale collegati all'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati, e dei titolari di misure di protezione sussidiaria e umanitaria.

2. La Regione sostiene inoltre la produzione e la diffusione di eventi culturali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica ad una cultura dell'accoglienza e ad una conoscenza del diritto d'asilo, anche allo scopo di prevenire e contrastare situazioni di intolleranza e razzismo, nonché sostiene programmi di formazione

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009

**Accoglienza dei richiedenti asilo,  
dei rifugiati e sviluppo sociale, economico  
e culturale delle comunità locali.**

rivolti anche agli operatori della pubblica amministrazione nel campo del diritto d'asilo e del diritto dell'immigrazione in generale.

3. Sono titolari degli interventi di cui al comma 1, i Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane. Sono titolari degli interventi di cui al comma 2, nell'ambito delle reciproche competenze, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, le Aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici nonché le Associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale. Agli interventi di cui al comma 2 è destinata una quota comunque non superiore al 15% delle risorse finanziarie disponibili.

4. Gli interventi di accoglienza ed inserimento sociale di cui al comma 1 debbono essere dimensionati in modo da risultare congrui e socialmente sostenibili rispetto alle potenzialità, culturali ed economiche del territorio in cui si inseriscono. A tal fine l'amministrazione regionale valuta i progetti che le vengono sottoposti sotto il profilo della loro fattibilità, sostenibilità ed effettiva costruzione di una forte ed estesa rete sociale di interesse e di condivisione delle finalità dell'intervento. È data priorità ai progetti che valorizzino le produzioni artigianali, le competenze e le tradizioni locali, ovvero che prevedano forme di commercio equo e solidale, di turismo responsabile e programmi di economia solidale e cooperativa. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento interventi che non siano frutto di una progettazione complessiva ed integrata che preveda la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di forme di protezione sussidiaria o umanitaria quale parte integrante di programmi mirati di sviluppo delle comunità locali interessate.

5. Il finanziamento concesso dall'amministrazione regionale è finalizzato a sostenere:

a) la gestione di interventi di accoglienza e di orientamento legale e sociale degli stranieri accolti presso le comunità locali nelle quali si realizzano gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo;

b) l'avvio di programmi, anche innovativi, di supporto all'inserimento lavorativo, anche tramite la creazione di nuove attività economiche imprenditoriali che coinvolgano direttamente sia i beneficiari dei programmi di accoglienza che la popolazione autoctona;

c) la gestione di interventi di assistenza specifica per i richiedenti asilo, i rifugiati, ed i titolari di protezione sussidiaria ed umanitaria portatori di esigenze particolari ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

d) la realizzazione di interventi volti a sostenere il proseguimento degli studi, il riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli formativi acquisiti nei paesi di origine verso gli stranieri accolti;

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009

**Accoglienza dei richiedenti asilo,  
dei rifugiati e sviluppo sociale, economico  
e culturale delle comunità locali.**

e) la ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture abitative destinate all'ospitalità;

f) la riqualificazione, l'adeguamento e l'allestimento di strutture destinate a fungere da centri di aggregazione sociale e culturale per gli stranieri accolti e per la comunità locale;

g) la realizzazione di programmi e produzioni culturali, anche plurilingue, ed interventi di formazione e sensibilizzazione.

6. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 5 lettere e) ed f) sono ammessi fino alla misura massima del 40% del contributo concesso. Gli immobili oggetto del finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.

7. Il finanziamento concesso dall'amministrazione regionale per gli interventi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, non può superare l'80% dell'importo complessivo dell'intervento. Nel caso di programmi di accoglienza di cui all'articolo 4, comma 1, ammessi al sostegno per la seconda triennialità il finanziamento non può superare il 50%. Il co-finanziamento può consistere in fondi messi a disposizione o in servizi erogati da parte degli enti responsabili dei progetti finanziati, ovvero in fondi erogati dai diversi enti partecipanti.

---

## **Art. 5**

### *Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati <sup>(3)</sup>.*

1. È istituito il Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di seguito denominato Comitato dei garanti, per l'attuazione della presente legge con i seguenti compiti <sup>(4)</sup>:

a) formulare proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge e ai suoi aggiornamenti;

b) esprimere una propria valutazione sui progetti e sulle iniziative che gli vengono sottoposte da parte dell'amministrazione regionale. Sono in particolare oggetto di valutazione del Comitato le proposte per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, sotto il profilo della coerenza rispetto alle finalità della presente legge e della loro sostenibilità sociale, culturale ed economica;

c) operare un monitoraggio sull'andamento dei progetti finanziati, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici regionali competenti;

d) formulare all'amministrazione regionale proposte per lo svolgimento di studi e ricerche sui temi oggetto della presente legge ovvero proposte relative all'adozione di possibili nuovi interventi.

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009

**Accoglienza dei richiedenti asilo,  
dei rifugiati e sviluppo sociale, economico  
e culturale delle comunità locali.**

1-bis. Il Comitato dei garanti, inoltre, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, presenti sul territorio regionale le seguenti funzioni:

a) vigila sull'applicazione, nel territorio regionale, della legislazione nazionale e delle altre convenzioni internazionali di tutela e sull'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici o privati presenti nel territorio;

b) diffonde la conoscenza dei diritti e delle prerogative;

c) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali dedicate;

d) esprime, su richiesta degli organi regionali ed entro trenta giorni dalla data della richiesta, pareri non vincolanti sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i rifugiati e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;

e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno dipendenti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti;

g) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

h) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'*articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

i) ove rilevi situazioni di rischio o di danno per le persone, provvede a denunciarle alle autorità competenti <sup>(5)</sup>.

1-ter. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La relazione è recepita dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 3 <sup>(6)</sup>.

2. Il Comitato, avvalendosi del supporto organizzativo dell'amministrazione regionale e con l'eventuale coinvolgimento delle Università calabresi e di enti ed istituti di ricerca regionali o nazionali, opera una propria valutazione sull'attuazione degli interventi e redige un proprio rapporto che trasmette alla

L.R. n. 18 del 12 giugno 2009

**Accoglienza dei richiedenti asilo,  
dei rifugiati e sviluppo sociale, economico  
e culturale delle comunità locali.**

competente Commissione consiliare, contenente anche proposte per la predisposizione del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. Il Comitato esprime le proprie valutazioni e le proprie proposte in piena autonomia, senza alcun vincolo gerarchico o funzionale con l'amministrazione regionale o verso altre amministrazioni.

4. Il Comitato è composto da tre componenti, di cui due designati dal Consiglio regionale, individuati tra gli enti e le associazioni maggiormente significative sul piano regionale nelle materie attinenti la tutela del diritto d'asilo, la tutela dei diritti umani, il dialogo interculturale, lo sviluppo di modelli di economia solidale nelle comunità locali e nelle relazioni internazionali oltre ad un rappresentante dell'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) che è componente di diritto del Comitato.

5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per quattro anni ed è rinnovabile per un solo mandato. In caso di decadenza o di dimissioni anticipate di uno o più componenti, il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto ad una nuova nomina. Il Comitato, che nomina al suo interno un presidente in occasione della sua prima seduta, si riunisce almeno tre volte all'anno ovvero tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario. La convocazione può altresì essere richiesta da almeno due componenti. La partecipazione alle attività del Comitato non dà diritto ad alcun compenso. È comunque previsto per i componenti la copertura delle spese per le missioni connesse alle attività del Comitato. Gli uffici della Presidenza della Giunta regionale garantiscono il funzionamento della segreteria organizzativa del Comitato.

5-bis. La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale al fine di prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Comitato <sup>(2)</sup>.

---

(3) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 16 maggio 2018, n. 13, a decorrere dal 18 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge).

(4) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 16 maggio 2018, n. 13, a decorrere dal 18 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge).

(5) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lettera c), L.R. 16 maggio 2018, n. 13, a decorrere dal 18 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge).

---

**L.R. n. 18 del 12 giugno 2009****Accoglienza dei richiedenti asilo,  
dei rifugiati e sviluppo sociale, economico  
e culturale delle comunità locali.**

(6) Comma inserito dall'*art. 1, comma 2, lettera c), L.R. 16 maggio 2018, n. 13*, a decorrere dal 18 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, della stessa legge*).

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, lettera d), L.R. 16 maggio 2018, n. 13*, a decorrere dal 18 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, della stessa legge*).

---

**Art. 6***Attuazione.*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge, gli uffici regionali competenti stabiliscono, con apposite linee guida, le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti, nonché i criteri e le modalità di approvazione degli stessi e di erogazione dei contributi.

---

**Art. 7***Risorse finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse regionali, statali e comunitarie allocate alle UPB 2.2.02.02., 2.9.03.01, 2.9.05.01, 4.9.02.01, 4.9.05.01, 6.2.01.06 e 6.4.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in € 50.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente ai "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

3. La disponibilità finanziaria di cui al precedente comma è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 1.2.04.05. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

**L.R. n. 18 del 12 giugno 2009****Accoglienza dei richiedenti asilo,  
dei rifugiati e sviluppo sociale, economico  
e culturale delle comunità locali.**

4. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



**Legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 - Art.2**  
**Statuto Regione Calabria**

Articolo 2

(Principi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a. l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
  - b. il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
  - c. il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
  - d. la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;
  - d. bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata (*Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*)
  - e. l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
  - f. il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
  - g. la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
  - h. il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli

**Legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 - Art.2**  
**Statuto Regione Calabria**

apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale; *(Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)*

- i. la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
- l. la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
- m. la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
- n. la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;
- o. la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
- p. la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom;
- q. il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
- r. la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale; *(Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)*
- s. la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
- t. la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
- u. la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
- v. la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

**L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003****Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)****TITOLO I****Principi****Art. 1***Principi generali e finalità.*

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 5, della presente legge.

3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

---

**Art. 2**

*Oggetto.*

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali *L. 8 novembre 2000, n. 328*, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

---

**Art. 3**

*Diritto alle prestazioni.*

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;

c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'*articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando, in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.

4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.

5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'*articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000*.

7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*, come modificato dal *decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130*, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'*articolo 13 della legge n. 328/2000* e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.

11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'*art. 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328*. I Comuni, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'*art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328*, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

---

## **TITOLO II**

### **Sistema integrato**

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))

#### **Art. 4**

##### *Sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'*art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e dall'*art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, come modificato dal *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singola sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;

b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;

c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;

d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;

e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;

f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'*articolo 4 della legge n. 59/1997*.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'*art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000*.

---

**Art. 5**

*Accesso ai servizi.*

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;

b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;

c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;

d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;

e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

---

**Art. 6**

*Valutazione del bisogno.*



L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.
2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 3, commi 4, 5 e 7.
3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine all'attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*, come modificato dal *decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130*.

---

**Art. 7**

*Livelli essenziali delle prestazioni sociali.*

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.
2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:
  - a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
  - b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;

d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla *legge 6 dicembre 1928, n. 2838*, e dalla *legge 10 dicembre 1925, n. 2277*, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'*art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'*art. 10 della citata legge n. 104 del 1992*, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal *D.P.C.M. 14 febbraio 2001* e dal *D.P.C.M. 29 novembre 2001 (L.E.A.)*, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) (secondo i principi ed i criteri esplicitati nel *D.P.C.M. 14 febbraio 2001*, nel *D.P.C.M. 29 novembre 2001* e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004), come da schema seguente:

**RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI**

100% Fondo Sanitario Regionale

**RSA PER ANZIANI**

70% Fondo Sanitario Regionale

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

RSA PER DISABILI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER ANZIANI

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER DISABILI

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO

100% Fondo Sanitario regionale

RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

100% Fondo Sanitario Regionale

PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO-RIABILITATIVE RESIDENZIALI

*Per Disabili Gravi:*

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

*Per Disabili privi di sostegno familiare:*

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite) <sup>(3)</sup>.

*h)* le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;

*i)* l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;

*j)* interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

*k)* servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;

*l)* iniziative «di strada» per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;

*m)* attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;

*n)* iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;

*o)* progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;

*p)* progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

---

(3) Lettera così modificata dall'*art. 17, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22*, come modificato, a sua volta, dall'*art. 32, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 51 della stessa legge*). In pari tempo il comma 3 del medesimo *art. 32* ha incomprensibilmente abrogato, con la medesima decorrenza, il suddetto *art. 17, L.R. n. 22/2007*, al quale si rinvia per consultare le modifiche ad esso apportate, che si riflettono sul testo della presente lettera, che comprende anche le modifiche da ultimo disposte.

---

## **Art. 8**

### *Il sistema dei servizi.*

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:
  - a) segretariato sociale;
  - b) sostegno economico;
  - c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
  - d) affido familiare;
  - e) aiuto familiare;
  - f) telesoccorso;
  - g) aiuto domiciliare;
  - h) centri diurni;
  - i) servizi semi residenziali;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

- l)* centri educativi e occupazionali;
- m)* servizi di animazione e aggregazione sociale;
- n)* servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
- o)* servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
- p)* alloggi assistiti;
- q)* comunità alloggio;
- r)* altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
- s)* altri servizi di aiuto alla persona;
- t)* servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

---

### **TITOLO III**

#### **I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali**

##### **Art. 9**

##### *Competenze.*

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività socio-sanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'*art. 22, comma 4, della legge n. 328/2000*. A tal fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'*art. 1, comma 2, della presente legge*.

3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'*art. 1, comma 5, legge n. 328/2000*.

---

## **Art. 10**

### *Integrazione socio sanitaria.*

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel *D.Lgs. n. 229/1999*, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella «A».

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))

**Art. 11***Funzioni della Regione.*

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata <sup>(4)</sup>;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;



L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo <sup>(5)</sup>;

k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della *legge regionale 19 ottobre 2001, n. 20*;

o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della *legge n. 328/2000*;

p) istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge.

## 2. La Regione, altresì:

a) provvedere alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB;

b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale;

c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative;

d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della *legge n. 328/2000*)**

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

---

(4) In attuazione della presente lettera vedi il *Reg. reg. 5 maggio 2011, n. 4*, il *Reg. reg. 3 settembre 2012, n. 9* e il *Reg. reg. 3 settembre 2012, n. 10*.

(5) Vedi anche il *Reg. reg. 23 marzo 2010, n. 7*.

---

## **Art. 12**

### *Funzioni delle Province.*

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, dall'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e dalla *legge 8 novembre 2000, n. 328*:

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento,

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))

partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

---

### **Art. 13**

#### *Funzioni dei Comuni.*

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'*articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e *L.R. n. 34/2002*, attuativa del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'*art. 1, comma 2* della presente legge;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'*art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 328/2000*, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'*art. 8, comma 5, legge n. 328/2000*, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000* ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;

d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo *art. 37*, che abbia funzione di segretariato sociale;

e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'*art. 2, comma 3, della legge n. 328/2000*.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;

d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'*art. 11, comma 2*;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;

f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e di quelli previsti dall'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000* che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'*articolo 13 della legge n. 328/2000* e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

---

#### **Art. 14**

##### *Funzioni del terzo settore.*

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed alti soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'*art. 5 della legge n. 328/2000* ed alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'*art. 5 della legge n. 328/2000*», provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'*articolo 8, comma 2, legge n. 328/2000*, a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì i requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della *legge n. 328/2000*)**

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'*articolo 11 della legge n. 328/2000*, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate.

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'*articolo 11 della legge n. 328/2000* e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;

b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;

c) delle modalità adottate per il «turn over» degli operatori;

d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;

e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;

f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza ed assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al *D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157* e *legge 28 dicembre 2001, n. 448*, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

---

### **Art. 15**

#### *Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).*

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000*, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge,

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della *legge n. 328/2000*)**

ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al *decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207*.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;

b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

c) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive;

d) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della *legge n. 328/2000* e del *decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207*.

---

## **TITOLO IV**

### **Programmazione**

#### **Art. 16**

##### *Programmazione dei servizi sociali.*

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'*articolo 4 della legge n. 59/1997*, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel «Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003», di attuazione dell'*articolo 18 della legge n. 328/2000*, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:



L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'*art. 1 della legge n. 328/2000*. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000*.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del *decreto legislativo n. 267/2000*, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevati ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'*articolo 19 della legge n. 328/2000* e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete e dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al *decreto legislativo n. 267/2000* sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi



L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del *decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39* «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'*articolo 2, comma 1, lettera m)*, della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*», nonché ai sensi dell'*articolo 21 della legge n. 328/2000* assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

---

**Art. 17**

*Ambiti territoriali ed esercizio associato* <sup>(6)</sup>.

1. Gli ambiti territoriali di cui all'*art. 8, comma 3, lettera a) legge n. 328/2000*, coincidono con i distretti sanitari.
2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'*art. 13* in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.
3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'*art. 33* del «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

---

(6) Vedi, anche, la lettera A), *Delib.G.R. 8 ottobre 2007, n. 670*.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))

## Art. 18

### *Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.*

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.

2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;

b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali;

c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;

d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;

e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;

f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;

g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;

h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;

i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;

j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* e successive modificazioni.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della *legge n. 328/2000*)**

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona. Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni, alle Province, ai soggetti di cui all'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000* operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte. Il Consiglio regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

---

**Art. 19***Sistema informativo dei servizi sociali.*

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'*articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328*, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti Locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema Informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

---

**Art. 20***Piani di Zona.*

1. I Piani di Zona di cui all'*art. 19 della legge n. 328/2000*, sono strumenti finalizzati a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;

c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;

d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;

b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;

c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;

g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie spese, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della *legge n. 328/2000*)**

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, e all'art. 10 della legge n. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di Zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

---

### **Art. 21**

#### *Carta dei servizi sociali.*

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'*articolo 13 della legge n. 328 del 2000*.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;

b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;

c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;

d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;

b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;

c) i criteri di accesso;

d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;

e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;

f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

---

### **Art. 22**

*Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti.*

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della *legge n. 328/2000*)**

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.
2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.
3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della *legge 30 marzo 2001, n. 152* in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

---

**Art. 23**

*Diritti dei cittadini.*

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

- a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
- b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
- c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
- d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

---

**TITOLO V**

**Autorizzazione e accreditamento**

**Art. 24**

*Autorizzazione.*

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale gestite dagli Enti pubblici o dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 7, della presente legge sono autorizzati dai Comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai criteri

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

fissati dalla Giunta regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali.

2. I Comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per i servizi e le strutture di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

a) per le strutture già operanti provvederanno al rilascio di autorizzazioni provvisorie, prevedendo entro sessanta giorni l'emanazione di direttive per l'adeguamento ai requisiti nazionali e a quelli previsti al comma 1 del presente articolo;

b) per le strutture di nuova istituzione, trovano immediata applicazione i requisiti minimi nazionali previsti dal citato regolamento (*D.M. n. 308/2001*) al quale espressamente si rinvia.

3. I requisiti minimi, conformemente a quanto previsto dal citato regolamento riguardano le strutture ed i servizi rivolti a:

a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;

b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari ad eccezione delle R.S.A. ad alta medicalizzazione ed R.S.A., finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente e definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il progetto individuale.

4. Per le comunità di tipo familiare e per i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti, i requisiti minimi richiesti sono quelli previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. La Giunta regionale, con proprio atto, individuerà i casi in cui le strutture, di cui al presente comma, possono operare sulla base della semplice dichiarazione di inizio attività. Per le comunità che accolgono minori, la Giunta regionale individua gli ulteriori requisiti necessari alle peculiari esigenze



L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della *legge n. 328/2000*)**

educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti. I servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori istituiti in seguito alla entrata in vigore della presente legge devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare, al fine di giungere alla progressiva eliminazione degli Istituti per minori. Gli Istituti per minori già operanti all'entrata in vigore della presente legge, sono riconvertiti nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge o cessano la propria attività, secondo le modalità e i tempi previsti dal Piano sociale regionale.

5. Le strutture a ciclo diurno e residenziale, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, devono:

a) essere ubicati in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;

b) essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

c) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come lo disciplinerà la Regione;

d) prevedere la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;

e) adottare un registro degli ospiti e predisporre per gli stessi un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, un progetto educativo individuale; il piano individualizzato e il progetto educativo individuale devono indicare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi, il piano delle verifiche;

f) organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

g) adottare, la Carta dei Servizi Sociali, in conformità dell'*articolo 13 della legge n. 328/2000*, nella quale vengono pubblicizzate le tariffe praticate e le prestazioni effettuate.

6. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, i soggetti erogatori devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative e dei seguenti requisiti comuni a tutti i servizi alla persona, che costituiscono i requisiti minimi di cui all'*articolo 9, comma 1, lettera c) della legge n. 328/2000*, attraverso:

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della *legge n. 328/2000*)**

a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato, secondo lo standard che sarà definito dalla Regione Calabria;

b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;

c) l'adozione della Carta dei Servizi Sociali di cui all'*articolo 13 della legge n. 328/2000*, nella quale siano indicati i servizi prestati e le tariffe applicate;

d) l'adozione del registro degli utenti del servizio nel quale siano indicati i piani individualizzati di assistenza.

7. Al fine di definire i requisiti minimi richiesti in modo specifico per le diverse strutture si debbono considerare:

a) strutture a carattere comunitario quelle con bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del supporto familiare o per la quale la permanenza del nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza;

b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera quelle con bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;

c) strutture protette quelle con media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente;

d) strutture a ciclo diurno quelle con diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e collocati all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui alle lettere a), b) e c). Oltre ai requisiti indicati nel presente Titolo, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'*allegato A del D.M. 21 maggio 2001, n. 308*.

8. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia al provvedimento che la Giunta regionale adotterà per l'attuazione dell'*articolo 11 della legge n. 328/2000*, nella quale saranno specificati ulteriori requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali e semi-residenziali.

9. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui al comma precedente, e ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi previsti dal *D.M. 21 maggio 2001, n. 308*, continueranno ad applicarsi le norme regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della *legge n. 328/2000*.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

## **Art. 25**

### *Accreditamento.*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni sociali e facilitare i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi e i cittadini, i servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Calabria, autorizzati ai sensi dell'articolo 24, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo.
2. L'accREDITAMENTO è condizione per instaurare con i soggetti pubblici rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni con le modalità di cui all'articolo 27.
3. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accREDITAMENTO volti a garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi accREDITATI e i criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accREDITATI. La direttiva di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
4. Le funzioni amministrative concernenti l'accREDITAMENTO sono attribuite ai Comuni, ricadenti negli ambiti di cui all'art. 17 della presente legge, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti con la direttiva di cui al comma 3. La Regione programma, individua e organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.
5. A tal fine la Giunta regionale, sulla base dei requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché dei requisiti specifici per le Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni, definisce i criteri per l'autorizzazione, l'accREDITAMENTO e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica e dei soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge.
6. I Comuni, autorizzano, accREDITANO e vigilano sui servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o a gestione privata, realizzata dai soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione.
7. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accREDITAMENTO.
8. Il nuovo sistema si applica alle strutture di nuova istituzione mentre per le altre è previsto un regime transitorio in base al quale i Comuni concedono

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

autorizzazioni provvisorie. Tali strutture già operanti, nel termine fissato dalla Regione, dovranno adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Regione sulla base degli indirizzi statali dettati per le sperimentazioni innovative, disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni per un periodo massimo di tre anni.

10. La Regione tramite il dipartimento esercita attività di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali per verificarne la qualità delle prestazioni, il possesso e il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.

---

**Art. 26**

*Albo regionale.*

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

---

**Art. 27**

*Titoli per l'acquisto dei servizi sociali.*

1. I Comuni, ai sensi dell'*articolo 17 della legge n. 328/2000*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della *legge n. 328/2000*, nonché delle pensioni sociali di cui all'*articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))

prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

---

### **Art. 28**

#### *Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore.*

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

---

### **Art. 29**

#### *Conferenza Permanente Regionale: Consulta delle Autonomie Locali e Consulta del Terzo Settore.*

1. In ottemperanza alla [legge n. 328/2000](#) e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della *legge n. 328/2000*)**

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.

5. La Conferenza permanente regionale è composta da:

a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta <sup>(7)</sup>;

b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'*art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001*. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.

6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche <sup>(8) (9)</sup>.

7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.

8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.

9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

---

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2018, n. 26*, a decorrere dal 7 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «a) Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;».

(8) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2018, n. 26*, a decorrere dal 7 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.».

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Reg. reg. 20 novembre 2018, n. 17*, il *Reg. reg. 20 novembre 2018, n. 18* e il *Reg. reg. 20 novembre 2018, n. 19*.

---

**Art. 30**  
*Personale.*

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, ai sensi dell'*articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo regolamento di cui al comma 2 dell'*art. 12 della legge n. 328/2000*.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, introdotto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'*art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328*.

---



L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))

### **Art. 31**

#### *Formazione e aggiornamento del personale.*

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.
2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

---

### **Art. 32**

#### *Compartecipazione al costo dei servizi.*

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal *decreto legislativo n. 109 del 1998* e successive integrazioni e modifiche.
2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:
  - a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'*articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998* e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;
  - b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o



L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))

effettuate così come previsto dal D.L. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

---

## TITOLO VI

### Sistema di finanziamento

#### Art. 33

*Il finanziamento del sistema integrato.*

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.
2. La Regione e gli Enti Locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.
3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
  - a) Fondi statali;
  - b) Fondo sociale regionale;
  - c) Fondo sociale locale.

---

#### Art. 34

*Fondo regionale per le politiche sociali <sup>(10)</sup>.*

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della [legge n. 328/2000](#), è determinato annualmente, con legge finanziaria.
  - a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il «Fondo Regionale per le Politiche Sociali», di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la legge n. 5/1987 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al

---

**L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003****Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla *legge n. 328/2000*, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.

2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

---

(10) Vedi, anche, la lettera B), *Delib.G.R. 8 ottobre 2007, n. 670*.

---

**Art. 35***Abrogazione.*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla *L.R. 26 gennaio 1987, n. 5* e successive integrazioni e modificazioni.

---

**Art. 36***Norme transitorie.*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla *legge regionale n. 21/1996* e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

---

**Art. 37**

*Personale delle équipes socio psico pedagogiche.*

1. Il personale di cui alla *L.R. n. 57/1990* e *L.R. n. 2/1997*, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.
2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

---

**Art. 38**

*Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e della legge finanziaria che l'accompagna.

---

**Art. 39**

*Norme finali.*

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.
3. È fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.

---

Tabella «A»

**Livelli assistenza socio-sanitaria prestazioni - Fonti normative - Oneri finanziari**

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
<b>Materno infantile</b>	Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità per la procreazione responsabile, per l'interruzione di gravidanza, per la protezione del minore in stato di abbandono	a) Prestazione di medicina generale, di pediatria di libera scelta, ADI e ADP minori	<i>L. n. 833/1978</i> art. 25	100%	
		b) Prestazioni consultoriali medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostiche alle donne, ai minori, alla coppia e alla famiglia (ivi comprese le famiglie adottive e/o affidatarie)	<i>L. n. 405/1975</i> <i>D.M. 24 aprile</i> <i>2000</i> Sanità  «P.O. Materno infantile»	100%	
		c) Prestazioni assistenziali inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza mediante attività mediche, sociali e psicologiche	<i>L. n. 194/1978</i>	100%	
		d) Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi ed adozioni	Norme nazionali in materia  di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali	100% Prestazioni medico  specialistiche, psicoterapeutiche,  di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie	
		e) Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazione di disagio, di disadattamento e di	<i>L. n. 285/1997</i>		100% prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

		devianza			educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa l'indagine sociale sulla famiglia
		f) Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi			100% accoglienza in comunità educative o famigliari
		g) Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi	L. n. 66/1996 L. n. 269/1998  D.M. 24 aprile 2000 «Progetto obiettivo materno infantile»	100%	

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
<b>Salute mentale</b>	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie	a) Prestazioni ambulatoriali e domiciliari, riabilitative e socioriabilitative nella fase intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato	D.P.R. 10 novembre 1999  «P.O. Tutela della salute mentale 1998/2000»	100%	
		b) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale nella fase intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato		100%	
		c) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale nella fase di lungassistenza secondo il piano di intervento individualizzato		Dal 60% al 75% in base al grado di autonomia	Dal 40% al 25%
		d) Prestazioni diagnostiche,		100%	

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della *legge n. 328/2000*)**

		terapeutiche, riabilitative e socioripabilitative in regime residenziale nella fase intensiva ed estensiva, secondo il piano di intervento individualizzato			
		e) Prestazioni assistenziali e socioripabilitative, compresi programmi di reinserimento sociale e lavorativo, in regime residenziale in strutture a bassa intensità assistenziale nella fase di lungoassistenza: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie - Assistenza tutelare e sostegno riabilitativo/ educativi per percorsi di reinserimento sociale e lavorativo - Assistenza tutelare in regime residenziale e semi residenziale finalizzata al mantenimento dello stato di autonomia attraverso un percorso educativo lavorativo - Assistenza alberghiera N.B. la conclusione della fase estensiva e il passaggio alla fase di lungoassistenza è definita mediante apposito momento valutativo multiprofessionale sulla base del piano di intervento individualizzato	Delib.G.R. n. 685/2002	100%	Almeno il 40%  100% Almeno il 60%
			L.R. n. 5/1987	Fino al 60%	
				Fino al 40%	

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

					carico dell'utente)
<b>Disabili fisici psichici, sensoriali</b>	Attività sanitaria e socio sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali	a) Prestazioni ambulatoriali e domiciliari, di medicina generale, di medicina specialistica, di assistenza infermieristica, di riabilitazione di recupero funzionale di soggetti non autosufficienti	<i>L. n. 833/1978 art. 26 Prov. 7 maggio 1978 «Linee- guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione»</i>	100%	
		b) Assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza programmata, secondo il piano individualizzato: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assistenza programmata di medicina generale, medicina specialistica, infermieristica, riabilitativa e attività di immobilizzazione, farmaceutica con fornitura a domicilio, se prevista, fornitura di protesi, ausili e materiale sanitario; - prestazioni di assistenza diretta alla persona (assistenza tutelare); - prestazioni educative/ organizzative fornite come sostegno all'organizzazione famigliare e/o al contesto domiciliare (servizi di auto aiuto, sostituzione a tempo dei famigliari, disbrigo pratiche, fornitura pasti, aiuto domestico)		100%	
		c) assistenza protesica		Fino al 60%	Almeno il 40%
		d) rimborso spese di cura	<i>L.R. n. 8/1999</i>	100%	100%

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

		per programmi riabilitativi all'estero in centri di elevata specializzazione			
		e) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale in: - fase intensiva - fase estensiva sulla base del percorso individualizzato, ed entro termini temporali definiti	L. n. 8/1978 art. 26 Prov. 7 maggio 1978 «Linee-guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione»	100% Fino al 100%	Possibile compartecipazione alla spesa nei limiti dell'assegno di accompagnamento, sulla base del piano di intervento, fino al 20%
		f) prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione in regime semiresidenziale nella fase di lungoassistenza (compreso i servizi di sollievo alla famiglia)	L. n. 104/1992 L. n. 162/1998	Dal 60% al 75% in base alla gravità e al grado di autonomia	Dal 40% al 25%
		g) prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico in regime semiresidenziale e residenziale	L. n. 833/1978 art. 26 Prov. 7 maggio 1978 «Linee-guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione»	100%	
		h) prestazioni terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative regime residenziale ivi compresi i soggetti con responsabilità minimale nella: - fase intensiva - fase estensiva sulla base del piano individualizzato, ed entro termini temporali definiti	L. n. 104/1992 L. n. 162/1998	100% Fino al 100%	Possibile compartecipazione alla spesa nei limiti dell'assegno di accompagnamento, sulla base del piano di intervento, fino al 20%
		i) restrizioni terapeutiche e socioriabilitative, in regime		100%	



L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

		<p>residenziale nella fase di lungoassistenza per disabili gravi e disabili con parziale autonomia, privi di sostegno familiare: prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assist. di medicina generale, riabilitativa, farmaceutica dove prevista, fornitura di protesi, di ausili e materiale sanitario a favore delle persone non autosufficienti o disabili prestazioni di assistenza alla persona (assistenza tutelare) e attività di socializzazione e animazione per il mantenimento delle abilità e delle capacità di relazione assistenza alberghiera</p> <p>N.B. l'applicazione dei parametri nell'ambito delle oscillazioni previste è da rapportarsi alle differenti situazioni disabili gravi o disabili con parziale autonomia e alla conseguente caratterizzazione del servizio. Per le situazioni pregresse, ex art. 26, già a carico del SSN per il 100%, si prevede la sola compartecipazione della persona assistita tramite l'assegno di accompagnamento come concorso alla spesa di parte sociale con</p>			
					Almeno il 30%
			Fino al 70%		
					Almeno il 60%
			Fino al 40%		

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della *legge n. 328/2000*)**

		esclusioni di oneri a carico dei Comuni			
		l) assistenza sociale, scolastica ed educativa e programmi di inserimento sociale e lavorativo			100%

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
<b>Anziani</b>	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani e persone non autosufficienti	a) prestazioni ambulatoriali e domiciliari, di medicina generale, di medicina specialistica, di assistenza infermieristica, di riabilitazione e di recupero funzionale di soggetti non autosufficienti	<i>L. n. 833/1978 art. 25</i> P.O. anziani	100%	
		b) assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza programmata, secondo il piano individualizzato: - prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assistenza programmata in medicina genera, medicina specialistica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica ove prevista fornitura a domicilio, fornitura di protesi, ausili e materiale sanitario; - prestazioni socio sanitarie per anziani a rischio di non autosufficienza; - prestazioni educative/organizzative fornite come sostegno all'organizzazione familiare e/o al contesto		100%	Fino al 60%  Almeno il 40%  100%

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

	domiciliare (servizi di auto aiuto, sostituzione a tempo dei famigliari, disbrigo pratiche, fornitura pasti, aiuto domestico)			
	c) prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo	Linee-guida Ministero Sanità 31 marzo 1994 <i>L. n. 67/1988</i> <i>L. n. 451/1998</i> D.Lgs. 23 luglio 1998 «Piano sanitario 1998-2000»	Dal 50% al 75%	Dal 25% al 50%
	d) prestazioni di cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in regime residenziale nella: - fase intensiva - fase estensiva  sulla base del piano individualizzato, ed entro termini temporali definiti		100%  Fino al 100%	Possibile compartecipazione alla spesa nei limiti dell'assegno di accompagnamento, sulla base del piano di intervento, fino al 20%
	e) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, nella fase di lungoassistenza, ivi compresi interventi di sollievo: prestazioni afferenti funzioni sanitarie, quali assistenza di medicina generale e specialistica, assistenza infermieristica, riabilitativa, farmaceutica dove prevista, fornitura di protesi, di ausili e materiale sanitario a favore		100%  60%	40%  100% con partecipazione

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

		delle persone non autosufficienti; prestazioni di assistenza diretta alla persona (assistenza tutelare) assistenza alberghiera	685/2002  Case di riposo L. n. 5/1987		alla spesa nei limiti dell'assegno di accompagnamento  sulla base del piano di intervento, fino al 20%
		N.B. l'applicazione dei parametri nell'ambito delle oscillazioni previste è da rapportarsi alle caratterizzazioni del servizio per nuclei di differente intensità assistenziale e deve essere applicata in maniera differenziata con riferimento di ciascun nucleo			

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
<b>Dipendenze da droga, alcool e farmaci</b>	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei tossici e alcooldipendenti	a) Trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico - riabilitative ambulatoriali e domiciliari ivi comprese quelle erogate durante il periodo della disassuefazione	<i>D.P.R. n. 309/1990</i> <i>L. n. 45/1999</i>  Accordo Stato/Regioni del 21 gennaio 1999	100%	
		b) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico - riabilitativi in regime semiresidenziale e residenziale		100%	
		c) programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza		100%	
		d) azioni di sostegno ai programmi di riabilitazione e di reinserimento			100%
		e) programmi di reinserimento sociale e lavorativo, allorché sia superata la fase di dipendenza			100%
<b>Infezioni da HIV</b>	Attività sanitaria e	a) prestazioni e trattamenti	<i>L. n. 135/1990</i>	100%	

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

	socio-sanitaria a favore degli affetti da HIV	in regime ambulatoriale e domiciliare	D.P.R. 8 giugno 2000 «Progetto obiettivo AIDS»		
		b) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale e residenziale nella fase intensiva ed estensiva		100%	
		c) prestazioni di cura e di riabilitazione nella fase di lungoassistenza e accoglienza in regime residenziale		40% valore di riferimento generale	60% valore di riferimento generale
		d) programmi di reinserimento sociale e lavorativo			100%
<b>Pazienti terminali</b>	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei pazienti terminali	Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale domiciliari, semiresidenziale e residenziale	L. n. 39/1999	Fino all'80%	Fino al 20% con eventuale partecipazione dell'utente

Area	Livelli di assistenza	Prestazioni	Fonti normative	Oneri finanziari (% di attribuzione della spesa)	
				A carico SSN	A carico del Comune (detratta la quota a carico dell'utente)
<b>Prestazioni odontoiatriche</b>	Attività sanitaria a favore dei cittadini di età superiore a 18 anni in condizioni di particolare vulnerabilità anche economica	Prestazioni e trattamenti in regime ambulatoriale	Delib.G.R. n. 963/2002 D.P.C.M. 29 novembre 2002	100%	Eventuale quota a carico dell'utente in ragione del reddito da definirsi con apposito atto deliberativo di G.R.
<b>Prestazioni di fisiokinesiterapia</b>	Attività sanitaria a favore di pazienti affetti da patologia cronica	Prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia e mesoterapia in regime ambulatoriale, a cicli di 10 applicazioni per un massimo 6 cicli/anno	Inclusione nell'allegato B del D.P.C.M. 29 novembre 2002	100%	
<b>Pazienti uremici</b>	Somministrazione di alimenti a proteici	Intervento a sostegno dei soggetti dializzati	Non regionali	100%	Eventuale quota a carico dell'utente, fino al 30%, in ragione del

L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003

**Realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali nella Regione Calabria  
(in attuazione della [legge n. 328/2000](#))**

					reddito, da definirsi con apposito atto deliberativo di G.R.
<b>Pazienti affetti da allergopatia</b>	Somministrazione di terapia iposensibilizzante	Interventi a sostegno dei pazienti asmatici	Non regionali	100%	Eventuale quota a carico dell'utente, fino al 50%, in ragione del reddito, da definirsi con apposito atto deliberativo di G.R.



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**N. 44 DEL 15/02/2019**

**OGGETTO: Costituzione Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati". Art. 5 legge 18/2009 e ss.mm.ii.**

Il Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Dott. Fortunato VARONE  
**(F.to digitalmente)**



## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la L.R. n. 18 del 12 giugno 2009, modificata ed integrata dalla L.R. n. 13 del 16/5/2018 “Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali”;

**CONSIDERATO** che:

- ✓ l’art. 5 prevede l’istituzione del Comitato dei Garanti dei Richiedenti asilo e dei rifugiati, di seguito denominato Comitato dei Garanti.
- ✓ il suddetto Comitato ai sensi del medesimo art 5 comma 5 , è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, rimane in carica 4 anni ed è rinnovabile per un solo mandato-
- ✓ la partecipazione alle attività del Comitato non dà diritto ad alcun compenso. E’ comunque previsto per i componenti la copertura delle spese per le missioni connesse all’attività del comitato. Gli uffici della Presidenza della Giunta Regionale garantiscono il funzionamento della segreteria organizzativa del Comitato;

**Dato atto** che la costituzione, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.18 del 12 giugno 2009, deve essere formalizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale:

“ .....omissis ... 4.Il Comitato è composto da tre componenti, di cui due designati dal Consiglio regionale, individuati tra gli enti e le associazioni maggiormente significative sul piano regionale nelle materie attinenti la tutela del diritto d’asilo, la tutela dei diritti umani, il dialogo interculturale, lo sviluppo di modelli di economia solidale nelle comunità locali e nelle relazioni internazionali oltre ad un rappresentante dell’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) che è componente di diritto del Comitato. 5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per quattro anni ed è rinnovabile per un solo mandato. ....”

**VISTA** la nota prot. 33835 del 26.07.2018 classificazione 02/17 del settore segreteria assemblea ed affari generali del Consiglio Regionale della Calabria con la quale si notifica il decreto del Presidente del Consiglio n. 7 del 25 luglio 2018 di designazione dei due componenti nel Comitato dei garanti per l’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali , nelle persone dei Sigg. Davide Grilletto, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e Rocco Ritorto nato a [REDACTED] il [REDACTED];

**VISTA** la nota prot. UNCHR/MG/256/18 del 5 ottobre 2018 del rappresentante regionale dell’UNHCR che individua per le funzioni di cui all’art. 5 l.r. 18/2009 quale rappresentante delegato il Sig. Andrea De Bonis nato a [REDACTED] il [REDACTED];





**VISTO** l'art. 34 dello Statuto Regionale ed in particolare la lett e) che prevede che il Presidente della Giunta Regionale "effettua le nomine di competenza della Giunta previa deliberazione della medesima e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce";

**VISTA** la vigente Struttura della Giunta Regionale, approvata con deliberazione di Giunta n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.G.R. n° 27 del 13.04.2018 punto 3);

**PRESO ATTO CHE** il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che :

- ✓ l'istruttoria è completa e sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia.

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi integralmente richiamate,

#### DECRETA

**di costituire** il Comitato dei Garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. n. 18 del 12 giugno 2009, nelle persone dei Sigg. :

1. Davide Grilletto, nato a [REDACTED] il [REDACTED];
2. Rocco Ritorto, nato a [REDACTED] il [REDACTED];
3. Andrea de Bonis, nato a [REDACTED] il [REDACTED];

**di notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento Proponente ai componenti nominati, al Dipartimento Presidenza per gli adempimenti di competenza, ed al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria.

**di disporre** la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Vice Presidente

Prof. Francesco RUSSO

**(firmato digitalmente)**

**Dir.P.C.M. 6 agosto 1998.**

**Disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la L. 6 marzo 1998, n. 40 , recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con modificazioni con legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, recante «Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 1997, recante «Nuove disposizioni per l'applicazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 9 settembre 1992 del Ministro degli affari esteri concernente «Norme sul rilascio del permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio ai cittadini somali privi del riconoscimento dello status di rifugiato»;

Visto il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito con legge 19 maggio 1997, n. 128, recante «Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania»;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Considerato che vi è la necessità di adeguare alle disposizioni della predetta legge 6 marzo 1998, n. 40, alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi delle disposizioni precedentemente indicate e che tale necessità risulta altresì ribadita dal documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della medesima legge n. 40 del 1998;

Ritenuto a tal fine di adottare una direttiva per indirizzare l'attività degli uffici delle competenti amministrazioni;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Dispone:

---

**1.** 1. Per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia alla data di pubblicazione della presente direttiva in forza di permesso di soggiorno a carattere straordinario o temporaneo o di nulla osta provvisorio rilasciati ai sensi delle norme indicate in premessa, nonché per coloro che siano in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari già rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come modificato dall'art. 14 della legge 30 settembre 1993, n. 388 , i quali si trovino nelle condizioni indicate dalla presente direttiva, le questure provvedono ad adeguare i predetti permessi e nulla osta, ai permessi di soggiorno di cui alla legge 6 marzo 1988, n. 40 , recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

---

**2.** 1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 1, che possono dimostrare di avere un rapporto di lavoro in corso o un formale impegno di assunzione, comprovati entrambi dal datore di lavoro, è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata biennale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera d), della legge 6 marzo 1998, n. 40 .

2. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 1, che, al momento della richiesta, non possono dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa, né siano in possesso di un formale impegno all'assunzione, è rilasciato un permesso di soggiorno annuale esteso al lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40 .

3. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 1, ferme restando, ove applicabili, le norme sul rilascio di permessi di soggiorno di altro tipo che, per condizioni personali, sanitarie o per età, siano impossibilitati allo svolgimento di attività lavorativa, è rilasciato un permesso di soggiorno, della durata di un anno, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40 .

---

**3.** 1. La richiesta di adeguamento del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere presentata alla questura competente del luogo in cui lo straniero ha la residenza o, in mancanza, a quella che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno posseduto, alla scadenza del titolo medesimo e comunque non oltre sessanta giorni dopo la scadenza.

2. L'adeguamento del permesso di soggiorno viene effettuato, in mancanza del passaporto o di altro documento di identità, sulla base del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato.

---

**4. 1.** Il Ministero dell'interno cura l'applicazione della presente direttiva. Le altre amministrazioni, competenti in materia di immigrazione e condizione dello straniero, ne tengono conto nello svolgimento dei propri compiti.